

# Raccolta Provinciale degli Usi



*Sono lieto di presentare la nuova Raccolta degli usi e delle consuetudini della provincia di Asti, frutto della qualificata attività svolta dall'apposita Commissione Provinciale, presieduta dal Dott. Emilio Giribaldi, e da sei Comitati Tecnici di esperti nelle diverse materie oggetto di esame.*

*Già con il RD 2011/1934 alle Camere di Commercio erano state attribuite, tra le altre, le funzioni di accertamento e revisione usi, attività che si inseriscono nell'ambito delle funzioni di regolazione e tutela del mercato riconosciute agli Enti Camerali dalla L. 580/93 e s.m.i. .*

*Un testo integrale della Raccolta degli usi mancava dal 1985, in quanto nel 1990 era stato effettuato un breve aggiornamento che aveva interessato solo i settori nei quali erano state riscontrate modifiche.*

*L'importanza della Raccolta degli Usi è collegata al valore degli stessi quale fonte del diritto, posto che si presumono esistenti, salvo prova contraria, solo se rilevati da ciascuna Camera di Commercio con riferimento alla circoscrizione di competenza.*

*Nel ringraziare il Presidente della Commissione e tutti gli esperti che hanno reso possibile la redazione del presente volume auguro che tale strumento costituisca un valido supporto agli operatori economici della provincia di Asti.*

*Il Presidente della Camera di Commercio di Asti*  
*Mario Sacco*

*In un'epoca caratterizzata, come è stato osservato da autorevoli studiosi, da una forte produzione legislativa spesso non ben meditata o disordinata, tanto che non infrequentemente seguono modifiche o correzioni anche importanti a breve o brevissimo intervallo dalla promulgazione, è auspicabile che la pubblicazione di una raccolta provinciale degli Usi a conclusione della prevista revisione periodica non sia fonte aggiuntiva di difficoltà per gli operatori e per i cittadini in generale ma, al contrario, possa servire, sia pure nell'ambito riservato dalla normativa civilistica, a semplificare o a chiarire sul piano giudiziale come su quello eventualmente contenzioso una serie di rapporti economici, non fosse altro che per la tendenza alla stabilità nel tempo della serie di regole consolidate in cui si identificano gli Usi.*

*Si aggiunga che negli scorsi anni alle Camere di Commercio, cui compete l'accertamento degli Usi, sono stati attribuiti compiti di notevole rilevanza nel campo dell'arbitrato e della conciliazione, nel quale la normativa non scritta – ma solo “raccolta” – può trovare notevole applicazione.*

*I lavori della Commissione e dei vari Comitati Tecnici – questi ultimi composti da numerosi esperti delle categorie produttive, il cui contributo è stato essenziale – si sono protratti dal febbraio 2004 al giugno 2007, tempo che potrebbe essere ritenuto eccessivo ma che trova giustificazione nella necessità di approfondimento delle ricerche e di discussione dei risultati anche in relazione al fatto che l'ultima revisione ha avuto luogo nel 1990. In considerazione di ciò gli addetti ai lavori si sono trovati a dover esaminare una serie di materie e settori rispetto ai quali gli interventi normativi e le consuetudini formate hanno comportato la richiesta anche di pareri a livello nazionale, con i conseguenti tempi per acquisire le dovute risposte.*

*La Raccolta precedente è stata discretamente sfolta in relazione alla cessata attualità di alcuni settori. Tuttavia, non si è ritenuto di procedere ad oltranza su tale via in rigoroso parallelo con l'innegabile evoluzione del sistema produttivo e commerciale per almeno due considerazioni, e cioè in primo luogo la constatazione della persistenza, in una provincia tutto sommato ancora a vocazione agricola sia pure progredita, di “isole negoziali” non toccate o toccate soltanto marginalmente dalle trasformazioni socio economiche, e in secondo luogo, l'opinione del valore storico – locale di un testo che, indipendentemente dalla funzione sua propria di registrazione di norme giuridiche sussidiarie scaturite da comportamenti comuni e costanti nel tempo, ha o può avere anche quella di memoria di un patrimonio che sembra necessario conservare.*

*Si noterà che il testo non fa distinzione tra gli usi cosiddetti normativi, cioè quelli richiamati*

*espressamente dall'art. 8 delle Disposizioni sulla legge in generale, ed usi negoziali identificati comunemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza nelle pratiche seguite abitualmente in una determinata cerchia di contraenti (art. 1340 c.c., al quale si possono collegare le pratiche generali interpretative di cui all'art. 1368 c.c ).<sup>1</sup>*

*Tale modo di procedere trova la sua giustificazione – almeno così ritiene la Commissione – sia nella difficoltà che si registra spesso nell'operare la distinzione sia nell'opportunità di ricordare agli operatori l'esistenza di pratiche abituali nelle contrattazioni la cui conoscenza è comunque utile.*

*Si è ritenuto ancora di allegare alla Raccolta alcune tabelle riassuntive evidenziando, rispetto al precedente documento, i settori in cui non sono stati rilevati usi, in considerazione dell'attività di revisione effettuata.*

*Un ringraziamento particolare è rivolto a tutti i componenti della Commissione e dei Comitati Tecnici per l'opera prestata e alla Segreteria della Commissione, Avv. Cristina Chialvi e Dott.ssa Silvia Zabaldano per la preziosa, diligente e costante opera di collaborazione e di studio.*

*Il Presidente Commissione Provinciale Revisione Usi  
Dott. Emilio Giribaldi*

<sup>1</sup> *Esempio dei primi sono le regole in materia di denuncia dei vizi o difetti e della relativa decadenza, dei secondi le clausole previste dagli artt. 248, 294, 524, 505, 513 e altre numerose, della raccolta.*

## **Revisione degli usi e delle consuetudini della provincia di Asti**

### **COMMISSIONE PROVINCIALE**

GIRIBALDI Emilio, Presidente;  
SERENO ARGENTA Enrico, Vice Presidente;  
COLOMBARO Renzo, Esperto giuridico;  
PASSERI Pier Navino, Esperto giuridico;  
RAMELLO Piergiorgio, Esperto giuridico;  
BOLLA Mauro, Esperto giuridico;  
LUCOTTI Fulvio, Componente effettivo in rappresentanza del settore creditizio;  
MARRANDINO Pierfranco, Componente supplente in rappresentanza del settore creditizio;  
BRIATORE Francesco, Componente effettivo in rappresentanza del settore artigianato;  
BACCICHETTO Cristina, Componente supplente in rappresentanza del settore artigianato;  
ROVERO Franco, Componente effettivo in rappresentanza del settore artigianato;  
ZICHI Angelino, Componente supplente in rappresentanza del settore artigianato;  
BONINO Andrea, Componente effettivo in rappresentanza del settore industriale;  
SACCON Renato, Componente effettivo in rappresentanza del settore industriale;  
CAVALLO Alberto, Componente supplente in rappresentanza del settore industriale;  
GAMBETTA Ernesto, Componente effettivo del settore commercio;  
ESPOSITO Francesco, Componente effettivo in rappresentanza del settore commercio;  
ARLERI Enzo, Componente supplente in rappresentanza del settore commercio;  
MAGGIORA Michele, Componente effettivo del settore commercio;  
VECCHIATI Gianmarco, Componente supplente in rappresentanza del settore commercio;  
NOSENZO Oreste, Componente effettivo del settore commercio;  
CROSETTI Giovanna, Componente effettivo in rappresentanza del settore agricoltura;  
PIPPIONE Marco, Componente supplente in rappresentanza del settore agricoltura;  
GIACQUINTA Francesco, Componente effettivo in rappresentanza del settore agricoltura;  
BOCCHINO Roberto, Componente effettivo in rappresentanza del settore agricoltura;  
RABBIONE Secondo, Componente supplente in rappresentanza del settore agricoltura;  
SEGATTO Giorgio, Componente effettivo in rappresentanza del settore consumatori  
TRENTO Giancarlo, Componente supplente in rappresentanza del settore commercio;  
TORRELLA Fernanda, Componente supplente in rappresentanza del settore agricoltura;  
CARELLI Gianluca, Componente effettivo in rappresentanza del settore cooperative;  
LOMBARDO Alessandra, Componente supplente in rappresentanza del settore cooperative.

**COMITATO TECNICO N. 1**  
**“USI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE”**

<b>COLOMBARO Renzo</b>	Presidente
BORDONE Luigi	Componente effettivo
GALLO Piero	Componente effettivo
LEUZZI Giuseppe	Componente effettivo
PASOTTI Nadia	Componente effettivo
TANINO Enzo	Componente effettivo
ISOCRONO Barbara	Componente supplente
TOSO Silvio	Componente supplente
CASO Antonio	Componente supplente
SAMMARTANO Riccardo	Componente supplente
LIGUORI Raffaele	Componente supplente

**COMITATO TECNICO N. 2**  
**“COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI”**

<b>GIRIBALDI Emilio</b>	Presidente
CALVO Sergio	Componente effettivo
EUPIZI Rino	Componente effettivo
GALLO Piero	Componente effettivo
PENNO Silvio	Componente effettivo
PICCIOLO Salvatore	Componente effettivo
BOSSO Pierpaolo	Componente effettivo
SEGATTO Giorgio	Componente effettivo
ROSTAGNO Giovanni	Componente supplente
BIOLCATI RINALDI Ezio	Componente supplente
MARISCOTTI Giuseppe	Componente supplente
BELLETTI Renza	Componente supplente
CASO Antonio	Componente supplente
PENNO Silvio	Componente supplente
CAPRA Secondo	Componente supplente

**COMITATO TECNICO N. 3**  
**“COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI FONDI RUSTICI”**

<b>BOLLA Mauro</b>	Presidente
CASO Antonio	Componente effettivo
PIPPIONE Marco	Componente effettivo
GIACQUINTA Francesco	Componente effettivo
EUPIZI Rino	Componente effettivo
MUSSO Pierluigi	Componente effettivo
BOCCHINO Roberto	Componente supplente
CAPRA Secondo	Componente supplente
FRANCO Luigi	Componente supplente
LIGUORI Raffaele	Componente supplente
SAMAROTTO Giovanni	Componente supplente

**COMITATO TECNICO N. 4**  
**COMPRAVENDITA DI PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA, DELL'AGRICOLTURA,**  
**DELLA SILVICOLTURA, DELLA CACCIA E DELLA PESCA, DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE,**  
**ALIMENTARI, DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO**

<b>RAMELLO Piergiorgio</b>	Presidente
CIVAROLO Riccardo	Componente effettivo
MAIOCCO Gianni	Componente effettivo
PASOTTI Nadia	Componente effettivo
ROVERO Franco	Componente effettivo
SORGENTE Vito	Componente effettivo
TURELLO Giovanni	Componente effettivo
BELLINGERI Gianpiero	Componente supplente
BACCICHETTO Mariacristina	Componente supplente
IPPOLITO Piero	Componente supplente
VIGLINO Davide	Componente supplente
SAMMARTANO Riccardo	Componente supplente

**COMITATO TECNICO N. 5**  
**“COMPRAVENDITA DI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE: DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO;**  
**DELLA CARTA E POLIGRAFICHE; CHIMICHE; DELLA GOMMA ELASTICA; DEL LEGNO; MECCANICHE;**  
**METALLURGICHE; TESSILI; DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI; VARIE”**

<b>PASSERI Pier Navino</b>	Presidente
AIRES Gabriella	Componente effettivo
ANDERMARCHER Luca	Componente effettivo
COSSETA Massimo	Componente effettivo
MAUCCI Maurizio	Componente effettivo
PASOTTI Nadia	Componente effettivo
TOSO Massimo	Componente effettivo
ISOCRONO Barbara	Componente supplente
SAMMARTANO Riccardo	Componente supplente

**COMITATO TECNICO N. 6**  
**“CREDITO, ASSICURAZIONI, PRESTAZIONI VARIE DI OPERA E DI SERVIZI, USI MARITTIMI,**  
**USI NEI TRASPORTI TERRESTRI E AEREI, NELLA CINEMATOGRAFIA, NEL SETTORE ALBERGHIERO”**

<b>SERENO ARGENTA Enrico</b>	Presidente
GUTTADAURO LA BLASCA Filippo	Componente effettivo
LODIGIANI Domenico	Componente effettivo
MARRANDINO Pierfranco	Componente effettivo
PADOLECCHIA Annamaria	Componente effettivo
PONTACOLONE Pier Paolo	Componente effettivo
SAPPA Stefano	Componente supplente
SIBIRIU Salvatore	Componente supplente
LONGINOTTI Domenico	Componente supplente
SOFFIENTINO Corrado	Componente supplente

**SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE USI  
E DEI COMITATI TECNICI**

CHIALVI Cristina      Responsabile U.O. Affari Legali  
e Gestione Risorse Umane della Camera  
di Commercio

ZABALDANO Silvia      U.O. Affari Legali e Gestione Risorse Umane  
della Camera di Commercio

# Titolo I



Usi ricorrenti  
nelle contrattazioni  
in genere

## CLAUSOLE PRINCIPALI

### **1. A magazzino.**

Con questa clausola nel commercio s'intende che il venditore assume l'onere ed il rischio del trasporto della merce dal luogo di produzione al magazzino di consegna; in tale ipotesi il controllo della merce, se non avviene sul luogo di produzione, viene effettuato nel magazzino di consegna.

### **2. Franco consegna** (punto di destinazione indicato):

Il significato di questa clausola è il seguente:

A) il venditore deve:

1. assicurare la spedizione fino alla destinazione convenuta e sopportarne le spese;
2. consegnare la merce o tenerla a disposizione del compratore nel luogo di destinazione, entro il termine stipulato nel contratto;
3. rispondere delle perdite e/o dei danni fino a che la merce sia stata consegnata al compratore a cura del vettore.

B) Il compratore deve:

1. sopportare le perdite e/o i danni comunque connessi alla custodia che si verificano dopo la consegna;
2. pagare le spese di trasporto non pagate dal venditore solo ove sia possibile dedurle dall'ammontare della fattura;
3. pagare tutti i diritti di entrata.

C) Questa clausola significa inoltre:

1. La quantità e la qualità della merce previste nel contratto sono stimate allo stato del momento dell'arrivo;
2. il compratore è obbligato, in mancanza di altre convenzioni, al pagamento alla consegna della merce;
3. il venditore ha diritto di impedire che la merce sia consegnata al compratore se questi non offre sufficienti garanzie di solvibilità.

### **3. Franco destino, a bordo sponda, a terra.**

Nella compravendita di merci.

Con queste clausole gravano sul venditore tutte le spese ed i rischi relativi al carico e al trasporto della merce nel luogo indicato dall'acquirente, mentre gravano su quest'ultimo le spese e i rischi relativi allo scarico della merce.

### **4. Franco frontiera.**

Nella compravendita di merci.

Con questa clausola gravano sul venditore le spese e i rischi relativi al carico e al trasporto della merce fino alla frontiera stabilita.

### **5. Franco partenza.**

Nella compravendita di merci.

Con questa clausola gravano sul venditore le spese e i rischi relativi al trasporto e al carico della merce su automezzo o vagone ferroviario, mentre le altre spese e gli altri rischi gravano sull'acquirente.

**6. Per quanto tempo.**

Questa clausola viene usata per non assumere impegni precisi nella esecuzione di ordini entro un termine fissato.

**7. Tutto frutto.**

Clausola che permette l'utilizzo di un fondo in ogni sua possibilità produttiva.

## **DELLA MEDIAZIONE NEI RAPPORTI COMMERCIALI IN GENERE**

1. Quando alla conclusione del contratto cooperino due o più mediatori il compenso è unico e viene diviso in parti uguali, detratte le spese da ciascuno sostenute.
2. Quando il compenso è dovuto da ambedue le parti contraenti non esiste fra le stesse alcun vincolo di solidarietà.
3. La provvigione per tutti i settori di compravendita per i quali non è stato effettuato un diverso e specifico accertamento è la seguente: il 3% da parte del venditore e il 2% da parte del compratore sull'importo contrattato.
4. Le provvigioni dovute al mediatore s'intendono comprensive delle spese all'uopo eventualmente sostenute. Salvo patti contrari, non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sostenute, anche se l'affare non viene concluso.
5. Ove insorga controversia sulla esecuzione del contratto e si faccia luogo alla risoluzione, le parti contraenti non possono richiedere il rimborso della provvigione già pagata al mediatore, salvo che la risoluzione sia addebitabile al mediatore.
6. Si fanno salvi gli usi tipici di particolari rami di commercio eventualmente rilevati nei capitoli seguenti relativi ai vari settori.

### **PROVVIGIONI**

(vedasi appendice 2).

# Titolo II



## Compravendita e locazione di immobili

**CAP. 1/A**

**COMPRAVENDITA E PERMUTA DI IMMOBILI**

***Contratto preliminare e caparra***

ART. 1 - Non sono stati accertati usi. È prassi seguire le norme del codice civile.

***Adempimenti conseguenti alla conclusione del contratto***

ART. 2 - La scelta del Notaio per la stipula dell'atto pubblico di compravendita spetta al compratore, salvo che in caso di frazionamento.

Le spese per l'accertamento della libertà degli immobili sono a carico del compratore.

***Consegna***

ART. 3 - La consegna delle chiavi dal venditore al compratore costituisce trasferimento del possesso.

***Vendita a misura di immobili urbani***

ART. 4 - Quando la vendita sia fatta a misura (cd. misura commerciale) vengono conteggiati, agli effetti del calcolo della superficie compravenduta, oltre all'area interna, l'area occupata dai muri divisorii interni, quella occupata dai muri perimetrali ad eccezione di quelli di confine che vengono computati nella metà, la metà della superficie dei balconi e la superficie del terrazzo per un terzo.

***Compravendita di aziende commerciali, industriali e artigiane***

ART. 5 - Salvo diverso patto, nella compravendita di piccole e medie aziende commerciali, industriali e artigiane con o senza immobile non sono comprese nel prezzo le merci, le quali vengono inventariate e fatturate a parte.

***Misura della provvigione al mediatore***

ART. 6 - a) ***Compravendita di case e terreni:*** Nella compravendita di case e terreni si rileva che, in mancanza di espressa pattuizione, è d'uso corrispondere da ciascuna delle parti contraenti (venditore e compratore) una provvigione sul prezzo effettivo della compravendita nella misura dal 2%.<sup>1</sup>

b) ***Permuta:*** In caso di permuta d'immobili, se gli immobili permutati sono di uguale valore ogni contraente è tenuto a versare al mediatore la provvigione del 2 % sul valore dell'immobile da lui permutato.

Quando gli immobili permutati sono di valore diverso ogni contraente è tenuto a versare la provvigione del 2% sull'immobile di maggior valore.

c) ***Compravendita di aziende commerciali, industriali ed artigiane:***

Nella compravendita di piccole e medie aziende commerciali, industriali ed artigiane spetta al mediatore una provvigione del 3% da parte del venditore e del 2% da parte del compratore limitatamente al prezzo rappresentato dall'avviamento, dalle attrezzature e fondi morti in genere dell'azienda.

Se nella vendita è compreso il locale sul valore del medesimo al mediatore spetta anche la provvigione prevista per la compravendita di case e terreni.

Nel computo della provvigione non si tiene conto dell'eventuale prezzo delle merci, contrattate e fatturate a parte.

Il mediatore richiesto della stima o dell'inventario delle merci ha diritto ad un compenso da concordarsi a parte.

## **CAP. 1/B**

# **CONDOMINIO DI FABBRICATI URBANI**

### *Spese per l'esercizio dei servizi comuni*

ART. 7 - Le spese per l'esercizio dei servizi comuni di portineria o di custodia, luce e pulizia di scale, cortili, locali comuni e servizi analoghi vengono ripartite in relazione alle quote di comproprietà di regola espresse in millesimi; le spese per l'erogazione dell'acqua vengono ripartite, in mancanza di contatore individuale, in base alle persone che abitualmente vivono nei singoli alloggi dello stesso fabbricato.

Le spese di esercizio dell'ascensore sono graduate in rapporto all'altezza del piano e al numero delle persone che abitualmente vivono nei singoli alloggi dello stesso piano.

Tutte le altre spese inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni vengono ripartite secondo le predette quote di comproprietà espresse in millesimi.

### *Ripartizione, a cura dell'amministratore, delle spese condominiali.*

ART. 8 - Salvo diversa statuizione del Regolamento di condominio o delibera dell'assemblea condominiale l'amministratore redige bilancio preventivo e, a fine gestione, il consuntivo, suddividendo subito le spese condominiali tra quelle che sono addebitabili solo ai proprietari (cosiddette padronali) e quelle che invece sono a carico esclusivo dell'inquilino, fissando altresì l'entità degli acconti e i termini e le modalità di pagamento degli stessi e curandone la riscossione.

## **CAP. 2**

# **LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI**

### *Conoscenza da parte dell'inquilino del Regolamento di condominio*

ART. 9 - L'inquilino viene edotto delle norme stabilite dal Regolamento di condominio mediante affissione, in un locale comune, del Regolamento stesso o mediante consegna fattane a mano.

### *Data di pagamento del canone di locazione*

ART. 10 - Il canone di locazione, da intendersi commisurato a mese e non frazionabile, viene pagato anticipatamente al domicilio del locatore entro i primi 5 giorni del mese, salva diversa pattuizione.

### *Fine della locazione*

ART. 11 - Nei casi di locazione autonoma di locali non destinati ad abitazione o ad uso commerciale, artigianale e professionale (a titolo esemplificativo: box, garage, autorimessa, cantina) la disdetta deve essere data con un preavviso non inferiore al periodo di commisurazione del canone, salvo leggi speciali.

### *Modalità per la disdetta*

ART. 12 - La disdetta dei contratti di locazione viene data a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

### *Visita dei locali disdettati*

ART. 13 - Dal giorno della disdetta del contratto di locazione l'inquilino è tenuto a consentire la visita dell'appartamento da parte di eventuali nuovi inquilini nei giorni della settimana (non meno di 3) e nelle ore diurne (almeno 2 al giorno) su sua indicazione.

**CAP. 2/A**  
**DISPOSIZIONI COMUNI PER IL CONDOMINIO  
E LA LOCAZIONE**

***Spese di riscaldamento***

ART. 14 - Negli edifici condominiali e quando nella locazione è compresa l'erogazione del riscaldamento centrale le spese relative vengono ripartite in base alla cubatura netta dei locali.

Le spese di riscaldamento restano a carico dei condomini o degli inquilini anche se gli alloggi non sono occupati.

Tuttavia gli utenti di locali ad uso diverso da quello abitativo che per la natura delle loro attività rinunciano totalmente e permanentemente all'uso del riscaldamento hanno diritto a una riduzione della spesa del riscaldamento del 50%, previo bloccaggio della massa radiante.

Se l'impianto di riscaldamento è centrale sono a carico dei singoli conduttori ed utenti, sempre in quote proporzionali, oltre alle spese di gestione anche quelle dell'ordinaria manutenzione dell'impianto.

***Grado minimo di calore***

ART. 15 - L'erogazione del riscaldamento centrale garantisce un minimo di 20 gradi di temperatura all'interno dei locali. La temperatura interna viene rilevata al centro dei locali chiusi ed a metri 1,60 dal pavimento.

L'erogazione del calore ha luogo normalmente da metà ottobre a metà aprile.

***Piccole riparazioni a carico dell'inquilino***

ART. 16 - Le spese di ordinaria manutenzione vengono ripartite tra proprietario ed inquilino secondo le tabelle allegate agli accordi territoriali.

***Misura della provvigione al mediatore***

ART. 17 - Affitto di immobili urbani: il diritto di mediazione per contratti non inferiori ad un anno è commisurato all'importo di una mensilità del canone di locazione ed è a carico per metà di ciascuno dei contraenti. Per contratti inferiori a un anno valgono gli accordi presi fra le parti.

# Titolo III



Compravendita, affitto e conduzione  
di fondi rustici

---

**CAP. 1**  
**COMPRAVENDITA E PERMUTA**  
**DI TERRENI AGRICOLI E FONDI RUSTICI**

*Vendita a corpo*

ART. 18 - Quando la vendita a corpo è fatta con la clausola «senza garanzia del vigesimo», si intende che le parti rinunciano al supplemento o alla riduzione di prezzo e il compratore rinuncia alla facoltà di recesso dal contratto previsti dall'art. 1538 del Codice Civile.

*Spese*

ART. 19 - In mancanza di patti le eventuali spese per la misurazione dei terreni sono a carico del venditore. Le spese notarili, di registrazione, trascrizione e voltura sono a carico del compratore.

La scelta del notaio spetta al compratore. Le spese per la documentazione della libera proprietà sono a carico del venditore.

In caso di permuta la scelta del notaio viene fatta di comune accordo e tutte le spese vengono divise in proporzione al valore degli immobili permutati.

Gli oneri tributari, i premi assicurativi e similari decorrono a carico del compratore, o del subentrante in caso di permuta, dal giorno del possesso di diritto dei beni venduti o permutati.

*Unità di misura*

ART. 20 - L'unità base per le contrattazioni dei terreni è la misura locale che varia da Comune a Comune. L'elenco completo delle misure locali, con l'indicazione degli equivalenti in ettari e are, è riportato in apposita sezione degli usi.

*Pagamento*

ART. 21 - Il regolamento dei conti avviene al momento della sottoscrizione del rogito notarile.

*Vendita a «cancello chiuso»*

ART. 22 - Nella vendita a cancello chiuso sono compresi tutti i beni immobili, i beni mobili, le suppellettili, le scorte vive e morte esistenti nel fondo e nelle case coloniche, senza esclusioni.

All'atto della firma del contratto preliminare consegue l'immissione nel possesso dei beni.

*Vendita a «cancello aperto»*

ART. 23 - Nella vendita a cancello aperto si comprendono case, terreni, piante e piantagioni.

I raccolti spettano al venditore sino a S. Martino (11 novembre).

Il compratore può immettersi nel possesso dei terreni anche prima di tale data, man mano che essi si rendono liberi dai prodotti derivanti dalle coltivazioni in atto, al fine di eseguire i lavori preparatori all'annata successiva.

*Scorte vive e morte*

ART. 24 - Sono scorte morte: i macchinari, le relative attrezzature strumentali all'attività, attrezzi vari, foraggio, paglia, letame, insilati e residui vari (legna, ecc.).

Sono scorte vive: il bestiame e gli animali da corte.

*Misura della provvigione al mediatore nella compravendita e permuta di fondi rustici*

ART. 25 - Nella compravendita di beni immobili spetta al mediatore la provvigione del 2%, salvo diversa pattuizione, sia da parte del venditore che da parte del compratore.

In caso di permuta viene corrisposta al mediatore, salvo diversa pattuizione, la provvigione del 2% per parte sul valore di ciascuno degli immobili permutati, quando essi siano di un valore uguale, oppure sul valore maggiore quando gli immobili permutati siano di valore diverso.

## CAP. 2

# AFFITTO DI FONDI RUSTICI E TERRENI COLTIVABILI

### *Vendita di erba in piedi*

ART. 26 - La vendita di erba in piedi può avvenire per singoli tagli oppure per i tagli tradizionali di un'intera annata; se non è specificata la prima ipotesi vale la seconda. La concimazione di fondo dei prati, lo spurgo dei fossi e altri lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono effettuati dal proprietario.

### *Spese contrattuali*

ART. 27 - Le eventuali spese inerenti al contratto di affitto sono divise in parti eguali.

### *Riconsegna dopo l'affitto*

ART. 28 - Il fondo o l'appezzamento vengono riconsegnati nello stato di coltura e di lavorazione in cui si trovano all'inizio del contratto di affitto.

Per stato di coltura s'intende la destinazione originale del fondo all'atto della consegna.

### *Bestiame e letame*

ART. 29 - Se nel contratto di affitto di intera azienda agricola viene fissato un numero minimo di presenza di capi di bestiame, nel corso del contratto il conduttore deve conservare nell'azienda tutto il letame prodotto dai capi nel numero concordato.

### *Potatura (termine locale: «scalvo») degli alberi*

ART. 30 - L'affittuario ha diritto di utilizzare per intero i prodotti della potatura o scalvo degli alberi. La misura della potatura viene fatta secondo le norme della tecnica agraria.

### *Proprietà dei tronchi*

ART. 31 - Gli alberi già esistenti sul fondo all'inizio del rapporto sono di pertinenza del fondo o dell'appezzamento affittati. I tronchi delle piante morte e di quelle abbattute per cause accidentali o di comune accordo spettano al locatore; la ramaglia, i tronchetti e il ceppo spettano all'affittuario che ha provveduto all'abbattimento.

Per quanto riguarda i pioppi l'incremento legnoso si ripartisce a metà tra le parti, dedotte le spese.

### *Morte fortuita di piante*

ART. 32 - Quando si verificano casi sporadici di morte di singole piante (comprese le viti) il proprietario del fondo deve procurare le nuove piante e l'affittuario deve provvedere al loro trapianto. Nel caso di distruzioni o morte per cause non imputabili all'affittuario di interi filari o gruppi di piante il danno è sopportato dal locatore, il quale è tenuto al reimpianto.

### *Manutenzione dei macchinari e attrezzi*

ART. 33 - I macchinari e le relative attrezzature strumentali all'attività dati in uso sono impiegati esclusivamente al servizio del fondo affittato. Le spese di manutenzione ordinaria connesse all'utilizzo sono a carico dell'affittuario.

### *Paglia e fieno*

ART. 34 - Al termine del contratto di affitto la paglia ed i foraggi eccedenti la dotazione ricevuta all'inizio del contratto possono essere rilevati dal locatore ai prezzi stabiliti dalla Camera di Commercio nell'ultima settimana di S. Martino.

Qualora essi siano in quantità inferiore alla dotazione iniziale debbono essere reintegrati in natura o in denaro alle stesse condizioni di cui al primo comma.

### *Perizia delle scorte vive e morte*

ART. 35 - Alla consegna e alla riconsegna dell'azienda si redige l'inventario (termine regionale: «testimoniaie di stato») delle scorte vive e morte e dell'eventuale consistenza del soprassuolo.

***Danni a frutti pendenti o mancati raccolti per occupazione temporanea dei terreni da parte di terzi***

ART. 36 - I danni ai frutti pendenti e i mancati raccolti per ragioni imposte dall'Autorità debbono essere indennizzati dall'occupante al conduttore.

***Danni per modificazioni transitorie del suolo***

ART. 37 - Qualora il suolo agrario subisca modificazioni transitorie ad opera di un terzo il risarcimento spetta all'affittuario il quale, percepite le indennità relative, ha l'obbligo della rimessa in pristino entro il più breve tempo.

***Modificazioni e danni permanenti alla proprietà***

ART. 38 - Nel caso in cui il suolo agrario subisca danni permanenti provocati da terzi l'indennizzo spetta al proprietario.

***Maturazioni tardive***

ART. 39 - Nel caso di maturazione eccezionalmente tardiva l'affittuario uscente ha diritto di recarsi a raccogliere il prodotto dell'annata anche oltre il termine di scadenza del contratto di affitto.

***Sgombro delle proprie masserizie da parte dell'affittuario uscente***

ART. 40 - Entro le ore dodici del giorno successivo al termine dell'annata agraria l'affittuario uscente deve sgomberare il fondo, l'abitazione e le relative pertinenze da ogni cosa di sua proprietà o spettanza, previa la pulizia di tutti i vani e pertinenze.

Quando le esigenze colturali lo richiedono il fondo viene dismesso anche prima del termine di cui sopra.

***Affitto dei boschi***

ART. 41 - Le ramaglie prodotte dai boschi compresi nell'azienda sono di spettanza dell'affittuario. I tagli e la manutenzione sono oggetto di patti speciali.

**CAP. 3**

**SOCCIDA SEMPLICE**

***Accezione locale della soccida semplice***

ART. 42 - Gli animali oggetto della soccida sono bovini, suini, avicoli e cunicoli.

***Obblighi dei contraenti***

ART. 43 - Sono a carico del soccidante la fornitura degli animali, degli alimenti necessari e dei presidi sanitari e le spese veterinarie.

Sono a carico del soccidario il conferimento delle strutture per il ricovero degli animali, la custodia e il governo, l'energia elettrica, il combustibile per l'eventuale riscaldamento, l'acqua e, se necessari, i lettini.

***Ripartizione degli incrementi***

ART. 44 - Il soccidario ha diritto a un compenso pari ad una percentuale sull'incremento di peso per equivalente di capi o calcolata in denaro al valore di mercato. A tale scopo gli animali vengono pesati all'inizio ed alla fine del ciclo di allevamento.

**CAP. 4**

**ALTRI USI IN AGRICOLTURA**

***A) Scambio di manodopera e di bestiame tra piccoli imprenditori agricoli***

ART. 45 - Lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli avviene a titolo di amicizia senza computo delle ore lavorative e del tempo impiegato.

Analogamente avviene fra piccoli imprenditori agricoli lo scambio gratuito delle attrezzature agricole, senza tener conto della durata dell'impiego.

***B) Usufrutto di fondi agricoli***

***Sfruttamento dei boschi***

ART. 46 - L'usufruttuario può prelevare dai boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre colture, nei limiti della maturazione delle piante.

***Assicurazione***

ART. 47 - L'usufruttuario è tenuto ad assicurare contro gli incendi i fabbricati e le scorte vive e morte.

***C) Spese per la manutenzione di strade***

ART. 48 - Le spese per la manutenzione dei viottoli o strade in comune fra due o più poderi sono divise in proporzione alla superficie dei fondi serviti.

# Titolo IV



Compravendita di prodotti

## **CAP 1**

# **PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA**

### **a) e b) Bestiame bovino ed equino da allevamento e da macello**

#### *Fasön (vitello da...)*

ART. 49 - Vitello detto pure della coscia o a groppa di cavallo o doppia, normalmente di razza bovina piemontese, con masse muscolari di tagli pregiati più sviluppati del normale, specie sul treno posteriore, destinato alla produzione di carne («ingrasso»).

#### *Conclusione e forma del contratto*

ART. 50 - Il contratto di compravendita viene stipulato verbalmente.

I contratti del bestiame da vita sono convalidati o dal versamento di una somma non imputabile nel prezzo, chiamata « mancia » e corrisposta al venditore o di chi per esso, oppure dal versamento di una caparra confirmatoria, oppure ancora da una stretta di mano fra i contraenti. I contratti relativi al bestiame da macello vengono convalidati dall'acquirente anche con una marcatura a forbici sul pelo.

Il prezzo viene stabilito a vista, a forfait (voce regionale «a böt»), o a peso vivo o morto.

#### *Clausole speciali*

ART. 51 - Sono in uso le seguenti clausole:

- a) vendita a piacimento;
- b) vendita con esclusione di garanzia;
- c) vendita alla visita;
- d) vendita a profitto;
- e) vendita con garanzia di gravidanza;
- f) vendita con garanzia fresca di latte;
- g) vendita con garanzia che il latte è buono;
- h) vendita di una bovina con vitello garantito suo;
- i) vendita di due animali per un solo prezzo.

### **SPECIE DI VENDITA**

#### *Vendita con clausola «a piacimento».*

ART. 52 - La clausola «a piacimento» sospende il perfezionamento del contratto durante il termine all'uo- po prefissato dalle parti. Entro tale termine il compratore ha facoltà di restituire gli animali che non siano di suo gradimento.

Trattandosi di apprezzamento soggettivo non è data facoltà al venditore di sindacarlo e l'animale può essere restituito senza obbligo per il compratore di addurre difetti. Quando si pratica tale tipo di contratto il compratore non effettua alcun versamento.

Scaduto il termine prefissato il contratto si intende concluso ed il compratore è tenuto a versare il prezzo, esclusa ogni azione di garanzia.

#### *Vendita con esclusione di garanzia*

ART. 53 - Per escludere ogni garanzia nella vendita del bestiame il contratto avviene di solito con le clausole: «a lamente pi gnune» (senza lamentele), «alla riga», «alla capezza», «per un sacco d'ossa», «al guano».

In questo caso il contratto resta valido anche in caso di morte per qualunque vizio, difetto o malattia, sempre che l'animale contrattato possa essere oggetto di commercio.

Tuttavia anche in caso di esclusione di ogni garanzia il venditore risponde sempre per i seguenti difetti:

- a) il dare di cozzo o cozzare dei bovini;
- b) la rustichezza dei solipedi;
- c) l'epilessia o mal caduco in entrambe le specie, difetti questi che rendono gli animali che ne sono affetti pericolosi per chi li avvicina.

Per i suddetti tre difetti, anche se non denunciati, il termine di garanzia è di quaranta giorni qualunque sia la forma con cui si è stipulato il contratto.

#### ***Vendita alla prova.***

ART. 54 - La prova riguarda le specifiche attitudini al lavoro che sono dichiarate dal venditore e può avvenire:

- a) al momento della stipulazione del contratto, con successiva garanzia legale o convenzionale;
- b) in un periodo di tempo stabilito dai contraenti durante il quale l'animale passa nella stalla del compratore; trascorso detto periodo di prova il contratto diventa definitivo. Durante tale periodo il compratore deve astenersi dal compiere sull'animale qualunque atto di dominio; ad esempio: far tagliare la coda o la criniera, cambiare la ferratura, ecc., salvo nei casi in cui tali atti si rendano indispensabili a parere del veterinario o costituiscano normale operazione di governo.

L'apprezzamento dei risultati della prova è rimesso all'arbitrio del compratore. Questi può quindi rifiutare l'animale quando per qualsiasi motivo non sia soddisfatto dell'esperimento compiuto.

#### ***Vendita alla visita.***

ART. 55 - Nella «vendita alla visita» l'animale deve essere visitato all'atto del contratto da un veterinario designato dalle parti.

Se a seguito di tale visita non sono stati riconosciuti difetti il contratto è definitivo, ferma restando la facoltà del venditore di far valere i tre difetti specificati nel comma 3 dell'art. 53 e quelli a carattere intermittente od occultati fraudolentemente, salvo comunque le cause di nullità del contratto.

#### ***Vendita a profitto.***

ART. 56 - Per «profitto» s'intende un margine di guadagno che il venditore richiede e deve dichiarare sul prezzo da lui realmente pagato per l'animale.

Nei «contratti a profitto» l'animale s'intende venduto con garanzia se il venditore non denuncia di averlo acquistato senza garanzia e di venderlo come tale.

#### ***Vendita con garanzia di gravidanza.***

ART. 57 - Il periodo di gravidanza della bovina viene calcolato in giorni trecento.

La bovina gravida deve essere tale con una tolleranza di un mese rispetto al tempo dichiarato (ad esempio, se garantita gravida di sette mesi il contratto è valido purché la gravidanza sia almeno di sei mesi).

Il ritardo del parto oltre detti termini comporta il risarcimento del danno a carico del venditore commisurato al costo giornaliero di mantenimento.

La mancata gravidanza, quando questa sia garantita, è motivo di risoluzione del contratto e dà diritto al rimborso delle spese di mantenimento ed al risarcimento di eventuali altri danni.

Il compratore deve denunciare il difetto di gravidanza entro quaranta giorni dalla consegna e deve esperire l'eventuale azione redibitoria entro i successivi quaranta giorni.

Quando nella vendita di una bovina si pattuiscono due prezzi a seconda che essa sia o no gravida il compratore è obbligato a tenere l'animale corrispondendo l'uno o l'altro dei due prezzi pattuiti; ha però diritto di trattenere la differenza tra i due prezzi fino a quando sia possibile l'accertamento.

#### ***Vendita con garanzia fresca di latte.***

ART. 58 - Nella vendita di bovina con garanzia «fresca di latte» s'intende che l'animale ha partorito da non oltre 40 giorni.

***Vendita con garanzia che il latte è buono.***

ART. 59 - Quando si garantisce «che il latte è buono» s'intende che il latte prodotto dalla bovina è destinabile al consumo alimentare.

***Vendita di una bovina con vitello garantito suo.***

ART. 60 - Nei contratti con garanzia specifica che il vitello della bovina è suo s'intende che il vitello che l'accompagna è effettivamente frutto del suo ultimo parto.

In caso contrario il compratore può chiedere la risoluzione del contratto.

***Vendita di due animali per un sol prezzo.***

ART. 61 - Nella vendita di due animali per un sol prezzo se per uno di essi si verificano un vizio o una malattia causa di risoluzione del contratto il compratore ha diritto di restituire anche l'altro, pur se esente da vizi o da malattia, e il venditore ha diritto di pretendere tale restituzione.

***Unità base di contrattazione***

ART. 62 - Le contrattazioni del bestiame bovino ed equino si sogliono fare per capi. I buoi da lavoro si contrattano di regola in coppia. Il bestiame bovino ed equino da macello viene contrattato a peso vivo, salvo diverso patto espresso.

***Modo di misurazione  
(determinazione del peso)***

ART. 63 - Per determinare il peso netto vivo degli animali da macello si suole far loro subire un digiuno di 12 ore prima di pesarli, oppure si detrae dal peso lordo un tanto di tara convenuto dalle parti.

Sempre per gli animali da macello, se l'animale è stato contrattato «a peso netto» (da mezzena) o «a peso morto» ossia in quarti, viene pagata la quantità che si ottiene pesando il tronco con i reni e loro grasso, levando la pelle, staccando la testa all'ultima vertebra, togliendo i visceri, il midollo spinale e le estremità dai ginocchi e dai garretti in giù e la coda.

Se è stata usata la clausola «in canale» l'animale viene pesato dissanguato e aperto, previa esclusione soltanto del tubo gastroenterico, della vescica, dell'utero e dei due zampini anteriori.

Nei casi di cui al 2° e 3° comma il peso viene determinato «a caldo» entro 45 minuti dalla macellazione; oppure si sconta del 2%, nel qual caso si conviene peso «a freddo».

***Consegna***

ART. 64 - Per gli animali da macello la consegna si effettua alla pesa, a spese e rischio del venditore fino alla pesatura.

Per gli animali da vita e i lattinzoli la consegna avviene al domicilio del compratore a spese e rischio del venditore, salvo diverso accordo.

***Verifica della merce***

ART. 65 - Il compratore è tenuto ad esaminare l'animale posto in vendita con la diligenza del buon padre di famiglia e non può invocare la protezione legale per i vizi apparenti che egli avrebbe potuto o dovuto riconoscere direttamente perché accertabili durante la contrattazione, salvo quanto disposto negli articoli 70 e 71 secondo comma per i vitelli lattanti e per i bovini da macello.

**OBBLIGHI DI GARANZIA DEL VENDITORE**

***Garanzia per i vizi del bestiame bovino ed equino da allevamento***

ART. 66 - La garanzia per i vizi e difetti del bestiame bovino ed equino da allevamento si riferisce ai vizi e difetti redibitori che devono essere gravi, occulti e preesistenti al contratto e danno diritto all'azione redibitoria con facoltà di scelta tra la domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo.

Il periodo di garanzia decorre dal giorno in cui il compratore riceve il possesso dell'animale ed è di regola convenuto tra le parti in otto oppure quindici giorni.

In mancanza di accordo tra le parti il termine di garanzia s'intende di quaranta giorni a decorrere dal giorno della consegna dell'animale.

---

***Difetti o vizi redibitori riguardanti gli animali equini e bovini da allevamento***

**ART. 67 - a) equini in genere:**

- ticchio propriamente detto ticchio aerofagico (d'appoggio o volante) e ballo dell'orso;
- corneggio cronico da cause occulte;
- bolsaggine;
- catarro bronchiale cronico;
- oftalmite interne croniche (oftalmite periodica o luna, ambliopia-amaurosi-cataratta),
- ombrosità accentuata permanente;
- capostorno, epilessia, vertigine cronica, pazzia;
- manie periodiche, rustichezza o cattiveria abituale od eccessiva; mordere, calciare; restio, caparbia vera, pertinacia, massima ostinazione, testardaggine;
- zoppicatura cronica intermittente da doglia vecchia occulta; podoparenchidermite cronica verrucosa vegetante o papilloma ulcerato dal cheratogeno, cosiddetto «cancro del fettone» o «formicaio»;
- nevrotomie e nevrectomie agli arti;
- scarsità di bocca per anomalia o malattie inguaribili ai denti mascellari;
- nefrite cronica; enterite cronica;
- calcolosi renale e vescico-uretrale (mal della pietra);
- lombaggine cronica;
- ernia inguinale cronica intermittente;
- criptorchidia ed altre ectopie testicolari occulte (animale bistorno);
- botriomicosi del cordone testicolare (fungo).

**b) bovini in genere:**

- ticchio di lingua o lingua serpentina quando è causa di meteorismo;
- lesioni gravi e croniche dell'apparato respiratorio («tosse da danno») e dell'apparato cardiaco («banfön»),
- catarro bronchiale cronico;
- cecità completa, permanente, unilaterale e bilaterale;
- epilessia, vertigine cronica, pazzia;
- cozzare (dare con le corna);
- cavalcarsi per difettosa castrazione;
- crampo (crampo rotuleo ed il cosiddetto «ranfi» o «ranfo» o «tremo»);
- scarsità di bocca per actinomicosi della lingua, oppure per anomalie o malattie inguaribili ai denti mascellari con grave pregiudizio della masticazione e ruminazione;
- nefrite cronica (albuminuria, orinar rosso);
- calcolosi renale o vescico-uretrale (mal della pietra);
- lombaggine cronica (difficoltà ad alzarsi come il cavallo in conseguenza della lombaggine cronica o di altri difetti a carattere cronico);
- pericardite traumatica conseguente ad ingestione di corpo estraneo;
- gastrite cronica con meteorismo ricorrente;
- enterite cronica (diarrea persistente);
- frigidità e impotenza al coito dei maschi da riproduzione;
- prognatismo o mesognatismo negli animali da vita, con grave pregiudizio per la prensione degli alimenti;
- insofferenza alle punture dei tafani accentuata al punto da provocare la fuga dell'animale.

**c) vacche in particolare:**

- prolasso della vagina o utero-vaginale (mostrare la madre o la matrice);
- sterilità permanente delle bovine, conseguente a:
  - 1) fistola retto-vaginale;
  - 2) cervicite traumatica con dilatazione pronunciata della cervice;
  - 3) neoplasia dell'utero;
  - 4) metrite tubercolare;
  - 5) salpingite tubercolare;
  - 6) ninfomania inguaribile;
  - 7) metrite cronica inguaribile;
  - 8) piometria inguaribile;
  - 9) obliterazione dei capezzoli o capezzoli ostruiti («pupe borgne» o «burin borgnu»).

**d) vacche contrattate in periodo di lattazione:**

- che non si lasciano mungere per eccessiva rustichezza o per ritenzione del latte, se contrattate senza vitello;
- che non danno latte al vitello, se contrattate con il vitello;
- che si succhiano il latte;
- che danno permanentemente latte inutilizzabile;
- che non danno la quantità di latte garantita espressamente dal venditore quand'anche sufficientemente ed adeguatamente alimentate.

**Altre malattie**

ART. 68 - Le malattie acute non infettive, compreso l'aborto traumatico o da stress, oppure le malattie infettive non comprese nel Regolamento di Polizia Veterinaria si presumono, salvo prova contraria, preesistenti al contratto se constatate entro tre giorni dalla consegna dell'animale.

Se la malattia è constatata dopo tre giorni ma entro gli otto giorni il compratore è tenuto a provare che la malattia era già in incubazione al momento della consegna.

La denuncia deve in ogni caso effettuarsi entro il termine di otto giorni dalla consegna sotto pena di decadenza.

Durante il periodo di cura dell'animale il termine di garanzia si intende prorogato sino a fine cura e comunque non oltre i quaranta giorni dalla denuncia. Se entro detto termine l'animale guarisce il compratore ha diritto soltanto al rimborso delle spese di cura. Se l'animale muore o se dalla malattia deriva un difetto o vizio redibitorio il compratore ha diritto di sperimentare l'azione entro quaranta giorni dalla morte dell'animale o dalla constatazione del vizio o difetto redibitorio. A far tempo dalla denuncia del vizio o difetto constatato il compratore avrà diritto anche al rimborso delle spese di mantenimento.

**Clausole speciali in tema di garanzia per il bestiame equino e bovino da lavoro e da allevamento**

ART. 69 - Quando la garanzia viene estesa con l'espressione « per qualunque difetto » si intende che l'animale oggetto di compravendita deve essere immune da ogni difetto, vizio, lesione o malattia occulti preesistenti al contratto.

In tale ipotesi, per i difetti non redibitori, e cioè non compresi nell'elenco di cui all'art. 67, il compratore ha soltanto diritto ad una adeguata diminuzione di prezzo corrispondente al danno conseguente e alle spese relative alle eventuali cure. Se la garanzia viene estesa ulteriormente con l'aggiunta della clausola « dentro e fuori » oppure « in vista o fuori vista » il venditore risponde anche per i difetti apparenti i quali, se sono gravi e preesistenti al contratto, vengono considerati ugualmente redibitori, e se non sono invece gravi, e cioè sono curabili senza alcuna conseguenza, danno solo diritto ad adeguata diminuzione del prezzo.

**Garanzia nella compravendita dei vitelli lattanti**

ART. 70 - I vitelli lattanti s'intendono garantiti, salvo diverso accordo tra le parti, per otto giorni. Se entro il periodo di garanzia il vitello risulta affetto da qualsiasi vizio o difetto redibitorio il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.

In caso di malattia verificatasi entro detto termine di garanzia il compratore è tenuto a curare l'animale da buon padre di famiglia con diritto al rimborso di metà delle spese di cura sostenute e documentabili.

Nello stesso caso, se il vitello muore per qualsiasi malattia denunciata entro il termine di cui al primo comma il venditore è tenuto a restituire il prezzo pattuito, con diritto di recuperare la pelle dell'animale che serve anche ad identificarlo se l'animale non potrà essere utilizzato ad uso alimentare; oppure con diritto di ricevere il ricavabile dalla destinazione dell'animale ad uso alimentare, fatto salvo il diritto del compratore a ricevere il rimborso del prezzo pattuito.

Trasformandosi l'infermità in una forma cronica incurabile, documentata con certificazione sanitaria, il vitello deve essere venduto e il danno viene sopportato dal venditore.

**Garanzia nella compravendita di bestiame bovino da macello**

ART. 71 - I vitelli cosiddetti «a groppa di cavallo o doppia» o «della coscia» e i capi di bestiame bovino di prima qualità o di prima classe si intendono sempre venduti come animali le cui carni sono destinate al libero consumo. Nel caso in cui gli stessi vengano assegnati alla bassa macelleria il compratore ha il diritto di chiedere al venditore una riduzione del prezzo pari al 50% della differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita alla bassa macelleria.

Nel caso di cisticercosi bovina il contratto è risolto.

In caso di sequestro e distruzione totale delle carni il venditore è tenuto a restituire l'intero prezzo, salvo il caso di esplicita esclusione di ogni garanzia con le espressioni «per un sacco d'ossa», «al guano», «a lamente pignune» o altre equivalenti.

Il processo morboso che ha determinato il provvedimento di distruzione delle carni di un animale macellato o la loro destinazione alla bassa macelleria deve risultare in atto prima della consegna al compratore.

**Altre modalità concernenti la garanzia dei bovini da macello**

ART. 72 - Se il bovino non viene macellato entro il termine di giorni tre successivo a quello della consegna o se l'eventuale mutata destinazione delle carni non viene denunciata al venditore entro 24 ore dalla macellazione il compratore decade da ogni garanzia, salvo che l'animale sia risultato affetto da tubercolosi, cisticercosi, cattivo odore delle carni derivato da alimentazione o da somministrazione di medicinali, nei quali casi perdura la garanzia del venditore purché l'animale sia stato macellato non oltre otto giorni successivi a quello della consegna e sempre che la denuncia dell'infermità riscontrata venga fatta nel termine di 24 ore.

Il venditore è tenuto ad effettuare il sopralluogo per l'accertamento dell'identità dell'animale entro 24 ore dal ricevimento della denuncia se l'animale si trova nel territorio della Provincia e in caso diverso entro 48 ore. In caso negativo il venditore riconosce che la denuncia è veritiera. Il compratore è tenuto a rimborsare al venditore le spese per il sopralluogo se l'animale è stato macellato fuori Provincia.

**ONERI E CONSEGUENZE DELLA GARANZIA PER IL COMPRATORE E PER IL VENDITORE****Obblighi del compratore del bestiame bovino nel periodo di garanzia**

ART. 73 - Durante il tempo della garanzia il compratore deve conservare l'animale nelle condizioni in cui si trovava all'atto della vendita. Se l'animale si ammala durante tale periodo il compratore deve darne sollecito avviso al venditore e frattanto far prestare dal veterinario le cure necessarie.

Le spese per tale cura sono a carico del venditore se la causa della malattia è di data anteriore al contratto e se la denuncia è stata fatta in tempo utile, salvo quanto stabilito dall'articolo 70 per i vitelli lattanti.

**Accertamento della gravidanza e della sterilità delle bovine**

ART. 74 - La gravidanza e la sterilità vengono accertate mediante visita del veterinario, in ambulatorio se ritenuto necessario oppure presso la stalla del compratore o presso il mercato in cui è avvenuto il contratto.

**Morte o deperimento dell'animale durante il periodo di garanzia**

ART. 75 - Se l'animale che era difettoso è morto o è deperito durante il periodo di garanzia in conseguenza dei vizi i danni relativi sono a carico del venditore a condizione che il compratore abbia ottemperato agli obblighi di cui al precedente articolo 73.

**Denuncia dei vizi garantiti**

ART. 76 - La denuncia dei vizi deve essere fatta al venditore con lettera raccomandata, telegramma, a voce o a mezzo del mediatore entro il termine di garanzia.

**Obblighi che conseguono alla denuncia dei vizi garantiti**

ART. 77 - A carico del compratore: il compratore nell'intervallo tra la denuncia e la verifica dei vizi denunciati deve alimentare l'animale, custodirlo e farlo curare se infermo, salvo il diritto alla rifusione delle spese.

A carico del venditore: il venditore è tenuto, nel termine della garanzia, a procedere alla verifica dei vizi denunciati dal compratore con facoltà di farsi assistere dal veterinario. Se alla verifica non risulta l'esistenza della malattia il compratore è tenuto a risarcire il venditore delle spese cagionategli per viaggio, vitto e alloggio.

Nel caso di discordanza di parere fra i due veterinari delle parti contraenti si interpella un terzo veterinario scelto di comune accordo il cui giudizio è definitivo per l'amichevole eventuale composizione della vertenza.

Se non si raggiunge l'accordo fra le parti il compratore deve procedere per via legale prima dello scadere dei termini previsti nei precedenti articoli.

**Verifica dei vizi denunciati**

ART. 78 - La constatazione e la dimostrazione dei vizi denunciati vengono fatte mediante certificati o rapporti del veterinario o con testimoni.

**Prove d'uso per i bovini e gli equini**

ART. 79 - a) la prova della tosse avviene nella stalla ed anche sul lavoro;

b) il capostorno si rileva dai parossismi periodici e dallo stato di instabilità dell'animale;

c) il vizio di cozzare s'intende constatato quando l'animale all'avvicinarsi di una persona sconosciuta abbassi la testa e tenti di colpirla;

d) l'ematuria viene provata tanto sul lavoro quanto nella stalla ed è attestata dal veterinario col controllo dell'urina;

e) nel caso di doglia vecchia si osserva l'animale facendolo lavorare e riposare ad intervalli; gli altri vizi si provano con testimoni oppure con dichiarazione del veterinario.

**Pagamento**

ART. 80 - Il pagamento del prezzo avviene a contanti o con dilazione. La dilazione può stabilirsi in relazione al periodo di garanzia.

Le espressioni «otto giorni» e «quindici giorni» vanno sempre intese computando sia il giorno della stipulazione sia quello della scadenza della mora: ad esempio, da un mercoledì ad un altro mercoledì compreso se l'animale viene ritirato nel giorno del contratto.

**Reclami (termini, ecc.)**

ART. 81 - I vizi o difetti devono essere denunciati a pena di decadenza entro il termine di garanzia.

L'azione redibitoria deve essere iniziata in sede giudiziaria entro il termine di prescrizione di quaranta giorni dalla consegna dell'animale senza possibilità per il compratore di avvalersi del terzo comma dell'art. 1495 del C.C.

Durante il periodo di garanzia il compratore non ha diritto ad alcuna indennità per il mantenimento dell'animale.

Per quando concerne gli animali da macello l'azione spettante al compratore si prescrive entro quaranta giorni dal giorno della macellazione senza possibilità per il compratore di avvalersi del disposto del terzo comma dell'art. 1495 del C.C.

#### ***Eccezioni alla norma sui termini per i reclami***

ART. 82 - a) equini: il catarro bronchiale cronico deve essere denunciato, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla consegna dell'animale; l'azione si prescrive in quaranta giorni senza possibilità per il compratore di avvalersi del terzo comma dell'art. 1495 del C.C.;

b) bovini: il catarro bronchiale cronico dev'essere denunciato, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla consegna; l'azione si prescrive in quaranta giorni senza possibilità per il compratore di avvalersi del terzo comma dell'art. 1495 del C.C..

Nel caso di gravi disfunzioni dell'apparato cardiorespiratorio, se si ritiene che l'alterazione (tosse, dispnea, tachicardia) sia dovuta solo alla gravidanza avanzata l'azione è ammessa anche nei quaranta giorni dopo il parto.

Per il prolasso della vagina o dell'utero, per vacche contrattate come gravide, il termine di garanzia s'intende esteso fino al giorno del parto. Tale difetto deve essere denunciato, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla scoperta e l'azione di garanzia deve essere esperita entro quaranta giorni successivi a tale scoperta, senza possibilità, da parte del compratore, di avvalersi del disposto del terzo comma dell'art. 1495 del C.C.

Per vacche non gravide (vuote) il termine di garanzia per il prolasso della vagina si intende di quaranta giorni, durante i quali deve pure esperirsi l'azione senza possibilità per il compratore di avvalersi del disposto del terzo comma dell'art. 1495 del C.C.

#### ***Misurazione della provvigione al mediatore***

ART. 83 - Al mediatore viene corrisposta dal venditore la provvigione del 2% per la vendita di capo singolo e dello 0,50% per la vendita a gruppo.

#### ***Permuta di animali***

ART. 84 - Gli usi di cui sopra, in quanto compatibili, valgono anche per la permuta di animali; la provvigione del mediatore è a carico delle parti metà per ciascuna.

## **A) PELLI BOVINE FRESCHE**

#### ***Limiti quantitativi del contratto e unità di peso***

ART. 85 - Quando si contratta l'acquisto di pelli fresche tra un commerciante o raccoglitore di pelli ed un macellaio, salvo patto contrario verbale o scritto l'impegno vale per tutte le pelli prodotte con la macellazione dell'anno solare in corso. Nelle contrattazioni delle pelli fresche l'unità di peso è il chilogrammo.

#### ***Condizioni delle pelli vendute fresche***

ART. 86 - Le pelli vendute fresche debbono essere previamente ripulite delle materie estranee (carnicci, grassi, sterco) ed in condizioni di umidità naturale.

#### ***Stato delle pelli fresche all'atto della consegna***

ART. 87 - Le pelli fresche di vitello e vitellone del peso fino a 40 kg vengono ritirate e consegnate «quadrate», salvo patto contrario.

Le pelli fresche di bue, vacca o toro vengono consegnate all'acquirente o «quadrate» o, se convenuto, con testa e zampe, senza unghioni e senza muso.

La consegna delle pelli viene eseguita nel macello pubblico o, in mancanza, nei macelli privati o nei negozi dei produttori.

**Classificazione delle pelli fresche**

ART 88 - Le classificazioni in uso delle pelli fresche sono le seguenti:

- vitelli:

- kg 8 /-
- kg 12 / 16 colore
- kg 16 / 20 colore
- kg 16 / 20 bianco
- kg 20 / 26 bianco
- kg 20 / 26 colore
- kg 26 / 32 bianco
- kg 26 / 32 colore
- kg 32 / 40 bianco
- kg 32 / 40 colore

- tori:

- kg 40 / 50 colore
- kg 50 / + colore

- vacche:

- kg 30 / - colore
- kg 30 / + colore

- vacche bianche

- puledroni e puledri:

- fino a kg 18;

- cavalli:

- kg 18 / + ;

- muli tutti i pesi;

- asini tutti i pesi.

Nel colore sono compresi i manti danesi o bianco - nero e tutte le razze estere.

**Abbuoni e tara**

ART. 89 - Il prezzo è calcolato sul peso effettivo e s'intende per pelli sane, mercantili e provenienti dalla normale macellazione.

Le pelli provenienti da mortalità per epidemia o con difetto di scortico (buchi, tagli, rasure, ecc.) oppure sformate, piagate, marchiate a fuoco, stercate, tarolate o comunque deteriorate sono sottoposte ad un abbuono sul peso in relazione all'entità dell'imperfezione.

**Modalità della contrattazione delle pelli fresche**

ART. 90 - Le contrattazioni delle pelli fresche vengono fatte a peso coda, verificato dalle parti.

**Raggruppamento di categorie**

ART. 91 - Sono anche in uso i seguenti raggruppamenti di categorie validi per qualsiasi colore di pelli fresche:

- vitelli da 3 a 8 kg;
- vitelli con peso fino a 12 kg;
- vitelloni con peso da kg 12,1 a 20, da kg 20,1 a 26, da kg 26,1 a 40;
- torelli da kg 26,1 a kg 40;
- vacche fino a 30 kg;  
da kg 30,1 ad oltre.

**Conseguenze del ricevimento delle pelli**

ART. 92 - L'accettazione delle fresche da parte del compratore od a mezzo di un suo mandatario ha valore di gradimento della partita oggetto del contratto ed esclude ogni successiva contestazione.

**Spesa del trasporto**

ART. 93 - Le spese del trasporto e del carico delle pelli fresche dal magazzino del venditore a quello del compratore sono a carico di quest'ultimo.

**Modalità del pagamento**

ART. 94 - Il pagamento delle pelli può avvenire all'atto del ritiro o con conteggio definito ogni mese, con versamento del dovuto nella prima decade del mese successivo.

**Raccoglitori o mandatari e loro compenso**

ART. 95 - I raccoglitori per conto terzi (o mandatari) sono compensati dal compratore in base al quantitativo (peso) di pelli raccolte o ritirate.

**Difetti ed abbuoni**

ART. 96 - Per i difetti e abbuoni, vedasi Tit. V, Cap. 6, lett. m), art. 459, relativo alle pelli salate.

## **B) SUINI DA ALLEVAMENTO E DA MACELLO**

**Clausole speciali**

ART. 97 - Nella compravendita dei suini da allevamento sono in uso le clausole « a bôt » (non a peso) e « buoni per otto giorni ».

**Specie di vendita**

ART. 98 - La vendita di suini da macello avviene a peso vivo o a peso morto. Nella vendita a peso vivo gli animali devono essere consegnati digiuni da almeno 12 ore, salvo la tolleranza di cui al successivo art. 104.

**Unità di base di contrattazione**

ART. 99 - L'unità di base di contrattazione è il chilogrammo nei contratti a peso; è il singolo capo nei contratti « a bôt ».

**Requisiti della merce**

- ART. 100 - I suini si distinguono in:
- lattonzoli o lattoni, fino a 30 kg;
  - magroni, da 30 a 80 kg;
  - grassi oltre gli 80 kg

#### **Consegna**

ART. 101 - Nelle vendite dall'allevatore al commerciante la consegna dei capi da macello avviene nella stalla dell'allevatore; nelle vendite dal commerciante al salumiere/macellaio la consegna può avvenire nel mattatoio o nel laboratorio indicato dal compratore.

Le spese di pesatura sul peso pubblico sono a carico del venditore.

La consegna dei lattonzoli avviene o sul mercato o alla stalla del compratore. Se un animale muore durante il trasporto per soffocamento, a causa dell'alimentazione, il danno è sopportato dal venditore.

#### **Consegna ripartita dei capi da macello**

ART. 102 - Nella consegna ripartita, salvo patti speciali, il prezzo complessivo s'intende riferito alle quotazioni del mercato di Milano del venerdì della settimana in cui si è fatta la consegna.

#### **Verifica degli animali**

ART. 103 - La verifica degli animali avviene al momento della consegna o del ritiro.

#### **Tolleranza**

ART. 104 - Nei suini da macello è tollerata la presenza nello stomaco, all'atto della macellazione, di sostanze alimentari in quantità non eccedente i 3 kg. In caso di eccedenza si scala il peso corrispondente.

#### **Ritardo nella consegna o nel ricevimento**

ART. 105 - Il ritardo nella consegna o nel ricevimento rispetto al giorno solare pattuito dà luogo alla risoluzione del contratto con conseguente risarcimento dei danni.

#### **Spedizione, trasporto e ritiro della merce**

ART. 106 - Nella vendita franco macello o laboratorio (o stalla) dell'acquirente gli oneri ed i rischi del trasporto sono a carico del venditore e a carico del compratore nelle vendite franco allevamento del venditore.

#### **Pagamento**

ART. 107 - Il pagamento viene effettuato al momento del ritiro o della consegna degli animali.

#### **Obblighi di garanzia del venditore**

ART. 108 - I suini venduti da macello s'intendono garantiti per il libero consumo.

Se le carni sono totalmente incommestibili per cause preesistenti alla consegna il venditore deve rimborsare l'intero prezzo. Se la carne è deprezzata per cause preesistenti alla consegna il venditore è tenuto a risarcire il danno in misura proporzionale al minor valore delle carni.

I suini da allevamento, salvo diverso accordo, vengono venduti con la clausola «buoni per 8 giorni» la quale impegna la responsabilità del venditore e comporta la restituzione del prezzo in caso di morte dei capi negli 8 giorni successivi alla consegna a partire dal giorno della consegna stessa.

#### **Difetti**

ART. 109 - La mancata o difettosa castrazione nei suini da macello dà diritto al compratore di chiedere la risoluzione del contratto o una congrua riduzione del prezzo.

#### **Reclami**

ART. 110 - I reclami per i capi da macello devono essere proposti entro 24 ore dalla macellazione se l'acquisto è fatto in Provincia di Asti ed entro 48 ore se l'acquisto è avvenuto fuori Provincia.

#### **Risoluzione e nullità del contratto**

ART. 111 - Oltre ai casi sopra elencati che comportano la risoluzione del contratto il contratto è nullo se i suini sono affetti da malattie infettive o diffuse preesistenti alla consegna dell'animale.

#### **Misura della provvigione al mediatore**

ART. 112 - Al mediatore che interviene nella compravendita di suini è corrisposta dal venditore una provvigione del 3% sul valore.

## **C) OVINI E CAPRINI DA MACELLO**

### *Clausole speciali e specie di vendita*

ART. 113 - La vendita può essere effettuata a peso vivo o a peso morto, franco recapito del venditore o franco macello pubblico.

### *Unità di base di contrattazione*

ART. 114 - L'unità di base di contrattazione dei caprini e degli ovini è il chilogrammo.

### *Consegna e verifica*

ART. 115 - Nelle vendite dall'allevatore al commerciante la consegna dei capi da macello avviene nella stalla dell'allevatore e nelle vendite dal commerciante al macellaio nel mattatoio o laboratorio indicato dal compratore.

In detta sede si procede pure alla pesatura e alla verifica della merce.

All'atto della pesatura i capi devono essere digiuni di un pasto.

### *Trasporto della merce*

ART. 116 - Il trasporto fino al macello è a carico e a rischio di chi ordina il trasporto.

### *Pagamento*

ART. 117 - Il pagamento dei capi contrattati è effettuato al momento della consegna, dopo la pesatura.

### *Garanzia*

ART. 118 - Gli ovini e caprini da allevamento sono garantiti immuni, per 15 giorni dalla consegna, da distomatosi epatica o da vertigine celebrale cronica da parassiti.

### *Reclamo*

ART. 119 - Il reclamo nel caso di difetti va proposto nei 15 giorni stabiliti nel precedente articolo.

### *Risoluzione e nullità del contratto*

ART. 120 - I difetti di cui all'art. 118 danno luogo alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo a scelta del compratore.

Il contratto è nullo se i capi venduti risultano affetti da malattie infettive o diffuse preesistenti alla consegna.

## **D) ANIMALI DA CORTILE**

### **d/1) Gallinacci e conigli da carne**

#### *Ordinazione, conclusione, forma del contratto e specie di vendita*

ART. 121 - I contratti all'ingrosso di gallinacci da carne si concludono sui mercati a peso vivo o presso gli allevatori anche a peso morto, spennati e puliti, previa ordinazione, con facoltà del compratore di controllare i capi prima della consegna e di scartare quelli che non corrispondono ai requisiti medi per il consumo.

#### *Unità base di contrattazione*

ART. 122 - L'unità di base di contrattazione dei polli e conigli da carne è il chilogrammo.

#### *Requisiti della merce*

ART. 123 - I polli da carne vengono classificati in polli di allevamento tradizionale (ruspanti) e in polli di allevamento industriale (a terra o in batteria), con conseguente differenza di prezzo.

#### *Imballaggio*

ART. 124 - Gli imballaggi per il trasporto sono forniti dal venditore e da lui ritirati dopo la consegna.

#### *Consegna o ritiro e trasporto*

ART. 125 - La consegna, quanto agli animali macellati, avviene franco negozio dell'acquirente nel giorno

stabilito nel contratto quando la merce non è ritirata direttamente nel luogo di macellazione, nel caso di animali vivi presso l'allevamento del venditore.

***Verifica della merce***

ART. 126 - La verifica della merce avviene al momento della consegna.

***Ritardo nella consegna***

ART. 127 - Il ritardo nella consegna oltre il giorno pattuito dà luogo alla risoluzione del contratto.

***Pagamento***

ART. 128 - Per gli acquisti fatti nel luogo del mercato il pagamento è a pronti contanti; per gli acquisti che avvengono presso gli allevatori il pagamento può essere dilazionato di 8 giorni e viene effettuato presso il negozio del compratore.

***Garanzia***

ART. 129 - Per i gallinacci e per i conigli da carne si dà garanzia solo per le malattie infettive.

***Difetti, reclami e risoluzione del contratto***

ART. 130 - Le malattie infettive preesistenti alla consegna degli animali vivi danno diritto a far valere la nullità del contratto con la immediata restituzione della merce.

Per gli animali macellati è considerato difetto qualsiasi causa che ne pregiudica la commestibilità, con diritto del compratore alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno.

***Commissionari***

ART. 131 - Nell'acquisto di gallinacci al commissionario è dovuto un compenso del 3 % da parte del solo compratore.

**d/2) Pulcini da allevamento**

***Clausole speciali***

ART. 132 - La vendita di pulcini può essere fatta con garanzia di sanità per 8 giorni. In caso di morte il danno è sopportato dal venditore, salvo verifica delle condizioni ambientali e di allevamento presso l'acquirente.

***Specie di vendita e unità di contrattazione***

ART. 133 - La vendita avviene a numero, con la dichiarazione del sesso, e a ceppo o razza, e cioè con la garanzia di determinate caratteristiche genetiche.

***Requisiti della merce***

ART. 134 - I pulcini devono corrispondere al sesso, al ceppo o razza e alla sanità del ceppo dichiarati dal venditore al momento della ordinazione o della conclusione del contratto.

***Imballaggio***

ART. 135 - L'imballaggio è fornito gratuitamente dal venditore senza obbligo di restituzione.

***Consegna***

ART. 136 - La consegna avviene al domicilio dell'acquirente con preavviso dell'ora esatta.

***Verifica della merce***

ART. 137 - La verifica della merce riguarda il numero e lo stato di salute dei capi al momento della consegna. I capi morti prima della consegna vengono sostituiti o non sono conteggiati nel prezzo.

***Tolleranza***

ART. 138 - È ammessa una tolleranza nella differenza di sesso del 5 %.

***Ritardo nella consegna***

ART. 139 - Il ritardo non giustificato nella consegna eccedente i 3 giorni può dar luogo alla risoluzione del contratto.

**Spedizione e trasporto**

ART. 140 - I rischi e le spese della spedizione e del trasporto sono a carico del venditore.

**Pagamento**

ART. 141 - Il pagamento del prezzo pattuito avviene in contanti al domicilio dell'acquirente entro 8 giorni dalla consegna della merce.

**Difetti e nullità del contratto**

ART. 142 - I difetti dei pulcini d'allevamento opponibili al venditore sono solo le malattie infettive e diffuse (in particolare la pullurosi) preesistenti alla consegna e che danno luogo alla nullità del contratto.

**d/3) Uova**

**Conclusioni del contratto e specie di vendita**

ART. 143 - Le uova si contrattano a peso o a dozzina o in contenitori da 30 uova o in casse da 12 contenitori, in guscio o senza guscio, fresche o conservate.

La produzione locale si vende esclusivamente a dozzina, in guscio.

**Requisiti della merce**

ART. 144 - Le uova devono essere sempre ben conservate e commestibili.

L'uovo viene considerato fresco fino a otto giorni dalla produzione nella stagione estiva e fino a venti giorni d'inverno.

Quando si contrattano a dozzina le uova devono essere di peso non inferiore al peso dichiarato per mille (ad esempio, 58-60 kg per mille).

Si dicono di prima qualità le uova nazionali fresche, scelte, con tuorlo roseo, pulite, di peso non inferiore a 50 kg per mille pezzi.

Le uova non scelte sono denominate "in massa" od originali; esse vengono di norma acquistate sui mercati e devono pesare almeno kg 58 per mille nella zona di Villanova d'Asti, kg 52 nella Valle Bormida, kg. 56 nelle altre zone.

Si dicono di 2ª qualità le uova nazionali fresche, di colore misto e di peso non inferiore a kg 50 per mille.

Per uova di «scarto» s'intendono le uova ancora commestibili ma inferiori di peso a kg 50 per mille, le uova sporche e le uova «sceme» (non piene).

Le uova straniere non sono considerate «fresche» ma conservate.

Le uova intere conservate si distinguono in ordine decrescente anche agli effetti del prezzo in: conservate in calce; conservate in calce frigo; conservate refrigerate; stabilizzate o sterilizzate in autoclave.

Le uova sgusciate sono conservate allo stato di congelamento in latte poste nelle apposite celle. Possono consistere di tuorli e albume o solo di tuorli.

Per la commercializzazione delle uova valgono comunque le disposizioni di legge.

**Imballaggi e contenitori**

ART. 145 - I contenitori delle uova in guscio sono forniti dal venditore.

**Consegna, verifica e pagamento**

ART. 146 - Per la consegna, la verifica e il pagamento valgono gli stessi usi accertati per la compravendita dei gallinacci.

**Tolleranza**

ART. 147 - In mancanza di patti sia per le uova fresche sia per quelle conservate intere è tollerata una percentuale del 2% di pezzi puntati o rotti. Quando le uova sono comprate «candelate» (visionate alla luce elettrica o a candela) non c'è tolleranza.

Tale controllo è fatto su tutta la partita.

**Garanzia**

ART. 148 - Il venditore è tenuto a garantire la commestibilità del prodotto nonché la qualità media pattuita al momento della consegna.

***Difetti, reclamo e risoluzione del contratto***

ART. 149 - È ritenuta difetto ogni causa che pregiudichi l'uso alimentare del prodotto o la mancanza dei requisiti pattuiti purché constatata al momento della consegna.

Il riconoscimento di tali difetti dà diritto al compratore di chiedere la risoluzione del contratto a condizione che il reclamo venga proposto nel termine di 8 giorni.

Quando le uova hanno gusto sgradevole in dipendenza dell'alimentazione delle galline il difetto è fatto constatare al venditore entro 8 giorni dopo la consegna e dà diritto alla risoluzione del contratto.

## CAP 2

**PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA****A) B) C<sup>2</sup>) D) CEREALI (FRUMENTO, GRANOTURCO E CEREALI MINORI)  
LEGUMI SECCHI E DERIVATI***Conclusioni e forma del contratto*

ART. 150 - Il contratto viene solitamente concluso verbalmente con annotazione del quantitativo, del prezzo e di eventuali condizioni sull'involucro del campione o foglietto annesso. Se interviene il mediatore questi può prendere annotazioni o rilasciare alle due parti uno « stabilito » o « fissato di contratto ».

Per « stabilito » o « fissato di contratto » si intende un documento stilato in forma succinta in cui sono riportati gli estremi essenziali dell'accordo (nomi dei contraenti; quantità e qualità della merce venduta; data, firma dei contraenti e modalità di consegna).

Soltanto quando vengono scambiati i contratti tipo firmati oppure quando alla conclusione dell'affare o all'atto della conferma venga fatto esplicito richiamo al contratto tipo questo fa regola assoluta in caso di divergenza.

*Clausole speciali*

ART. 151 - Nel commercio dei cereali e derivati è in uso la seguente clausola: « salvo visita ».

Con la clausola « salvo visita » o clausole simili il compratore si riserva di perfezionare il contratto dopo aver visitato la merce nel termine pattuito e, in mancanza di patto, nel termine non superiore a 4 giorni lavorativi successivi alla contrattazione e di dare il suo benestare per la spedizione o per il ritiro della merce.

Se il compratore non ottempera all'obbligo di recarsi a visitare la merce nei termini di cui sopra il venditore è liberato da ogni impegno.

*Specie di vendita*

ART. 152 - I cereali, gli sfarinati, i legumi secchi e relativi sottoprodotti sono contrattati su campione reale, su campione tipo o su denominazione, sia direttamente sia a mezzo di mediatore.

Per particolari generi di merci con caratteristiche ben definite la vendita può avvenire su semplice denominazione (sano, leale e mercantile).

È pure in uso la vendita a peso lordo, a peso netto, alla rinfusa e insaccato.

Per campione reale s'intende quello prelevato dal monte della partita oggetto del contratto. La merce consegnata deve corrispondere fedelmente al campione medesimo.

Per campione tipo s'intende quello corrispondente alle caratteristiche essenziali della qualità contrattata. Nei contratti conclusi su campione tipo è consentita, senza diritto di abbuono, una tolleranza non superiore al 5% del valore delle varie caratteristiche della merce.

La merce contrattata su denominazione deve essere conforme alla qualità rispondente alla denominazione medesima, avuto riguardo alla buona media dell'annata, al tempo di consegna ed alla provenienza della merce.

*Unità di base di contrattazione*

ART. 153 - Per le partite locali unità base delle merci contrattate sono il chilogrammo ed il quintale, per quelle internazionali la tonnellata.

*Campioni ed analisi*

ART. 154 - Quando la vendita è conclusa su campione reale o su campione tipo di regola il campione viene consegnato al compratore dal venditore o dal mediatore. Il campione viene sigillato e controfirmato dalle parti. Frequentemente il campione viene diviso tra compratore e venditore oppure tra compratore e mediatore.

**Requisiti della merce e difetti**

ART. 155 - La merce, quando non è contrattata su «campione reale» o con le clausole «vista e gradita» o «salvo visita», si intende sempre contrattata alle condizioni di sana, leale e mercantile.

La merce s'intende «sana» quando non ha odori anormali, non è riscaldata né fermentata, né germogliata, non ha macchie di muffa, non è carbonata né infestata dal punteruolo o da altri parassiti quali, ad esempio, «la cimice verde», «il pidocchio del grano».

La merce s'intende «leale» quando non ha subito manipolazioni tendenti ad occultarne in tutto od in parte i difetti o ad alterarne le qualità originali.

La merce s'intende «mercantile» quando non ha vizi o difetti e rientra nella buona media del prodotto dell'annata all'epoca della consegna in relazione alla provenienza della merce stessa.

**Imballaggio**

ART. 156 - La merce è venduta alla rinfusa o in sacchi di tela o di carta o di altro materiale equipollente.

Per i grani, granoni e cereali minori non alla rinfusa si usa il sacco di tela (juta) o di polipropilene o di materiale equipollente di peso uniforme di kg 100.

Per i legumi secchi si usa un sacco di tela o di polipropilene o di materiale equipollente di peso uniforme di kg 25.

Gli sfarinati in genere sono confezionati normalmente in sacchi di carta di peso di kg 25.

Nel caso di confezione con sacco di tela questo può essere fornito a prestito gratuito dal venditore e deve essere restituito a spese del compratore entro 15 giorni dal ricevimento della merce per i cascami ed entro 30 giorni per gli sfarinati.

**Consegna**

ART. 157 - I termini di consegna della merce normalmente sono stabiliti all'atto del contratto. La consegna o spedizione può essere pattuita come:

- «prontissima o immediata», da effettuarsi entro 3 giorni dalla data del contratto;
- «pronta», da eseguirsi entro 8 giorni dalla data del contratto.

In entrambi i casi non sono computati i giorni festivi o comunque non lavorativi nel luogo di consegna o di spedizione.

La consegna può inoltre essere effettuata entro un determinato numero di giorni o entro una data fissa oppure entro uno o più periodi di tempo determinati; in tale caso l'esecuzione deve avvenire entro il termine pattuito, computandosi in esso anche i giorni festivi.

Se il giorno di scadenza per la consegna o spedizione cade in giorno festivo non lavorativo la consegna può essere effettuata il giorno non festivo o lavorativo immediatamente successivo.

In mancanza di indicazione del termine di consegna le contrattazioni si intendono convenute per consegna pronta.

Per luogo di consegna s'intende la località nella quale il venditore è obbligato a consegnare la merce al compratore a proprio rischio, spese, responsabilità.

Il venditore è esonerato da ogni spesa, rischio e responsabilità dal momento dell'avvenuta consegna della merce nel luogo e alle condizioni convenute.

Se il venditore, senza il consenso del compratore, utilizza mezzi di trasporto di portata superiore alla quantità da caricare le eventuali maggiori spese sono a suo carico.

In caso di mancata indicazione del luogo di consegna questo si intende franco partenza, con le seguenti modalità:

a) per la merce venduta su piazza: merce resa franca su carro o autocarro alla porta del magazzino del venditore;

b) per la merce venduta fuori piazza: merce resa franca vagone partenza, con facoltà del compratore di ritirare con i propri mezzi la merce al magazzino del venditore.

**Clausole speciali per la consegna**

ART. 158 - a) Consegna primi del mese: la consegna deve essere effettuata entro i primi 8 giorni lavorativi del mese indicato.

b) Consegna fine mese: la consegna deve essere effettuata entro gli ultimi 8 giorni lavorativi del mese indicato.

c) Consegna prima o seconda quindicina di un dato mese: la consegna deve essere effettuata nella prima o seconda metà del mese stesso. Quando il mese ha 31 giorni il giorno 16 si considera come appartenente tanto alla prima quanto alla seconda quindicina.

d) Consegna differita per merce disponibile: se la merce venduta per consegna differita è già disponibile essa rimane nei granai e nei magazzini del venditore il quale assume l'obbligo di conservarla e di consegnarla a tempo debito secondo le intese.

**Verifica della merce**

ART. 159 - Salva contraria speciale condizione contrattuale il controllo e la verifica della merce avvengono all'atto del ricevimento della merce stessa da parte del compratore.

Le formule «secco e stagionato» significano:

a) secco: il cereale o legume che è scorrevole alla mano, che dà la risonanza tipica della propria specie e che è stato sottoposto ad una conforme essiccazione. Per i granoni è usata anche la formula «essiccato artificialmente» per distinguerli da quelli essiccati naturalmente;

b) stagionato: il cereale o legume che ha un grado di umidità non superiore a quanto lo comporti la stagione in cui si consegna, avuto riguardo alla buona media del raccolto dell'annata.

Il grano nazionale è classificato in «fino o per la panificazione superiore», in «buono mercantile o per biscotteria», in «mercantile o di forza».

S'intende per «fino» il grano avente caratteristiche notoriamente pregiate ed omogenee.

S'intende per «buono mercantile» il grano con buone caratteristiche comuni costituito anche da varietà diverse.

S'intende per «mercantile» il grano con le caratteristiche comuni anche di varietà diverse.

Il prezzo del grano viene stabilito principalmente con riguardo al suo peso specifico.

Il granoturco venduto alla condizione di «secco» non deve avere un grado di umidità superiore al 14%.

Il granoturco venduto alla condizione di «stagionato» non deve avere un grado di umidità superiore al 16%.

Per il granoturco «secco» è tollerato l'1% e per lo «stagionato» il 2% di maggiore umidità, in entrambi i casi con il corrispondente bonifico percentuale di prezzo.

**Tolleranza**

ART. 160 - Nelle contrattazioni concluse con la clausola «circa» è ammessa una tolleranza di peso nella consegna fino al 5% in più o in meno.

In mancanza della clausola «circa» e se la quantità è stata bloccata (precisa) è ammessa una tolleranza del 2% in più o in meno.

La percentuale di corpi estranei tollerata è per il grano del 2% come massimo, per i granoni dell'1% e per gli altri cereali del 3%.

Le eccedenze di impurità contenute nel grano, fino al massimo del 3% oltre le tolleranze d'uso o contrattualmente stabilite, danno luogo ad un abbuono proporzionale sul prezzo di contratto in ragione del 100% del loro peso se si tratta di corpi estranei nulli, del 75% se si tratta di corpi estranei vegetali e del 50% se si tratta di segale, di orzo o di entrambi:

Il calo naturale tollerato nei trasporti di cereali è il seguente:

– 0,25% per il grano e per la segale. Per il grano detta tolleranza vale per il periodo da luglio a tutto settembre e si riduce allo 0,15% per il periodo che va da ottobre fino al nuovo raccolto;

– 0,50% per il granoturco e per l'avena. Per il granoturco detta tolleranza vale per il periodo da settembre a novembre e si riduce allo 0,25% per il periodo che va da dicembre al nuovo raccolto.

Il calo per viaggio degli sfarinati e cascami è tollerato, a seconda della stagione in cui è avvenuto e della durata del viaggio, nella misura massima dello 0,30%.

#### ***Ricevimento e ritiro della merce***

ART. 161 - Il ricevimento si intende al domicilio del compratore.

Il compratore, anche in caso di contestazione, deve prendere in consegna la merce ricevuta e conservarla diligentemente nell'interesse delle parti pur se ritenga di aver diritto di rifiutarla, salvo che la consegna avvenga con i mezzi del venditore a suo carico.

Il compratore che rilevi una differenza qualitativa o quantitativa a suo danno deve darne immediata comunicazione al venditore o al mediatore a mezzo telegramma o lettera raccomandata. Quando ricorrono giustificati motivi la comunicazione si deve fare entro 3 giorni successivi all'arrivo a destino, esclusi i giorni festivi o non lavorativi, anche quando la merce sia stata ritirata con mezzi del compratore o da lui procurati.

Se il compratore intende disporre della merce per la quale ha avanzato reclamo deve conservarne almeno il 10% a disposizione del venditore per gli eventuali controlli.

Se nel contratto è convenuta la clausola «ritiro a richiesta del compratore» questi può ritirare la merce in qualsiasi giorno entro il termine contrattuale.

Se nel contratto è convenuta la clausola «ritiro prontissimo» il compratore ha diritto di ritirare la merce a partire dal giorno successivo a quello della contrattazione ma non oltre i tre giorni.

Se si è convenuta la clausola «ritiro pronto» il compratore ha diritto di procedere al ritiro della merce a partire dal quarto giorno successivo a quello della contrattazione ma non oltre gli 8 giorni.

Se nel contratto è stabilito il ritiro in un termine maggiore il compratore deve dare disposizioni al venditore in tempo utile per l'approntamento della merce.

#### ***Ritardo nella consegna e nel ritiro***

ART. 162 - In caso di mancata osservanza dei termini di consegna o di ritiro da parte di uno dei contraenti l'altro può intimare diffida ad adempiere o messa in mora con preavviso di 48 ore.

Decorso tale termine senza che il contratto sia stato adempiuto questo è risolto di diritto.

Nel termine di diffida ad adempiere o di messa in mora non sono compresi i giorni festivi o comunque non lavorativi successivi al ricevimento della diffida o della messa in mora.

La diffida e la messa in mora devono essere dati con telegramma, con raccomandata o con altra forma documentabile.

Se il ritardo nella consegna è dovuto a cause di forza maggiore il venditore deve immediatamente segnalare al compratore, con telegramma o lettera raccomandata, il sopraggiunto impedimento.

Se tale impedimento si protrae oltre 15 giorni successivi alla scadenza del termine contrattuale il contratto è risolto senza diritto a risarcimento limitatamente alla parte non eseguita in dipendenza del caso di forza maggiore. Se la causa di forza maggiore è costituita da mancanza di mezzi di trasporto il venditore, su richiesta del compratore nel predetto termine di 15 giorni, deve mettere a disposizione dello stesso la merce venduta nel luogo di carico o in cui essa si trova, previo conguaglio delle spese normali di trasporto. La messa a disposizione della merce equivale alla consegna.

Se le operazioni relative al ritiro della merce spettano al compratore e questi non vi provvede per mancanza di mezzi di trasporto dipendente da forza maggiore il venditore, entro il termine di 15 giorni, può sostituirsi al compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati, salvo conguaglio delle spese di trasporto.

#### ***Spedizione, trasporto e rischi di viaggio***

ART. 163 - In mancanza di patti contrari la merce spedita per ferrovia o con altri mezzi parificati viaggia a rischio e pericolo del compratore o del committente anche se deve essere resa franco stazione arrivo.

Per rischi di viaggio s'intendono quelli che possono verificarsi durante il trasporto e per i quali al ricevente compete l'azione di rivalsa nei confronti del vettore.

I cali, le avarie e gli ammanchi non imputabili ai trasporti devono essere immediatamente notificati dal compratore al venditore e devono altresì essere constatati con verbale o con dichiarazione sottoscritti dal vettore o da un pubblico ufficiale.

Quando il trasporto è effettuato con altri mezzi i rischi del viaggio sono a carico di chi ne ha assunto l'onere o per impegno contrattuale ha provveduto al trasporto stesso.

L'onere dell'eventuale controllo del peso della merce è a carico del compratore.

#### **Pagamento**

ART. 164 - Il pagamento deve essere eseguito, se si tratta di cereali o sottoprodotti, al momento della consegna o del ricevimento della merce oppure alla data del mercato immediatamente successivo al giorno della consegna o del ricevimento. Se si tratta di sfarinati il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni.

In caso di pagamento entro 8 giorni dalla consegna o dal ricevimento degli sfarinati spetta uno sconto.

Nei contratti a consegne ripartite il venditore in caso di ritardato pagamento delle precedenti partite può sospendere o differire le ulteriori spedizioni o consegne.

#### **Misura della provvigione al mediatore**

ART. 165 - La provvigione del mediatore nella compravendita delle «granaglie» (compreso il grano da seme) è di minimo € 0,0258 al quintale per parte; nella compravendita delle farine è di minimo € 0,206 al quintale da parte del solo venditore.

## **E) ORTAGGI**

#### **Prenotazione**

ART. 166 - Nella prenotazione degli ortaggi, che è vincolante per i contraenti, si fissa il momento della consegna o del ritiro.

Il prezzo, se non altrimenti concordato, è stabilito in base alle quotazioni della giornata del trasferimento della merce in base alla media dei prezzi dei contratti conclusi sulla piazza della consegna.

#### **Conclusione, forma del contratto e modalità di determinazione del prezzo-campioni**

ART. 167 - a) Acquisto sul mercato:

Se l'orticoltore porta al mercato solo un campione dei suoi prodotti il prezzo viene stabilito definitivamente in base al campione medesimo.

b) Acquisto sul luogo di produzione:

Se i prodotti vengono contrattati sul luogo di produzione il prezzo è fissato secondo le modalità indicate nell'articolo precedente. Anche in caso di consegne differite rimane fermo il prezzo stabilito all'atto della contrattazione. Se è acquistata l'intera produzione dell'azienda il prezzo si stabilisce ad ogni singola consegna, secondo le quotazioni di giornata. Se si acquista il prodotto di un intero campo o di una o più liste il compratore è tenuto a ritirare tutta la produzione contrattata al prezzo stabilito alla stipulazione del contratto; se il prezzo viene stabilito «giorno per giorno» le parti possono recedere dal contratto a partire dal giorno successivo a quello in cui è mancato l'accordo sul prezzo.

#### **Imballaggio**

ART. 168 - Quando la merce viene consegnata dall'orticoltore al magazzino del compratore la spesa della manodopera per la sistemazione dell'imballo e per la lavatura e pulitura della merce è a carico del produttore.

#### **Unità base di contrattazione**

ART. 169 - L'unità base di contrattazione è il kg. Vengono contrattati e venduti a pezzo i seguenti prodotti: ravanelli, cicoria, aglietto, basilico e radice di Soncino.

I funghi coltivati, detti champignons, vengono venduti in vaschette.

#### **Consegna**

ART. 170 - Quando la partita viene contrattata sul mercato o sul luogo di produzione compresi nel comune dove operano entrambe le parti il trasporto è a carico e rischio del venditore.

Quando l'azienda del produttore - venditore non è situata nel comune dove opera l'acquirente il trasporto è a cura, rischio e spese di quest'ultimo.

La frazione di Quarto del comune di Asti, agli effetti di cui sopra, data la distanza dal capoluogo, è considerata alla stregua dei comuni diversi da quello del compratore.

#### ***Verifica della merce***

ART. 171 - La verifica della merce avviene al momento della consegna. Può convenirsi tra le parti che tale momento sia quello in cui la merce giunge al magazzino del compratore purchè la partita resti contenuta nei recipienti dove fu collocata dal venditore. Tale pattuizione è limitata al caso in cui il compratore non ritira direttamente la merce ma invia un suo incaricato.

#### ***Tolleranza***

ART. 172 - Nel commercio all'ingrosso degli ortaggi è consentita una differenza massima del 10% sul quantitativo pattuito; viene però pagato l'esatto quantitativo consegnato.

Per i prodotti lavati non si ammettono abbuoni di peso. In caso di eccedenza di umidità sono salvi i patti diversi.

Quando la merce è acquistata senza che l'acquirente l'abbia previamente vista essa deve avere i requisiti medi di commerciabilità in relazione alla qualità pattuita.

#### ***Ritardo nella consegna e nel ricevimento***

ART. 173 - Il ritardo di oltre due ore nella consegna o nel ritiro della merce dà diritto alla parte interessata alla risoluzione del contratto.

#### ***Pagamento***

ART. 174 - Il pagamento del prezzo già pattuito avviene alla consegna della merce, salvo diverso accordo.

#### ***Vizi occulti e risoluzione del contratto***

ART. 175 - I vizi occulti, riguardanti i peperoni e le melanzane sono:

- gli attacchi da fungo come la moria (pellagra);
- gli attacchi da virus di mosaico del cetriolo o dell'erba medica (con la manifestazione di chiazze scure, nere o di seccume);
- i prodotti verminati dalla così detta «gatta» che è nel seme.

La risoluzione del contratto può avvenire quando è riscontrata la presenza del vizio in misura non inferiore al 5%.

#### ***Difetti palesi e risoluzione del contratto***

ART. 176 - Possono dar luogo alla risoluzione del contratto i seguenti difetti, se riscontrati in misura superiore al 10% del quantitativo in peso:

Per i peperoni, i pomodori e le melanzane: il difetto di qualità, la differenza di varietà, di caratteristiche di colore, di grado di maturazione fra il pattuito ed il consegnato.

Sono inoltre considerati difetti: la notevole deformazione del prodotto, la dimensione evidentemente inferiore alla media, l'avvizzimento, le scottature da sole, l'umidità eccessiva provocata da lavaggi, l'eccessiva infangatura, se il prodotto è notevolmente «interrato», colpito dal gelo o dalla grandine, se «mal raccolto» (ossia danneggiato durante le operazioni di raccolta).

Per i sedani: prodotto non corrispondente alla qualità del cultivar, prodotto colpito da peronospora o così detto «marin», eccessiva maturazione che può togliere la turgidità degli steli o canne, forte ingiallimento delle foglie al momento della consegna, prodotto fortemente danneggiato da vermi o similari, prodotto colpito da grandine, gelo o mal raccolto, senza cuore, castellato (quando la pianta fa il seme).

Per le insalate: prodotto colpito da peronospora, scottature da sole, rosicchiature o infestato da vermi e lumachini, quantitativo di  $\frac{1}{4}$  delle pezzature inferiori del 35% rispetto allo standard qualitativo della produzione contrattata, frutti non compatti, cioè senza palla, eccessiva umidità provocata da lavaggio, salvo patto contrario, frutti troppo infangati interrati o colpiti da grandine o gelo, merce castellata (quando la pianta fa il seme).

Per gli altri ortaggi, quali: carote, patate, fagioli, finocchi, zucchini, si intende che la merce deve essere sana, asciutta, di giusta maturazione, raccolta con cura e rispondente sotto ogni aspetto a buoni requisiti commerciali.

#### **Compravendita di funghi e tartufi**

ART. 177 - I predetti usi non si estendono ai funghi non coltivati ed ai tartufi.

### **F) UVE<sup>3</sup>**

#### **Conclusione del contratto**

ART. 178 - Le uve si contrattano a peso, a peso riferito al grado densimetrico specificando se «Babo» o «Baumè» e a cassetta.

Le contrattazioni avvengono sia direttamente tra le parti sia con l'intervento del mediatore.

Il prezzo suole essere convenuto dalle parti; talora però si pattuisce che debba essere quello risultante dalla mercuriale di una determinata zona o dalle medie di più zone esplicitamente designate od anche dalla media generale di tutte le zone della provincia con o senza aggiunta di un premio.

Quando si pattuisce la media di Asti, si intende quella della zona di Asti e non quella generale della provincia.

Quando nel contratto manca la designazione della zona si intende che le parti si sono riferite alla mercuriale della zona alla quale appartiene l'uva contrattata.

#### **Clausole speciali**

ART. 179 - Nelle vendite fatte nelle vigne si pattuiscono al momento del contratto l'epoca della raccolta, le modalità e la località della consegna.

Quando il contratto è concluso con la clausola «staccheremo come viene viene» o «staccheremo a reis» (a radice), o «staccheremo a prest facc» l'uva non può essere rifiutata, anche se non mercantile; sono comunque sempre esclusi i «rap 'd S. Martin» (secondi grappoli).

Il contratto può anche essere concluso con la clausola «staccheremo scegliendo».

#### **Specie di vendita**

ART. 180 - La vendita può effettuarsi a prezzo fisso o con riferimento ad una determinata mercuriale, e sempre a peso.

#### **Unità base di contrattazione**

ART. 181 - L'unità base di contrattazione è il miriagrammo oppure il miriagrammo in relazione al grado densimetrico.

#### **Modo di misurazione**

ART. 182 - In mancanza di accordi specifici tra le parti l'uva viene pesata su peso pubblico a spese del venditore.

#### **Requisiti della merce**

ART. 183 - Le uve vendute mercantili devono essere giunte a normale maturazione in rapporto all'andamento climatologico dell'annata, devono essere sane, cioè non devono presentare segno accentuato di grandine, seccume, marciume, malattie crittogamiche o parassitarie e devono essere pulite ossia non imbrattate di terra.

#### **Imballaggio**

ART. 184 - Per le uve vendute in ceste o cassette gli imballaggi sono forniti dal compratore.

#### **Consegna**

ART. 185 - In mancanza di pattuizioni particolari l'uva venduta nella vigna deve essere raccolta a spese

del venditore e consegnata al peso pubblico più vicino e idoneo. Le spese della pesatura sono a carico del venditore.

Normalmente il compratore o per esso il mediatore assistono al carico e alla consegna dell'uva.

In mancanza di esplicita pattuizione l'uva venduta sul mercato ad un vinificatore del luogo deve essere trasportata e scaricata dal venditore alla cantina designata dal compratore.

L'uva venduta sul mercato a persona che non vinifichi sul luogo deve essere consegnata e resa dal venditore al mezzo di trasporto che il compratore farà trovare nei pressi del mercato, oppure al peso pubblico.

#### ***Verifica della merce***

ART. 186 - La verifica è fatta dal compratore al momento della consegna. Se l'uva non risulta della qualità convenuta il compratore può rifiutarla. È ammesso il rifiuto dell'uva non mercantile salvo che il contratto sia stato concluso con le clausole «staccheremo come viene viene» o «staccheremo a reis» (a radice) o «staccheremo a prest facc».

#### ***Tolleranza***

ART. 187 - Il limite di tolleranza in più o in meno fra il quantitativo contrattato ed il quantitativo consegnato è, nelle annate di produzione normale, del 20% .

#### ***Ritardo nella consegna e nel ricevimento***

ART. 188 - Il ritardo nella consegna o nel ricevimento delle uve non deve oltrepassare il periodo vendemmiale in rapporto alla zona ed al tipo di uva.

#### ***Pagamento***

ART. 189 - In mancanza di diversa pattuizione il compratore all'atto del contratto versa al venditore una caparra pari a circa il 10% del valore delle merci.

Nella vendita a prezzo fisso il compratore effettua il saldo relativo al ritiro totale della partita accettando la bolletta del peso come ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Nelle vendite a prezzo con riferimento ad una mercuriale il pagamento viene effettuato per 2/3 circa all'atto del ritiro della merce e il saldo avviene non oltre una settimana dall'avvenuta pubblicazione della mercuriale di chiusura. L'acconto versato viene segnato sul retro della bolletta del peso pubblico che il venditore consegna al compratore a saldo avvenuto.

Il pagamento avviene di norma presso il venditore.

#### ***Difetti ed adulterazioni della merce - avarie***

ART. 190 - Sono a carico del venditore sino al momento della consegna le perdite e le avarie subite dalle uve, sempre quando non siano imputabili a fatto o colpa del compratore.

#### ***Reclami***

ART. 191 - I difetti devono essere contestati al momento della consegna prima della pigiatura.

#### ***Misura della provvigione al mediatore***

ART. 192 - Nella compravendita di uve spetta al mediatore la provvigione del 3% da parte del venditore sull'importo della partita.

## **f/1) Vinacce**

#### ***Specie di vendita e unità base di contrattazione***

ART. 193 - Le vinacce si contrattano a peso con riferimento al grado alcolico; le vinacce parzialmente fermentate si contrattano a peso con riferimento al grado alcolico complessivo.

#### ***Requisiti della merce***

ART. 194 - Le vinacce si distinguono in fermentate e non fermentate.

Per vinacce mercantili si intendono quelle fresche, vergini e integrali, cioè non prive di vinaccioli e che non siano state utilizzate come filtri per vini secchi.

***Difetti ed adulterazioni della merce***

ART. 195 - Le vinacce non sono mercantili se hanno subito aggiunta di acqua e sono calde per fermentazione dopo la svinatura; in tale caso possono essere rifiutate; se il compratore le trattiene ha diritto a una riduzione del prezzo che viene ricalcolato tra la metà ed un terzo di quello convenuto.

***Misura della provvigione al mediatore***

ART. 196 - Nella compravendita di vinacce al mediatore viene corrisposta dal compratore una provvigione nella misura del 2%.

**G) FRUTTA FRESCA*****Contratti per consegne differite***

ART. 197 - Quando le consegne sono differite il prezzo viene determinato al momento di ogni consegna. Le modalità delle consegne sono stabilite al momento del contratto.

***Clausole speciali in riferimento alla specie di vendita***

ART. 198 - Quando il contratto è stipulato con le clausole «netto da grandine» e «netto da verme» il prodotto viene selezionato a cura del produttore ed è tollerata una percentuale del 6% non rispondente al pattuito per i casi di verminatura fresca o di lesione da grandine fresca (cosiddetta «bagnata»); è comunque tollerata una percentuale fino al 10% di casi di difetti meno gravi e, complessivamente in caso di concorso di difetti gravi e meno gravi, una percentuale fino al 12%.

Con la clausola «forfait» (a bôt) la vendita si effettua per tutto il prodotto di determinate piante per un prezzo stabilito preventivamente, senza riferimento né a peso né a qualità.

La clausola «a scendi albero» si riferisce alla vendita di prodotti agricoli ancora pendenti. Per tale clausola restano a carico del venditore la raccolta e la consegna alla rinfusa del prodotto nei recipienti forniti dal compratore a piè veicolo presso l'azienda del venditore. La merce è consegnata nello stato in cui si trova, scartato il marciume fresco e secco.

Con la clausola «vendita a peso» il prezzo unitario è rapportato al kg netto.

Nella vendita in «conto commissione» viene consegnata una partita di prodotto a un commissionario regolarmente iscritto nell'apposito Albo il quale la vende a prezzo di mercato per conto del produttore e incassa l'importo rispondendone verso il committente.

La raccolta del prodotto è a carico del venditore, tranne il caso di vendita a forfait (a bôt). Il trasporto è a carico dell'acquirente.

La clausola «a pulire» si riferisce alla vendita di frutta effettuata per una intera partita come si trova sul luogo di produzione, già raccolta senza cernita.

***Unità base di contrattazione***

ART. 199 - L'unità base di contrattazione è il kg.

Le more, i mirtilli, i lamponi, le fragole e il ribes si vendono in confezioni (vaschette).

***Vendita su campione***

ART. 200 - La vendita su campione avviene su un campione rappresentativo della partita.

***Imballaggio***

ART. 201 - Quando la vendita avviene presso l'azienda del produttore i recipienti sono forniti dal compratore franco azienda.

Se i recipienti sono forniti dal produttore-venditore essi devono essere restituiti al produttore franco azienda e nello stato originario; se i recipienti non recano segni caratteristici dell'azienda il compratore potrà consegnarne altrettanti dello stesso tipo, valore e capacità.

Quando la vendita è effettuata da commercianti i recipienti sono forniti dal venditore.

***Vendita sul mercato: consegna e verifica***

ART. 202 - Nella vendita sul mercato la merce viene direttamente ceduta all'acquirente a peso, previo sommario controllo del compratore.

***Vendita con consegna al domicilio del compratore - Verifica***

ART. 203 - Nelle vendite di partite di una certa consistenza di frutta fresca sul mercato o nel magazzino del venditore, con consegna al domicilio o all'esercizio del compratore, il controllo della merce viene fatto all'atto della consegna; se la merce è accettata il compratore non ha diritto a reclamo.

***Pagamento***

ART. 204 - Il pagamento del prodotto avviene all'atto della consegna e accettazione della partita.

## **H) FRUTTA SECCA**

***Prenotazione***

ART. 205 - Nelle contrattazioni, anche su prenotazione, della frutta secca il prezzo viene determinato al momento della consegna.

***Conclusione del contratto***

ART. 206 - Alla conclusione del contratto il compratore versa un acconto non inferiore al 10% del valore presunto della partita contrattata.

***Clausole speciali in riferimento alla specie di vendita***

ART. 207 - Vigono, in quanto compatibili, gli stessi usi già accertati per la frutta fresca di cui all'art. 198 della presente raccolta.

***Unità di base della contrattazione***

ART. 208 - L'unità di base di contrattazione è il kg.

***Vendita su campione***

ART. 209 - La frutta secca si vende su campione a vista o su campione specifico.

Per campione a vista si intende il campione reale.

Il campione specifico è ricavato dalla resa netta del frutto sgusciato rispetto al peso lordo dedotta da un campione di 100 unità (ad esempio, da una partita di nocciole da sgusciare vengono prelevate 100 nocciole per sacco; il campione viene pesato, sgusciato e ripesato senza guscio, ricavandosi così la resa in base alla quale è stabilito il prezzo riferentesi al prodotto sgusciato).

Del tasso di umidità (maggiore o minore) si tiene conto nel formare il prezzo.

***Imballaggio***

ART. 210 - Vigono per la frutta secca gli stessi usi già indicati dall'art. 201 per la frutta fresca.

***Rinvio agli usi nel commercio della frutta fresca***

ART. 211 - Per la vendita sul mercato, per la vendita su consegna al domicilio del compratore, per la verifica e per il pagamento si osservano i precedenti articoli 202, 203 e 204 riguardanti il commercio della frutta fresca.

***Misura della provvigione a fiduciari***

ART. 212 - Al fiduciario (raccoglitore) per l'acquisto spetta una provvigione minima dell'1 per cento a carico dell'acquirente.

**I) SEMENTI, FORAGGI E PAGLIA****i/1) Sementi da orto e da prato, cereali e legumi secchi da semina*****Ordinazione e prenotazione***

ART. 213 - I grossisti di sementi prenotano presso i coltivatori e produttori di sementi, specializzati e non specializzati, prima della semina oppure a raccolti pendenti, i quantitativi di sementi loro occorrenti per il raccolto successivo in modo che i produttori stessi possano regolarsi sulle superfici da destinare alla produzione delle varie qualità delle sementi prenotate.

In ogni caso si intende che la consegna dei quantitativi prenotati resta subordinata al buon esito del raccolto cui si riferisce la prenotazione.

Il prezzo, se non è convenuto diversamente, si stabilisce a raccolto effettuato.

***Conclusioni e forma del contratto***

ART. 214 - Il contratto può essere anche verbale.

***Unità base di contrattazione***

ART. 215 - L'unità base di contrattazione è normalmente il kg.

***Campioni e analisi***

ART. 216 - Quando la merce viene contrattata su campione si intende il campione reale.

Le eventuali analisi vengono eseguite presso Istituti pubblici competenti.

***Requisiti della merce***

ART. 217 - In mancanza di apposita specificazione il seme si intende sempre di produzione dell'ultima annata agricola.

***Imballaggio e tolleranza***

ART. 218 - Per le sementi da orto in genere si usa l'imballaggio in carta, cartone, cellophane, polietilene, tela, juta o barattoli di metallo da kg 50 o peso inferiore; per il grano e granone da seme si usa il sacco da kg 100, kg 50, kg 25 o peso inferiore.

Le confezioni delle sementi devono essere sempre chiuse e idoneamente sigillate dal produttore.

La vendita delle sementi da orto è sempre fatta a peso netto all'origine.

Per le sementi non vi sono tolleranze di peso.

***Garanzia del venditore***

ART. 219 - La garanzia del venditore cessa all'atto in cui il compratore rompe il sigillo della confezione.

Il difetto che venga riscontrato mediante campioni prelevati a mezzo di sonda senza rottura dei sigilli e controllati dagli Istituti a ciò preposti costituisce prova del difetto di tutta la partita.

***Reclami e azione redibitoria per vizi palesi e occulti.***

ART. 220 - I vizi apparenti e le eventuali differenze di qualità e varietà apparenti devono essere denunciati al venditore con lettera raccomandata o telegramma entro tre giorni lavorativi dal ricevimento.

Gli altri vizi o difetti non apparenti devono essere notificati sempre a mezzo raccomandata o telegramma entro sette giorni dalla scoperta, e cioè dalle avvenute prove di germinabilità quanto alla germinazione e dai risultati sul campo quanto alla varietà e qualità.

***Misura delle provvigioni al mediatore e prestazioni***

ART. 221 - Negli scambi tra grossisti si corrisponde al mediatore la stessa provvigione dovuta per le granaglie; per le prenotazioni ed acquisti di sementi su futuri raccolti di cui all'art. 213 si corrisponde al mediatore una provvigione minima del 3% sul valore per le sementi ed un compenso non inferiore a euro 0,005 al kg per i legumi secchi, a carico del solo acquirente.

***Rinvio agli usi concernenti la compravendita di cereali***

ART. 222 - Per tutte le altre materie vigono, per le sementi, in quanto compatibili, gli stessi usi indicati alle lettere a), b), c), d) (artt. 150 -165) per la compravendita di cereali.

## **i/2) Foraggi e paglia**

### ***Clausola speciale***

ART. 223 - Quando il contratto è stipulato con la clausola «salvo vista» la conclusione è perfezionata purchè il compratore abbia preso visione della partita e l'abbia accettata; tuttavia tale accettazione non esclude le eventuali contestazioni dopo la verifica ai sensi dei successivi articoli 227 e 231.

### ***Specie di vendita***

ART. 224 - La vendita avviene a vista e a peso, con trasporto al domicilio del compratore a carico del venditore.

### ***Imballaggio***

ART. 225 - La paglia e il fieno vengono venduti pressati in balle.

### ***Consegna ripartita***

ART. 226 - Le consegne ripartite non sono soggette a revisione di prezzo.

### ***Verifica della merce***

ART. 227 - La verifica definitiva della merce si fa aprendo alcune balle al momento dello scarico al recapito indicato dal compratore.

### ***Tolleranza***

ART. 228 - Non è ammesso alcun calo naturale nel peso in conseguenza del trasporto.

### ***Pagamento***

ART. 229 - Il pagamento avviene a pronti contanti dopo lo scarico della merce.

### ***Difetti***

ART. 230 - I difetti che possono dar luogo a contestazioni sono la muffa, la polvere ed il terriccio da alluvione, la presenza in notevoli proporzioni di corpi estranei e di pula.

### ***Reclami***

ART. 231 - La denuncia dei difetti di qualità non riscontrabili all'atto della stipulazione del contratto viene fatta all'atto dello scarico e della verifica.

### ***Misura della provvigione al mediatore***

ART. 232 - Al mediatore nella compravendita di paglia e fieno spetta una provvigione minima del 2% a carico del venditore e dell'1% a carico del compratore.

## **L) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

### **I/1) Fiori freschi**

#### ***Ordinazione, conclusione e forma del contratto***

ART. 233 - L'ordinazione è effettuata verbalmente direttamente al venditore ed il contratto si conclude con la consegna della merce

#### ***Specie di vendita***

ART. 234 - La vendita si effettua a numero franco mercato, se la contrattazione avviene con il produttore, franco magazzino se la contrattazione avviene con il grossista.

#### ***Unità base di contrattazione***

ART. 235 - L'unità di base di contrattazione è il singolo fiore.

Nelle contrattazioni tra i commercianti l'unità di misura è il singolo fiore, la decina o loro multipli.

**Requisiti della merce**

ART. 236 - I principali requisiti sono:

a) Per la scelta extra - extra:

- gambo molto lungo;
- corolla grossa;
- bocciolo lungo;
- colorazione perfetta;
- fogliame verdissimo;
- fiore con stelo diritto.

b) Per la scelta extra:

- gambo lungo;
- corolla grossa;
- bocciolo medio;
- colorazione perfetta;
- fogliame verde;
- fiore con stelo diritto.

c) Per la scelta prima: minori requisiti dell'extra.

d) Per la scelta seconda: è il requisito inferiore per fiori in genere.

e) Tutto ciò che non rientra nelle categorie di cui sopra può essere utilizzato esclusivamente per corone.

Per i garofani, oltre la 2ª scelta esiste la «mezza tiglia» (cioè più fiori su unico stelo corto).

Per avere i prescritti requisiti di freschezza e conservabilità i fiori devono essere venduti non oltre le 24 ore dalla raccolta, per quanto attiene la vendita all'ingrosso.

**Bollatura**

ART. 237 - I fiori protetti vengono venduti con bollino metallico o etichetta a garanzia della qualità su ogni gambo e su ogni confezione. Tale disposizione vale solo per la vendita al minuto.

**Imballaggi**

ART. 238 - Le normali confezioni sono comprese nel prezzo; quelle speciali con i relativi imballaggi vengono fatturate a parte a carico dell'acquirente.

**Consegna**

ART. 239 - La consegna deve essere effettuata nel giorno e nell'ora stabiliti al recapito indicato all'atto dell'ordinazione.

**Consegna ripartita**

ART. 240 - Nelle consegne ripartite il prezzo è stabilito a ogni singola consegna con riferimento ai mercati di produzione.

**Verifica della merce**

ART. 241 - La qualità e la quantità merce devono essere verificate all'atto della consegna.

**Ritardo nella consegna**

ART. 242 - Eventuali ritardi nella consegna danno luogo alla risoluzione del contratto.

**Trasporto e spedizione**

ART. 243 - Le spese inerenti alla spedizione, al facchinaggio e al trasporto dei fiori ordinati e i rischi relativi sono a carico dell'acquirente.

**Pagamento**

ART. 244 - Il pagamento avviene in contanti al momento del ritiro e accettazione della merce.

**Obblighi di garanzia del venditore**

ART. 245 - Il venditore garantisce la qualità, la varietà e la freschezza dei fiori.

#### ***Difetti***

ART. 246 - I principali difetti dei fiori, per i quali è prevista la risoluzione del contratto, sono:

- troppa umidità;
- secchi;
- gelati;
- malattie (gambo picchiettato);
- mantenimento per troppo tempo in celle frigorifere.

#### ***Reclami***

ART. 247 - Eventuali reclami devono essere effettuati all'atto del ritiro.

## **I/2 Piante ornamentali (da appartamento e da giardino)**

ART. 248 - L'ordinazione è effettuata normalmente previa visita delle piante sul luogo di produzione.

Per la formazione del prezzo si fa riferimento all'altezza, alla circonferenza, alla condizione, alla forma ed alla varietà della pianta, tenendo conto del tipo di contratto «a zolla» o «radice nuda».

Per le piante di ficus, fatshedera, aralia e philodendron conformate a cespuglio il prezzo viene stabilito secondo il numero delle piante riunite nel vaso e sempre con riferimento ai requisiti di cui al comma precedente.

#### ***Stipulazione e forma del contratto***

ART. 249 - Il contratto si conclude verbalmente con la consegna delle piante all'acquirente.

#### ***Specie di vendita***

ART. 250 - La vendita viene effettuata a numero.

#### ***Unità di base di contrattazione***

ART. 251 - L'unità base di contrattazione è la singola pianta.

#### ***Requisiti della merce***

ART. 252 - I principali requisiti delle piante ornamentali sono:

- forma perfetta;
- massima misura standard;
- massimo numero di foglie e boccioli;
- colorazione perfetta;
- "freschezza" di invasatura;

#### ***Imballaggio***

ART. 253 - Il confezionamento e l'imballaggio per quanto concerne la carta, la paglia, il vaso ecc. sono a carico dell'acquirente.

#### ***Consegna***

ART. 254 - La consegna delle piante avviene sul luogo di produzione.

#### ***Verifica della merce***

ART. 255 - Le piante ornamentali vengono verificate all'atto della consegna. Nel caso di non gradimento il cliente può pretendere la sostituzione della merce.

#### ***Trasporto***

ART. 256 - Le spese ed i rischi relativi al trasporto ed al facchinaggio sono a carico del destinatario.

#### ***Pagamento***

ART. 257 - Il pagamento viene effettuato in contanti, in parte all'atto dell'ordinazione e con saldo alla consegna.

**Obblighi di garanzia**

ART. 258 - Il venditore garantisce la varietà e la qualità.

**Difetti e reclami**

ART. 259 - I principali difetti delle piante ornamentali sono:

- secca;
- gelata;
- rachitica e spoglia;
- colorazione del fogliame non perfetta;

Il reclamo sulla qualità deve essere effettuato immediatamente alla consegna e quello sulla varietà al momento del primo fiore.

**I/3) Corone mortuarie, copricassa, ecc.**

**Ordinazione**

ART. 260 - L'ordinazione è effettuata al venditore in forma orale.

Nell'ordinazione viene indicato il diametro approssimativo del lavoro finito in rapporto al prezzo pattuito.

**Conclusione e forma del contratto**

ART. 261 - Il contratto si stipula verbalmente con la consegna dell'articolo ordinato.

**Unità base di contrattazione**

ART. 262 - L'unità base di contrattazione è il singolo articolo.

**Modo di misurazione**

ART. 263 - Quando viene pattuita una misura questa s'intende riferita al lavoro finito, escluse le palme o le altre aureole, e non allo scheletro.

**Requisiti della merce**

ART. 264 - I principali requisiti delle corone e dei copricassa sono:

- freschezza del fiore;
- confezione perfetta;
- integrità delle foglie di palma.

**Consegna**

ART. 265 - La consegna è effettuata dal venditore nel giorno e all'ora stabiliti all'atto dell'ordinazione nel luogo indicato, in tempo utile per le esequie.

**Trasporto e spedizione**

ART. 266 - Le spese ed i rischi inerenti alla spedizione ed al trasporto sono a carico del venditore.

**Pagamento**

ART. 267 - Il pagamento ove non si effettui al momento della consegna deve avvenire entro 15 giorni, sempre in contanti.

**Difetti**

ART. 268 - I principali difetti sono:

- scheletro non integro;
  - impiego di fiori non mercantili;
  - foglie di palma non integre;
- Il riconoscimento di tali difetti dà diritto ad un'equa riduzione del prezzo.

**Reclami**

ART. 269 - Eventuali reclami devono essere effettuati al momento della consegna.

## **M) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO** **(barbatelle di viti e piantine da frutto)**

### ***Prenotazione e ordinazione***

ART. 270 - La prenotazione e l'ordinazione di barbatelle di vite americana innestate o selvatiche e la compravendita di piantine da frutto avvengono mediante versamento di un anticipo o acconto seguito dal rilascio di una ricevuta da parte del vivaista indicante pure la varietà ed eventualmente il prezzo.

### ***Conclusione del contratto***

ART. 271 - Le compravendite effettuate in piazza si concludono direttamente col pagamento del prezzo e col ritiro della merce.

### ***Specie di vendita***

ART. 272 - La vendita avviene ad unità, franco vivaio o mercato.

### ***Unità base di contrattazione***

ART. 273 - L'unità base di contrattazione è la singola piantina.

### ***Requisiti della merce***

ART. 274 - Sia per gli alberi da frutto sia per le barbatelle si distinguono 3 categorie, o scelte: 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> in rapporto alla robustezza ed al maggiore o minore sviluppo dell'apparato radicale; sia per gli alberi da frutto sia per le barbatelle il prezzo è pure determinato in base alla varietà (cultivar) del prodotto (ad esempio: melo golden, renetta, delicious, ecc.) o del vitigno (barbera, grignolino, freisa, nebbiolo, ecc.).

### ***"Passaporto" della merce***

ART. 275 - Sui fasci di piantine da frutto o di barbatelle che possono comprendere da 25 a 50 piantine per le viti e da 10 a 25 per la frutta è posto un contrassegno conforme alle leggi vigenti.

### ***Consegna***

ART. 276 - La consegna avviene di norma al vivaio oppure al mercato, a richiesta dell'acquirente e nel momento stabilito dal medesimo.

### ***Verifica della merce***

ART. 277 - La verifica consiste esclusivamente nella conta del numero delle piantine o delle barbatelle.

### ***Tolleranza***

ART. 278 - Non esiste percentuale di tolleranza sulla varietà del vitigno del 3%; esiste anche tolleranza sull'attecchimento del limite del 10% sia per le viti, sia per gli alberi da frutto, quando l'impianto è effettuato dal vivaista o sotto suo controllo.

### ***Spedizione e trasporto***

ART. 279 - I rischi e le spese di spedizione o trasporto sono a carico dell'acquirente

### ***Pagamento***

ART. 280 - Il pagamento avviene presso il domicilio del venditore o sul mercato all'atto della consegna, dedotto l'importo anticipato.

### ***Obblighi di garanzia***

ART. 281 - Il venditore garantisce la varietà delle uve o del legno americano («porta innesto» o «piede») e la varietà del frutto per le piantine da frutta.

### ***Difetti e reclami***

ART. 282 - I principali difetti di natura fitopatologica sono:

- i tumori;
- i calli (rigonfiamenti, protuberanze);
- le lesioni;
- i cancri;
- le virosi;
- i micoplasmi.

Altri difetti sono l'insufficienza o l'insecchimento delle radici.

Il reclamo può essere fatto dopo l'impianto dei vigneti e dei frutteti appena è possibile riscontrare il difetto e constatare la varietà non corrispondente a quella dichiarata, sempre che sia provata la provenienza del vitigno o della piantina da frutto.

#### **Conseguenza del reclamo**

ART. 283 - Il reclamo per difetti riconosciuti comporta la sostituzione delle piantine non attecchite o l'effettuazione gratuita di un secondo innesto nel caso di errori di varietà, oltre all'eventuale risarcimento del danno.

#### **Perizia**

ART. 284 - In caso di contestazioni le questioni sono deferite al Servizio Territoriale Agricoltura della Provincia di Asti o al Servizio Fitosanitario Regionale di Torino, il cui responso è vincolante per le parti.

## **N) PIANTE UFFICIALI**

#### **Ordinazione**

ART. 285 - L'ordinazione delle piante ufficiali avviene tramite un agente di commercio o direttamente presso un venditore ma non è vincolante per quest'ultimo il quale, in caso di mancata accettazione dell'ordine, comunica il suo rifiuto all'acquirente.

#### **Conclusione del contratto**

ART. 286 - La conclusione del contratto avviene con l'esecuzione dell'ordine.

#### **Clausole speciali**

ART. 287 - Le piante ufficiali, ad eccezione di quelle previste dalla farmacopea ufficiale, devono corrispondere esattamente alla denominazione ufficiale e alla provenienza dichiarata.

#### **Requisiti della merce**

ART. 288 - I principali requisiti delle piante ufficiali, a esclusione di quelle previste dalla farmacopea, sono:  
- appartenenza al raccolto dell'annata;  
- forma e dimensioni corrispondenti alle caratteristiche tipiche della qualità del prodotto.

#### **Difetti**

ART. 289 - I principali difetti delle piante ufficiali diverse da quelle previste dalla farmacopea sono i gusti e gli odori cattivi o non corrispondenti a quelli tipici delle singole piante.

## **O) COLONIALI, DROGHE, SPEZIE E ZUCCHERO**

#### **Ordinazione**

ART. 290 - L'ordinazione dei coloniali, droghe, spezie e zucchero avviene tramite agente di commercio o società di intermediazione/brokeraggio direttamente presso il venditore, ma non è vincolante per quest'ultimo.

#### **Conclusione e forma del contratto**

ART. 291 - La conclusione del contratto avviene con la conferma dell'ordine. L'accettazione della merce conforme all'ordine significa l'avvenuto adempimento del contratto da parte del venditore.

#### **Unità base di contrattazione**

ART. 292 - Le unità base di contrattazione sono il chilogrammo, la tonnellata e il sacco.

#### **Requisiti della merce**

ART. 293 - I principali requisiti delle merci di cui sopra sono:  
- per il caffè da tostare: grossezza del crivello;  
- per il caffè tostato: aroma tipico; arabica (qualità superiore) e robusta (qualità inferiore);

- per il cacao: percentuale media 22/24 di burro di cacao;
- per il tè: aroma tipico;
- per il pepe: grossezza del crivello;
- per la cannella: percentuale di legnosità contenuta nel ramo.

Lo zucchero viene venduto nel seguente modo:

- semolato, raffinato: uso comune;
- semolato di fabbrica;
- cristallino: uso industriale;
- impalpabile, in granella: uso pasticceria;
- in quadretti;
- pilè (pezzi).

#### ***Imballaggio***

ART. 294 - Il caffè da tostare è venduto in sacchi di juta a peso netto; quello tostato è venduto in confezioni di diverse capacità a peso netto. Analogamente per il cacao, pepe e spezie. Lo zucchero di produzione nazionale ed estera viene venduto in sacchi di carta da kg 1, 2 e 50 a peso netto, in confezioni da Kg 10 o bustine per bar, a peso lordo.

#### ***Consegna***

ART. 295 - La consegna di tutti i prodotti di cui sopra è fatta dal grossista al rivenditore franco destino.

#### ***Difetti***

ART. 296 - I principali difetti sono:

- per il caffè: gusto non tipico; gusto di «marino»; gusto di cuoio; grado di umidità superiore al normale;
- per il tè: gusto di muffa;
- per il pepe: grado di umidità superiore al normale e presenza di scorie;
- per la cannella: legnosità effettiva;
- per lo zucchero: gusti estranei, assimilati dalla vicinanza di altri prodotti, colore giallognolo, indurimento da umidità.

## CAP. 3

**PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA****A) CARBONI E LEGNA DA ARDERE***Specie di vendita*

ART. 297 - La vendita dei carboni e della legna da ardere avviene a peso, franco domicilio dell'acquirente

*Unità base di contrattazione*

ART. 298 - L'unità base di contrattazione è il quintale.

*Modo di misurazione*

ART. 299 - Nelle contrattazioni di carboni si distinguono «partite grandi» e «partite piccole»: le prime oltre i 15 quintali, le seconde fino a tale peso.

Per le partite grandi il controllo della quantità avviene al peso pubblico a spese del venditore; per le piccole partite il controllo è fatto al peso nell'azienda del venditore.

*Requisiti della merce e garanzia*

ART. 300 - Fatta eccezione per gli agglomerati la pezzatura dei carboni è definita con riferimento alle possibili ampiezze in centimetri delle maglie del crivello espresse con due numeri: uno inferiore, riferito al pezzo di carbone più grosso della maglia avente tale dimensione, e uno superiore, riferito al pezzo di carbone più piccolo della maglia di tale dimensione.

Le pezzature sono le seguenti:

per il carbon fossile: 1 cm x 2 cm (in uso presso i panettieri); 5 cm x 8 cm; oltre 8 cm (cioè il pezzo deve essere più grosso in media di 8 cm; in uso presso le industrie);

per l'antracite: 1,5 cm x 3 cm (pisello e granetta); 2,5 x 5 cm (noce); 4 cm x 7 cm (arancio); oltre 7 cm (cobles - tout venant); fonderia (per uso specifico);

per il coke: 2 cm x 4 cm; 4 cm x 7 cm; oltre 7 cm.

Gli agglomerati si distinguono in ovoli piccoli (20 g circa), ovoli grandi (45 g circa) e mattonelle di lignite.

*Imballaggio*

ART. 301 - Le tele ed i sacchi che il venditore usa per il trasporto del carbone sono di proprietà dello stesso.

*Consegna*

ART. 302 - Il compratore viene preavvertito del momento in cui avvengono la pesatura e la consegna delle grandi partite.

*Tolleranza*

ART. 303 - È ammessa per le partite di coke e di fossile una tolleranza del 5% sul «minuto» e cioè sulle sbriciolature che si verificano per i carichi e scarichi.

Per il coke metallurgico si ha la tolleranza di umidità dell'8% qualunque sia la pezzatura.

*Spedizione, trasporto della merce*

ART. 304 - Il compratore deve indicare il luogo dove la merce deve essere scaricata.

Le spese di trasporto e scarico gravano sul venditore.

*Pagamento*

ART. 305 - Per quanto riguarda i carboni, il pagamento delle piccole partite viene fatto alla consegna o immediatamente dopo, al domicilio del venditore, mentre il pagamento delle grandi partite viene fatto entro 30 giorni dalla data della consegna al domicilio del venditore.

Per quanto riguarda la legna da ardere il pagamento avviene sempre alla consegna o immediatamente dopo al domicilio del venditore.

## **B) CARBONE VEGETALE**

### *Unità base di contrattazione*

ART. 306 - L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

### *Imballaggio*

ART. 307 - Il carbone vegetale viene venduto o in confezioni grandi (30 - 40 - 50 kg circa) o in confezioni piccole (2 - 5 - 10 kg). Quelle grandi sono predisposte all'origine in contenitori di tela, quelle piccole in sacchetti di carta.

In entrambi i casi i contenitori sono considerati tara merce.

## **C) LEGNAME ROZZO**

### **c/1) Piante in piedi di legname di essenze dolci di latifoglia e di essenze forti (rovere, acacia, olmo, noce) da opera**

#### *Conclusione del contratto e clausole speciali*

ART. 308 - Il contratto di compravendita di piante in piedi di legname da lavoro può concludersi:

a) a forfait (a bot);

b) a peso.

Per contratto a «forfait» (a bot) s'intende il contratto concluso su partita specificata esclusivamente nel numero e nel tipo delle piante e non nel peso e nelle caratteristiche qualitative delle medesime; requisiti, questi ultimi, che restano ad esclusivo rischio del compratore. Il contratto a forfait comporta il passaggio immediato della proprietà, con i rischi conseguenti.

Nel contratto «a peso» tanto se l'abbattimento sia stato convenuto a carico del venditore quanto se sia a carico dell'acquirente i rischi (es.: alluvione, incendio, furto) sono sempre a carico del venditore fino al momento del peso.

La scelta del peso pubblico è fatta di comune accordo tra le parti; in difetto di accordo la partita deve essere pesata al peso pubblico al luogo più vicino all'abbattimento. <sup>4</sup>

#### *Modo di misurazione*

ART. 309 - Per il legname dolce nel contratto «a peso» se manca la determinazione del diametro minimo della partita acquistata non si ritiene compresa nel contratto la parte del tronco inferiore a 18 cm. Per il legname di essenza forte il diametro minimo è di volta in volta convenuto.

#### *Requisiti della merce e garanzia*

ART. 310 - Sia nella vendita «a forfait» sia nella vendita «a peso» il contratto, per quanto concerne la qualità, è da ritenersi concluso a rischio e pericolo del compratore il quale, con l'esame della partita nella fase pre - contrattuale, si considera reso edotto delle caratteristiche della merce e dei suoi vizi anche se gravi, occulti e preesistenti al contratto.

#### *Consegna e ritiro*

ART. 311 - Per il preavviso dell'abbattimento ai fini della consegna o del ritiro non è richiesta alcuna forma.

#### *Verifica della merce*

ART. 312 - La verifica della merce avviene sempre sul luogo di produzione prima della conclusione del contratto.

L'identificazione della merce (per le grosse partite) viene effettuata mediante un segno fatto con l'accetta o altro mezzo sui singoli tronchi.

#### *Pagamento*

ART. 313 - Nel contratto «a forfait» il prezzo viene corrisposto totalmente dal compratore alla conclusione del contratto.

Qualora all'atto della conclusione del contratto venga versato un acconto il saldo viene effettuato all'inizio dell'abbattimento.

L'abbattimento, con i rischi e gli oneri relativi, è a carico del compratore.

#### ***Ritiro della merce***

ART. 314 - Nel contratto "a forfait", salvo particolari esigenze per la coltura del fondo, la data dell'abbattimento delle piante è stabilita nel contratto; è ammesso un ritardo per giustificati motivi.

Il contratto prevede la rimozione dei tronchi da parte del compratore; la fronda, salvo patto contrario, può essere rimossa o lasciata sul luogo dell'abbattimento dall'acquirente; la ceppaia, salvo patto contrario, è sempre lasciata in loco dall'acquirente, non sradicata.

Nel contratto "a peso" il carico viene effettuato dal compratore man mano che avviene l'abbattimento.

#### ***Misura della provvigione al mediatore***

ART. 315 - Nella compravendita di piante in piedi viene corrisposta al mediatore una provvigione del 2% da parte del venditore e dell'1% da parte del compratore.

## **c/2) Legname rozzo e segato da opera**

#### ***Definizione***

ART. 316 - Per legname "rozzo" s'intendono le piante abbattute e divise in tronchi, scortecciate o non, ma non ancora sottoposte ad alcun lavoro di segheria o falegnameria. Per "segato" si intendono il tavolame, i travi, i listelli, ecc.

#### ***Ordinazione***

ART. 317 - L'ordinazione del legname rozzo e segato avviene senza vincoli di forma e comporta la determinazione del prezzo, del diametro minimo, della qualità e dell'assortimento in rapporto all'impiego definitivo.

#### ***Conclusione e forma di contratto***

ART. 318 - Il contratto si conclude a peso o a misura.

#### ***Clausole speciali***

ART. 319 - Quando il contratto è stipulato con la clausola per un "vagone" s'intende che il vagone sia utilmente caricato, non eccedendo per difetto il peso minimo tassabile.

Quando nel contratto è inclusa la clausola "circa" si intende che il quantitativo può variare del 10% in più o in meno.

Le clausole "salvo approvazione del venditore", "salvo venduto" ed altre analoghe significano che il contratto è soggetto ad accettazione da parte del venditore.

Con clausola "salvo visita" il contratto si perfeziona o meno nel momento in cui l'acquirente prende visione e giudica il materiale.

#### ***Specie di vendita***

ART. 320 - La vendita viene effettuata a peso per i tronchi di latifoglie e a misura per le conifere, salvo patto contrario.

#### ***Unità base di contrattazione***

ART. 321 - Le unità base di contrattazione sono la tonnellata e il metro cubo.

#### ***Modo di misurazione e tolleranze***

ART. 322 - Per gli acquisti fatti a misura la misurazione del legname rozzo viene effettuata rilevando il diametro a metà tronco sotto corteccia.

La frazione di centimetro viene arrotondata per difetto e va a profitto del compratore fino a cm 0,4; da cm 0,5 in poi viene arrotondata per eccesso nell'unità successiva e va a profitto del venditore. Detto sistema è definito con l'espressione «mezzo per pieno».

La misurazione volumetrica si ottiene con la formula del volume del cilindro considerando come diametro unico quello determinato a metà tronco e come altezza la lunghezza totale del tronco in oggetto, da determinarsi nel modo seguente:

a) la lunghezza dei tronchi di latifoglie ad essenza veloce non viene calcolata con uno speciale metodo essendo detti tronchi smerciati in lunghezze fisse, prestabilite dai contraenti: lo stesso criterio viene applicato al segato relativo (tavolate, tronchi, listelli, ecc.);

b) la lunghezza dei tronchi di latifoglie ad essenza forte viene conteggiata in metri e decimetri; anche in detto sistema di misurazione è adottato il criterio del «mezzo per pieno», con le stesse regole sopraindicate per la misurazione del diametro, con l'unica eccezione che gli arrotondamenti per eccesso o per difetto avvengono in decimetri anziché in centimetri. Lo stesso criterio si applica per il segato.

#### ***Misurazione delle travi uso Trieste***

ART. 323 - Nella compravendita di travi uso Trieste (tronchi di legno resinosi parzialmente squadrati, lunghi da m. 2,50 a m. 8, a sezione variabile) impiegati prevalentemente nell'edilizia la contrattazione avviene a misura e la cubatura viene calcolata misurando la sezione alla base del tronco, da faccia a faccia.

#### ***Misurazione dei tronchi da sega***

ART. 324 - Nel commercio dei tronchi da sega provenienti da conifere per quanto concerne la lunghezza si fa riferimento costantemente al metro e al mezzo metro. Le eventuali eccedenze inferiori al mezzo metro vengono arrotondate per difetto al mezzo metro inferiore (ad esempio: m. 7,40 = conteggio m. 7; m. 7,80 = conteggio m. 7,50).

#### ***Misurazione dei tondi di conifere***

ART. 325 - La misurazione dei tondi (piante di conifere abbattute e private dei rami con diametro al centro non inferiore a 16 cm) avviene rilevando il diametro a metà sotto corteccia (cm mezzo per pieno) mentre la lunghezza del cilindro viene rilevata su ogni pezzo senza tolleranza, con l'arrotondamento al decimetro conteggiato mezzo per pieno. Viene quindi calcolato il volume del cilindro.

#### ***Misurazione del tavolame da ebanisteria***

ART. 326 - I legnami da ebanisteria (tavole) sono venduti a misura (m<sup>3</sup>) previa visita della merce e accettazione della qualità da parte del compratore.

La misurazione della larghezza, per le tavole rifilate parallele, viene effettuata a centro tavola; per quelle non rifilate la larghezza è data dalla metà della somma delle larghezze delle due facciate, sempre calcolate a centro tavola. È ammessa una tolleranza in meno di mm 2 nello spessore senza effetto sul prezzo pattuito.

#### ***Requisiti della merce segata***

ART. 327 - Forma, dimensioni ed assortimento sono previsti e fissati dalle parti nel contratto.

La merce è ritenuta commerciabile quando ha subito un asciugamento di grado tale da garantire da deterioramenti per la durata del viaggio.

Detto requisito è comunemente chiamato «stagionatura commerciale» e non coincide con il concetto di stagionatura in senso tecnico, che è fase successiva di competenza dell'acquirente e consiste nella preparazione del legname per i singoli impieghi.

#### ***Bollatura***

ART. 328 - Le partite acquistate di legname rozzo o segato vengono bollate dall'acquirente con martello, punzone o firma in sede di verifica, se prevista dal contratto

#### ***Termini di consegna e di ritiro***

ART. 329 - I termini della consegna o del ritiro sono sempre convenuti tra le parti fatta eccezione per le partite di modica entità in ordine alle quali consegna o ritiro seguono immediatamente o quasi la conclusione del contratto.

**Consegna**

ART. 330 - La consegna viene effettuata sul veicolo dell'acquirente franco deposito del venditore.

**Consegna ripartita**

ART. 331 - Fermo il prezzo convenuto la consegna può essere ripartita.

**Verifica della merce, collaudo e vizi**

ART. 332 - La merce bollata, contrassegnata oppure accettata anche da un incaricato dell'acquirente che abbia assistito al carico con l'incombenza specifica del collaudo non è suscettibile di alcuna denuncia di vizio anche occulto.

Unica eccezione consiste nel controllo della misura e della quantità, intendendosi pertanto che la bollatura, la segnatura ed altre operazioni analoghe costituiscono unicamente controllo ed accettazione incondizionata della qualità.

Dette operazioni di verifica ed accettazione della qualità vengono tecnicamente definite «collaudo».

**Garanzia del venditore**

ART. 333 - All'infuori di quanto specificato negli articoli precedenti per quanto concerne qualità e misure non è dovuta alcun'altra garanzia particolare da parte del venditore.

**Reclami**

ART. 334 - La denuncia dei vizi sia per quanto concerne la qualità (e ciò sempre quando non sia fatto luogo a «collaudo» in conformità all'art. 332) sia per quanto concerne la misura deve essere fatta al domicilio del venditore entro sei giorni dallo scarico della merce nel deposito dell'acquirente.

L'acquirente che denuncia un vizio in ordine alla qualità della merce deve tenere tutta la partita a disposizione del venditore per l'esame da parte di quest'ultimo e non può limitare l'esame stesso alla parte di merce contestata.

In difetto di accordo l'acquirente, previo congruo preavviso al venditore, ha facoltà di utilizzare la parte di merce non contestata.

In ogni caso l'acquirente deve custodire l'intera partita, o parte di essa per l'ipotesi di cui al precedente comma, gratuitamente e con la diligenza del buon padre di famiglia.

**Misura della provvigione al mediatore**

ART. 335 - Salvo patto contrario, per il legname rozzo e per il segato la provvigione è dovuta nella misura del 2% da parte di chi vende e dell'1% da parte di chi compra.

**D) SUGHERO**

(Vedasi cap. 10, lett. d): lavori di sughero)

## CAP. 4

# PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

## A) PESCE FRESCO E CONGELATO, FRUTTI DI MARE, PESCE CONSERVATO E PREPARATO

### *Ordinazione, conclusione e forma del contratto*

ART. 336 - Nella compravendita di pesci conservati e preparati il contratto s'intende concluso quando è stipulato direttamente dal venditore o da suo rappresentante qualificato con l'acquirente.

In ogni altro caso l'ordine è subordinato all'accettazione della casa.

### *Clausole speciali*

ART. 337 - Nella vendita di pesce conservato con la clausola «stagionato» si intende che il prodotto deve avere almeno 3 mesi di stagionatura.

### *Specie di vendita*

ART. 338 - Nelle contrattazioni di pesce conservato la vendita avviene a peso o a pezzatura; quando si effettua la vendita su campione si intende il tipo di campione.

Nelle pezzature o colli di peso superiori al kg la vendita avviene a peso, "tara per merce".

I pesci freschi ed i frutti di mare si vendono esclusivamente a peso.

### *Unità base di contrattazione*

ART. 339 - L'unità base di contrattazione è il kg.

### *Requisiti della merce*

ART. 340 - I principali requisiti della merce sono:

a) per i pesci piccoli conservati sott'olio:

- compattezza;
- colorazione naturale;
- odore tipico;
- olio chiaro;
- stagionatura da 3 mesi a un anno;

b) per i pesci conservati sotto sale:

- odore tipico;
- colorazione naturale;
- stagionatura fino a 2 anni e mezzo;

c) per i pesci conservati sotto acqua e sale:

- colorazione naturale;
- stagionatura di circa 15 giorni;

d) per i pesci sotto aceto:

- compattezza;
- stagionatura da 8 giorni a 6 mesi;

e) per pesce surgelato s'intende quello che appena pescato viene immesso in celle frigorifere e surgelato a temperatura di almeno 55° sotto zero. Esso deve avere:

- compattezza;
- colore naturale;
- lucentezza della pelle;

f) per il pesce congelato:

- deve avere subito un processo di congelamento fino a 25-30 gradi sotto zero;
- compattezza;
- colore naturale;
- lucentezza della pelle;

g) per il pesce refrigerato o sotto ghiaccio s'intende quello immesso al consumo non oltre i 5 giorni dalla pesca. Esso deve inoltre avere:

- compattezza;
- odore tipico;
- occhio vivo;

h) per pesce fresco s'intende quello pescato in giornata e venduto senza sottoposizione ad alcuna preparazione. Esso deve inoltre avere:

- occhio limpido, pieno ed alto;
- colore rosa sotto le branchie;
- ventre compatto e duro;
- colore luccicante;

i) per i frutti di mare (essenzialmente cozze e vongole):

- la chiusura;
- l'odore gradevole.

#### ***Requisiti particolari dei merluzzi***

ART. 341 - Il merluzzo essiccato è riconosciuto sotto la denominazione di «stoccafisso»; il merluzzo salato sotto quella di «baccalà».

Lo stoccafisso è usualmente contrattato in base alla relativa grammatura:

- per piccolo si intende quello di peso fino a 500 grammi;
- per medio si intende quello da 500 a 700 grammi;
- per grosso si intende quello che va oltre i 700 grammi.

#### ***Imballaggio***

ART. 342 - Le aringhe e le salacche, salate ed affumicate, sono generalmente vendute in casse da 8 o 10 kg ciascuna oppure in fustini da kg 10 peso netto.

L'anguilla marinata è venduta in barili o in latte a peso netto, esclusi la concia ed il peso della latta.

L'imballaggio per il trasporto dei contenitori dei prodotti è fornito gratuitamente dal venditore.

I contenitori della merce, sia sfusa che confezionata, sono venduti "tara per merce".

#### ***Consegna***

ART. 343 - La consegna nella stessa località in cui vi è il magazzino del venditore è a carico del venditore stesso; quella in altre località è fatta per mezzo di trasporti specifici se l'acquirente non procede direttamente al ritiro.

#### ***Verifica della merce***

ART. 344 - La verifica del peso e del numero dei colli o contenitori avviene all'atto della consegna.

La verifica della qualità è effettuata all'atto della stipulazione del contratto per le grandi partite; per le piccole partite essa avviene all'atto dell'immissione al consumo.

La verifica del pesce fresco che avviene all'atto della consegna autorizza lo scarto immediato del prodotto che non presenta i requisiti medi per la commestibilità.

#### ***Trasporto***

ART. 345 - Le spese di trasporto ed i rischi relativi sono a carico del compratore.

#### ***Obblighi di garanzia del venditore***

ART. 346 - Il venditore garantisce la qualità del prodotto e risponde dei requisiti medi relativi alle singole qualità ovvero di quelli elencati nei listini di vendita.

Per il pesce fresco di acqua dolce il venditore garantisce la freschezza, il modo ed il luogo di pesca.

## **B) ESERCIZIO DELLA CACCIA**

### *Diritto del cacciatore col cane da ferma*

ART. 347 - Quando un cane è in ferma nessuno deve avvicinarlo, salvo invito del proprietario del cane; non si deve sparare al selvatico levato non colpito dal cacciatore-proprietario.

### *Diritto sulla fauna selvatica abbattuta (uccisa) e raccolta da cane altrui*

ART. 348 - La fauna selvatica abbattuta spetta al cacciatore che l'ha cacciata nel rispetto della legge anche se essa è stata raccolta dopo l'abbattimento dal cane di altro cacciatore.

## **C) API**

### *Vendita*

ART. 349 - La vendita può essere effettuata per sciame naturali, per sciame artificiali o per famiglie.

### *Sciame naturale*

ART. 350 - Per sciame naturale si intende una famiglia di api subito dopo la sciamatura.

La raccolta dello stesso è carico dell'acquirente.

L'assenza dell'ape regina non può essere motivo di nullità della vendita.

### *Sciame artificiale*

ART. 351 - Per sciame artificiale si intende una famiglia di api su cinque o sei telaini costruiti, con almeno due telaini di covata e regina feconda, e scorte sufficienti.

L'arnietta è a perdere.

Il ritiro è a carico dell'acquirente.

### *Famiglia d'api*

ART. 352 - Per famiglia di api si intende una famiglia su dieci o dodici telaini costruiti, con almeno quattro telaini di covata, regina feconda, scorte sufficienti.

Nel caso di vendita senza arnia il travaso in arnia propria è a carico dell'acquirente.

## **D) TARTUFI**

### *Piante produttrici e raccolta*

ART. 353 - Le principali essenze arboree produttrici si identificano in quercia, pioppo, pioppo tremulo, salice, tiglio e nocciolo.

La raccolta viene effettuata con l'ausilio di un cane appositamente addestrato, di norma sin da cucciolo. Non esistendo un vero e proprio "tipo" di cane adatto alla ricerca del tartufo vengono impiegati incroci tra diverse razze definiti "tabui" (ovviamente l'animale deve essere predisposto ad effettuare tale lavoro intendendolo come un divertimento). Per raggiungere il massimo delle proprie capacità all'animale occorre un periodo di esperienza che normalmente si aggira tra i sei e gli otto anni.

## **E) PELLI DA PELLICCERIA**

*(Vedasi cap. 8, b2): pelli ad uso abbigliamento)*

**CAP. 5**

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE**

**a) Minerali non metalliferi**

(carbon fossile: ved. Cap. 3, lett. a)  
(marmo ed alabastro: ved Cap. 14, lett. b)

**CAP. 6**

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI**

**a) Riso brillato**

*Specie di vendita*

ART. 354 - Il riso brillato è contrattato su indicazione della varietà e della qualità.

*Unità base di contrattazione*

ART. 355 - Unità base di contrattazione sono il chilogrammo o il quintale.

*Requisiti della merce*

ART. 356 - Il riso si intende «leale» quando non abbia vizi occulti.

Il riso si intende «sano» quando non abbia odori sgradevoli, non sia riscaldato o fermentato e non contenga grana gialla.

*Consegna*

ART. 357 - In difetto di diversa pattuizione la consegna avviene gratuitamente da parte del venditore al domicilio del compratore.

*Pagamento*

ART. 358 - Il pagamento avviene presso il compratore, al passaggio successivo alla consegna della merce, all'agente del venditore o a quest'ultimo, normalmente in occasione del giorno di mercato successivo alla consegna.

*Vizi*

ART. 359 - I vizi di cui all'art. 356 devono essere denunciati dal compratore nel termine di 5 gg. dal ricevimento.

Il venditore è tenuto alla sostituzione.

**B) FARINA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE**

(vedasi Cap. 2 - Prodotti dell'agricoltura, lett. a), b), c), d))

**C) PASTA ALIMENTARE SECCA E FRESCA**

*Specie di vendita e campioni*

ART. 360 - La vendita della pasta fresca avviene a peso.

Gli agnolotti tipici astigiani sono anche chiamati «gobbi»; l'impasto è composto di carni assortite di coniglio, maiale, manzo, il tutto arrostito, di verdura scarola, riso, uova e parmigiano grattugiato, ed è chiuso in modo particolare con pinzatura a mano (plin).

*Pasta fresca*

ART. 361 - Per pasta fresca s'intende quella di giornata.

Nella pratica mercantile si trattano anche paste fresche adeguatamente conservate.

In mancanza di diversa ordinazione la pasta fresca viene prodotta con grano tenero.

**Verifica della merce**

ART. 362 - La verifica della quantità della merce avviene al momento della consegna.

**Difetti**

ART. 363 - Oltre ai vizi previsti dalla legislazione per la pasta secca sono difetti che danno luogo alla risoluzione del contratto quelli derivanti da imperfetta essiccazione (pasta «venata, fessurata», ecc.).

## **D) PRODOTTI DELLA PANETTERIA**

**Modalità di esecuzione del contratto nelle vendite all'ingrosso**

ART. 364 - In caso di fornitura di pane dal panificatore alla rivendita l'eventuale variazione della quantità per pezzature abitualmente fornite deve essere comunicata dalla rivendita al panificatore il giorno precedente.

Nel caso di fornitura abituale di pane a ristoranti, trattorie, «tavole calde», «tavole fredde», pizzerie, bar con «tavola calda» o «tavola fredda» la quantità da consegnarsi deve essere preventivamente precisata, ad iniziativa dell'acquirente o del panificatore, almeno la mattina stessa della consegna.

**Unità base della contrattazione**

ART. 365 - Unità base di contrattazione sono il chilogrammo e l'ettogrammo.

**Caratteristiche della merce**

ART. 366 - Il pane è commerciabile nelle 24 ore.

La percentuale di cloruro di sodio nel pane è in media dell'1,50% e nei grissini del 2 %.

I grissini possono essere stirati a mano, informati al palone o su teglia oppure stirati a macchina nel caso di produzione di tipo industriale.

Nella zona della Provincia prossima a quella di Torino è praticata la vendita di grissini «rubatà» ovvero allungati a mano con spessore non uniforme e a cottura a temperatura moderata.

I due tipi fondamentali di pane sono: a «pasta dura» o pasta bastarda e a «pasta molle»

Le principali forme a pasta dura sono le seguenti: libretto, 4 corni, manina, Kifel, monferrina, montasu, treccia. Le principali forme a pasta molle sono le seguenti: biova, rosetta, pagnottina, maggiolino, banana, sfilatino, ciabatta, musicchiere, baguette. La «gressia» il «segato» e la «foglia» sono tipi particolari di pasta dura ma resa più morbida di quella tipica.

**Trasporto nelle vendite all'ingrosso**

ART. 367 - Le spese ed i rischi relativi al trasporto ed al facchinaggio della merce sono a carico del venditore.

**Difetti**

ART. 368 - Il principale difetto del pane di frumento è la scarsa lievitazione.

## **E) PRODOTTI DOLCIARI**

### **e/1) Torrone**

ART. 369 - Il «torrone piemontese» è un impasto di miele, zucchero, scioppo di glucosio, albume di uova, nocciole di produzione locale e aromi di vaniglia.

Sono tipi correnti di torrone quelli lavorati con nocciole non nostrane o con mandorla in luogo delle nocciole.

È torrone, ma meno pregiato, quello lavorato con arachidi. Si trattano anche i torroni farciti e ricoperti.

I tipi di torrone sono: friabile, morbido, farcito e/o ricoperto.

**Specie di vendita**

ART. 370 - Il torrone non confezionato viene venduto a peso; quello confezionato deve riportare l'indicazione del peso netto.

---

**Campioni**

*(per vendita all'ingrosso)*

ART. 371 - Le spese inerenti ai campioni sono a carico del venditore.

**Requisiti della merce**

ART. 372 - I principali requisiti del torrone sono:

per il torrone friabile:

- leggerezza;
- friabilità.

per il torrone morbido:

- c) morbidezza;
- d) pastosità;
- e) leggerezza.

Il torrone si pone in commercio appena raffreddato dopo la cottura.

**Imballaggio**

*(per vendita all'ingrosso)*

ART. 373 - Le spese d'imballo sono a carico del venditore con la clausola «imballo gratuito».

**Consegna**

*(per vendita all'ingrosso)*

ART. 374 - La consegna avviene al domicilio dell'acquirente a spese del venditore.

**Trasporto**

*(per vendita all'ingrosso)*

ART. 375 - Le spese ed i rischi di trasporto e facchinaggio sono a carico del venditore.

**Difetti**

ART. 376 - I principali difetti del torrone friabile sono:

- tarlatura e degenerazione delle nocciole;
- scarsa cottura;
- scarsa conservabilità.

I principali difetti del torrone morbido sono:

- tarlatura e degenerazione delle nocciole;
- scarsa conservabilità.

## **e/2) Prodotti della pasticceria**

**Classificazione**

ART. 377 - La pasticceria può essere:

- fresca o con creme da vendersi subito o comunque nel tempo della commestibilità;
- lievitata con conservabilità varia a seconda del tipo di prodotto; appartengono a questa categoria i panettoni, le brioches, il dolce all'uva, le colombe, le cosiddette tirà e similari;
- secca o a lunga conservazione.

Questo articolo concerne esclusivamente la pasticceria sfusa, non consentendo quella confezionata una suddivisione precisa.

**Specie di vendita**

*(per vendita all'ingrosso)*

ART. 378 - La vendita della pasticceria si effettua su campione o denominazione, franco domicilio acquirente-commerciante.

**Unità base di contrattazione**

ART. 379 - Unità base di contrattazione sono il chilogrammo, l'ettogrammo o il numero dei singoli pezzi.

---

**Requisiti della merce**

ART. 380 - I principali requisiti (pasticceria sfusa) sono:

- a) per la pasticceria lievitata:
- sofficià;
  - freschezza in relazione alla specie;
- b) per la pasticceria secca:
- durata della conservazione di circa 8 giorni;
- c) per i biscotti da forno:
- fragranza e friabilità.

**Tolleranza**

ART. 381 - È tollerata una differenza sul peso netto dichiarato dal venditore in limiti variabili da prodotto a prodotto, in relazione al calo naturale.

**Consegna  
(per vendita all'ingrosso)**

ART. 382 - La consegna avviene al domicilio dell'acquirente a spese e rischio del venditore.

**Verifica della merce**

ART. 383 - La verifica della merce non confezionata deve avvenire al momento della consegna.

**Difetti**

ART. 384 - Per la pasticceria lievitata i più comuni difetti sono:

- acidità eccessiva;
- insufficiente o cattiva lievitazione;
- insufficiente o cattiva cottura;
- ingredienti non idonei.

Per la pasticceria secca i più comuni difetti sono:

- durezza ed eccessiva secchezza;
- insufficiente o cattiva od eccessiva cottura;
- ingredienti non idonei.

**Reclami**

ART. 385 - Il riconoscimento del difetto dà diritto alla sostituzione della merce.

**e/3) ZUCCHERO  
(Vedasi Titolo V Cap. 2, lett. o)**

**F) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE  
f/1) Carni bovine fresche e congelate**

**Conclusioni e forma del contratto**

ART. 386 - Il contratto si conclude all'atto dell'ordinazione e prenotazione con la determinazione del prezzo.

**Modalità di vendita**

ART. 387 - Quando la carne congelata è contrattata su campione il riferimento è al campione reale.

La consegna avviene con la clausola C.I.F.

La vendita della carne fresca o congelata viene fatta «a intero», «a mezzene», «in quarti» (anteriore e posteriore) o «a pistola» (posteriore senza muscolo della gamba e senza pancia) o in tagli anatomici.

**Unità base di contrattazione**

ART. 388 - L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

---

**Requisiti della merce**

ART. 389 - La qualità della carne congelata si determina in base al maggiore o minore contenuto di parti grasse, al colore più o meno scuro e allo stato di conservazione.

L'assortimento e la pezzatura, sia per la carne fresca sia per quella congelata, vengono stabiliti nel contratto. La carne congelata consegnata con uguale percentuale (50%) di parte anteriore (FORES) e di parte posteriore (HINDS) è detta «compensata».

**Bollatura**

ART. 390 - La carne sia fresca sia congelata estera e nazionale deve recare i contrassegni sanitari del Paese o del comune di origine e deve essere sempre scortata dai certificati sanitari prescritti dalle norme vigenti.

**Imballaggio**

ART. 391 - La carne congelata può pervenire in imballaggi di cartoni o di legno forniti gratuitamente dall'esportatore, al peso netto. Quando l'imballo è di tela di juta o la merce venduta è costituita da cervella l'imballo è compreso nel peso della merce (tara merce).

**Deposito della merce**

ART. 392 - Il deposito della merce presso Docks o Magazzini Generali è a carico del compratore.

**Consegna**

ART. 393 - La consegna della merce comprata in Italia avviene alla data stabilita senza preavviso nel luogo e nel giorno indicato dal compratore con mezzi di trasporto forniti dal venditore.

Se non avviene il trasporto diretto da parte del venditore esso è preceduto da un preavviso dello spedizioniere ed è sempre effettuato o con automezzo a carico del venditore o per ferrovia alla stazione più vicina ai magazzini indicati dal compratore.

**Verifica della merce**

ART. 394 - All'atto della consegna la merce viene verificata dall'acquirente per quanto concerne la qualità e dal veterinario per quanto riguarda lo stato di conservazione e la commestibilità.

**Tolleranza**

ART. 395 - Per la carne congelata non è ammessa tolleranza di peso rispetto la quantità contrattata, non essendo previsto calo naturale. Il contenuto di grasso non deve superare la percentuale pattuita.

**Ricevimento**

ART. 396 - Per il ritiro della merce è ammessa una tolleranza di 48 ore rispetto al termine stabilito.

La merce non ritenuta conforme al contratto può essere rifiutata.

**Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce**

ART. 397 - Il rischio di viaggio è a carico del venditore quando il trasporto è effettuato da quest'ultimo. Le spese di facchinaggio per lo scarico ed il controllo del peso sono a carico del compratore.

**Pagamento**

ART. 398 - Il pagamento avviene all'atto della consegna della merce o nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento fattura per merce acquistata in Italia.

I pagamenti per partite comprate direttamente all'estero vengono effettuati tramite banca.

**Risoluzione del contratto**

ART. 399 - La constatazione di un difetto o della non corrispondenza della merce ai requisiti pattuiti, purché contestata al venditore o suo incaricato all'atto della consegna, dà diritto alla risoluzione del contratto e alla restituzione della merce.

**Perizia**

ART. 400 - In caso di contestazione sulla commestibilità o sulle condizioni igienico-sanitarie della carne fa fede il referto del veterinario ufficiale presente alla consegna.

**Dazi e diritti doganali**

ART. 401 - I dazi ed i diritti doganali per la merce importata direttamente o indirettamente sono a carico dell'acquirente.

## **f/2) Salumi e lardo**

### ***Specie di vendita***

ART. 402 - La vendita si effettua a peso e su campione reale, franco domicilio dell'acquirente.

### ***Unità base di contrattazione***

ART. 403 - L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

### ***Requisiti della merce***

ART. 404 - I requisiti dei vari prodotti sono:

- a) Salsiccia - si considera fresca quando è morbida e di colore roseo; deve avere una salatura massima del 2,5%;
  - b) Salamini e cotechini - devono essere morbidi e conservati non oltre i 20 giorni; la salatura massima è del 3%;
  - c) Salame crudo e cacciatorini - stagionatura di oltre 30 giorni e salatura massima del 3,5%;
  - d) Salame cotto - stagionatura di 8-10 giorni e salatura massima del 4%;
  - e) Prosciutto crudo - stagionatura di 120-150 giorni e salatura massima del 4%;
  - f) Prosciutto cotto - stagionatura di 8-10 giorni e salatura massima del 3,5%;
  - g) Lardo, pancetta liscia e coppata - stagionatura di 10 giorni e salatura massima del 4%.
- Altro requisito per gli insaccati è la drogatura, che deve essere costituita da 0,2% di pepe, 0,04% di salnitro, 0,07% di aromi naturali, aglio e vino a discrezione, 4% di polvere di latte magro.

### ***Bollatura***

ART. 405 - I prodotti di salumeria devono essere confezionati e contrassegnati secondo le prescrizioni di legge.

### ***Imballaggio***

ART. 406 - Le spese di imballaggio sono a carico del venditore; l'imballaggio è a perdere.

### ***Consegna***

ART. 407 - La consegna è effettuata al domicilio del compratore a spese e rischio del venditore entro il termine stabilito all'atto dell'ordinazione.

### ***Verifica della merce***

ART. 408 - La verifica della merce viene fatta all'atto della consegna in presenza del venditore o di un suo rappresentante.

### ***Tolleranza***

ART. 409 - Il peso viene controllato alla consegna e non vi è tolleranza. Tuttavia vi è tolleranza del 10% circa sulle singole pezzature conservate in budello; in tal caso però il pagamento avviene sempre a peso netto.

Nel caso di vendita al dettaglio di insaccati già prepesati all'atto della esposizione sono valide le tolleranze di legge.

### ***Trasporto***

ART. 410 - Le spese ed i rischi relativi al trasporto della merce sono a carico del venditore; la pesatura è a carico del compratore.

### ***Pagamento***

ART. 411 - Il pagamento si effettua, per piccole partite, alla consegna o al passaggio successivo del venditore o suo rappresentante e, per grosse partite, mensilmente.

### ***Difetti della merce***

ART. 412 - Costituiscono difetto degli insaccati tutte le alterazioni e irregolarità palesi ed occulte riferibili al budello, al confezionamento, alla drogatura e salatura e alla conservazione, o che comunque pregiudicano la normale destinazione del prodotto.

#### **Reclami**

ART. 413 - Il reclamo per gli insaccati freschi deve essere a vista (immediatamente al ricevimento della merce); per gli insaccati stagionati vale il termine dell'art. 1495 del C.C.

La constatata presenza di difetti e la mancanza di requisiti possono portare alle seguenti conseguenze:

- a) sostituzione della merce contestata;
- b) riduzione del prezzo contrattuale sulla merce contestata, sempre che questa sia ancora commerciabile;
- c) abbuono totale del valore della merce contestata.

### **f/3) Prodotti conservati di origine animale**

(vedasi lett. f/2 - i/1)

### **G) PESCI PREPARATI**

(vedasi Cap. 4/a)

### **H) CONSERVE ALIMENTARI (marmellate, succhi di frutta)**

#### **h/1) Prodotti conservati di origine vegetale e animale**

#### **Specie di vendita**

ART. 414 - La vendita avviene su denominazione legale (per le merci tutelate da disposizioni legislative) o merceologica (secondo le caratteristiche affermatesi nel commercio o nella lavorazione del prodotto).

#### **Unità base di contrattazione**

ART. 415 - L'unità base di contrattazione è il singolo contenitore, ad eccezione dei casi in cui si contratta in base all'imballaggio standard comprendente più contenitori.

Per i contenitori la contrattazione avviene a unità in relazione al peso del contenuto.

#### **Requisiti della merce**

ART. 416 - La merce deve avere:

- a) odore gradevole;
- b) colore normale;
- c) peso dichiarato e marchi evidenti sui contenitori;
- d) perfetta stivatura.

La legge determina inoltre le caratteristiche dei singoli prodotti.

#### **Imballaggio**

ART. 417 - L'imballaggio e i contenitori sono forniti dal venditore senza l'obbligo di restituzione da parte dell'acquirente, essendo il loro valore compreso nel prezzo della merce.

La legge impone marchi, scritte, etichette dei singoli prodotti.

#### **Consegna, spedizione e trasporto**

ART. 418 - La consegna della merce contrattata avviene normalmente al domicilio dell'acquirente a spese e rischio del venditore e senza specifico avviso.

Quando contrattualmente è stabilita la consegna «franco partenza» si intende che la merce deve essere consegnata «franco su veicolo» presso il magazzino del venditore o stazione partenza: in tal caso il rischio e le spese di viaggio gravano sul compratore.

#### **Verifica della merce**

ART. 419 - La verifica della merce confezionata avviene presso l'acquirente esclusivamente con riferimento al quantitativo.

---

**Tolleranza**

ART. 420 - Non esiste tolleranza sulla quantità pattuita.

**Pagamento**

ART. 421 - Il pagamento avviene o alla consegna o al passaggio successivo alla consegna dell'agente rappresentante del venditore o di quest'ultimo o a mezzo ricevuta bancaria o tratta 30-60 giorni.

**Reclami e risoluzione del contratto**

ART. 422 - I vizi denunciati nei termini di legge danno facoltà di ottenere la sostituzione della merce difettosa. In presenza di difetti la merce viene sostituita nei termini di scadenza dichiarati per il consumo.

**I) LATTE E DERIVATI**  
**i/1) Compravendita del latte fra i produttori del Comune di Asti e i Centri di raccolta**

**Unità base di contrattazione**

ART. 423 - L'unità base di contrattazione è il litro.

**Campioni**

ART. 424 - All'atto della consegna i Centri di raccolta hanno facoltà di prelevare campioni che servono per la determinazione del prezzo e per l'accettazione del latte conferito, che deve essere conforme ai parametri fissati dalle vigenti norme.

**Consegna**

ART. 425 - La consegna del latte ai Centri di raccolta da parte dei produttori deve avvenire entro le ore di raccolta con congrua tolleranza in casi di forza maggiore.

**Pagamento**

ART. 426 - Il pagamento deve avvenire al produttore entro il mese successivo a quello della consegna mediante accredito bancario.

**i/2) Compravendita di latte fra il distributore e le rivendite del Comune di Asti**

**Conclusione e forma del contratto**

ART. 427 - Il rivenditore può acquistare dal distributore il quantitativo di latte che giornalmente, di volta in volta, gli necessita.

**Trasporto**

ART. 428 - Il trasporto, il facchinaggio ed i rischi sono a carico del distributore.

**Pagamento**

ART. 429 - Il pagamento da parte dei rivenditori deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa dal distributore.

**i/3) Latte intero, scremato, parzialmente scremato, sterilizzato, ecc.**

**Specie di vendita**

ART. 430 - La vendita al minuto avviene in recipienti sigillati da un litro e mezzo litro.

**Consegna**

ART. 431 - La consegna al dettagliante avviene franco negozio a spese e rischio del venditore.

**Altri usi**

ART. 432 - Gli usi relativi alla consegna, alla spedizione, al trasporto, alla verifica ed al pagamento della merce sono quelli accertati per lo scatolame alimentare.

**Reclami e risoluzione del contratto**

ART. 433 - I vizi denunciati nei termini di legge danno facoltà di ottenere la sostituzione della merce difettosa, previa esibizione e restituzione.

**i/4) Prodotti caseari tipici locali**

**Conclusione e forma del contratto**

ART. 434 - La contrattazione avviene a peso franco negozio e, trattandosi di formaggio fresco, con rifornimento settimanale ed anche bisettimanale, senza formalità diverse da quelle che regolano le contrattazioni commerciali in genere.

**i/5) Formaggi e latticini di produzione extra-provinciale**

**Requisiti della merce**

ART. 435 - La legge determina analiticamente le caratteristiche dei formaggi.

**Difetti dei formaggi a pasta dura**

ART. 436 - I principali difetti dei formaggi a pasta dura sono i seguenti:

- eccessiva incrostatura;
- gusto di fieno greco;
- cattiva stagionatura.

Sono detti di scarto o «forma di 3ª» i formaggi che presentano i seguenti difetti: bombatura molto accentuata dei piatti della forma, pasta spugnosa con grande e diffusa occhiatura, con ampie e ripetute fenditure e interventi di correzione esterna.

**Difetti dei formaggi a pasta molle**

ART. 437 - I principali difetti dei formaggi a pasta molle sono:

- subito surriscaldamento;
- occhiatura;
- acidità.

**Reclami e risoluzione del contratto**

ART. 438 - I vizi denunciati nei termini previsti dall'art. 1495 C.C. danno facoltà di ottenere la sostituzione della merce difettosa previa esibizione e restituzione della stessa.

**L) OLI AD USO ALIMENTARE (d'oliva e di semi)**

**Specie di vendita**

ART. 439 - La vendita avviene su specificazione del tipo e su campione.

**Unità base di contrattazione**

ART. 440 - L'unità base di contrattazione sono il chilogrammo quando si tratta di merce sfusa e il litro per la merce confezionata.

**Requisiti della merce**

ART. 441 - I principali requisiti della merce sono: il gusto, il profumo e la bassa acidità.

La legge comunque determina analiticamente le qualità e le caratteristiche delle singole categorie di prodotti.

---

**Contenitori**

ART. 442 - Il contenitore è «a perdere» salvo specificazione contraria.

**Verifica quantitativa della merce**

ART. 443 - La verifica della quantità della merce avviene al momento della consegna.

**Tolleranza**

ART. 444 - Non è tollerata differenza tra il peso effettivo ed il peso dichiarato o contrattato.

**Consegna**

ART. 445 - Se la merce è contrattata a pronta consegna questa deve avvenire entro il terzo giorno di apertura effettiva degli esercizi, al domicilio dell'acquirente, salvo diversa pattuizione.

**Pagamento**

ART. 446 - Il pagamento è a 30-60 giorni, anche su tratta o ricevuta bancaria, al domicilio del compratore.

**Vizi della merce**

ART. 447 - I vizi denunciati nei termini di legge danno luogo alla sostituzione della merce.

**M) GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI**

(vedasi lardo Cap. 6, lett. f/2)

**N) PELLI GREZZE (salate)**

**Specie di vendita**

ART. 448 - La vendita è effettuata per pelli intere.

Si possono vendere anche pelli «gropionate» (cioè parte della pelle della groppa - groppone) limitatamente alle pelli di vacche di qualsiasi peso e di buoi, tori e vitellame da 40 kg e oltre.

La partita deve avere il peso medio stabilito e le pelli che la compongono devono avere un peso minimo ed un massimo egualmente stabiliti.

Eventuali minime eccedenze di media vengono bonificate al compratore il quale tuttavia può rifiutare la partita.

Il peso medio può essere indicato con la clausola «circa»: in questo caso la tolleranza è del 3% in più o in meno.

**Unità base di contrattazione**

ART. 449 - L'unità base di contrattazione è il chilogrammo.

**Requisiti della merce**

ART. 450 - Le categorie delle pelli salate sono quelle indicate dagli artt. 88 e 91 per le pelli fresche.

La percentuale dei colori e delle scelte viene fissata contrattualmente.

**Verifica delle merci e targhettatura**

ART. 451 - Il controllo della qualità, del tipo e del peso delle pelli viene effettuato dal compratore o da un suo incaricato all'atto della consegna.

Chi effettua il controllo può siglare o punzonare le pelli.

Per le pelli contrattate a peso coda fa fede la targhettatura e cioè il peso fresco a suo tempo annotato, con tolleranza di calo dal 10% al 20% in relazione alla condizionatura.

Per le pelli contrattate a peso salato si considera il peso reale effettivo riscontrato dopo l'impilaggio regolare, lo scolaggio e la spazzatura del sale.

**Imballaggio**

ART. 452 - Le pelli vengono consegnate impaccate su pallets a rendere, con spese a carico del venditore.

**Condizioni delle pelli all'atto della consegna al compratore**

ART. 453 - Le pelli di vitello e di vitellone fino a kg 40 vengono consegnate e ritirate quadrate (cioè prive di testa e zampe).

Le pelli di bue, di vacca e di toro vengono consegnate con testa e zampe oppure quadrate, se convenuto.

**Termine e luogo della consegna**

ART. 454 - All'atto della stipulazione del contratto viene stabilito il periodo in cui la merce dovrà essere consegnata. Il giorno preciso del ritiro viene successivamente concordato fra le parti ed è inderogabile.

La consegna è fatta nel magazzino del venditore il quale ha l'obbligo del carico, sempre nel proprio magazzino, sul mezzo di trasporto prescelto dal compratore.

Nel caso di vendite all'estero vengono stabilite contrattualmente clausole integrative per il trasporto.

**Scelte ed abbuoni**

ART. 455 - Per le partite di pelli di vitello fino a 12 kg la vendita, oltre all'indicazione del numero, degli estremi del peso e della media peso, comporta la specificazione della scelta con la precisazione delle percentuali di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> scelta. La 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> scelta vengono stabilite in rapporto all'entità dei difetti riscontrati sulle pelli.

Gli abbuoni sul peso vengono concessi al compratore nelle misure e con le modalità indicate dal seguente esempio: vendute 1.000 pelli da 8 a 12 kg l'una, media: 10 chilogrammi; scelta: 70% di 1<sup>a</sup>; 20% di 2<sup>a</sup>; 5% di 3<sup>a</sup> e 5% di 4<sup>a</sup>. Verranno consegnate perciò:

7.000 kg di 1<sup>a</sup> scelta per 7.000 kg a pagamento;

2.000 kg di 2<sup>a</sup> scelta per 1.800 kg a pagamento;

500 kg di 3<sup>a</sup> scelta per 400 kg a pagamento;

500 kg di 4<sup>a</sup> scelta per 350 kg (o 300) kg a pagamento.

**Prezzo**

ART. 456 - Il prezzo delle pelli si determina in rapporto al tipo, colore e alla categoria.

**Difetti**

ART. 457 - L'esistenza dei difetti, la loro incidenza sulla risoluzione del contratto e la loro consistenza ai fini della classificazione delle scelte in caso di contestazione è deferita ad un esperto nominato su accordo delle parti.

**Misura della provvigione al mediatore**

ART. 458 - Nella vendita delle pelli salate la misura della provvigione al mediatore è dell'1% a carico del venditore e dello 0,50% a carico del compratore.

Se l'intermediario si occupa anche del ricevimento della merce da parte del compratore questo corrisponde la provvigione del 2%.

**Difetti delle pelli fresche e salate ed abbuoni relativi**

ART. 459 - I difetti delle pelli fresche e salate che possono comportare abbuoni sono distinguibili in tre categorie: difetti naturali; difetti di conservazione; difetti di scortico.

Le tabelle in uso per gli abbuoni, appresso riportate, si attengono a questa distinzione:

## 1) TABELLA dei difetti ed abbuoni per pelli di vitello fino a kg 12:

Pelli di 1<sup>a</sup> scelta: pelli senza difetti o con piccoli difetti marginali non oltre i 5 cm dai bordi della pelle: senza abbuono.

Pelli di 2<sup>a</sup> scelta: s'intendono di 2<sup>a</sup> scelta le pelli con un massimo di 3 buchi, tagli, rasure o scarniture; quelle con piccole piaghe, o quelle leggermente pidocchiose, od orinate, o lievemente picchiettate, o sformate, sempre che i difetti si trovino oltre i 5 cm dal margine delle pelli: abbuono 10% sul peso.

Pelli di 3<sup>a</sup> scelta: s'intendono di 3<sup>a</sup> scelta le pelli con 3-5 tagli, buchi, rasure, scarniture; quelle riscaldate o perdenti pelo; quelle con estese macchie scure dovute a remota o deficiente salatura; quelle intaccate notevolmente dai pidocchi, dalla rogna o da malattie similari o fortemente orinate e picchiettate: abbuono 20% sul peso.

Morticini: pelli provenienti da vitellini nati morti (escluse quelle provenienti da aborti): abbuono dal 30 al 40%.

Erbaiole (o Erbivore): pelli di spessore sottilissimo dovuto a cattiva nutrizione o a malattia: abbuono dal 30 al 40%.

## 2) TABELLA

### dei difetti ed abbuoni per pelli bovine intere e vitelloni:

#### *Difetti naturali*

- a) cicatrici, spellonature e callosità sui fianchi: abbuono dal 2 al 5% sul peso;
- b) piaghe e cicatrici sul groppone: abbuono dal 5 al 10% sul peso;
- c) porri e fichi: sul frassame: abbuono dal 2 al 5% sul peso;  
porri e fichi: sul groppone abbuono dal 5 al 10% sul peso;
- d) ferretture, marche a fuoco, marche a taglio interessanti una zona limitata: abbuono 10% sul peso;
- e) tàroli rimarginati abbuono dal 2 al 5% sul peso;  
tàroli aperti in numero fino a 5: abbuono 20% sul peso;  
tàroli aperti in numero superiore a 5: scarto;
- f) sterco: abbuono dal 2 al 10% sul peso.

#### *Difetti naturali*

- a) lascianti pelo in zona limitata: abbuono dal 5 al 10% sul peso;
- b) riscaldate: abbuono dal 20 al 30% sul peso;
- c) pelli di vecchia salatura e scure di carne ma non perdenti pelo: abbuono dal 5 al 10% sul peso;
- d) pelli di vecchia salatura e scure di carne ma perdenti pelo: abbuono dal 20 al 30% sul peso.

#### *Difetti naturali*

- a) rasatura e scarnitura profonda, buco o taglio nel groppone: abbuono dal 3 al 5% sul peso;
- b) rasatura e scarnitura profonda, buco o taglio fuori groppone: abbuono 2% sul peso;  
- da 2 a 3 rasure, buchi o tagli: abbuono dal 5 al 10% sul peso;  
- da 4 rasure, buchi o tagli in più: abbuono dal 10 al 20% sul peso;
- c) sgozzature: abbuono dal 3 al 5% sul peso;
- d) mutilate in parti vitali, da stabilirsi a seconda dei casi;
- e) per i gropponi le percentuali di abbuono nei casi di difetti di scortico s'intendono raddoppiate.

## 0) VINI

### *Conclusione e forma del contratto e specie di vendita*

ART. 460 - I vini si contrattano a peso o a volume (brenta ed ettolitro) previo assaggio nella cantina del produttore o su campione, con riserva di verifica della partita. Si pattuisce il termine per il ritiro della merce da parte del compratore.

### *Unità di base di contrattazione*

ART. 461 - Unità base di contrattazione sono l'ettogadro, la «brenta» (1/2 hl.), l'ettolitro e il litro. L'ettolitro nei vini secchi è equiparato al quintale.

Mosti e mosti parzialmente fermentati si vendono a peso.

### *Metodi di misura del grado*

ART. 462 - Nelle contrattazioni con riferimento al grado alcolico svolto questo si intende determinato per distillazione o, nel caso di piccole partite, mediante ebuliometro a scala centesimale.

Per i mosti parzialmente fermentati e per i vini dolci il modo di misurazione è riferito al grado alcolico complessivo (alcol per distillazione più zuccheri: metodo ufficiale).

**Prelevamento di campioni**

ART. 463 - Quando il vino non viene subito caricato vengono prelevati due campioni suggellati da parte del compratore o dell'intermediario. Uno di tali campioni viene dato in consegna al venditore, il quale ha l'obbligo di conservarlo, non può servirsene per confronti e non può aprirlo se non alla presenza del compratore o di chi per esso.

**Imballaggio**

ART. 464 - Nelle compravendite presso i privati vinificatori i recipienti sono forniti dall'acquirente. Negli altri casi quando il venditore fornisce i recipienti questi, se non sono fatturati o compresi nel prezzo, devono essere restituiti, in buono stato, franco di porto.

**Consegna**

ART. 465 - L'epoca della consegna viene stabilita di comune accordo tra le parti.

Il venditore è responsabile della conservazione del vino sino al momento della consegna.

Quando il carico del vino viene effettuato direttamente dal compratore con mezzi propri presso il venditore quest'ultimo s'intende liberato da ogni responsabilità dopo che il vino è stato trasferito sul mezzo fornito dal compratore; se invece il vino viene reso franco destino il venditore è responsabile di qualunque alterazione, adulterazione, spargimento o perdita sino alla consegna.

**Verifica della merce e reclami**

ART. 466 - Le verifiche sulla qualità e sulla gradazione del vino devono essere fatte dal compratore all'atto del ritiro. A ritiro effettuato il compratore non può più sollevare eccezioni e contestazioni se si tratti di vendita senza prelevamento di campioni. In ogni caso il compratore non può sollevare eccezioni sulle caratteristiche e qualità della merce quando il vino sia già stato travasato in recipienti da lui forniti, salve le eccezioni relative alla gradazione che possono essere avanzate anche successivamente sempre che siano avvenuti regolari prelievi di campioni in contraddittorio e salvo quanto disposto dall'art. 471 comma 2.

**Tolleranza**

ART. 467 - Nelle contrattazioni con riferimento al grado alcolico il limite di tolleranza è di due decimi di grado in più o in meno. Tuttavia nei contratti di compravendita di vino con la condizione speciale del grado minimo coperto non si ammette alcuna tolleranza sul grado stabilito nel contratto.

**Ritardo nel ritiro della merce**

ART. 468 - Se il compratore non ritira il vino entro il termine stabilito cessa ogni responsabilità del venditore, il quale può pretendere il pagamento immediato dell'intero quantitativo oppure può chiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto previa intimazione al compratore di ritirare la merce entro il termine di giorni quindici trascorsi i quali il venditore potrà disporre liberamente del vino con diritto al risarcimento degli eventuali danni e costi aggiuntivi.

**Spedizione, trasporto, pesatura**

ART. 469 - Se il vino viene venduto a peso le spese per la pesatura sono a carico del venditore.

**Pagamento**

ART. 470 - Il pagamento del prezzo fra il produttore vinicolo e l'acquirente avviene, salvo patto contrario, al momento della consegna (a contanti).

**Difetti e risoluzione del contratto**

ART. 471 - Agli effetti della risoluzione del contratto si considerano non mercantili i vini che siano alterati da spunto o affetti da altre malattie (ad esempio casse ferrica, ossidasica, ecc...) pregiudicanti la conservabilità del prodotto o che abbiano gusti di legno, di muffa, di rancido o altri gusti o difetti pregiudizievoli.

Nessun vizio o difetto, salvo si tratti casse ferrica od ossidasica, può tuttavia dare causa alla risoluzione del contratto se il compratore abbia travasato il vino in recipienti da lui forniti senza sollevare previamente alcuna contestazione.

**Misura della provvigione al mediatore**

ART. 472 - Nella compravendita di vino la provvigione, salvo patto contrario, viene corrisposta dal vendi-

tore. La provvigione corrisponde ad una quota del prezzo rapportabile al 2-3% a seconda del tipo di prodotto e dell'annata e con riferimento al quantitativo, in brente o quintali, contrattato. Per piccole partite tale provvigione può ammontare sino al 5%.

## **P) DISTILLATI DI VINACCE E DI VINI**

### *Clausole speciali*

ART. 473 - Se durante il trasporto in esenzione d'imposta da deposito fiscale a deposito fiscale bolletta avvengono cali, e la merce è stata controllata «in partenza», la differenza è tutta a carico del compratore.

Quando però la merce è venduta con la clausola «arrivo» gli eventuali cali sono a carico del venditore.

L'eventuale variazione dell'aliquota dell'accisa per i prodotti immessi in consumo è sempre a carico del compratore.

### *Unità base di contrattazione*

ART. 474 - L'unità base di contrattazione è l'ettanidro.

### *Imballaggio*

ART. 475 - Nella vendita in bottiglie l'imballaggio è compreso nel prezzo della merce.

### *Consegna*

ART. 476 - Quando non sia altrimenti convenuto la consegna della merce si fa franco partenza.

### *Ritiro della merce e pagamento imposta di fabbricazione*

ART. 477 - Il compratore per lo più anticipa l'importo per assolvere l'accisa oppure ritira con DAA (documenti accompagnatori amministrativi) o DAS in sospensione di accisa: in tal caso la garanzia relativa all'imposta viene prestata dal venditore, salvo diverso accordo.

### *Difetti*

ART. 478 - I principali difetti dei distillati sono:

- a) il gusto di muffa;
- b) il gusto di asciutto;
- c) il gusto di legno;
- d) il gusto di terra;
- e) il gusto di metallo;
- f) altri gusti od odori estranei e sgradevoli.

Tali difetti danno luogo alla risoluzione del contratto.

### *Misura della provvigione al mediatore*

ART. 479 - Se la vendita all'ingrosso è fatta a mezzo di mediatore questi percepisce dal venditore, salva pattuizione particolare, la provvigione dall'1,50% al 2% sul valore della merce calcolato previa detrazione dell'imposta di fabbricazione.

**CAP. 7****PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI****A) e B) PELLI CONCIATE E MANUFATTI RELATIVI**

ART. 480 - Le pelli conciate oggetto di commercio sono:

- a) ad uso tomaia;
- b) ad uso suola ed articoli tecnici;
- c) ad uso abbigliamento ed arredamento;
- d) ad usi vari.

***Unità base di contrattazione***

ART. 481 - Nel commercio delle pelli conciate ad uso tomaia e abbigliamento l'unità base di contrattazione è il metro quadrato.

Per le pelli di lucertola e coccodrillo l'unità di misura è il centimetro considerato da fianco a fianco della pelle. Per i pitoni la misura viene riferita alla lunghezza.

Il cuoio adibito ad usi vari viene contrattato a peso (kg).

I manufatti vengono contrattati ad unità o a paia.

***Modo di misurazione***

ART. 482 - La misura stampigliata a macchina viene accettata salvo errore.

***Campioni***

ART. 483 - La vendita viene fatta su campione visto e descritto nell'ordine.

***Requisiti della merce***

ART. 484 - La merce deve avere il tipo, la qualità, lo spessore, la tinta, la misura e la scelta come da contratto.

La mancanza anche di una sola di queste caratteristiche può dar luogo alla risoluzione del contratto.

***Imballaggio***

ART. 485 - Le pelli conciate per usi vari vengono imballate in rotoli fasciati di carta robusta; sull'involucro viene stampigliato il totale della misura (o metraggio) contenuta nel pacco.

L'imballaggio è a carico del venditore.

***Consegna e ritiro della merce***

ART. 486 - La consegna viene effettuata direttamente all'acquirente nel magazzino del venditore nel termine contrattuale.

***Verifica della merce***

ART. 487 - La verifica della merce si effettua al momento della consegna o del ritiro, salva ogni possibile successiva contestazione relativa al metraggio e ai vizi occulti.

***Tolleranza***

ART. 488 - La merce deve corrispondere esattamente ai termini contrattuali senza limiti di tolleranza.

***Obblighi di garanzia del venditore***

ART. 489 - Quando nella lavorazione o nell'uso del manufatto emergono vizi occulti il contratto viene risolto; pertanto sia il venditore della pelle sia quello del manufatto sono tenuti a ritirare la merce nello stato in cui si trova, a sostituirla e a rimborsare il prezzo.

***Difetti***

ART. 490 - I difetti che possono dar luogo al reclamo ed alla risoluzione del contratto sono i seguenti:

- a) rottura nel montaggio della tomaia o delle altre pelli ad uso pelletteria e nella confezione delle scarpe, per difetto della consistenza della pelle;
- b) scolorimento;

- c) macchiatura per difettoso fissaggio della tinta (quando il manufatto macchia l'abbigliamento o il corpo di chi lo porta);
- d) screpolatura del fiore;
- e) eccessiva flosciatura della pelle con conseguente eccessivo assorbimento di umidità.

La screpolatura delle pelli verniciate non può dar luogo a contestazioni, non essendo prevista garanzia per tale prodotto.

#### **Denominazione**

ART. 491 - Per pellame scamosciato s'intende il pellame di vitelli, agnelli e capre lavorato tipo camoscio.

### **b/1) Pelletteria**

#### **Ordinazione**

ART. 492 - L'ordinazione di manufatti di pelletteria avviene previo accordo in base a campione consegnato dal committente o realizzato dal fornitore su indicazione del committente.

Il committente può fornire la materia prima.

All'atto dell'ordinazione viene concordato il prezzo.

#### **Unità base di contrattazione**

ART. 493 - L'unità base di contrattazione è il singolo pezzo.

#### **Campioni**

ART. 494 - Il commercio della pelletteria si svolge su campioni, come già precisato all'art. 492.

#### **Bollatura**

ART. 495 - La merce viene timbrata dalla casa fabbricante.

#### **Consegna**

ART. 496 - La consegna avviene entro il termine di 30-60 giorni dall'ordine, salvo patto contrario.

#### **Consegna ripartita**

ART. 497 - Quando la consegna è ripartita il prezzo viene stabilito all'atto della stipulazione del contratto.

#### **Verifica della merce**

ART. 498 - Alla verifica della merce si procede all'atto del ricevimento; salvo quanto stabilito dal successivo art. 502 essa può avvenire anche in fabbrica durante la lavorazione.

#### **Tolleranza**

ART. 499 - Non è ammessa tolleranza nella quantità da consegnare.

Non sono ammesse tolleranze rispetto al campione.

#### **Ritardo nella consegna e nel ricevimento**

ART. 500 - Se il committente non revoca l'ordine, il ritardo nella consegna non dà luogo alla risoluzione del contratto.

#### **Spedizione, trasporto ed assicurazione**

ART. 501 - La merce viene venduta franco fabbrica.

#### **Difetti ed adulterazione della merce**

ART. 502 - Oltre ai difetti della materia prima indicati nel titolo precedente possono essere rilevati e contestati difetti di lavorazione.

L'accertamento del difetto avviene confrontando la partita con il campione.

#### **Reclami**

ART. 503 - Il riconoscimento dei difetti comporta la sostituzione dei manufatti o dei pezzi non conformi al campione.

#### **Dazi e diritti doganali**

ART. 504 - Le spedizioni avvengono franco frontiera.

#### **Procacciatori d'affari**

ART. 505 - Il fabbricante può avvalersi di procacciatori d'affari che vengono compensati con una provvigione contrattata.

## **b/2) Pelli ad uso abbigliamento**

### *Ordinazione, prenotazione e preventivi*

ART. 506 - In caso di richiesta di un articolo non disponibile l'artigiano pellicciaio lo procura presso un grossista; in tal caso la merce gli viene inviata e resa in deposito con la clausola «in sospeso» e poi viene sottoposta alla visione del cliente.

Il periodo del «sospeso» può variare da un minimo di giorni 5 ad un massimo che viene concordato con la ditta grossista e può essere prolungato.

Se il cliente gradisce l'articolo gli viene sottoposto un preventivo.

Nel caso che l'articolo non sia venduto al cliente per il quale era stato richiesto l'artigiano pellicciaio può restituirlo al grossista oppure trattenerlo, sempre in condizione di «sospeso», per rivenderlo ad altro eventuale cliente.

La merce viene fornita dal grossista all'artigiano accompagnata da una «bolla di sospeso» in cui è descritto il contenuto del pacco; tale documento fa fede del ricevimento della merce.

### *Conclusione e forma del contratto tra pellicciaio e privato*

ART. 507 - In caso di accettazione del preventivo verbale il cliente versa una caparra confirmatoria il cui importo è lasciato alla sua discrezione. Lo stesso cliente, se lo desidera, può contrassegnare o firmare le pelli nel numero ritenuto sufficiente. Tale procedura fa fede del contratto verbale.

### *Specie di vendita*

ART. 508 - La vendita delle pelli avviene per partita. La vendita delle pellicce confezionate avviene per capo intero al prezzo concordato.

A richiesta del compratore delle pellicce l'artigiano pellicciaio consegna gratuitamente alcuni ritagli delle pelli impiegate.

La vendita delle pelli su misura avviene con riferimento al numero delle pelli impiegate.

### *Unità base di contrattazione*

ART. 509 - Unità base della contrattazione sono le singole pelli o l'intera pelliccia.

### *Requisiti della merce*

ART. 510 - Le pelli variano di qualità a seconda della conciatura, provenienza, foltezza di pelo e consistenza di cuoio.

In rapporto alla qualità esistono diverse scelte dello stesso tipo di pelli.

### *Consegna*

ART. 511 - La consegna avviene nel periodo stabilito nel contratto, con preavviso di qualche giorno da parte del venditore.

### *Verifica*

ART. 512 - Se all'atto della consegna o del ritiro della pelliccia confezionata il cliente lo richiede il venditore, senza onere per il compratore, scuote la fodera e la telina (che poi ricucirà) per consentire la verifica delle pelli precedentemente firmate o contrassegnate.

### *Misurazione per collaudo*

ART. 513 - Il capo viene misurato prima della rifinitura e della foderatura.

### *Ritardo nella consegna e nel ricevimento*

ART. 514 - Eventuali ritardi nella consegna, entro limiti ragionevoli nell'ambito stagionale, non comportano conseguenze relativamente al contratto.

### *Pagamento*

ART. 515 - Il pagamento avviene per contanti al momento della consegna oppure a scadenze concordate tra le parti.

***Obblighi di garanzia del venditore***

ART. 516 - Il venditore garantisce:

- a) il tipo e la denominazione delle pelli;
- b) la provenienza;
- c) la qualità.

***Difetti ed adulterazione della merce***

ART. 517 - I difetti che possono dar luogo a contestazione sono:

- a) la perdita di pelo;
- b) il tarlo;
- c) eventuali tare;
- d) il cambiamento parziale di tinta;
- e) la lavorazione poco accurata (alterazioni della concia, nel taglio e nelle cuciture).

Lo schiarimento totale della pelle che avviene dopo un certo periodo di tempo, più o meno lungo a seconda del tipo della pelle stessa, non è considerato un difetto.

***Reclamo***

ART. 518 - Il reclamo effettuato entro i termini di legge dà diritto, a scelta del compratore, alla sostituzione delle pelli difettose oppure alla riduzione del prezzo.

***Perizia e arbitrato***

ART. 519 - In caso di contestazioni circa l'esistenza e la consistenza del difetto rilevato si procede come segue:

- a) ciascuna parte si rivolge ad un proprio esperto e in caso di responso uniforme le parti sono vincolate al verdetto;
- b) nel caso di responso difforme dei due esperti si richiede la nomina di un terzo esperto al Presidente del Tribunale locale. Il giudizio di tale esperto è vincolante, restando esclusa la partecipazione al giudizio stesso dei primi due esperti.

***Usi tecnici relativi alle pelli da pellicceria***

ART. 520 - Commercialmente per «persiano» si intende «l'agnello persiano» (proveniente dal Sud-Africa, dal Medio Oriente e dalla Russia); per «castorino» si intende la pelle di «nutria».

**CAP. 8****PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI****A) FILATI****Requisiti della merce**

ART. 521 - Per filato "greggio" s'intende il filato privo di tintura.

Per filato di "lana pura - vergine" s'intende quello formato di lana di prima lavorazione senza aggiunta di altre fibre estranee.

Per filato di "lana pura" s'intende quello composto di lana non rigenerata misto ad altre fibre diverse che non devono eccedere l'8%.

Per filato di "lana" s'intende quello composto di lana rigenerata mista ad altre fibre diverse.

**Ordinazione**

ART. 522 - Il filato di lana pura - vergine si contratta a peso.

Non vi è tolleranza sul prodotto che venga consegnato essiccato o condizionato. Nella vendita al dettaglio, a gomitolini o matasse il peso è quello risultante dalla stampigliatura dell'involucro, se dichiarato condizionato.

Sui filati di cotone vi è una tolleranza del 2% in più o in meno.

Sui filati di fibre sintetiche la tolleranza è del 3%.

I cucirini si contrattano a bobine.

**Obblighi di garanzia del venditore**

ART. 523 - Il colore dei filati è garantito fisso e la tonalità della tinta può variare da bagno a bagno; il "numero della tinta", cioè la identificazione della tinta, vale unicamente in relazione al bagno a cui si riferisce.

**B) TESSUTI****Specie di vendita ed unità base di contrattazione**

ART. 524 - La vendita del tessuto in pezza avviene a metraggio. Si definisce scampolo il residuo di una pezza che abbia una superficie insufficiente per la confezione di un manufatto (es. vestito).

**Requisiti della merce**

ART. 525 - Per tessuto greggio s'intende quello ricavato dal filato greggio.

Per "lana pura - vergine" s'intende la lana di prima lavorazione con l'aggiunta di altre fibre estranee che non devono superare il 5%. Essa è distinta da apposito marchio internazionale.

Per "lana pura" s'intende quella composta di filati di lana non rigenerata misti ad altre fibre diverse che non devono però eccedere l'8%.

Per "lana" s'intende quella composta di filati di lana rigenerata, mista ad altre fibre, senza garanzia di percentuale.

Per "puro cotone" s'intende il prodotto formato al 100% di cotone.

**Verifica della merce**

ART. 526 - La verifica dei tessuti e delle telerie viene fatta all'atto della consegna al dettagliante e comunque non oltre 8 giorni dalla stessa.

**Tolleranza**

ART. 527 - Sono tollerate differenze nelle misure dei tessuti nelle vendite tra fabbricante e grossista; non sono invece tollerate differenze di misura tra grossista e dettagliante e fra dettagliante e consumatore.

#### ***Difetti***

ART. 528 - I principali difetti dei tessuti sono i seguenti:

- difetti di stampa;
- difetti nel disegno;
- difetti nel tessuto;
- barrature;
- rottura di fili;
- macchie;
- strappi;
- altezze diverse da quelle concordate.

I predetti difetti nei rapporti fra commercianti comportano la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

### **C) ARTICOLI DI MAGLIERIA E CONFEZIONI PER BAMBINI, BIANCHERIA, CAMICERIA E CORSETTERIA**

#### ***Unità base di contrattazione***

ART. 529 - L'unità base di contrattazione è il singolo capo.

#### ***Campioni***

ART. 530 - Le contrattazioni di articoli di maglieria, di camiceria e di confezioni per bambini avvengono su campione reale.

#### ***Consegna***

ART. 531 - I termini di consegna sono sempre pattuiti. Ove vengano usate le espressioni «consegna immediata» oppure «pronta consegna» o equivalenti il venditore che non sia in grado di soddisfare l'ordine dovrà immediatamente segnalare l'impossibilità di adempiere nel termine, nonché il nuovo termine entro il quale ritiene di poter adempiere. Il committente ha scelta di confermare o meno l'ordine.

#### ***Consegna differita***

ART. 532 - Anche per i contratti a consegne differite il prezzo originariamente pattuito rimane invariato.

#### ***Ritardo nella consegna e tolleranza***

ART. 533 - Per gli articoli di consumo costante vi è tolleranza nella consegna fino ad un mese.

Per gli articoli prettamente stagionali e da collezione è tollerato un ritardo massimo nella consegna di 7 giorni. Quanto la vendita è effettuata franco ditta fornitrice si considera al fine del suddetto termine il momento della consegna al vettore.

#### ***Requisiti della merce***

ART. 534 - I principali requisiti della merce sono:

- lavorazione uniforme;
- morbidezza;
- facilità all'indossamento;
- resistenza al lavaggio;
- uniformità di tinta;
- conformità al campione reale.

#### ***Requisiti dell'abbigliamento per bambini***

ART. 535 - I requisiti di cui all'art. 534 sono stabiliti per la maglieria per bambini. Per gli articoli confezionati con tessuti di cotone o fibre sintetiche e artificiali valgono gli stessi requisiti delle confezioni per adulti.

#### ***Requisiti della biancheria, camiceria e della corsetteria***

ART. 536 - Nella corsetteria si comprendono pure i costumi da bagno maschili e femminili.

Nel caso in cui sia prevista per la biancheria, la camiceria e la corsetteria la garanzia di certi requisiti (irrestringibilità, ingualcibilità, colore fisso) questi devono sussistere rigorosamente; nel caso di non corrispondenza della merce ai requisiti stessi si ha diritto alla risoluzione del contratto, salvo quanto previsto nell'articolo seguente.

**Tolleranza**

ART. 537 - Per quanto concerne la garanzia di irrestringibilità vi è tolleranza di  $\frac{1}{4}$  di centimetro; entro tale limite il contratto resta valido.

Con riguardo alla maglieria, alla camiceria e alle confezioni per bambino la tolleranza per il colore riguarda esclusivamente la intensità della tinta e non anche la tonalità della tinta stessa.

**Pagamento**

ART. 538 - Le forme ed i termini di pagamento sono sempre pattuiti espressamente.

**Difetti**

ART. 539 - I difetti principali della maglieria sono:

- lavorazione non uniforme;
- falle causate dagli aghi;
- fili strappati;
- lavorazione compatta o rada, in modo difforme dal campione;
- difformità della confezione rispetto al campione;
- titolo e qualità del filato non corrispondenti al campione;
- colore diverso da quello pattuito.

**D) CORDAMI****Requisiti della merce**

ART. 540 - I cordami sono confezionati con fibre di:

- lino, derivanti dalla pettinatura del lino (cascami);
- lino e canapa (impasto di cascami);
- canapa (superiore, e cioè pettinato di fibra pura; normale, e cioè composta di fibra più grossolana e più corta);
- cotone (tipo America primo, e cioè di prima qualità; tipo ordinario, e cioè di seconda qualità, costituito da recuperi di cotone);
- sisal (solo in trefoli);
- nylon (in trefoli e intrecciato);
- levilene (solo in trefoli);
- cocco;
- manila.

**Specie di vendita**

ART. 541 - I cordami si contrattano a peso e il prezzo corrisponde al peso ancorché la richiesta sia formulata a misura.

Le sezioni dei cordami sono espresse in millimetri e l'ordine viene dato con riferimento alla sezione.

L'acquisto di cordame viene effettuato a vista; se viene richiesta e pattuita una determinata resistenza dinamometrica tale requisito si considera essenziale.

**Tolleranza**

ART. 542 - Sul peso dei cordami non composti da fibre sintetiche è consentita una tolleranza del 2% per ogni kg.

**Difetti**

ART. 543 - Per i cordami vegetali il difetto consistente nella muffa dà diritto alla risoluzione del contratto.

Il difetto consistente nella differenza di sezione da trefolo a trefolo dà diritto alla risoluzione del contratto sempre che la differenza di sezione sia superiore al 5%.

**CAP. 9**

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO  
E DELL'ARREDAMENTO**

**A) ABITI CONFEZIONATI**

*Ordinazione, prenotazione, conclusione e forma del contratto*

ART. 544 - L'ordine è soggetto alla clausola «salvo approvazione della casa» o simili; la conclusione del contratto è condizionata alla comunicazione per iscritto dell'accettazione al proponente.

Il termine di consegna è normalmente pattuito. Ove, per qualsiasi causa, la pattuizione non intervenga all'ordine, la fornitura dovrà effettuarsi nel primo mese della stagione di vendita.

*Specie di vendita*

ART. 545 - La vendita viene eseguita su campione di capo confezionato o su catalogo fotografico.

*Unità base di contrattazione*

ART. 546 - L'unità base di contrattazione è il singolo capo confezionato.

*Analisi*

ART. 547 - Eventuali analisi delle stoffe sono a carico del compratore.

*Consegna ripartita*

ART. 548 - Nelle consegne ripartite il prezzo rimane quello precedentemente pattuito.

*Verifica della merce e denuncia dei difetti o vizi*

ART. 549 - La verifica della merce avviene dopo la consegna. La denuncia degli eventuali vizi o difetti palesi non può avvenire decorso il termine di un mese dalla consegna.

Nel caso di vizi occulti il termine di denuncia decorre dalla scoperta.

*Tolleranza*

ART. 550 - Sulla taglia dichiarata è ammessa una tolleranza di 1 centimetro sulla lunghezza e di 0,5 centimetri sulla larghezza.

**a/1) Biancheria  
(vedasi Cap. 8, lett. c)**

**B) CALZATURE  
(vedasi Cap. 7, lett. a) e b)**

**C) GUANTI**

*Difetti*

ART. 551 - Salvo quanto precisato nel capitolo riguardante le pelli conciate ed i manufatti relativi (artt. 490, 502, 517) si ha diritto alla risoluzione del contratto quando il guanto macchia la mano.

**D) OMBRELLI**

*Requisiti e garanzie*

ART. 552 - La non impermeabilità dell'ombrello costituisce difetto redibitorio.

## CAP. 10

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO****A) LEGNO COMUNE****(vedasi Cap. 3, lett. c/1 e c/2)****B) LEGNAMI COMPENSATI****(comprendenti i multistrati)***Specie di vendita*

ART. 553 - La vendita su campione è usualmente praticata per rapporti commerciali con imprenditori di altre Province; si tratta comunque sempre di campioni «tipo».

È prevista pure la contrattazione «a monte» e cioè a forfait (per quanto riguarda la qualità) per partite comprendenti prevalentemente le categorie «A» e «B» ed in modica percentuale (2-3%) le categorie «BB», di cui al successivo art. 556.

*Unità base di contrattazione*

ART. 554 - L'unità base delle contrattazioni è costituita sia dal metro quadrato sia dal m<sup>3</sup>; le impiallacciate sono contrattate a m<sup>2</sup> o a peso.

*Modo di misurazione*

ART. 555 - I compensati trattati a m<sup>3</sup> o a m<sup>2</sup> si misurano calcolando il volume o la superficie di un foglio da moltiplicarsi per i fogli compravenduti.

*Requisiti della merce*

ART. 556 - Il compensato è considerato di:

1<sup>a</sup> qualità «A» - quando è immune da difetti di qualsiasi specie ed in particolare è di colore uniforme in almeno una facciata esterna denominata «prima facciata»;

2<sup>a</sup> qualità «B» - quando la prima facciata presenta difformità di colore o qualche nodo sano o piccoli difetti (screpolature o nodi perfettamente stuccati);

3<sup>a</sup> qualità «BB» - quando, non tenendosi conto delle facciate, il compensato presenta, oltre i difetti della categoria «B», anche screpolature o nodi caduti; tali difetti però non devono compromettere la consistenza del compensato;

4<sup>a</sup> qualità «C» - quando, non tenendosi conto delle facciate, il compensato presenta, oltre i difetti delle precedenti qualità, nodi grossi e caduti o qualsiasi altro difetto, anche aperto.

*Verifica, collaudo e difetti della merce*

ART. 557 - La verifica avviene al momento dello scarico. Per le forniture ad Enti pubblici o ad imprenditori esteri la consegna è talvolta preceduta da collaudo e bollatura eseguiti da un incaricato dell'acquirente; in tale ipotesi la merce si considera accettata e l'acquirente non può proporre alcun reclamo in ordine alla qualità, alla misura ed allo spessore.

*Tolleranza*

ART. 558 - Per quanto concerne la quantità della merce, qualora vi sia stata richiesta con misure diverse da quelle di normale produzione si accetta da parte dell'acquirente un modico quantitativo, non eccedente il 5 per cento, in più o in meno rispetto alla partita ordinata; l'acquirente si accolla il conseguente aggiornamento contabile.

Per quanto concerne lo spessore vige una tolleranza massima del 5% sul convenuto, senza spostamento contabile sul prezzo concordato.

*Difetti comuni ad ogni qualità del compensato di legno*

ART. 559 - È considerata non commerciabile la merce che presenti scollature.

*Spedizione e trasporto della merce*

ART. 560 - Le spese di facchinaggio relative al carico sono sempre sopportate dal venditore.

## **C) SERRAMENTI E INFISSI**

### ***Definizione di serramenti e infissi***

ART. 561 - S'intendono per serramenti o infissi i manufatti destinati alla chiusura o alla delimitazione esterna o interna di entità immobiliari, escluse le persiane avvolgibili e le serrande in legno o metallo.

### ***Unità base di contrattazione***

ART. 562 - L'unità base di contrattazione, salvo accordi specifici o particolari clausole contenute nei capitolati, è costituita:

- dal m<sup>2</sup> computato sulle misure massime esterne del telaio in legno o metallo per gli infissi esterni, con un minimo di m<sup>2</sup> 1,50 per ciascun serramento in legno;
- dal prezzo unitario per gli infissi interni e per i serramenti in alluminio; qualora venga adottata come unità di contrattazione il m<sup>2</sup> il computo viene effettuato nella misura massima dell'infisso, metà cornice coprifilo inclusa;
- dal metro lineare per quanto riguarda i mancorrenti delle scale;
- dal kg, per quanto concerne serramenti, infissi e ringhiere in ferro;
- per gli infissi esterni in alluminio la misurazione avviene sempre a m<sup>2</sup> computando la misura esterna massima del telaio escluso il controtelaio in ferro;
- per i serramenti in alluminio il prezzo a m<sup>2</sup> non è comprensivo del costo del controtelaio, ove esista;
- per i serramenti interni in legno il controtelaio o mascherina (comunemente detto candela) è escluso sia dalla misura della porta sia dal prezzo, costituendo entità economica a parte.

### ***Requisiti della merce***

ART. 563 - Gli infissi o serramenti in legno devono essere costruiti con legname avente una stagionatura di magazzino atta alla buona riuscita del lavoro.

I serramenti s'intendono sempre muniti di patte in ferro per la muratura, di serrature e maniglie e completi di ogni accessorio utile sia per la muratura sia per l'apertura e chiusura.

I serramenti in legno, eccettuati quelli a tinta naturale, s'intendono sempre consegnati con verniciatura; quelli in ferro vanno consegnati previa verniciatura con antiruggine.

### ***Consegna***

ART. 564 - Per gli infissi o serramenti, salvo patto contrario, la consegna è effettuata a cura di chi li costruisce, franco laboratorio su mezzo procurato dal committente.

La consegna dei manufatti in legno ed in alluminio da fissarsi su controtelaio è seguita, salvo patto contrario, dalla diretta posa in opera a cura del fornitore.

### ***Verifica della merce***

ART. 565 - La verifica della quantità della merce avviene alla consegna; quella della qualità all'atto della posa in opera; quella del funzionamento subito dopo la posa in opera.

### ***Tolleranza***

ART. 566 - Per i serramenti o infissi in legno è ammessa una tolleranza in più o in meno di mm 2 nello spessore; la differenza è improduttiva di effetti sul prezzo pattuito

## **c/1) Persiane avvolgibili e serrande**

### ***Contrattazione***

ART. 567 - La contrattazione per le persiane avvolgibili in legno, ferro e plastica e per le serrande in ferro avviene in conformità di quanto stabilito per gli infissi o serramenti, fatta eccezione:

a) per quanto concerne la misurazione: per le avvolgibili in legno o in ferro viene addebitata rispetto alla luce una maggior misura di cm 5 in larghezza e cm 25 in altezza; per le serrande si osserva un maggior

addebito rispettivamente di cm 6 e cm 45; per le avvolgibili in legno resta salvo il minimo di m<sup>2</sup> 1,80;

b) per quanto concerne il prezzo: sono sempre compresi nel prezzo delle avvolgibili di ogni tipo e delle serrande i ferri a «U», il rullo con disco per le avvolgibili oppure il cilindro a molle per le serrande, ogni normale supporto del rullo o del cilindro da fissarsi alla parte in muratura e la cinghia per comando delle avvolgibili; sono esclusi tutti gli altri accessori.

## **c/2) Mobili**

### *Ordinazione, prenotazione e conclusione del contratto*

ART. 568 - L'ordinazione può essere fatta anche su semplice esibizione di fotografie o cataloghi corredati dalla descrizione delle caratteristiche tecniche.

### *Consegna e imballaggio*

ART. 569 - Nei rapporti fra il rivenditore e l'acquirente non commerciante la consegna su piazza e l'imballaggio sono a carico del venditore.

## **c/3) Palchetti in legno**

### *Ordinazione, prenotazione e conclusione del contratto*

ART. 570 - Il materiale per pavimentazione in legno è contrattato a superficie, sia in opera che in provvista.

### *Requisiti della merce*

ART. 571 - I listoni per pavimenti o rivestimenti e le tavolette, in assenza di più specifiche clausole contrattuali, devono essere ricavati dal legname in assortimento adatto alla specifica destinazione e comunque esente da nodi cascanti, marcio, rotture e fenditure. La stagionatura deve essere completa, con l'essiccazione artificiale o naturale.

### *Classificazione della merce*

ART. 572 - Circa le distinzioni di qualità ci si attiene a quanto contemplato nelle tabelle UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione).

### *Consegna*

ART. 573 - La consegna del materiale per pavimentazioni in legno è eseguita nel magazzino del venditore. Se è convenuta la posa in opera la consegna del materiale è eseguita nel luogo indicato dal committente, al quale è fatto carico di custodirla.

### *Posa in opera*

ART. 574 - La posa in opera dei pavimenti in legno deve essere effettuata solo quando i locali sono perfettamente asciutti e completi di porte e finestre già munite di vetri.

Nella posa in opera sono a carico del committente lo scarico e la distribuzione del materiale nei singoli locali di posa, le opere murarie, i materiali occorrenti al fissaggio delle armature, gli attacchi e la fornitura dell'energia elettrica necessaria al funzionamento delle macchine utensili ai piani di posa.

La posa dei «magatelli», dei «listelli» e delle tavolette a quadri o a due incastrati è a carico del venditore.

### *Modo di misurazione*

ART. 575 - I pavimenti in legno consegnati in opera vengono misurati conteggiando le distanze rilevate da muro a muro. Le deduzioni per pilastri, camini, o altro non vengono conteggiate se inferiori al metro quadro per ogni elemento.

Nelle forniture del solo materiale a listoni la larghezza viene conteggiata sulla tavoletta grezza nella sua misura nominale.

Nei palchetti a listoni od a semplici tavolati che, per particolari destinazioni, vengono richiesti con incastrati a due femmine le linguette indispensabili alla posa vengono fornite ed addebitate a parte.

**Tolleranze**

ART. 576 - Nello spessore piattato indicato dal fornitore si tollera una differenza, in più od in meno, non superiore al millimetro.

**Collaudo**

ART. 577 - La posa in opera dei pavimenti in legno si collauda ultimati i lavori di lamatura e verniciatura. Non può farsi carico al fornitore dei rigonfiamenti che eventualmente si verificano dopo la posa a causa dell'umidità dell'ambiente non riscontrabile al momento della posa.

Il committente è tenuto a fornire i piani di livello dei pavimenti.

**D) LAVORI IN SUGHERO: TURACCIOLI DI SUGHERO PER VINI**

**Unità base di contrattazione**

ART. 578 - Le basi di contrattazione sono l'unità ovvero il migliaio.

**Campioni**

ART. 579 - Se è convenuta la vendita su campione ci si riferisce al campione tipo avente le caratteristiche medie della partita.

**Modo di misurazione**

ART. 580 - La conta dei pezzi è effettuata con mezzo meccanico dal venditore.

**Requisiti della merce in ordine alle classificazioni in uso**

ART. 581 - La qualità della merce, per quanto concerne il tappo raso di sughero naturale, è individuata in relazione alla porosità e alla legnosità.

La merce è tanto migliore quanto meno è porosa e legnosa.

I tappi si suddividono in:

- interi;

- misti (costituiti da un corpo superiore intero e da una parte compensata destinata a venire a contatto col liquido, oppure costituiti da un corpo in agglomerato e da testine di sughero, intere o incollate in più parti, normalmente da 1 a 3, che vengono a contatto con il liquido).

Per gli spumanti esistono inoltre i tappi compensati a strisce verticali oppure verticali-orizzontali da 2, 3, 4, 5, 6, 7 pezzi.

Il diametro e l'altezza sono sempre convenuti fra i contraenti.

**Timbratura, lubrificazione e predisposizione dei «clichés»**

ART. 582 - La timbratura e la lubrificazione, se convenute, sono sempre comprese nel prezzo unitario o a migliaio.

Il «cliché», salvo patto contrario, è anche compreso nel prezzo.

**Imballaggio**

ART. 583 - L'imballaggio si considera compreso nel prezzo.

**Consegna - Consegna ripartita**

ART. 584 - La consegna è a carico del venditore franco domicilio del compratore.

Per le consegne ripartite sono convenute le singole scadenze di consegna.

**Tolleranza**

ART. 585 - Per la lunghezza è prevista una tolleranza di 4 decimi di mm in più od in meno rispetto al pattuito; per il diametro detta tolleranza è di 2 decimi di mm.

**Difetti**

ART. 586 - È considerato difettoso il tappo che dà cattivo odore e/o sapore al liquido.

È pure considerato difettoso il tappo paraffinato in modo eccessivo o con paraffina che causa cattivo sapore.

**CAP. 11****PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA E POLIGRAFICHE****A) CARTA*****Ordinazione, conclusione, forma del contratto e requisiti della merce***

ART. 587 - L'ordinazione della carta da involti per negozi è accompagnata dall'indicazione da parte dell'acquirente del peso per metro quadrato (g 100, 120, 140).

Nelle ordinazioni di carte «bianche» da «salumi e formaggi» è specificata anche la qualità (normale, accoppiata con cartene o trattata con paraffina o politene).

Nelle ordinazioni di carta per pasta e pane, caratterizzata dal colore grigio, viene dal cliente specificata la qualità («più buona», «meno buona») in funzione della resistenza.

I sacchetti di carta per «pasta e pane» e da «zucchero» hanno, di norma, lo stesso peso specifico delle carte corrispondenti.

L'ordinazione della carta stampata comporta l'accordo sul disegno, sui caratteri e sul «cliché».

***Specie di vendita e unità base di contrattazione***

ART. 588 - La carta da parati viene venduta a rotoli sia all'ingrosso sia al minuto su campione scelto dal cliente.

La carta igienica viene venduta all'ingrosso a pacchi da 2-4-6-8-10 e 12 rotoli o a sacchi da 100 rotoli.

La carta da imballo, da involto e da stampa viene venduta a peso (chilogrammo).

La carta da ufficio (o allestita) viene venduta in pacchi o risme, in genere di 500 fogli.

I filtri di carta per vini vengono venduti in confezioni da 100 pezzi.

***Tolleranza***

ART. 589 - Nei casi di ordinazione per speciali fabbricazioni il committente è tenuto ad accettare, alle condizioni contrattuali, la merce fabbricata in più fino al 10%.

Sul peso per m<sup>2</sup> della carta indicato nella commissione vi è tolleranza in più o in meno nella seguente misura:

- sino al 6% per la carta inferiore a 20 g per m<sup>2</sup>;
- sino al 5% per la carta da 21 a 40 g per m<sup>2</sup>;
- sino al 4% per la carta da 41 a 60 g per m<sup>2</sup>;
- sino al 3% per la carta da 61 a 180 g per m<sup>2</sup>;
- sino al 4% per la carta da 181 a 240 g per m<sup>2</sup>;
- sino al 8% per la carta superiore a 240 g per m<sup>2</sup>;
- sino al 5% per tutte le carte a mani in genere e per le carte asciugate ad aria;
- sino al 5% per la carta in rotoli;
- sino al 6% per la carta da impacco o da imballo sia in formato sia in rotoli;
- sino all'8% per la carta ondulata.

Sulla carta rifulata e squadrata vi è tolleranza di millimetri 2.

Sulla carta da involti la tolleranza è del 3%.

***Pagamento***

ART. 590 - Il pagamento avviene al domicilio del venditore.

***Difetti***

ART. 591 - I principali difetti della carta sono:

- a) macchiatura (punti neri che affiorano durante la lavorazione);
- b) peso non uniforme (fogli pesanti e leggeri);
- c) irregolarità di stesura;
- d) difetto di grammatura;
- e) tinta non uniforme.

## **a/1) Imballaggi di cartoni ondulati**

### ***Ordinazione, forma e conclusione del contratto***

ART. 592 - Nell'ordinazione di imballaggi di cartoni ondulati vengono indicati con esattezza:

- 1) il tipo d'imballo (e cioè cassa modello americano, cassa modello fustellato, scatola a coperchio staccato, scatola tipo marmotta, scatola a linguetta pieghevole, scatola a linguetta rigida; oppure contenitore di altro tipo particolare);
- 2) le dimensioni del tipo d'imballo ordinato, misurate all'interno e riferite con il primo numero alla lunghezza, con il secondo alla larghezza e col il terzo all'altezza;
- 3) la composizione, la qualità e le caratteristiche (compreso lo spessore) del cartone col quale l'imballo deve essere approntato;
- 4) il «grafico», inteso come simbolo e scritte da apporre sull'imballo;
- 5) il peso del contenuto, al fine di determinare la resistenza dell'imballo;
- 6) i vari colori e le facce della scatola su cui devono essere apposti colori e grafico.

All'atto dell'ordinazione vengono stabiliti pure i termini della consegna.

### ***Requisiti della merce***

ART. 593 - Le dimensioni interne della cassa corrispondono, per lunghezza e larghezza, alla distanza tra le due opposte pareti a cassa montata, mentre l'altezza corrisponde alla distanza, a cassa chiusa, tra le pareti interne delle falde che costituiscono il fondo ed il coperchio.

Con riferimento allo spessore, il cartone può essere a onda bassa «B» di 3 mm circa; a onda media «C» di 4 mm circa; a onda alta «A» di 5 mm circa; a onda «AB» di 8 mm circa; a microonda di 1,5 mm tipo «E»; a onda «BC» di 7 mm circa; a onda «EB» di 5 mm.

### ***Consegna ripartita***

ART. 594 - Nelle consegne ripartite si fa riferimento all'ordine precisato all'atto della conclusione del contratto; le variazioni del prezzo di mercato non determinano variazioni del prezzo convenuto.

### ***Tolleranza***

ART. 595 - Nel caso di ordinazioni conferite con specificazione delle dimensioni interne o contro campione la differenza ammessa su ognuna delle dimensioni è di mm 2 in meno e mm 5 in più per i contenitori che totalizzano sino a mm 1.500 nelle loro tre dimensioni addizionate; oltre questo valore la tolleranza è di un massimo di mm 3 in meno e di mm 8 in più per ognuna delle dimensioni.

Il compratore è tenuto ad accettare la quantità fornita sino ad una differenza in più o in meno su quanto ordinato come dal seguente prospetto:

- a) per il cartone ondulato: 8%;
- b) per gli imballi: 5%.

### ***Trasporto***

ART. 596 - Quando è venduta franco destino la merce viaggia a rischio e pericolo del venditore.

### ***Obblighi di garanzia***

ART. 597 - La garanzia sulla resistenza e sulla portata dell'imballo viene calcolata a mezzo dello scoppiometro e della compressione a seconda della resistenza richiesta dal cliente.

### ***Difetti***

ART. 598 - I difetti principali dei cartoni da imballo e degli imballaggi di cartone sono:

- a) cartone troppo corto;
- b) cartone male incollato;
- c) cartone umido;
- d) cartone "imbarcato";
- e) cartone che delamina;
- f) cartone non pareggiato;
- g) cartone troppo schiacciato.

**Reclami**

ART. 599 - Le eventuali differenze di tonalità della tinta dei cartoni di carta di cellulosa possono dare luogo a reclami solo nel caso in cui esse siano eccessive e possano pregiudicare la presentazione.

**a/2) Carta di recupero**

**Requisiti e suddivisione della merce**

ART. 600 - Dopo la raccolta la carta di recupero viene selezionata dal commerciante e suddivisa in ordine decrescente, agli effetti del prezzo, in:

- schede dei centri meccanografici e tabulati;
- sacchi da zucchero e da mangime;
- carta da archivio bianca;
- cartone K.S.K. e quotidiani di resa;
- cartone puro;
- giornali, riviste e ritagli di tipografia.

**Specie di vendita**

ART. 601 - La carta viene venduta a peso.

**Imballaggio**

ART. 602 - I vari tipi di carta vengono compressi in colli da 500 kg.

**Consegna**

ART. 603 - La consegna è fatta direttamente dal commerciante alla cartiera.

**Verifica della merce**

ART. 604 - La verifica avviene in cartiera o nel luogo di consegna.

**Pagamento**

ART. 605 - Il pagamento dalla cartiera al commerciante avviene al massimo entro 120 giorni dalla consegna, mediante rimessa diretta.

**B) TIPOGRAFIA, LITOGRAFIA E PRODOTTI TIPOLITOGRAFICI**

ART. 606 - La stampa si distingue in :

- a) editoriale: quando riguarda libri e opuscoli;
- b) para-editoriale: quando riguarda giornali periodici e riviste;
- c) commerciale: per ogni altro genere a richiesta di privati o enti.

**Ordinazione e conclusione del contratto per la stampa editoriale**

ART. 607 - Nell'ordinazione della stampa editoriale si consegna alla tipografia l'originale e si specificano le caratteristiche dello stampato. La tipografia, in base a questi elementi, presenta un preventivo scritto con campioni di formato, corpo del carattere, carta e tipo di legatura. La conclusione del contratto avviene con l'accordo su questi elementi e con l'indicazione della data di consegna dell'opera.

**Bozze di stampa**

ART. 608 - La stamperia consegna al committente una bozza «in colonna» (cioè non impaginata) della prima composizione ed il committente deve provvedere alla correzione. Successivamente la stamperia consegna la bozza «impaginata», numerata e con eventuali foto e illustrazioni inserite. Il committente la corregge e vi appone il «visto per la stampa».

Qualora nel corso della prima o seconda correzione il committente faccia aggiunte o modifiche al precedente originale queste sono fatturate a parte.

**Responsabilità dello stampatore per errori**

ART. 609 - Qualora nel libro o nell'opuscolo si riscontrino errori addebitabili alla stamperia il committente può a sua scelta chiedere a spese dello stampatore l'applicazione di foglietto "errata corrige" o la ristampa delle pagine contenenti l'errore, salva la riduzione del prezzo nel caso di "errata corrige" o quando l'eventuale correzione non sia conforme alle norme della buona tecnica.

**Ordinazione e conclusione del contratto per la stampa para-editoriale**

ART. 610 - Nell'ordinazione della stampa para-editoriale si consegna alla stamperia l'originale (menabò) nel quale è precisata, in via indicativa, la disposizione degli articoli, delle illustrazioni e delle inserzioni pubblicitarie.

**Preventivo**

ART. 611 - Il preventivo del prezzo, quando viene fatto una volta per ogni periodo (di regola l'anno), si riferisce alla pagina per un determinato corpo di carattere.

**Tabelle, composizioni speciali, ecc.**

ART. 612 - Le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso di corpi più piccoli del normale e tutte quelle varianti nel corpo del periodico che comportano una maggiore spesa rispetto alla composizione corrente sono conteggiate a parte.

**« Clichés », « fotolito », testate, ecc.**

ART. 613 - Le eventuali foto, illustrazioni e testate, se fornite dal cliente, devono essere contenute su supporto informatico.

La campionatura è fatturata a parte, anche se ordinata o annullata dal compratore.

**Revisione dei prezzi**

ART. 614 - Lo stampatore può chiedere la revisione del prezzo convenuto per la stampa para-editoriale qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti nel costo dei materiali e della mano d'opera tali da determinare un aumento pari al decimo.

**Preventivi nei contratti per la stampa commerciale**

ART. 615 - Nella stampa commerciale il committente presenta l'originale e in base ad esso lo stampatore stabilisce il preventivo, se richiesto, e il termine di consegna.

Se il preventivo non è richiesto si intende che il prezzo è quello comunemente praticato dalle stamperie locali in quel determinato periodo.

**Modelli e bozzetti**

ART. 616 - Quando non segua l'ordinazione, al committente viene fatturato il costo del modello o prova di composizione a stampa dell'originale. Se il cliente chiede una sostanziale modifica del modello o prova gliene viene addebitato il costo.

**Bozze di stampa**

ART. 617 - Il committente ha diritto di esaminare una bozza della stampa; le aggiunte o modificazioni da lui ordinate sono fatturate a parte.

**Consegna del materiale**

ART. 618 - La consegna, se deve avvenire nel concentrico in cui è sita la stamperia, viene effettuata a spese e rischio della stamperia stessa; in caso di spedizione le spese di imballo sono a carico della stamperia, mentre le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del committente.

**Tolleranza**

ART. 619 - Sul quantitativo ordinato è ammessa una tolleranza in più o in meno del 2% senza revisione del prezzo.

## **NORME COMUNI AI VARI TIPI DI STAMPA**

### ***Preventivi***

ART. 620 - I prezzi segnati sui preventivi vincolano per trenta giorni lo stampatore che li ha rilasciati.

### ***Tonalità dei colori***

ART. 621 - La tonalità dei colori dei bozzetti o degli originali a colori s'intende determinata in via di approssimazione nei lavori eseguiti al «tratto» (colori pieni); quando si tratta di stampa in quadricromia essa deve corrispondere fedelmente alla prova a colori accettata preventivamente dal cliente.

### ***Ritardata restituzione delle bozze***

ART. 622 - Al committente che, ricevute le bozze per la correzione, non le restituisca per la stampa entro due mesi viene addebitato il danno per immobilizzo della composizione, previa diffida alla restituzione delle bozze contenente anche l'avvertimento dell'addebito del danno.

### ***Accantonamento della composizione, delle foto e delle illustrazioni***

ART. 623 - Nel caso di stampa litografica lo stampatore è tenuto a restituire tutte le pellicole, le foto e le illustrazioni, previa eventuale pulitura su specifica richiesta del cliente.

Qualora il committente lo richieda lo stampatore è tenuto a conservare le foto, le illustrazioni e le pellicole in ambiente adatto, dopo averle sottoposte alle pratiche del caso. Se al committente non viene specificatamente addebitato il costo degli impianti (foto, illustrazioni o pellicole) il suddetto materiale si ritiene di proprietà dello stampatore.

### ***Pagamento***

ART. 624 - Per forniture di particolare costo (per qualità di carta, ecc.) o di particolare entità il committente è tenuto a versare prima della stampa un acconto contenuto nei limiti di 1/3 del preventivo.

Il pagamento può avvenire in contanti contestualmente alla fornitura oppure mediante rimesse dirette a 30-60-90 giorni dalla data della fattura.

### ***Compravendita di libri***

ART. 625 - Nelle forniture di libri a convitti, scuole private, patronati scolastici, biblioteche scolastiche o di enti pubblici o privati è accordato uno sconto nella misura massima del 10% sul prezzo di copertina, sempre che il pagamento non avvenga in forma rateale.

## **b/1) Articoli filatelici**

### ***Obblighi di garanzia***

ART. 626 - I singoli lotti devono essere specificati nella loro composizione con riferimento ai numeri di uno o più cataloghi e con indicazione dello stato di conservazione e degli eventuali difetti palesi od occulti.

I francobolli di qualità superiore o di eccezionale pregio (per stato di conservazione, per centratura o per ampiezza dei margini) vengono garantiti, a richiesta dell'acquirente, mediante attestazione del venditore eventualmente corredata di fotografie e contenente la descrizione del pezzo e l'indicazione del prezzo pagato.

La garanzia è limitata all'originalità dell'esemplare e non si estende ai requisiti esteriori rilevabili all'atto dell'acquisto.

A richiesta e a spese dell'acquirente il venditore è tenuto anche a fornire l'attestazione dell'autenticità del pezzo da parte di esperto indicato dall'acquirente medesimo.

## **b/2) Legatura di libri in brossura**

### **Costo della rilegatura**

ART. 627 - Per la rilegatura in brossura (che può essere fresata o a filo refe) di grosse partite di volumi (cioè di almeno 3.000 copie) tutti uniformi per grandezza e quantità di pagine il costo della rilegatura viene calcolato in una somma a punto per ogni segnatura, secondo la seguente tabella:

- piegatura	1	punto
- raccolta delle segnature	1	punto
- cucitura	1	punto
- inserti esterni alla segnatura	2	punti
- inserti interni alla segnatura	3	punti
- inserti imbavati	2	punti
- copertina con cartoncino plastificato	3	punti
- copertina con cartoncino speciale (tipo schedario, bindakote, ecc.)	5-6	punti
- savracoperta	3	punti
- rifilatura	1	punto per lato

Per le legature di partite inferiori alle 3.000 ma di almeno 1.000 copie ogni punto predetto è aumentato del 50%.

### **Scarto**

ART. 628 - È ammesso, senza addebito per il legatore, lo scarto dall'1% al 3% dei libri in relazione al quantitativo di cui all'articolo 627 e alle difficoltà inerenti al tipo e formato della carta.

### **Responsabilità del legatore**

ART. 629 - Il legatore è responsabile dell'esatta piegatura dei fogli quando non sia di ostacolo una stampa cattiva o trascurata, nel qual caso il legatore è obbligato a fare rilevare la inesattezza prima di procedere alla legatura.

Se il committente fornisce il menabò o il campione il legatore è responsabile dell'ordine nelle segnature, deve riscontrare i numeri delle pagine e deve porre attenzione alla messa a posto delle stampe fuori testo.

## **C) PRODOTTI SENSIBILI PER LA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA**

### **Materiale dato in lavorazione per sviluppo, stampa, inversione, ecc.**

ART. 630 - I fotografi in genere, i commercianti e le case fabbricanti ricevono il materiale fotografico e cinematografico impressionato dal cliente per effettuare lo sviluppo, la stampa, l'inversione, ecc., con responsabilità per danni e perdite limitata alla sola sostituzione con eguale materiale vergine e senza ulteriore garanzia né risarcimento.

**CAP. 12****PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE****A) PRODOTTI DELLE FONDERIE E DELLE FERRIERE*****Ordinazione***

ART. 631 - Il compratore di prodotti per le fonderie e di laminati a caldo rimane impegnato con l'invio dell'ordine ai prezzi di listino ed alle condizioni generali predisposte dal venditore in vigore alla data della conferma dell'ordine.

***Conclusione, forma del contratto e clausole***

ART. 632 - Nel caso in cui il prezzo indicato nel contratto non sia «effettivo», o «finito» oppure «in monte» esso si intende riferito al prezzo base stabilito per ogni singola categoria di prodotti indipendentemente dalle dimensioni, dalla qualità, dalla lunghezza, dal formato, dallo spessore e dagli altri elementi che possono caratterizzare i prodotti stessi.

Ciascuno di questi elementi può dar luogo ad una speciale maggiorazione che nei listini prende il nome di «extra».

***Specie di vendita***

ART. 633 - La vendita si effettua su denominazione del prodotto franco partenza.

***Unità base di contrattazione***

ART. 634 - L'unità base di contrattazione sono il chilogrammo e/o la tonnellata.

***Campioni ed analisi***

ART. 635 - In caso di contestazioni le analisi sono effettuate presso il Politecnico di Torino su campione prelevato in contraddittorio tra le parti.

***Requisiti della merce***

ART. 636 - I materiali sono suddivisi in due scelte:

- 1) prodotti ineccepibili;
  - 2) prodotti leggermente squamosi, storti e di misura insufficiente.
- I difetti più gravi danno luogo alla seconda scelta e allo scarto.

***Imballaggio***

ART. 637 - Per il materiale di ferreria l'imballaggio è dato tara per merce.

***Consegna***

ART. 638 - La consegna fatta dallo stabilimento del produttore si intende franco partenza.

***Tolleranza***

ART. 639 - Per i materiali di ferreria viene tollerata una differenza sul peso del 10% in più o in meno fra l'ordinato ed il consegnato, conteggiata nel prezzo.

***Trasporto***

ART. 640 - Le spese inerenti al trasporto sono a carico del compratore.

***Pagamento***

ART. 641 - Il pagamento viene effettuato netto di ogni spesa e sconto a 90 - 120 giorni data fattura.

Se il pagamento è convenuto in contanti, all'ordinazione o all'avviso di merce pronta si riconosce solitamente uno sconto.

Trascorsa la scadenza della fattura senza che sia stato effettuato il pagamento integrale il venditore ha diritto, salvo ogni altra azione, di pretendere il pagamento anticipato per le restanti forniture, oppure di risolvere il contratto per la parte non eseguita e altri eventuali contratti in corso.

***Obblighi di garanzia del venditore***

ART. 642 - Il venditore garantisce la qualità del materiale indicato in fattura.

#### ***Difetti***

ART. 643 - I principali difetti giuridicamente rilevanti ed eccepibili sono, oltre a quelli più gravi ed evidenti:

- a) per il filo e reti metalliche: cattiva zincatura, ricottura e rimarchevole presenza di ruggine;
- b) per i tubi: non dritti, mal saldati, squamosi, acciaioli; insufficiente tenuta di pressione e difettosa zincatura per i tubi zincati;
- c) per i profilati vari: non dritti o acciaioli o profondamente ossidati;
- d) per il materiale ferroso in genere: squamoso e rugginoso.

#### ***Reclami***

ART. 644 - Se il reclamo per vizi o difetti palesi od occulti tempestivamente denunciati o per non conformità della fornitura all'ordinazione risulta fondato a termini di legge il compratore ha diritto alla sollecita sostituzione, franca di ogni spesa, della merce riconosciuta non corrispondente.

La sostituzione del materiale non ha luogo qualora il compratore non sospenda immediatamente la lavorazione e l'impiego dei materiali oggetto della contestazione.

### **a/1) Usi particolari nella compravendita di tubi di acciaio comune fra grossista e dettagliante**

#### ***Requisiti della merce***

ART. 645 - I tubi commerciali devono essere fabbricati in acciaio «E 17», o «E 21» o «E 24» con carico di rottura, per i tubi destinati a convogliare fluidi, non minore di kg 55 per millimetro quadrato.

Salvo diverse richieste al momento dell'ordinazione i tubi per gas possono essere filettati e muniti di manicotto o lisci alle estremità.

I tubi « Mannesmann » devono presentare superficie interna ed esterna praticamente liscia.

Il tubo saldato può presentare all'interno escrescenze dovute alla saldatura e può essere sia filettato sia liscio alle estremità.

Se per i tubi filettati di grande diametro (oltre 4 pollici) è richiesta la protezione dell'estremità senza manicotto con rivestimento di cartone catramato tale protezione è eseguita a cura e spese del venditore.

#### ***Tolleranza***

ART. 646 - Nelle forniture di tubi per condotte da 8 a 13,5 metri è tollerato un quantitativo massimo del 10% di tubi di lunghezza non inferiore a sei metri.

La tolleranza sul diametro esterno dei tubi per condotte è dell'1,5% in più o in meno con un minimo in più o in meno di 1 millimetro.

La tolleranza in più o in meno sul diametro esterno dell'estremità calibrata del tubo è di 1,2 mm per manufatti di diametro nominale sino a 90 mm per una lunghezza di almeno 200 mm.

Sugli spessori dei tubi la tolleranza in meno è del 15% e solo per singoli punti del 20%; la tolleranza in più è limitata al peso.

Sul peso dei tubi calcolato in base alle dimensioni teoriche e al peso specifico di 7,85 kg per dm<sup>3</sup>.  
vigono le seguenti tolleranze:

- a) sui singoli tubi: 15% in più e 10% in meno;
- b) per partite ingenti: 12,5% in più o in meno.

## B) PREZIOSI

### *Specie di vendita e unità base di contrattazione*

ART. 647 - La vendita è effettuata per singoli oggetti.

### *Requisiti della merce*

ART. 648 - L'oggetto compravenduto deve avere i requisiti dichiarati dal venditore; l'oro deve comunque possedere il titolo dichiarato.

Il brillante, se dichiarato puro, esaminato alla lente a 10 ingrandimenti non deve rivelare difetti o impurità.

Per «perle coltivate» si intendono quelle ottenute in appositi allevamenti con l'intervento dell'uomo; il termine «vere» è riservato alle perle prodotte dall'ostrica allo stato naturale.

Le pietre di colore si distinguono in «vere» (dette anche «fini») o «sintetiche»; la seconda definizione si riferisce a quelle artificiali o ricostruite.

### *Contenitori*

ART. 649 - Per gli oggetti d'oro, le pietre preziose, le perle, gli orologi l'astuccio è compreso nel prezzo. Per l'argenteria e altri oggetti di maggior volume l'astuccio è fornito a parte su richiesta e non è compreso nel prezzo.

### *Pagamento*

ART. 650 - Il pagamento avviene normalmente in contanti. Per il taglio o l'incastonatura delle gemme, la confezione di oggetti, le incisioni o altri lavori speciali il pagamento si effettua ad opera eseguita. L'acquirente che non ritira l'oggetto perde la caparra eventualmente anticipata.

A richiesta dell'acquirente il venditore è tenuto a rilasciare una dichiarazione scritta contenente la descrizione della qualità e delle caratteristiche dell'oggetto venduto.

### *Obblighi di garanzia degli orologi*

ART. 651 - Nella vendita di orologi, pendole, sveglie e simili la garanzia rilasciata in fattura su richiesta del compratore è limitata ai casi di arresto del funzionamento. Dalla garanzia è esclusa la molla del movimento.

La garanzia del funzionamento ha la durata di 1 anno e vale anche, ove occorra, per la revisione completa dell'orologio.

Per gli orologi di marca i rivenditori rilasciano un certificato di garanzia della casa fabbricante sempre che questo venga fornito dalla casa stessa.

### *Difetti e mancanza di qualità*

ART. 652 - Sono considerati difetti:

a) Brillanti:

- 1) pezzettini di carboni interni;
- 2) picchiettati (bolle interne);
- 3) ragnatele (diversi colori);
- 4) colorazione giallognola;
- 5) poca luce (la pietra è sempre pura ma perde notevolmente di valore).

b) Perle:

- 1) mancanza di sfericità;
- 2) minimo grado di coltivazione.

c) Pietre in genere:

- 1) ghiacciate;
- 2) grado di tinta.

La presenza constatata di uno o più difetti suddetti, sempre nel caso che non siano stati dichiarati dal venditore prima della conclusione del contratto, comporta la risoluzione, la sostituzione o la riduzione del prezzo a scelta dell'acquirente.

## **C) ROTTAMI DI METALLI VARI**

### ***Conclusioni del contratto e tipi di rottame***

ART. 653 - Il contratto di compravendita di rottami di metallo, nell'ambito provinciale, di regola si conclude verbalmente con l'utilizzatore diretto o con impresa autorizzata alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento ai sensi di legge.

I principali tipi di rottame trattati nella provincia di Asti sono:

- a) rottame meccanico;
- b) rottame raccogliaccio, che a sua volta si suddivide in altre sottocategorie;
- c) lamierino.

### ***Requisiti della merce***

ART. 654 - Il rottame è più idoneo e più quotato nel prezzo se è di piccole dimensioni e non inferiore a un millimetro di spessore per il lamierino, se è di medie dimensioni per il rottame meccanico.

### ***Verifica della merce***

ART. 655 - La verifica della merce avviene alla consegna.

### ***Trasporto***

ART. 656 - Le spese e i rischi relativi al trasporto, al facchinaggio ed alla pesatura dei rottami sono a carico del venditore, salva diversa previsione contrattuale.

### ***Pagamento***

ART. 657 - Il pagamento del prezzo avviene abitualmente non oltre 30 giorni dalla consegna.

### ***Difetti***

ART. 658 - Il rottame non deve contenere materiale non idoneo alla lavorazione del metallo relativo se non in percentuali minime

I materiali non utilizzabili vengono scartati e rifiutati.

## CAP. 13

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE****A) MACCHINE UTENSILI***Preventivi*

ART. 659 - Il prezzo indicato in preventivo è vincolante, salvo che il venditore abbia fatto riserve scritte.

*Conclusione e forma del contratto, specie di vendita e collaudo*

ART. 660 - Le macchine utensili nuove di fabbrica contrattate per individuazione o per tipo devono rispondere ai requisiti indicati dal fabbricante, sono soggette a collaudo e devono essere corredate da apposita garanzia; quelle che per loro natura vengono trasportate in pezzi e montate dal venditore presso il compratore vengono collaudate dopo il montaggio.

Le macchine utensili fabbricate su progetto specifico e dettagliato del committente (progetto esecutivo) devono corrispondere perfettamente allo stesso anche per quanto concerne il materiale da impiegarsi; se sono eseguite fedelmente, con le tolleranze indicate sul progetto, il costruttore è liberato da ogni responsabilità per il funzionamento.

Il progetto resta di proprietà del committente.

Il progetto solo genericamente predisposto dal committente attribuisce al fabbricante la responsabilità del funzionamento della macchina in relazione ai requisiti pattuiti.

Le macchine costruite per prestazioni predeterminate in qualità e quantità devono rispondere ai requisiti pattuiti sotto pena di risoluzione del contratto.

Tali macchine devono essere collaudate (ovvero provate in contraddittorio fra le parti). È sempre salva la garanzia sui materiali.

*Clausole sulla consegna*

ART. 661 - Il termine di consegna, se accompagnato dalla clausola «impegnativo» o simili, si intende tassativo e in caso di inadempimento il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.

Il termine con la clausola «salvo imprevisti» consente una dilazione nella consegna.

Salvo patto speciale la macchina viene venduta franco stabilimento o franco frontiera.

*Termine di garanzia*

ART. 662 - Le macchine utensili s'intendono garantite per dodici mesi sempre che se ne faccia un uso normale.

La garanzia comprende il buon funzionamento, il materiale impiegato e il montaggio, sempre salvi i vizi occulti.

Le macchine usate vengono vendute senza alcuna garanzia come «viste, piacute ed accettate».

*Misure della provvigione al mediatore nella compravendita di macchine utensili usate*

ART. 663 - Al mediatore per la compravendita di macchine utensili usate viene corrisposta una provvigione del 3% da parte del venditore.

## **B) MEZZI DI TRASPORTO**

### **b/1) Veicoli a motore usati**

#### *Specie di vendita e clausole speciali*

ART. 664 - Nella vendita dei veicoli a motore usati (autovetture, autocarri, motocarrozette, autofurgoni, motofurgoni, motociclette, ciclomotori, macchine agricole, ecc.) la garanzia viene riconosciuta:

- a) nei confronti del consumatore, nel rispetto del D.Lgs. 6 settembre 2005 n° 206;
- b) tra imprese, con contratto stipulato per iscritto.

### **b/2) Macchine agricole nuove di fabbrica**

#### *Prova*

ART. 665 - Quando si pattuisce la prova della macchina essa viene effettuata dal venditore o da un suo incaricato nel tempo e nel luogo indicato dal compratore e alla sua presenza, a spese del venditore.

#### *Consegna e collaudo*

ART. 666 - Avvenuta la conclusione del contratto il venditore effettua direttamente o con proprio incaricato la consegna della macchina presso l'azienda agricola del compratore e contemporaneamente provvede al collaudo; in tale circostanza vengono impartite all'acquirente le istruzioni necessarie per il buon uso della macchina.

L'esecuzione del collaudo determina l'inizio del termine di garanzia.

Qualora il venditore rifiuti il collaudo il compratore ha diritto di farlo eseguire.

Qualora il compratore rinunci al collaudo la garanzia decorre dalla consegna.

#### *Garanzia*

ART. 667 - I documenti contrattuali precisano i termini della garanzia.

**CAP. 14**

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE  
DEI MINERALI NON METALLIFERI**

**A) PERLE, GEMME, ECC.  
(vedi Cap. 13 lett. b)**

**B) MARMO, PIETRE, ALABASTRO E GRANITI**

*Specie di vendita*

ART. 668 - La vendita di marmi, pietre, alabastrini e graniti è effettuata su indicazione del tipo, della qualità e della provenienza.

*Unità base di contrattazione*

ART. 669 - Unità base di contrattazione sono il metro quadrato o il metro lineare, quando la vendita tipo non sia fatta a corpo.

Per lo spezzame ed i ritagli da muretto base di contrattazione sono il quintale e/o la tonnellata.

Per il tipo "a correre" (che prevede spessore e larghezza di ogni singolo pezzo costanti per ogni fornitura e misure libere per la lunghezza) la contrattazione può avvenire a peso o a misura.

*Requisiti della merce*

ART. 670 - I principali requisiti sono:

a) per i marmi e gli alabastrini:

- lavorazione conforme all'ordine;
- sufficiente uniformità nel colore e nelle venature;
- integrità naturale con le tolleranze di cui al successivo articolo 674;

b) per le pietre e i graniti:

- corrispondenza alla qualità ed alle caratteristiche dichiarate;
- sufficiente uniformità nel colore;
- integrità naturale.

*Consegna*

ART. 671 - La consegna avviene franco stabilimento di produzione.

L'onere e le spese del caricamento gravano sul venditore.

Se non è stabilito contrattualmente il luogo di consegna il prezzo si intende riferito per consegna franco stabilimento di produzione.

*Consegna ripartita*

ART. 672 - Nelle consegne ripartite il prezzo pattuito all'ordine rimane immutato.

*Verifica della merce*

ART. 673 - Nel caso di consegna franco stabilimento di produzione il compratore può eseguire il controllo della merce nel momento del carico; se la consegna è pattuita a piè d'opera la verifica si esegue al momento dello scarico.

*Tolleranza*

ART. 674 - Nei marmi brecciati e colorati è ammesso l'impiego del mastice e dello stucco per il riempimento dei buchi e l'eventuale consolidamento in corrispondenza delle venature allentate.

Il grado della tolleranza può variare in rapporto al tipo del marmo, all'uso a cui è destinato e al grado di lavorazione richiesto.

Negli spessori delle lastre segate sono tollerate differenze dello spessore richiesto sino a 2 mm in più o in meno.

***Spedizione, trasporto ed assicurazione***

ART. 675 - Le spese e i rischi del trasporto sono a carico del compratore se la consegna è pattuita franco stabilimento di produzione e a carico del venditore se convenuta a piè d'opera.

***Pagamento***

ART. 676 - Il pagamento deve avvenire entro il termine compreso fra 60 e 90 giorni se non effettuato in contanti.

***Vizi e difetti***

ART. 677 - I principali vizi e difetti del marmo e dell'alabastro sono:

- lavorazione non conforme all'ordine;
- marcata difformità nel colore e nelle venature, in rapporto al tipo e nell'ambito di ogni partita;
- rotture ed incrinature;
- buchi e tarlature oltre i limiti della tolleranza ammessa, e di cui all'art. 674, 2° comma.

Per le pietre ed i graniti:

- difformità dalla qualità e dalle caratteristiche dichiarate;
- difformità nel colore.

***Risoluzione del contratto***

***Sostituzione della merce e riduzione del prezzo***

ART. 678 - Se il materiale non è ancora in opera quando è constatato un difetto il compratore ha la scelta fra la risoluzione, la sostituzione o la riduzione del prezzo.

## **C) GESSO, CALCE E CEMENTO**

***Unità base di contrattazione e di confezione***

ART. 679 - Unità base di contrattazione sono il quintale, la tonnellata o il chilogrammo; i prodotti vengono confezionati in sacchi di carta della capacità da 5 a 40 chilogrammi per la scagliola (= qualità di gesso per stucchi ed intonaci), per il gesso e per il cemento.

***Specie di vendita ed analisi dei campioni***

ART. 680 - Il gesso crudo destinato alle cementerie viene venduto su campione. Eventuali analisi sono a carico dell'acquirente.

***Requisiti della merce***

ART. 681 - I principali requisiti della merce sono:

- a) colore, resistenza e tempo di presa per il gesso e per la scagliola;
- b) durezza e resistenza alla compressione per il cemento.

***Pagamento***

ART. 682 - Il pagamento può avvenire in contanti contestualmente alla fornitura oppure mediante rimessa diretta a 30-60-90 giorni dalla data della fattura.

***Consegna***

ART. 683 - La merce viaggia a rischio del venditore se venduta franco cantiere e a rischio dell'acquirente se venduta sul luogo di produzione o di rivendita.

***Consegna ripartita***

ART. 684 - Nei contratti a consegne ripartite il prezzo stabilito all'ordine rimane invariato, salve nuove disposizioni legislative o regolamentari.

***Verifica della merce***

ART. 685 - Al momento della consegna viene effettuata la verifica del peso se la merce è venduta sfusa.

***Imballaggio***

ART. 686 - Il sacco di carta è sempre compreso nel prezzo.

Può essere conteggiato a parte il nolo del bancale.

## **c/1) Manufatti in cemento**

### ***Specie di vendita***

ART. 687 - La vendita di manufatti in cemento si effettua su indicazione del tipo, della qualità e delle caratteristiche.

### ***Unità base di contrattazione***

ART. 688 - Unità base di contrattazione sono:  
per i materiali da copertura: il m<sup>2</sup>;  
per i tubi: il metro, il diametro interno o la sezione;  
per i recipienti: il litro.

### ***Requisiti della merce***

ART. 689 - I principali requisiti dei manufatti in cemento sono:  
- impermeabilità;  
- elasticità;  
- leggerezza;  
- stagionatura;  
- resistenza meccanica;  
- superficie discretamente liscia;  
- giunti per l'incastro efficienti (nei tubi).

### ***Imballaggio***

ART. 690 - L'imballaggio non è compreso nel prezzo.

### ***Consegna***

ART. 691 - Il luogo di consegna è il magazzino del venditore.  
L'onere e le spese del caricamento gravano sul venditore e quelli dello scarico sono sopportati dal compratore.

Se contrattualmente non è stabilito il luogo di consegna il prezzo si intende riferito per consegna franco magazzino.

### ***Consegna ripartita***

ART. 692 - Nelle consegne ripartite il prezzo stabilito all'ordine rimane immutato.

### ***Verifica e collaudo***

ART. 693 - Se la consegna avviene franco cantiere il controllo della merce, per quanto riguarda il quantitativo e l'integrità, avviene all'atto dell'arrivo.

Se la consegna avviene franco magazzino del venditore la verifica viene fatta al momento del carico.

### ***Spedizione e trasporto***

ART. 694 - Le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del compratore se la consegna è pattuita franco magazzino e a carico del venditore se a piè d'opera.

### ***Pagamento***

ART. 695 - Il pagamento ha luogo presso il venditore; se non è effettuato in contanti deve avvenire entro il termine compreso fra 60 e 90 giorni.

### ***Vizi e difetti***

ART. 696 - I vizi e difetti principali sono:  
- la deficienza di stagionatura;  
- la porosità;  
- l'insufficiente resistenza meccanica  
- le rotture.

### ***Risoluzione del contratto***

ART. 697 - Quando è constatato un difetto o un vizio il compratore ha la scelta fra la sostituzione della parte di merce difettosa, se possibile, o la riduzione del prezzo.

La risoluzione del contratto è ammessa se la merce non è idonea all'impiego per il quale è destinata.

## **c/2) Calcestruzzo preconfezionato**

### ***Caratteristiche del prodotto***

ART. 698 - La composizione delle miscele di calcestruzzo deve essere tale che il prodotto finito abbia i requisiti progettati, i quali dovranno persistere durante il trasporto, il getto, il costipamento e la stagionatura.

### ***Bolletta di consegna***

ART. 699 - La bolletta di consegna deve indicare il quantitativo, l'ora di carico, il tipo e la quantità del cemento, il dosaggio dell'acqua e l'eventuale aggiunta di additivo o di altri componenti.

Eventuali aggiunte di acqua in cantiere vengono annotate sulla bolletta a cura del vettore, il quale indica anche il tempo impiegato per lo scarico. La bolletta viene sottoscritta per conferma dal destinatario.

### ***Unità base di contrattazione***

ART. 700 - I calcestruzzi preconfezionati si contrattano a metro cubo con l'indicazione del dosaggio e del tipo di cemento (325 e 425) per ogni metro cubo di calcestruzzo reso, oppure del RBK richiesto.

I calcestruzzi a resistenza controllata preconfezionati si contrattano a metro cubo con l'indicazione della resistenza caratteristica del calcestruzzo a 28 giorni di stagionatura, della massima granulometria ammessa dell'inerte e della consistenza della miscela.

### ***Modo di conservazione della materia prima***

ART. 701 - Il cemento usato è normalmente sfuso e conservato in contenitori che lo proteggono dall'umidità ed evitano miscele tra i vari tipi e classi.

### ***Trasporto, ricevimento e pompaggio***

ART. 702 - Il trasporto, il ricevimento, il pompaggio e la posa in opera del calcestruzzo devono essere eseguiti con modalità tali da evitare segregazioni.

### ***Resa***

ART. 703 - Il calcestruzzo preconfezionato viene reso su autobetoniera al cantiere in cui verrà utilizzato.

### ***Determinazione del prezzo***

ART. 704 - Il prezzo viene determinato in base alla distanza tra il luogo di produzione e quello di consegna e al noleggio della pompa se necessario.

### ***Pagamento***

ART. 705 - Il pagamento può avvenire in contanti contestualmente alla fornitura oppure mediante rimesa diretta a 30-60-90 giorni dalla data della fattura.

### ***Tolleranza***

ART. 706 - Non viene riconosciuta tolleranza e il quantitativo di materiale acquistato viene controllato dopo il getto nelle casseforme regolari del cantiere.

## **D) MATERIALI DA COSTRUZIONE**

### **d/1) Laterizi**

#### ***Definizione di laterizi***

ART. 707 - Per "laterizi" s'intendono i materiali di argilla cotta i quali, quanto all'impiego, si distinguono come segue:

- da muro;
- da solaio (comuni o prefabbricati);
- da tramezze;
- da soffittatura (tavelle, tavelloni);
- da coperture;
- da rivestimento.

#### ***Specie di vendita***

ART. 708 - La vendita può avvenire su campione reale oppure su tipo di campione indicato con le tre dimensioni base (altezza, lunghezza e larghezza).

#### ***Unità base di contrattazione***

ART. 709 - Sono il pezzo e il metro quadrato.

#### ***Campioni e analisi***

ART. 710 - L'eventuale analisi è effettuata su campione fornito dal venditore; la spesa è sopportata dall'acquirente.

#### ***Requisiti della merce***

ART. 711 - Il laterizio è idoneo quando corrisponde per misura e forma all'uso per cui è destinato e alla normativa vigente.

#### ***Consegna***

ART. 712 - Quando all'atto della stipulazione del contratto è fissato il quantitativo da consegnarsi in un determinato lasso di tempo la consegna delle singole partite avviene su richiesta del cliente mediante preavviso.

L'onere e le spese del carico gravano sul venditore; quelli dello scarico sono sopportati dal compratore.

Se il luogo di consegna non è stabilito contrattualmente il prezzo si intende riferito - a prescindere dal luogo in cui si è concluso il contratto - alla consegna nella fabbrica.

#### ***Consegna ripartita***

ART. 713 - Nella vendita per consegne ripartite vengono sempre indicati esattamente il termine iniziale e finale e il periodo e la quantità delle consegne intermedie; il prezzo pattuito all'ordine resta invariato.

#### ***Verifica della merce***

ART. 714 - La verifica della quantità della merce avviene al momento dello scarico; il ricevente firma apposita ricevuta in duplice copia, di cui una viene da lui trattenuta.

#### ***Collaudo***

ART. 715 - Il collaudo dei prefabbricati avviene dopo la messa in opera.

#### ***Tolleranza***

ART. 716 - Per i mattoni da paramento la tolleranza nelle misure, nella rottura e nei corpi estranei è del 2%.

Per i mattoni di altro tipo la tolleranza è del 4%.

Nelle forniture di tegole tipo «marsigliese» è ammesso non più del 10% dei pezzi con nasello privo di foratura o con foratura imperfetta.

#### ***Pagamento***

ART. 717 - Il pagamento, se non è effettuato in contanti, deve avvenire entro il termine dai 60 ai 90 giorni.

***Difetti***

ART. 718 - È considerato difetto nei laterizi la presenza di salnitro in quantità tale da recar danno. Per le tegole è altresì considerato difetto la non sufficiente planarità che può determinare infiltrazioni.

***Provvigione per la mediazione***

ART. 719 - Al mediatore viene corrisposta dal venditore la provvigione del 4%, salvo diversa pattuizione.

**d/2) Produzione e commercio di piastrelle e marmette**

***Specie di vendita e campioni***

ART. 720 - La vendita è effettuata su campione o su catalogo, a mezzo di ordine scritto o verbale.

***Unità base di contrattazione***

ART. 721 - L'unità base di contrattazione è il metro quadrato; per prodotti speciali il prezzo è concordato a pezzo.

***Modo di misurazione***

ART. 722 - Le piastrelle e le marmette si conteggiano a metro quadrato.

***Requisiti della merce***

ART. 723 - I requisiti principali sono:

- esattezza geometrica;
- spigoli vivi;
- compattezza uniforme e stagionatura;
- esatta rispondenza delle misure pattuite;
- uniformità del tono del colore, specie nell'ambito di ogni singola partita;
- minima visibilità in superficie del materiale legante;
- granulometria uniforme;
- planarità.

***Imballaggio***

ART. 724 - Il costo dell'imballaggio è a carico del compratore e non è compreso nel prezzo.

***Consegna***

ART. 725 - Quando all'atto della stipulazione del contratto è fissato il quantitativo da consegnarsi in un determinato lasso di tempo la consegna delle singole partite avviene su richiesta del cliente mediante preavviso di almeno 10 giorni.

***Consegna ripartita***

ART. 726 - Nelle consegne ripartite il quantitativo delle singole consegne da eseguire col mezzo di trasporto del venditore deve essere di entità tale da giustificare il carico, tenuto conto anche della distanza. Il prezzo pattuito all'ordine resta invariato.

***Verifica della merce***

ART. 727 - All'atto della consegna vengono controllati il quantitativo e l'integrità delle piastrelle.

Per gli altri requisiti il controllo avviene durante la posa in opera.

***Spedizione, trasporto ed assicurazione***

ART. 728 - Le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del compratore se la consegna è pattuita in fabbrica e a carico del venditore se a piè d'opera.

***Pagamento***

ART. 729 - Se il pagamento non è pattuito in contanti, e cioè entro un termine massimo di 15 giorni dalla consegna, deve avvenire entro il termine compreso fra 60 e 90 giorni.

#### ***Difetti***

ART. 730 - I principali difetti delle piastrelle e delle marmette sono:

- irregolarità geometrica;
- spigoli smussati o sfrangiati;
- deficienza di stagionatura e di compattezza;
- deficienza nel legante;
- mancata rispondenza delle misure pattuite;
- difformità del tono del colore, specie nella singola partita, se persiste dopo tre mesi dalla posa in opera;
- esistenza di buchi o tarlature;
- granulometria non uniforme;
- mancanza di planarità se il tipo di materiale non richiede la levigatura.

#### ***Risoluzione del contratto - Sostituzione della merce e riduzione del prezzo***

ART. 731 - Quando è constatato un difetto, se il materiale non è ancora in opera il compratore ha la scelta fra la risoluzione, la sostituzione o la riduzione del prezzo; se il materiale è già in opera il compratore può scegliere fra la sostituzione delle unità difettose, se possibile, e la riduzione del prezzo.

### **d/3) Sabbia e ghiaia**

#### ***Specie di vendita e consegna***

ART. 732 - La sabbia e la ghiaia sono vendute a peso (quintale o tonnellata) franco cantiere di utilizzo o franco luogo di estrazione.

#### ***Modo di misurazione***

ART. 733 - La misurazione avviene in base alla capacità del mezzo di trasporto.

#### ***Requisiti della merce***

ART. 734 - In relazione all'uso a cui è destinata la sabbia può essere:

- tipo fine (da intonaco);
- grossa o granita (per gli altri usi).

La sabbia e la ghiaia possono essere lavate o non lavate.

La ghiaia si distingue, anche agli effetti del prezzo, per grandezza granulometrica e per tipo di lavorazione in tonda naturale o spaccata.

#### ***Tolleranza***

ART. 735 - La tolleranza massima ammessa per calo dovuto ad assestamento del materiale durante il trasporto è del 10% per la sabbia e del 5% per la ghiaia.

#### ***Pagamento***

ART. 736 - Il pagamento può avvenire in contanti contestualmente alla fornitura oppure mediante rimessa diretta a 30-60-90 giorni dalla data della fattura.

## **d/4) Posa in opera di asfalti e altri materiali per impermeabilizzazione**

### ***Conclusione del contratto e specie di vendita***

ART. 737 - La conclusione dei contratti per la messa in opera di asfalti e altri materiali da impermeabilizzazione avviene su preventivo portante la descrizione dei lavori e l'indicazione dei materiali impiegati; nel caso di semplice compravendita dei materiali medesimi il contratto si stipula su indicazione del tipo e della provenienza.

### ***Unità base di contrattazione***

ART. 738 - Per gli asfalti da pavimentazione unità base di contrattazione sono la tonnellata o il m<sup>3</sup>.

L'unità base di contrattazione ai fini della compravendita e della posa in opera degli asfalti e altri materiali per impermeabilizzazione è il metro quadrato.

### ***Tolleranza***

ART. 739 - Non vi sono tolleranze sulle forniture.

### ***Imballaggio***

ART. 740 - Nel caso di fornitura in fusti da parte del venditore gli imballaggi sono a «perdere».

### ***Consegna***

ART. 741 - La consegna avviene di norma in cantiere a cura del venditore.

### ***Consegna ripartita***

ART. 742 - Nelle consegne ripartite il prezzo pattuito all'ordine rimane immutato.

### ***Pagamento***

ART. 743 - Il pagamento, se non è effettuato in contanti contestualmente alla fornitura, deve avvenire entro il termine compreso fra 60 e 90 giorni.

### ***Obblighi di garanzia del venditore***

ART. 744 - In mancanza di pattuizione espressa la garanzia dei lavori ha la durata di 10 anni, sia per quanto riguarda le parti piane sia per le altre parti (giunti, imbrocchi, raccordi, converse, ecc.).

### ***Difetti***

ART. 745 - I principali difetti degli asfalti e degli altri materiali impermeabilizzanti sono la mancanza di resistenza agli agenti atmosferici e il difettoso adeguamento alle variazioni dimensionali.

## **E) PORCELLANE, MAIOLICHE, ECC. e/1) Piastrelle in ceramica**

### ***Specie di vendita***

ART. 746 - La vendita si effettua su campione o su indicazione del tipo e della provenienza.

### ***Unità base di contrattazione***

ART. 747 - Unità base di contrattazione sono il metro quadrato o il pezzo.

### ***Requisiti della merce***

ART. 748 - I principali requisiti sono:

- regolarità geometrica e uniformità delle dimensioni (calibratura e planarità);
- uniformità di colore della partita venduta (tonalità)
- resistenza a determinati agenti chimici, a quelli atmosferici ed alle normali sollecitazioni.

### ***Imballaggio***

ART. 749 - L'imballaggio è compreso nel prezzo.

### ***Consegna***

ART. 750 - Il luogo di consegna è il magazzino del venditore.

L'onere e le spese del carico gravano sul venditore, quelli dello scarico sul compratore.

Se contrattualmente non è stabilito il luogo di consegna il prezzo si intende per consegna franco magazzino.

**Consegna ripartita**

ART. 751 - Nelle consegne ripartite il prezzo pattuito all'ordine rimane immutato.

**Verifica della merce**

ART. 752 - All'atto dell'arrivo in cantiere avviene un sommario controllo della quantità della merce; il controllo definitivo avviene in un secondo tempo.

**Tolleranza**

ART. 753 - In relazione alla uniformità delle dimensioni vi è tolleranza di 0,1 mm per i materiali trattati con bicottura; per i materiali trattati con monocottura la tolleranza può essere superiore in rapporto al risultato.

**Spedizione, trasporto ed assicurazione**

ART. 754 - Le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del compratore se la consegna è pattuita franco magazzino e a carico del venditore se a piè d'opera.

**Pagamento**

ART. 755 - Il pagamento può avvenire in contanti contestualmente alla fornitura o mediante rimessa diretta a 30-60-90 giorni dalla data della fattura.

**Difetti**

ART. 756 - I principali difetti sono:

- mancanza della regolarità geometrica e della uniformità di dimensioni oltre le tolleranze di cui all'articolo 753;
- difetto dei requisiti di cui all'art. 748;
- insufficiente resistenza a determinati agenti chimici, a quelli atmosferici ed alle normali sollecitazioni.

**Risoluzione del contratto - Sostituzione della merce e riduzione del prezzo**

ART. 757 - Se è constatato un difetto quando il materiale non è ancora in opera il compratore ha la scelta fra la risoluzione, la sostituzione o la riduzione del prezzo.

## **e/2) Piastrelle in grès**

**Requisiti della merce**

ART. 758 - Per le piastrelle in grès è richiesta una maggiore impermeabilità e una maggiore resistenza rispetto a quelle in ceramica.

## **e/3) Articoli igienico-sanitari ad uso abitazione**

**Specie di vendita**

ART. 759 - La vendita avviene su campione tipo e su indicazione del tipo e della provenienza.

**Unità base di contrattazione**

ART. 760 - Gli oggetti si contrattano singolarmente.

**Requisiti della merce**

ART. 761 - I principali requisiti della merce sono:

- uniformità di smaltatura;
- uniformità di colore;
- superficie liscia ed integra;
- impermeabilità.

**Imballaggio**

ART. 762 - L'imballaggio è compreso nel prezzo.

**Consegna**

ART. 763 - Il luogo della consegna è il magazzino del venditore.

L'onere e le spese del carico gravano sul venditore, quelli dello scarico sul compratore. Tuttavia, se è contrattualmente stabilito come luogo di consegna l'abitazione o il cantiere del compratore il venditore esegue il trasporto e lo scarico sopportandone le spese.

Se contrattualmente non è stabilito il luogo di consegna il prezzo si intende franco magazzino.

**Consegna ripartita**

ART. 764 - Nelle consegne ripartite il prezzo pattuito all'ordine rimane immutato.

**Verifica della merce**

ART. 765 - La verifica può avvenire presso il magazzino del venditore se la merce è consegnata franco partenza, oppure nel luogo di consegna all'acquirente quando la consegna è fatta dal venditore franco cantiere o domicilio del compratore.

**Spedizione e trasporto**

ART. 766 - Le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del compratore se la consegna è pattuita franco magazzino e a carico del venditore se a piè d'opera.

**Difetti**

ART. 767 - I principali difetti degli articoli igienico-sanitari sono:

- le screpolature (cavilli);
- le bolle;
- la mancanza di uniformità nello smalto e nel colore;
- la porosità e la permeabilità;
- la non corrispondenza del tipo, delle misure e della marca rispetto al pattuito;
- la superficie non liscia o non integra.

## **F) LAVORI DI VETRO E CRISTALLO**

### **f/1) Compravendita e posa in opera di lastre di vetro e cristallo bianche e colorate**

**Specie di vendita**

ART. 768 - La vendita dei vetri e dei cristalli in lastre avviene sia su campione tipo sia su indicazione del tipo e della provenienza.

**Unità base di contrattazione**

ART. 769 - L'unità base di contrattazione è il metro quadrato.

**Modo di misurazione**

ART. 770 - Per quanto riguarda vetri e cristalli, poiché questi vengono fabbricati in misure standard multiple di 4 centimetri lineari (con misura minima di 24 cm. per il vetro semplice o il cristallo, di 30 cm. per il vetro antisfondamento, di 50 cm. quadrati per doppi vetri assemblati e per il vetro isolante) la fatturazione viene fatta sulla misura rettangolare arrotondata al multiplo di cm 4 lineari immediatamente superiore.

**Requisiti della merce**

ART. 771 - I requisiti sia dei vetri sia dei cristalli sono:

- la trasparenza;
- la superficie assolutamente piana per il cristallo;
- l'assoluta integrità (per il prodotto di 1ª scelta);
- l'uniformità del colore nei vetri e cristalli colorati;
- la regolarità dello stampo per i vetri stampati;
- l'uniformità della rigatura per i vetri rigati.

Per il vetro tirato una lieve ondulazione appena percepibile sulle grandi lastre.

---

**Consegna**

ART. 772 - Se contrattualmente non è stabilito il luogo di consegna il prezzo s'intende franco magazzino.

**Verifica della merce**

ART. 773 - La verifica avviene nel magazzino del venditore quando la merce è consegnata franco partenza, o immediatamente nel luogo in cui è consegnata all'acquirente quando la consegna è fatta dal venditore franco cantiere o domicilio del compratore.

**Spedizione e trasporto**

ART. 774 - Le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del compratore se la consegna è pattuita franco magazzino e a carico del venditore se a piè d'opera.

**Consegne ripartite**

ART. 775 - Nelle consegne ripartite il prezzo rimane immutato salvo patto contrario.

**Verifica della merce**

ART. 776 - Quando il contratto comporta anche la messa in opera la verifica e il collaudo avvengono immediatamente a fornitura ultimata, a richiesta del venditore, sia quanto alla qualità e alle dimensioni dei vetri e cristalli sia quanto alla buona esecuzione della posa in opera.

**Difetti**

ART. 777 - I principali difetti dei vetri e dei cristalli sono:

- la presenza di bollicine e/o puntini;
- le striature;
- le rigature;
- la poca trasparenza per ossidazione.

## **f/2) Bottiglie e damigiane**

**Specie di vendita**

ART. 778 - La vendita avviene su campione tipo.

**Unità base di contrattazione**

ART. 779 - L'unità di base di contrattazione è la singola bottiglia o damigiana.

**Requisiti della merce**

ART. 780 - I principali requisiti delle bottiglie sono:

- la regolarità della forma tipo;
- la resistenza alla pressione;
- la resistenza all'urto termico;
- la formazione regolare dell'imboccatura;
- la capacità pattuita;

**Consegna**

ART. 781 - L'onere e le spese del carico e dello scarico gravano, rispettivamente, sul venditore e sul compratore.

Il prezzo pattuito franco partenza si riferisce al luogo di produzione e quello franco destino al luogo indicato dal compratore.

**Verifica della merce**

ART. 782 - La verifica della quantità avviene al momento della consegna e quella della qualità in ogni caso all'arrivo a destinazione.

**Trasporto**

ART. 783 - Le spese ed i rischi del trasporto sono a carico del compratore se la consegna è pattuita franco partenza e a carico del venditore se è pattuita franco arrivo.

***Difetti***

ART. 784 - I principali difetti palesi delle bottiglie sono:

- irregolarità della forma tipo;
- mancanza della capacità pattuita;
- formazione irregolare dell'imboccatura;
- screpolature, sbocconcellature, bolle in numero e dimensioni eccessive, pietre ed altri corpi estranei, devettrificazione, ondulazioni e martellature, insufficiente trasparenza ed imperfezioni della superficie.

I difetti occulti delle bottiglie sono:

- insufficiente resistenza alla pressione;
- insufficiente resistenza all'urto termico, in rapporto alla destinazione.

***Requisiti, difetti e controllo delle damigiane***

ART. 785 - Per quanto concerne la compravendita delle damigiane i requisiti ed i difetti sono previsti e regolati in maniera meno rigorosa.

Nel caso di rotture constatate all'arrivo della merce si procede a una perizia per stabilire se la rottura è dovuta a difetto di fabbricazione oppure di trasporto.

**CAP. 15****PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE****Concimi chimici, anticrittogamici ed insetticidi****DISPOSIZIONI COMUNI*****Specie di vendita***

ART. 786 - La vendita avviene a peso.

Nella vendita franco partenza la merce s'intende caricata sul mezzo di trasporto a spese del venditore.

***Unità base di contrattazione***

ART. 787 - L'unità base di contrattazione è il quintale e frazioni.

***Campioni ed analisi***

ART. 788 - Qualora per l'accertamento delle caratteristiche contrattuali o di legge della merce si renda necessario l'esame analitico, il compratore è tenuto a fare eseguire l'analisi chimica, a pena di decadenza, entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della merce stessa, conservando presso di sé almeno il 5% del quantitativo ricevuto per l'eventuale campionamento in contraddittorio. I quantitativi di campionamento devono essere conservati nella confezione originale, senza manomissioni.

Ove si rendano necessari controlli della qualità si procede al prelievo di almeno tre campioni che vengono raccolti in vasetti di vetro o sacchetti sigillati da ambo le parti, le quali ne trattengono uno ciascuna mentre un terzo viene consegnato all'Istituto o al laboratorio scelto di comune accordo o, se ciò non sia possibile, ad un esperto scelto fra i periti iscritti negli albi del Tribunale di Asti.

Su ogni vasetto o sacchetto viene apposto un cartellino firmato dalle parti con la indicazione della data del campionamento, della partita da cui il campione è tratto e della fattura o della bolla d'accompagnamento relativa.

***Requisiti della merce***

ART. 789 - Quando il titolo dell'azoto, del fosforo, del potassio e simili è indicato con un minimo ed un massimo (ad.es. 16/18) esso non deve essere inferiore al minimo dichiarato.

***Imballaggio***

ART. 790 - I contenitori sono compresi nel prezzo.

***Consegna pronta***

ART. 791 - Con la clausola «consegna pronta», se non diversamente precisato, s'intende che la consegna debba avvenire entro il termine massimo di 15 giorni dall'ordinazione.

***Consegna ripartita***

ART. 792 - Nel contratto per consegne ripartite la merce viene pagata al prezzo in vigore al momento delle singole consegne.

***Verifica della merce***

ART. 793 - Il controllo riguarda il numero dei colli ed il peso al momento del ricevimento.

***Spedizione e trasporto***

ART. 794 - La merce spedita per ferrovia viaggia per conto e a rischio e pericolo del compratore anche se la vendita è fatta «franco destino».

Se il trasporto viene effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia i rischi di viaggio sono a carico del contraente che ha provveduto al trasporto.

***Pagamento***

ART. 795 - Trascorso il termine stabilito per il pagamento senza che l'importo della fattura sia stato

versato il venditore può, a sua scelta, sospendere la consegna della residua merce o risolvere il contratto, fermo in entrambi i casi il diritto al risarcimento dei danni.

***Obblighi di garanzia del venditore***

ART. 796 - Il venditore deve garantire al compratore il titolo di materie attive, salva la tolleranza di legge.

***Reclami***

ART. 797 - Il compratore che intenda contestare il titolo della merce fornita risultante dalla fattura o dalla bolla d'accompagnamento deve, entro 45 giorni dalla data del ricevimento della merce, presentare al venditore il certificato di analisi.

**A) e B) USI PARTICOLARI RIFERITI ALLE VARIE QUALITÀ DI PRODOTTI  
a/1) concimi semplici**

***Perfosfati minerali***

ART. 798 - I perfosfati minerali sono consegnati in sacchi di plastica da kg 25 o 50 oppure in sacconi da kg 1.000.

Il titolo è indicato con una oscillazione di 2 gradi fra il minimo e il massimo sia per il prodotto pulverulento sia per quello granulato; non vi è tolleranza al di sotto del minimo; in caso di risultato di analisi inferiore al minimo il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.

I perfosfati devono essere o granulari o pulverulenti, sì da consentire lo spargimento a mano ed a macchina senza inconvenienti.

È ammesso un calo di deposito dallo 0,50 all'1% senza diritto ad abbuono sul prezzo.

***Scorie Thomas***

ART. 799 - Le Scorie Thomas sono consegnate in sacchi di carta o di plastica da kg 25 o 50 oppure in sacconi da kg 1.000.

Esse sono vendute a prezzo finito, per quintale.

Hanno titolo 15-17, 17-19 o 18-20 riferito all'anidride fosforica totale.

***Nitrato di sodio***

ART. 800 - Il nitrato di sodio può essere naturale (grezzo o granulare) e sintetico.

Il prodotto sintetico viene consegnato in sacchi da kg 25 o 50 oppure in sacconi da kg 1.000.

Per il prodotto grezzo naturale d'importazione è tollerato il cattivo stato dei sacchi dovuto alle operazioni di carico e scarico dalla nave.

È ammesso un calo naturale durante il viaggio dall'1 al 2%, salvo che il prodotto sia contenuto in sacchi impermeabili.

I carichi sono venduti con garanzia di titolo in purezza del 95% minimo per il grezzo e del 99% per il raffinato granulare, corrispondente rispettivamente al 15,50% e 16% circa di azoto.

***Nitrato di calcio***

ART. 801 - Il nitrato di calcio è consegnato in sacchi di plastica da kg 25 o 50 oppure in sacconi da kg 1.000.

È in forma granulare ed è garantito il titolo in azoto del 15-16%.

***Nitrato ammonico***

ART. 802 - Il nitrato ammonico è in forma granulare ed è posto in vendita in sacchi di plastica da kg 25 o 50 oppure in sacconi da kg 1.000.

Viene messo in vendita con titolo 26/27% oppure 33.5/34% di azoto, per metà nitrico e per metà ammoniacale.

**Solfato ammonico**

ART. 803 - Il solfato ammonico è venduto in sacchi di plastica da kg 25 o 50 oppure in sacconi da kg 1.000 con titolo 20/21% di azoto.

**Urea agricola**

ART. 804 - L'urea agricola è in forma cristallina o granulare ed è posta in vendita in sacchi di plastica da kg 25 o 50 oppure in sacconi da kg 1.000.

Ha un titolo del 46% di azoto.

**Concimi potassici**

ART. 805 - I concimi potassici sono in forma cristallina o granulare e quando non sono consegnati alla rinfusa sono posti in sacchi di plastica da kg 25 o 50 oppure in sacconi da kg 1.000.

Le garanzie di analisi sono quelle previste dalla legge per gli altri concimi.

**a/2) concimi complessi**

ART. 806 - Per complessi si intendono i fertilizzanti che contengono due o più elementi fertilizzanti primari (azoto, fosforo e potassio) combinati con apposito processo di produzione; essi vengono posti in vendita in sacchi da kg 25 o 50 oppure in sacconi da kg 1.000.

Sulla etichetta indicante la composizione del concime complesso devono risultare gli elementi fertilizzanti ed i titoli minimi garantiti di ciascun elemento.

**a/3) concimi misti organici**

ART. 807 - I concimi misti consistono in una miscela di perfosfati minerali preparati con o senza cloruro o solfato di potassio con aggiunta di materie organiche (carniccio, cuoio, ossa, peluria, ecc.) o di miscela di diversi concimi minerali e organici; essi vengono posti in vendita in sacchi di plastica da kg 25 o 50 oppure in sacconi da kg 1.000.

Devono sempre essere indicati: il titolo in anidride fosforica solubile in acqua e citrato, il titolo in azoto organico e in ossido potassico e la percentuale di materie organiche.

**b/1) anticrittogamici**

**Solfato di rame e zolfo**

ART. 808 - Il solfato di rame viene messo in commercio in sacchi di plastica da kg 5, 10, 25, 50 oppure in sacconi da kg 1.000, al titolo 98-99, con tolleranza dell'1% in peso.

Lo zolfo viene venduto ventilato raffinato o doppio ventilato ed è contenuto in sacchi di carta o di plastica da kg 5, 10, 25, 50 oppure in sacconi da kg 1.000.

Per gli zolfi ramati si indica il titolo delle unità rameiche e quello del solfato rameico idrato.

**Polveri rameiche**

ART. 809 - Le polveri rameiche vengono consegnate in contenitori o sacchi di carta o di plastica con l'indicazione del titolo e del peso; non sono tollerati cali.

**Altri prodotti anticrittogamici**

ART. 810 - Per gli altri prodotti dichiarati anticrittogamici (acuprici o misti), insetticidi o diserbanti si indicano, oltre al peso netto, il principio attivo e la classe tossicologica.

## **C) SAPONI, SAPONETTE, GLICERINA, CANDELE E PROFUMI**

### ***Ordinazione***

ART. 811 - L'ordinazione dei saponi delle saponette, delle candele, della glicerina e dei profumi avviene direttamente presso il venditore o tramite agente di commercio; in quest'ultimo caso è implicita la clausola "salvo approvazione della Casa".

### ***Specie di vendita e unità base di contrattazione***

ART. 812 - Le candele sono vendute a peso (kg) eccezione fatta per quelle decorative che vengono vendute a unità.

La vendita avviene su tipo di campione franco fabbrica o franco magazzino.

Il sapone normale è venduto a numero di pezzi e le saponette sono vendute a dozzine.

I lumini sono venduti a unità o a confezioni.

I profumi si vendono a dozzine di contenitori franco domicilio acquirente. Per alcuni tipici cosmetici (colluttori di igiene, collirio di bellezza) la vendita avviene a decine, sempre franco domicilio acquirente.

I profumi sono venduti in flaconi contenenti 1/8, 1/16 o 1/32 di litro.

### ***Imballaggio***

ART. 813 - Gli imballaggi per i saponi sono a carico del venditore; per le candele la vendita avviene franco imballo; l'involucro di carta gessata con cui sono avvolti i pacchi di candele è considerato tara per merce.

Per i profumi l'imballo è in cartoni ed è fornito gratuitamente.

### ***Consegna***

ART. 814 - La consegna su piazza per tutti i prodotti di cui alla presente lettera avviene franco domicilio compratore a carico del venditore.

La consegna fuori piazza per i saponi, le saponette e i profumi avviene mediante spedizione franco domicilio acquirente; per le candele avviene franco fabbrica o franco magazzino acquirente.

### ***Verifica della merce***

ART. 815 - Nelle vendite su piazza la verifica del peso, del numero dei pezzi e della qualità si effettua al momento della consegna oppure a quello dell'arrivo della merce nel magazzino del compratore.

Per le consegne fuori piazza la reversale ferroviaria o del vettore fa fede del peso e la qualità si verifica all'atto dell'arrivo.

### ***Rischi di viaggio***

ART. 816 - Salvo i casi di consegna franco fabbrica i rischi di viaggio sono sempre a carico del venditore.

### ***Difetti e vizi***

ART. 817 - I principali difetti e vizi delle merci sono:

per i saponi:

- fioritura per difetto di lavorazione;

per le saponette:

- odore sgradevole;

- deficiente compattezza;

per le candele:

- durata insufficiente a causa della pasta troppo molle;

- scarsa resistenza agli agenti atmosferici;

per i profumi:

- insufficiente percentuale di grado anidro;

- scarsa durata e persistenza.

## D) PRODOTTI FARMACEUTICI E SPECIALITÀ MEDICINALI

### *Ordinazione e conclusione del contratto*

ART. 818 - L'ordinazione si effettua prevalentemente per via telematica o a mezzo rappresentante.

### *Specie di vendita ed unità base di contrattazione*

ART. 819 - La vendita delle specialità medicinali avviene per confezioni.

Per i prodotti sfusi avviene a peso netto.

### *Consegna*

ART. 820 - La consegna è effettuata al domicilio del cliente o alla fermata del mezzo di trasporto pubblico.

### *Spedizione, trasporto ed assicurazione della merce*

ART. 821 - La spedizione ed i rischi del viaggio sono a carico del venditore, salvo diversa pattuizione.

### *Ritardo nella consegna*

ART. 822 - In caso di ritardo nella consegna per qualunque motivo oltre 24 ore, oppure 48 ore nel caso di prodotti regolamentati da leggi speciali, il compratore ha diritto di non ritirare la merce.

### *Pagamento*

ART. 823 - Il termine per il pagamento è almeno di 30 giorni dalla consegna della merce.

Per il pagamento a presentazione di fattura si pratica uno sconto del 2% sull'importo della fattura stessa.

### *Difetti o alterazioni del prodotto*

ART. 824 - In caso di difetti o alterazioni del prodotto questo viene sostituito dal fornitore con un altro in buono stato.

## E) MANUFATTI IN MATERIE PLASTICHE E RELATIVA POSA IN OPERA

### *Conclusione del contratto*

ART. 825 - Il contratto avente ad oggetto manufatti in materie plastiche concluso tramite procuratore di affari è sottoposto alla accettazione del fabbricante anche in mancanza della clausola «salva approvazione della casa» o simili.

La ditta fabbricante - ove non accolga la proposta - ne dà immediatamente comunicazione al committente.

### *Usi relativi alla posa in opera di materiali in plastica*

ART. 826 - Quando è convenuta la posa in opera dei materiali sono a carico del committente, salvo diverso accordo:

il trasferimento dei manufatti ai piani dell'edificio in cui gli stessi devono essere impiegati (per le grosse forniture);

la ripulitura;

la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua;

l'allestimento di idoneo locale per il deposito del materiale, di cui il committente è ad ogni effetto depositario;

l'esecuzione, a richiesta e sotto direzione del fornitore, di sottofondi eventualmente occorrenti per l'applicazione della materia plastica.

### *Unità base di contrattazione*

ART. 827 - Per le persiane avvolgibili l'unità base di contrattazione è la misura minima di m<sup>2</sup> 2; per i pavimenti l'unità base è il metro quadrato; gli altri oggetti sono venduti, secondo la loro natura, a numero o a peso.

### *Modo di misurazione*

ART. 828 - Quando è convenuta la posa in opera dei materiali di rivestimento la misurazione si effettua vuoto per pieno, conteggiando nel pieno le aperture o i vuoti di superficie inferiori a m<sup>2</sup> 4 oppure calcolando a parte lo sfrido del materiale.

#### **Requisiti**

ART. 829 - I principali requisiti dei prodotti in plastica sono:

- a) per le persiane avvolgibili e i profilati rigidi:
- colorazione stabile;
  - resistenza alle intemperie e alle sollecitazioni meccaniche;
  - indeformabilità;
- b) per i nastri o profilati plastificati:
- elasticità e minimo indurimento al sole;
  - stabilità ai raggi UV;
  - stabilità ai prodotti chimici.
- c) per i prodotti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari:
- inodorabilità;
  - atossicità;
  - elasticità;
  - resistenza al calore in rapporto al tipo di prodotto;
- d) per i pavimenti:
- coibenza acustica e termica;
  - stabilità dimensionale;
  - colorazione uniforme relativamente ad ogni singola fornitura;
  - resistenza agli agenti atmosferici;
  - durata superiore a 5 anni.

#### **Imballaggio**

ART. 830 - Le spese di imballaggio sono a carico del venditore salvo che sia richiesto un imballaggio speciale.

#### **Termini di consegna**

ART. 831 - Nel computo dei termini di consegna, decorrenti dalla data dell'accettazione dell'ordinazione, sono compresi i soli giorni lavorativi.

La clausola "consegna prontissima" comporta la consegna immediata della merce e quella "pronta" la consegna entro 8 giorni.

Ove non siano stabiliti termini fissi né siano adottate le clausole di cui al comma precedente, la consegna deve avvenire entro 60 giorni dall'ordinazione.

#### **Spedizione, trasporto e scarico**

ART. 832 - Le vendite per l'interno si intendono franco stabilimento del venditore.

Tuttavia, se è convenuta la posa in opera la vendita s'intende fatta franco destino e il fornitore deve provvedere al carico, al trasporto e allo scarico del prodotto, con i rischi relativi.

Nelle grosse forniture non è compreso lo scarico della merce.

Le vendite per l'estero s'intendono effettuate con la clausola «franco frontiera italiana».

#### **Pagamento**

ART. 833 - Il pagamento può avvenire o in contanti contestualmente alla fornitura o mediante rimessa diretta a 30-60-90 giorni dalla data della fattura.

#### **Garanzia della cosa venduta e posa in opera**

ART. 834 - Quando è pattuita la posa in opera la garanzia comprende il buon funzionamento dei prodotti e l'adeguatezza delle tecniche e dei materiali impiegati, in rapporto alla varietà degli stessi ed al settore di impiego.

La garanzia ha normalmente la durata di un anno.

#### **Vizi e difetti**

ART. 835 - I principali difetti dei prodotti in plastica sono:

Prodotti stampati

---

- colore che «corre»;
- eccessivo indurimento al sole;
- scarsa elasticità;
- scarsa tenuta al peso;
- scarsa tenuta alle intemperie.

Prodotti in plastica soffiati

- non uniformità della superficie;
- presenza di falle o di bolle d'aria.

Profilati o trafilati rigidi

- deformabilità;
- perdita di colore;
- indurimento al sole;
- fragilità;

Profilati o trafilati plastificati

- irregolarità dimensionale;
- perdita di colore;
- indurimento al sole;
- presenza di noduli per surriscaldamento ("bruciature").

Pavimenti

- instabilità dimensionale;
- perdita di colore;
- eccessiva improntabilità.

## **F) DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE (benzina, petrolio, gasolio, lubrificanti, coke, ecc.)**

### **f/1) Oli combustibili ad uso industriale e ad uso riscaldamento**

#### *Ordinazione*

ART. 836 - Nell'ordinazione di oli combustibili il quantitativo viene genericamente indicato con riferimento ai recipienti usati per il trasporto o per il travaso, oppure a peso.

#### *Unità base di contrattazione*

ART. 837 - L'unità base di contrattazione è il kg.

#### *Campioni ed analisi*

ART. 838 - All'atto della consegna il compratore può richiedere il prelevamento di un campione, da effettuarsi in contraddittorio; il campione sigillato viene suddiviso in tre frazioni poste in idonei recipienti contrassegnati dalle parti; un recipiente - campione viene trattenuto dal venditore, gli altri dal compratore il quale, se lo ritiene, ne invia uno al laboratorio di analisi.

#### *Requisiti della merce*

ART. 839 - Nelle ordinazioni e nei contratti gli oli combustibili vengono qualificati e distinti in relazione alla loro viscosità: fluidi (viscosità 3-5), semifluidi (viscosità 5-7), densi (viscosità superiore a 10).

#### *Consegne ripartite*

ART. 840 - Nel caso di consegne ripartite, quando intervengono variazioni negli oneri fiscali o nel listino ufficiale il prezzo delle partite da consegnare successivamente alla variazione aumenta o diminuisce correlativamente.

**Verifica della merce**

ART. 841 - La verifica del peso avviene su richiesta del compratore, a cui carico sono le spese relative.

**Trasporto e rischi**

ART. 842 - Le spese di trasporto ed i rischi inerenti sono a carico del venditore.

**Ricevimento della merce**

ART. 843 - Il compratore deve indicare esattamente il recipiente in cui deve essere travasato il combustibile e l'operazione deve avvenire alla presenza del compratore stesso o di un suo incaricato, il quale deve precisare le modalità di travaso particolari in relazione alla capacità della vasca e alle installazioni esistenti.

**Pagamento**

ART. 844 - Il pagamento del prezzo deve avvenire, salvo patto contrario, al domicilio del venditore all'atto della consegna o immediatamente dopo.

**Difetti della merce**

ART. 845 - Il difetto che può essere contestato salvo patto contrario è quello relativo al punto di viscosità.

## **f/2) Gasolio da riscaldamento**

**Ordinazione e unità base di contrattazione**

ART. 846 - Nell'ordinazione di gasolio il quantitativo viene genericamente indicato in litri, unità base di contrattazione.

**Consegna ripartita**

ART. 847 - Nel caso di consegne ripartite, quando intervengono variazioni negli oneri fiscali o nel Listino ufficiale il prezzo delle partite da consegnare successivamente alla variazione aumenta o diminuisce correlativamente.

**Verifica della merce**

ART. 848 - La verifica della merce avviene mediante contatore volumetrico installato sul recipiente usato per il trasporto.

**Pagamento**

ART. 849 - Il pagamento del prezzo deve avvenire, salvo patto contrario, al domicilio del venditore all'atto della consegna o immediatamente dopo.

## **f/3) Prodotti bianchi e carburanti agricoli**

**Ordinazione**

ART. 850 - Nell'ordinazione di prodotti bianchi (petrolio illuminante, benzina naturale e super, gasolio) e di carburanti agricoli si precisa il quantitativo richiesto.

**Specie di vendita**

ART. 851 - La vendita avviene a litro.

**Unità base di contrattazione**

ART. 852 - L'unità base di contrattazione per la benzina normale e super, per il gasolio, per il carburante agricolo e per il petrolio illuminante è il litro.

**Recipiente**

ART. 853 - I fusti sono di proprietà del compratore oppure possono essere dati in comodato d'uso dal venditore.

**Consegna**

ART. 854 - La consegna avviene al recapito del compratore a cura ed a spese del venditore.

**Verifica della merce**

ART. 855 - Il quantitativo in chilolitri si verifica mediante le apposite «linee di fede» segnate sui recipienti di trasporto oppure col contalitri installato sul veicolo.

**Pagamento**

ART. 856 - Per i prodotti bianchi ed i carburanti agricoli il pagamento del prezzo avviene, salvo patto contrario, al domicilio del venditore all'atto della consegna o immediatamente dopo.

**f/4) Petrolio ad uso riscaldamento ovvero kerosene**

**Specie di vendita**

ART. 857 - La vendita avviene in confezioni da 20, 50 e 200 litri oppure a prodotto sfuso misurato col contalitri.

**Unità base di contrattazione**

ART. 858 - L'unità base di contrattazione è il litro.

**Imballo e confezione**

ART. 859 - Il compratore versa per il recipiente una cauzione pari al costo dello stesso, che è rimborsata quando il recipiente viene restituito in condizioni di idoneità.

**Contestazioni**

ART. 860 - Le contestazioni relative alla quantità possono essere proposte dal compratore solo fino a quando il sigillo del recipiente è integro.

**Consegna e ritiro**

ART. 861 - Nella vendita all'ingrosso la consegna avviene al domicilio dell'acquirente con spese di trasporto e rischio a carico del venditore.

Nella vendita al dettaglio la consegna può avvenire, oltre che a norma del comma precedente, anche al domicilio del venditore con spese di trasporto e rischi a carico dell'acquirente.

**Pagamento del prezzo**

ART. 862 - Il pagamento del prezzo avviene, salvo patto contrario, al domicilio del venditore all'atto della consegna o immediatamente dopo.

**f/5) Lubrificanti**

**Specie di vendita**

ART. 863 - La vendita dei lubrificanti avviene di regola a peso o in confezioni sigillate.

**Unità base di contrattazione**

ART. 864 - L'unità base di contrattazione sono il chilogrammo e il litro.

**Requisiti della merce**

ART. 865 - I lubrificanti vengono specificati nelle contrattazione per densità e viscosità e secondo l'uso a cui sono adibiti.

**Trasporto, consegna e ritiro**

ART. 866 - Di norma le spese di trasporto e rischi relativi sono a carico del venditore.

**Pagamento del prezzo**

ART. 867 - Il pagamento può avvenire o in contanti contestualmente alla fornitura o mediante rimessa diretta a 30-60-90 giorni dalla data della fattura.

**f/6) Coke  
(vedasi Cap. 3, lett. a)**

## **G) COMMERCIO ALL'INGROSSO DEI GAS COMPRESI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE**

### ***Ordinazione e conclusione del contratto***

ART. 868 - Nelle contrattazioni i gas in bombole vengono distinti in gas compressi (metano, ossigeno, azoto), liquefatti (propano, butano, gas di petrolio, ovvero miscele dei medesimi) sciolti (acetilene).

I gas liquefatti vengono anche indicati con la sigla G.P.L. (gas di petrolio liquefatti).

### ***Unità base di contrattazione e modo di misurazione***

ART. 869 - Unità base di contrattazione è la «bombola» con specificazione del peso del contenuto.

### ***Consegna***

ART. 870 - La consegna dal fornitore al rivenditore avviene «franco destino» al magazzino dell'acquirente; le spese di trasporto e facchinaggio e il rischio inerente sono a carico del venditore.

### ***Verifica della merce e consegna***

ART. 871 - La bombola di gas G.P.L., sotto condizione di integrità dei sigilli, deve sempre essere sostituita quando il contenuto non abbia il peso o il volume garantiti.

### ***Pagamento***

ART. 872 - Il pagamento del prezzo avviene, salvo patto contrario, al domicilio del venditore all'atto della consegna o immediatamente dopo.

### ***Resa***

ART. 873 - Per i gas liquefatti, compressi e disciolti il termine di resa della bombola, anche se non usata, nei rapporti tra il fornitore e il rivenditore e tra quest'ultimo e il consumatore è di un anno dalla consegna, salvo patto contrario; le spese di trasporto e facchinaggio per la restituzione sono a carico della ditta fornitrice.

## CAP. 16

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA***Specie di vendita e unità base di contrattazione*

ART. 874 - Per i pavimenti di gomma la vendita e la misurazione avvengono a metro quadrato. I pneumatici per autovetture, autocarri, moto e biciclette e relative camere d'aria sono venduti a numero. I tubi vengono venduti a metro.

*Analisi*

ART. 875 - Le spese per eventuali analisi sono a carico dell'acquirente.

*Requisiti della merce*

ART. 876 - I principali requisiti dei pavimenti in gomma in relazione all'uso a cui vengono destinati sono così riassumibili:

<b>Indoor</b>	<b>Outdoor</b>
• isolamento termico	• stabilità dimensionale
• isolamento acustico	• colorazione uniforme relativamente ad ogni singola fornitura
• stabilità dimensionale	• resistenza agli agenti atmosferici
• colorazione uniforme relativamente ad ogni singola fornitura	• durata superiore ai 5 anni
• resistenza agli agenti atmosferici	• resistenza all'abrasione
• durata superiore ai 5 anni	• resistenza impronta
• resistenza all'abrasione	• resistenza agenti chimici
• resistenza impronta	• flessibilità
• resistenza agenti chimici	• resistenza alla scivolosità
• reazione al fuoco	
• flessibilità	

I pneumatici possono essere di tre tipi.

Quelli di prima categoria devono presentare perfezioni tecniche e di aspetto.

I pneumatici «difettosi nell'aspetto» non possono essere considerati di prima categoria. Essi sono strutturalmente garantiti.

Quelli di seconda categoria presentano imperfezioni tecniche che la Casa produttrice deve indicare a mezzo di apposita stampigliatura.

Quelli di terza categoria (per uso agricolo) recano una stampigliatura che indica il limite massimo di velocità o l'uso per il quale sono destinati.

*Bollatura*

ART. 877 - Gli articoli di gomma possono avere una bollatura o timbratura che fa fede del tipo e della provenienza.

*Imballaggio*

ART. 878 - Per i pavimenti in gomma (confezioni da 4,5 a 5 m<sup>2</sup>) gli imballaggi sono a carico del venditore e consegnati gratuitamente.

Per gli articoli di gomma in genere l'imballaggio e la confezione normali sono a carico del venditore; per imballi o confezioni speciali il costo viene fatturato a parte.

***Consegna***

ART. 879 - Per i pneumatici venduti al minuto la consegna comprende la sistemazione o il montaggio.

***Consegne ripartite***

ART. 880 - Nel caso di consegne ripartite il prezzo dell'intera fornitura viene determinato all'atto della conclusione del contratto.

***Verifica della merce e collaudo***

ART. 881 - Per i pavimenti in gomma il collaudo avviene dopo 72 ore dalla posa in opera tagliando e strappando un cm<sup>2</sup> di pavimento per constatare la perfetta adesione sul sottofondo.

***Spedizione e trasporto***

ART. 882 - Le spese ed i rischi relativi alla spedizione ed al trasporto degli articoli di gomma sono a carico dell'acquirente; per i pavimenti posti in opera dal venditore le spese inerenti alla mano d'opera, ai macchinari, al sottofondo, ecc. sono a carico dello stesso.

Per i pneumatici montati in località diverse dal negozio del venditore sono fatturati a parte il trasporto e l'assistenza.

***Obblighi di garanzia del venditore***

ART. 883 - Il venditore garantisce per cinque anni la posa in opera a regola d'arte dei pavimenti di gomma.

**CAP. 17****PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE****A) IMPIANTI ELETTRICI, TELEVISIVI, TELEFONICI, DI SEGNALAZIONE  
E COMUNICAZIONE INTERNA***Preventivi*

ART. 884 - Il preventivo dei lavori assunti può essere:

- a) a misura, quando il compenso è stabilito in base al materiale impiegato e messo in opera;
- b) in economia, quando il compenso è stabilito tenendo conto distintamente del materiale impiegato e del lavoro prestato;
- c) forfettario o a corpo, cioè con la sola dettagliata specificazione dei lavori da eseguirsi, senza misurazione ed a costo globale indicato;
- d) a prezzo unitario, per ciascuna presa di corrente e punto luce, ovvero per punto telefonico, citofonico e presa TV.

Il prezzo delle colonne montanti per l'alimentazione delle singole unità immobiliari deve essere pagato a parte se non previsto nel preventivo.

*Spese per le opere da muratore*

ART. 885 - Nell'esecuzione di impianti elettrici, in mancanza di patto espresso, le spese per i lavori e le opere di muratore relative sono a carico del committente.

*Collaudo*

ART. 886 - Le spese inerenti all'eventuale collaudo dell'opera, intendendosi per tale il controllo della corrispondenza tra l'ordine e l'opera finita a regola d'arte, sono a carico del committente.

**B) ELETTRODOMESTICI***Imballaggio*

ART. 887 - Le spese di imballaggio sono a carico del venditore fatta eccezione per gli imballaggi speciali richiesti dall'acquirente.

*Consegna*

ART. 888 - Nella vendita di elettrodomestici la consegna è fatta a spese e a rischio del venditore nel luogo indicato dal compratore.

**C) COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI***Ordinazione*

ART. 889 - Nell'ordinazione di pianoforti il compratore versa una caparra; altrettanto avviene per strumenti musicali di caratteristica pregiata e di valore superiore a euro 516,00; la caparra s'intende confirmatoria.

*Consegna*

ART. 890 - La consegna dei pianoforti avviene al domicilio del compratore a rischio e spese del venditore.

All'atto della consegna del pianoforte il venditore è tenuto a far accordare a proprie spese lo strumento nel domicilio del compratore. — Il termine per la consegna stabilito al momento della conclusione del contratto s'intende, di massima, in funzione dell'effettiva possibilità da parte della casa costruttrice.

*Locazione di pianoforti*

ART. 891 - Nella locazione di pianoforti lo strumento è consegnato accordato.

Il trasporto a domicilio del locatario (all'inizio della locazione) e al domicilio del locatore (alla fine della locazione) avviene a spese del locatario e rischio del locatore.

*Strumenti musicali per «banda»*

ART. 892 - Gli strumenti musicali vengono garantiti quanto alla funzionalità ed eventuali difetti di fabbricazione; per gli strumenti nuovi vale la garanzia prestata dalla casa costruttrice e per il periodo dalla stessa previsto; per gli strumenti usati il venditore presta la garanzia per un periodo di mesi sei.

# Titolo V



Credito e assicurazioni

**CAP. 1****USI NELLE OPERAZIONI DI BANCA*****Operazioni di credito documentario***

(artt. 1527, 1530 Codice Civile)

ART. 893 - Gli Istituti e le Aziende di Credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Codice Civile, alle « Norme e usi uniformi relativi ai crediti documentali » accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.

***Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti***

(art. 1528 Codice Civile)

ART. 894 - Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Codice Civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto o Azienda di credito i documenti devono essere presentati all'Istituto o Azienda di credito incaricati durante l'orario di apertura degli sportelli.

***Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti o Aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso***

(art. 1530 Codice Civile)

ART. 895 - Quando il rifiuto al presentatore da parte di un Istituto o Azienda di credito del pagamento del prezzo indicato nei documenti è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data del verbale di offerta reale dei documenti stessi.

***Obblighi degli Istituti o Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia e amministrazione***

(art. 1838 comma 2° Codice Civile)

ART. 896 - Nel deposito di titoli a custodia e amministrazione si intendono assunti a semplice custodia degli Istituti e Aziende di credito i titoli non quotati nelle Borse italiane che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto o Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi o i rimborsi di titoli estratti. L'Istituto o Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito per iscritto.

***Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituto o Azienda di credito (misura del compenso)***

(art. 1838, comma 3° Codice Civile)

ART. 897 - Nel deposito di titoli a custodia e amministrazione gli Istituti e Aziende di credito percepiscono un compenso nella misura resa pubblica secondo le disposizioni di legge.

***Termine per l'esercizio del diritto di opzione***

ART. 898 - Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto di opzione devono pervenire agli Istituti e alle Aziende di credito è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione di borsa del diritto, per consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.

***Recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato***

ART. 899 - Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente di cui all'articolo 1855 Codice Civile, il recesso può essere esercitato con il preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

**Chiusura del conto corrente e interesse composto**

ART. 900 - Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

- a) per i conti e depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;
- b) per i conti e depositi vincolati, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;
- c) per i conti correnti, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine di marzo, giugno, settembre e dicembre.

L'interesse così portato in conto produce a sua volta l'interesse nella stessa misura.

**Fondi (o somme) a disposizione - Significato bancario**

ART. 901 - Le espressioni «fondi a disposizione» o «somme a disposizione» stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

**Accredito in conto «salvo buon fine»**

ART. 902 - Le Banche curano l'incasso dei crediti della clientela accreditando i relativi importi con riserva di verifica e salvo buon fine.

Nell'incasso di assegni e altri strumenti di pagamento (quali ricevute bancarie, RID, o altri), le Banche si avvalgono di procedure interbancarie e usano, sulla base di tali procedure, predeterminare e indicare alla clientela, per ciascuna tipologia di operazioni, i termini decorsi i quali, in assenza di riaddebito per mancato incasso, i relativi importi sono disponibili.

Salvo diverso accordo tra le parti, nell'incasso di titoli o strumenti diversi da quelli contemplati dalle predette procedure interbancarie le Banche non mettono a disposizione i relativi importi prima che la succursale accreditante abbia avuto conoscenza dell'avenuto incasso.

La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

È tuttavia in facoltà della Banca di rendere disponibile l'importo anche prima di avere effettuato l'incasso.

**Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito**

(art. 1856 Codice Civile)

ART. 903 - Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

**Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia**

(art. 1850 Codice Civile)

ART. 904 - Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto gli Istituti e Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 del Codice Civile, usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l'Istituto o Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

**Interessi di mora sui mutui e finanziamenti**

(art. 1283 Codice Civile)

ART. 905 - Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi e accessori gli Istituti e Aziende di credito percepiscono, su tutte le somme rimaste insolte, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

# Titolo VI



*Altri usi*

**CAP. 1**

**PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI**

**A) LAVATURA E PULITURA A SECCO E AD ACQUA, TINTURA DI ABITI E INDUMENTI**

*Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione*

ART. 906 - L'esecutore dell'opera rilascia al committente una ricevuta per il ritiro della merce lavorata. La merce non ritirata entro un anno dalla consegna è da ritenersi abbandonata.

*Responsabilità della ditta lavoratrice*

ART. 907 - L'esecutore dell'opera non risponde per eventuali difetti dipendenti da scoloritura per esposizione al sole, da sudore, da polvere, da fumo o da usura.

L'esecutore dell'opera deve avvertire il committente dei difetti che possono derivare dalla lavorazione.

Per gli articoli in pelle scamosciata o liscia la tintoria non risponde dei danni conseguenti alle alterazioni preesistenti sulle pelli, che possono essere evidenziate o aggravate con la pulitura.

*Risultato della tintura*

ART. 908 - Nelle commissioni di tintura su campione l'esecutore dell'opera non risponde della perfetta corrispondenza del colore richiesto.

Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente questi può richiederne una seconda di colore più scuro o diverso da quello della prima ordinazione pagando una maggiorazione sul prezzo originario pattuito.

*Verifica degli oggetti*

ART. 909 - Il committente verifica gli oggetti al momento della riconsegna.

**a/1) Lavatura di biancheria**

*Ritiro e consegna*

ART. 910 - Per le consegne di una certa entità (effettuate da alberghi, convitti, ecc.) il committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia della distinta firmata in segno di ricevuta.

*Reclami*

ART. 911 - Se il committente esegue la verifica dei capi all'atto della riconsegna il reclamo deve essere fatto immediatamente alla Ditta esecutrice.

*Responsabilità e risarcimento danni*

ART. 912 - L'esecutore dell'opera risponde integralmente delle perdite e nella misura del 100% del valore dei capi deteriorati, con facoltà di trattenerli.

**B) STAMPA E FISSAGGIO DEI TENDAGGI GREZZI O TINTI**

*Conclusione dei contratti*

ART. 913 - L'impresa che deve eseguire il lavoro predispone i campioni di stoffe da stampare e fissa, con i relativi disegni e colori, sottoponendoli ai committenti. Questi, nel richiedere l'opera, precisano le ulteriori modalità della lavorazione, la quantità e il prezzo che sono disposti a corrispondere in relazione al numero dei colori ed alla natura del tendaggio.

*Fornitura del materiale*

ART. 914 - I tendaggi da stampare e fissare sono forniti dal committente. Gli stampi sono forniti dall'impresa esecutrice dell'opera salvo che vi provveda il committente.

**Responsabilità dello stampatore**

ART. 915 - Il ritiro della materia greggia da lavorare non implica accettazione dell'ordine di lavorazione da parte dello stampatore se la lavorazione stessa, conforme all'ordine del committente, non possa essere eseguita con buon esito.

**Riconsegna della merce**

ART. 916 - La riconsegna della merce da lavorare e lavorata è a carico della ditta stampatrice, che assume i rischi di trasporto.

**Pagamento**

ART. 917 - Il pagamento avviene sempre dopo la consegna della merce lavorata.

**b/1) Lavori di tinteggiatura, stuccatura, verniciatura e posa in opera di parati****Oggetto del contratto**

ART. 918 - Sono oggetto del contratto le imbiancature e le tinteggiature a calce, in affresco e con idropitture, la provvista e posa in opera di parati, le verniciature con qualunque materiale e le stuccature.

**Preventivi**

ART. 919 - Il preventivo dei lavori assunti può essere:

- a) a misura e a prezzo unitario, quando si tratti di lavori di una certa entità e omogeneità, si da compensare il tempo necessario per le misurazioni ed i relativi computi;
- b) forfettario o a corpo, con esclusione di misurazione, con la sola dettagliata specificazione dei lavori da eseguirsi.

Le scale ed i ponteggi di servizio per i lavori da eseguire all'interno fino a m 4 di altezza dal suolo ed in condizioni normali sono comprese nel prezzo delle relative lavorazioni e non sono quindi oggetto di computo.

Per i lavori da eseguire all'esterno il costo del ponteggio è calcolato a parte salvo diverso accordo.

**Lavori in economia**

ART. 920 - I lavori in economia vengono eseguiti sotto il controllo del committente e vengono conteggiati in base ai materiali ed al tempo impiegati computando anche il tempo necessario per il trasporto degli attrezzi dal magazzino al posto di lavoro e viceversa, all'inizio ed al termine dei lavori.

**Misurazione dei lavori di imbiancatura e di tinteggiatura su superfici interne**

ART. 921 - I soffitti a volta o a travatura si misurano calcolando le superfici effettive dei piani e delle travature.

Le pareti ed i soffitti piani si misurano sviluppando la loro superficie in proiezione, deducendo solo i vani non tinteggiati aventi superfici superiori ai quattro metri quadrati (sui predetti vani si computano gli eventuali squarci o celini).

I vani inferiori ai 4 metri quadrati vengono computati vuoto per pieno a compenso degli eventuali squarci o celini e dell'indispensabile profilatura.

Quando esistono sporgenze o rientranze queste non si computano se inferiori a 5 centimetri, salvo patto contrario.

Le zoccolature si misurano a metro lineare se inferiori ai 18 centimetri di altezza; le zoccolature di altezza superiore si misurano a metro quadrato e le relative profilature a metro lineare.

Per i parati vale la misurazione della superficie effettiva coperta computandosi nel prezzo della provvista e dell'applicazione tutte le spese. Altrettanto dicasi nel caso in cui si esegua la sola applicazione di carta o stoffa fornita dal committente.

**Misurazione dei lavori di imbiancatura, tinteggiatura e verniciatura su facciate e superfici esterne**

ART. 922 - Le imbiancature e tinteggiature a calce o in affresco eseguite su facciate o superfici esterne si calcolano sulla massima altezza e massima larghezza senza alcuna deduzione dei vani e dei vuoti fino al limite di m<sup>2</sup> 4 (vuoto per pieno) e con l'aggiunta dello sviluppo delle gronde, dei parapetti, dei sottobalconi, dei frontali e di qualunque altra sporgenza o rientranza.

Le tinteggiature con idropittura, le verniciature e le applicazioni di rivestimenti plastici si calcolano pure sulla massima altezza e massima larghezza deducendo soltanto i vuoti superiori a quattro metri quadrati e con l'aggiunta dello sviluppo delle gronde, dei parapetti, dei sottobalconi, dei frontali e di qualunque altra sporgenza o rientranza.

In ogni caso, zoccolini, sagome, filettature, profilature, campiture, scuretti e cordonature, se eseguiti in colore diverso, si misurano a parte a metro lineare, secondo la linea più lunga.

**Misurazione dei lavori di verniciatura**

ART. 923 - I lavori di verniciatura di superfici interne in genere, nonché di manufatti in legno o in ferro, eseguiti con idropitture, vernice opaca o grassa, smalti e prodotti similari, sono misurati calcolando la loro massima superficie la quale, avuto riguardo alla complessità dell'esecuzione dei lavori medesimi, viene moltiplicata per un determinato coefficiente, come appresso:

a) per le pareti, i soffitti e le superfici interne in genere il calcolo si esegue sulla superficie effettiva, deducendo solo i vani o vuoti di oltre un metro quadrato e le fasce di larghezza superiore a trenta centimetri;

b) per le griglie, le tapparelle e le avvolgibili, compresi gli apparecchi a sporgere, la massima dimensione verniciata del manufatto si moltiplica per tre;

c) per le antine di finestre comuni il computo si esegue sulla luce netta se non vi sono traverse ai vetri; qualora vi siano traverse si applica il coefficiente 1,50 per verniciatura sia interna sia esterna. Per le antine di finestre a ghigliottina e a ribalta alla luce netta si applica il coefficiente 2;

d) per le antine per balconi con zoccolo la superficie della luce netta si moltiplica per 1,50 se non vi sono traverse ai vetri e per 1,75 se vi sono traverse;

e) le guide con ferri a U si computano a metro lineare; gli apparecchi a sporgere, gli spessori, i sostegni si computano a corpo.

f) per gli stipiti, i controspipiti, i celini, i cassoncini, le bussole ed i telai si calcola la superficie effettiva;

g) per le porte, le antiporte e le impannate a vetri aventi superficie vetrata superiore al 50% del totale la superficie della luce netta si moltiplica per 1,50; per quelle a riquadri fino a dm<sup>2</sup> 15 o aventi superficie vetrata inferiore al 50% del totale la superficie della luce netta si moltiplica per 2;

h) le cordonature, i paraspigoli, gli zoccolini e le fasce fino a 18 cm di altezza si computano a metro lineare;

i) per le cancellate, i parapetti in ferro, le inferriate e simili di superficie piana si considera la superficie effettiva; per quelli lavorati, la superficie si moltiplica per un coefficiente da determinarsi volta per volta fino ad un massimo di quattro.

Qualora si tratti di manufatti di forma irregolare la superficie si calcola moltiplicando l'altezza media per la larghezza media.

**Misurazione dei lavori di stuccatura su superfici piane in locali interni**

ART. 924 - Le lisciature e rasature in gesso o altro di superfici piane in locali normali interni sono misurate nella loro superficie effettiva senza far luogo a deduzione per vani o vuoti inferiori a due metri quadrati o per fasce di larghezza inferiore a 30 centimetri.

Non sono ammesse deduzioni per gli spazi occupati da cornici, scuretti, gole, gusce, zoccolini, decorazioni di qualsiasi dimensione, né per le superfici corrispondenti a lavori di rappezzo eseguiti in economia o altrimenti.

Le cornici di qualunque genere, le gusce, le gole, le sagome, gli scuretti, le fasce, sia rientranti che sporgenti, sia verticali che orizzontali, sono misurati a metro lineare, secondo la linea più lunga e seguendo i rilievi.

Le decorazioni in stucco si computano a parte secondo la complessità del loro disegno.  
I parasigoli sono computati a metro lineare.

***Misurazione dei lavori di stuccatura su superfici particolari o eseguiti in condizione disagiata***

ART. 925 - I lavori di stuccatura su superfici particolari o comunque eseguiti in condizione di disagio comportano, in relazione alla maggiore difficoltà della esecuzione, la moltiplicazione della loro superficie effettiva per un determinato coefficiente da concordarsi volta per volta.

Per contro, trattandosi di sottorampe inclinate, sottopiani, sottoripiani, frontali, soffitti iniziali o di arrivo di vani-scala, si misura la sola superficie effettiva.

***Pagamento***

ART. 926 - Salvo diversa pattuizione il pagamento avviene al termine dei lavori.

## **CAP. 2**

# **TRASPORTI TERRESTRI**

## **A) TRASPORTI TERRESTRI IN GENERE**

### *Inizio delle operazioni di trasporto*

ART. 927 - Il vettore inizia le operazioni per il trasporto entro le 24 ore successive al conferimento e all'accettazione dell'ordine.

### *Spedizioniere*

ART. 928 - Il mittente è tenuto a compilare una distinta delle merci da consegnare allo spedizioniere; questi sceglie i mezzi più idonei per l'esecuzione del trasporto nel migliore interesse del committente.

### *Clausole speciali*

ART. 929 - Nel trasporto a collettame (carico di merci diverse e di diversi committenti) la clausola «da porta a porta» impegna il trasportatore al carico, allo scarico ed alla consegna a domicilio.

Il vettore è tenuto allo stivaggio della merce e al suo approntamento per lo scarico; salvo la clausola «merce alla rinfusa» nel qual caso l'asestamento della stessa è a carico dello speditore.

Nel caso di trasporto di merci o di materiali per il cui scarico si renda necessario, per la natura e/o per le caratteristiche, l'impiego di personale oltre l'autista, di gru o di altri mezzi di sollevamento, il vettore provvede secondo i patti a spese del destinatario o del committente.

### *Merci fragili o di particolare valore*

ART. 930 - Nelle spedizioni di merci fragili il mittente deve apporre sui colli una segnalazione visibile.

Il committente è tenuto a segnalare le merci di particolare valore fornendone una distinta ed indicando-  
ne il valore presunto.

Il vettore ha facoltà di verificare quanto affermato dal committente, in presenza di quest'ultimo.

### *Assicurazione della merce*

ART. 931 - È a discrezione del vettore l'assicurazione della merce sempre che la stessa non sia già obbligatoria per legge; se l'assicurazione è richiesta dal mittente l'importo del premio viene addebitato allo stesso.

Se la merce è di particolare valore il vettore può convenire un'assicurazione ulteriore e richiedere al committente l'importo del relativo premio.

### *Operazioni di controllo delle merci in viaggio*

ART. 932 - Quando verifiche doganali, daziarie o di altre autorità rendano necessaria l'apertura di colli imballati le spese e gli altri oneri relativi sono a carico di chi è obbligato al pagamento del trasporto e della spedizione.

### *Altre maggiori spese*

ART. 933 - Le maggiori spese per servizi o riconsegne sono a carico del committente o del destinatario che ritira quando eccedono il normale compito della consegna precedentemente pattuita.

### *Responsabilità in caso di delega ad altri del trasporto*

ART. 934 - La responsabilità dello spedizioniere o del vettore che delegano ad altri il trasporto non cessa con la consegna al vettore o al sub-vettore, salvo che costoro siano indicati dal mittente.

### *Consegna delle merci*

ART. 935 - Le modalità di consegna sono a discrezione del vettore.

Il vettore è tenuto alla consegna non appena possibile; nel caso in cui il destinatario non provveda al ritiro il responsabile è tenuto ad una indennità di sosta.

Il vettore ha l'obbligo di presenziare alla verifica ed al disimballo delle merci, a richiesta del destinatario e a sue spese.

**Mancato ritiro della merce**

ART. 936 - Nel caso di mancato ritiro della merce da parte del destinatario questi è tenuto a indicarne il motivo sulla bolletta di consegna o a sottoscrivere una dichiarazione da cui risulti la constatazione per la tentata consegna.

**Bolletta del peso pubblico**

ART. 937 - La bolletta del pubblico pesatore fa fede a tutti gli effetti del peso delle merci trasportate, salvo il diritto del vettore di controllare il peso delle merci da trasportare.

Nel caso in cui il mittente non segnali il peso sui colli o sui documenti il vettore non è responsabile di eventuali ammanchi purché l'imballo non presenti segni di manomissione.

**Traslochi**

ART. 938 - Nei traslochi il vettore assume pure l'onere dell'imballo e del disimballo dei mobili. La verifica delle merci effettuata allo scarico esclude qualsiasi ulteriore reclamo.

**Corrispettivo per il trasporto**

ART. 939 - Nel trasporto «a collettame» il peso minimo tassabile è di 100 kg. Per i pesi eccedenti si applica l'arrotondamento di 50 in 50 Kg sino a cinque quintali. Oltre tale peso l'arrotondamento avviene di 100 in 100 kg.

**Compenso al vettore per riscossioni**

ART. 940 - Nel caso di trasporto contro assegno (cioè contro immediato pagamento di una somma a consegna effettuata) se il destinatario versa l'importo richiesto il vettore ha diritto ad una percentuale del 2% sulla somma versata, oltre le spese postali.

Qualora il destinatario non effettui il pagamento, il vettore si regola in conformità al caso di mancato ritiro delle merci.

**Perizie**

ART. 941 - In caso di contestazioni sulla gravità del danno arrecato a una determinata merce o a beni privati durante il trasporto la controversia è sottoposta a un tecnico o a un perito designato di comune accordo.

## **B) AUTOTRASPORTO DI CARBURANTE CON AUTOCISTERNE**

**Conclusione del contratto**

ART. 942 - Per il trasporto di prodotti petroliferi con autocisterne il committente contratta verbalmente l'esecuzione del servizio, per la durata concordata, mediante un'autobotte che resta a esclusiva disposizione del committente. I singoli trasporti sono effettuati con personale fornito dal vettore. Gli ordini vengono eseguiti nelle 24 ore successive al conferimento.

**Pagamento**

ART. 943 - Il pagamento avviene a periodi prestabiliti e, in mancanza di espressa pattuizione, non oltre 30 giorni.

**Calo**

ART. 944 - Non è ammesso calo naturale nel trasporto.

**Consegna**

ART. 945 - La consegna del carico al committente deve avvenire nel giorno stabilito nell'ordine. In caso di impedimento il vettore procura il rifornimento con un altro mezzo, salvo che la raffineria o il deposito co-stiero non eseguano l'ordine relativo al buono esibito dal vettore, il quale in tal caso ha diritto ad indennità per l'eventuale sosta.

### **C) TRASPORTO VINI CON AUTOBOTTI**

ART. 946 - Per il trasporto del vino con autobotti il vettore non risponde di eventuali irregolarità o inadempienze a lui non imputabili e deve essere indennizzato per eventuali danni, soste o fermi per controlli e in conseguenza di dette irregolarità o inadempienze.

### **D) TRASPORTO DI PERSONE IN GITE TURISTICHE**

#### *Ordinazioni*

ART. 947 - L'ordinazione e la prenotazione dell'automezzo avvengono verbalmente almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la partenza.

L'ordine è confermato da una caparra penitenziale pari al 10% dell'importo dell'intero trasporto.

Quando si sottopongono i preventivi all'ordinante l'accettazione di essi determina la spesa del trasporto con una tolleranza del 10%.

#### *Conclusione del contratto*

ART. 948 - Il contratto si conclude verbalmente con l'accettazione dell'ordine da parte del noleggiatore e del preventivo da parte del trasportatore.

#### *Clausole speciali*

ART. 949 - Con la clausola «salvo maggior chilometraggio nei centri urbani» si stabilisce che il prezzo contrattato aumenterà in proporzione del maggior percorso effettuato nelle città attraversate.

Con la clausola «spese per l'autista escluse» il noleggiatore dovrà spesare, alle sue stesse condizioni, l'autista della ditta noleggiatrice. In caso di mancata specifica convenzione nel prezzo pattuito è compreso l'importo del pedaggio autostradale.

#### *Pagamento*

ART. 950 - Il pagamento successivo al trasporto avviene al domicilio del vettore decorsi 10-15 giorni dalla data dell'effettuato servizio.

#### *Tolleranza sul chilometraggio pattuito*

ART. 951 - Vige una tolleranza del 5% sul chilometraggio stabilito, senza incidenza sull'importo pattuito a forfait.

#### *Ritardo nel ritorno*

ART. 952 - Nel caso di ritardo nel ritorno oltre la mezzanotte del giorno in cui è previsto l'arrivo, dipendente da richiesta del capo gita, viene praticato un supplemento di prezzo rapportato alle ore impiegate dopo la mezzanotte.

#### *Mancata esecuzione del contratto*

ART. 953 - In caso di mancata effettuazione del viaggio dopo la conferma, per fatto del noleggiatore, al trasportatore viene corrisposto il 30% dell'importo.

**CAP. 3****ALBERGHI****Usi vigenti negli esercizi alberghieri*****Ammissione all'albergo***

ART. 954 - L'impegno dell'alloggio è concluso nel momento in cui l'albergatore aderisce alla richiesta fattagli ed accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

***Prenotazioni di camere***

ART. 955 - Il cliente che prenota camere si impegna ad occuparle alla data convenuta e comunque a pagarle da tale data. La prenotazione con caparra è valida fino alle ore 24 del giorno stabilito, salvo avviso di arrivo ad ora successiva. La prenotazione non garantita da caparra è valida fino alle ore 18 del giorno stabilito, salvo avviso di arrivo ad ora successiva.

***Condizione e durata del contratto d'albergo***

ART. 956 - Salvo contrario accordo l'impegno di alloggio si considera concluso per una giornata; la sua durata si prolunga nel caso in cui la camera non sia stata liberata entro le ore 12, nel qual caso l'impegno d'alloggio continua di giorno in giorno sotto riserva di disponibilità.

Il prezzo viene conteggiato, in generale, per una giornata o per una notte. Il giorno dell'arrivo è conteggiato per intero. Il giorno della partenza non è conteggiato purchè sia stato annunciato in tempo e la camera venga liberata come indicato al comma precedente.

Il cliente non può prendere possesso delle camere prima delle ore 14 del giorno dell'arrivo. Al cliente che con prenotazione richiede ed ottiene di prendere possesso delle camere al mattino prima delle 7 viene addebitato il costo delle medesime dal giorno precedente in quanto tenute a sua disposizione.

Qualora per causa indipendente dalla propria volontà e comunque di forza maggiore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, l'albergatore ha facoltà di proporre al cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria prendendo a suo carico l'eventuale differenza di prezzo.

***Pensione***

ART. 957 - La «pensione» (camera con pasti compresi) è una convenzione tra il cliente e l'esercizio per la fornitura dell'alloggio e dei pasti dietro corresponsione di un prezzo convenuto e forfettario.

Tale prezzo viene calcolato a decorrere dal primo pasto consumato dal cliente dopo l'arrivo, mentre i pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno dell'arrivo vengono forniti, senza pagamento di prezzo, il giorno della sua partenza. Non sono accordate riduzioni a clienti in pensione per i pasti non consumati in albergo.

Salvo speciale convenzione contraria s'intendono per pasti: la prima colazione del mattino; la colazione di mezzogiorno (piatti del giorno) ed il pranzo o la cena della sera, non comprese le bevande, il caffè, il thè, il latte, le acque minerali, i vini, ecc. Detti pasti debbono essere consumati negli orari esposti nell'esercizio e nei locali a questo scopo adibiti. Non vi è obbligo dell'albergatore di somministrare i pasti al di fuori di tali orari e locali, salva la facoltà di richiesta di un supplemento di prezzo.

La convenzione di «pensione» viene stipulata esclusivamente per un soggiorno di almeno tre giorni, salvo accordo preventivo diverso.

***Oggetti rinvenuti in albergo***

ART. 958 - Gli oggetti rinvenuti in albergo e nelle sue dipendenze (giardini, rimesse, piscina, ecc.) messe a disposizione (libere o a pagamento) degli ospiti dell'albergo devono essere consegnati alla direzione.

***Doveri del cliente***

ART. 959 - Se il cliente accetta la camera, i pasti, la pensione ed altre prestazioni particolari dell'albergo

senza essersi preventivamente informato del prezzo si intende che egli consenta tacitamente alle condizioni pubblicate o normalmente praticate dall'esercizio.

Il cliente deve assoggettarsi al divieto di cucinare nell'albergo; in ogni caso, se egli introduce nell'albergo alimenti o bevande l'albergatore ha diritto di conteggiare il relativo servizio.

Il cliente non può lavare né stirare indumenti nella camera d'albergo.

L'albergatore è in diritto di dare la precedenza ai clienti che si impegnano a consumare i pasti in albergo ed in particolare, per gli alberghi meublè, a quelli che aderiscono a consumarvi la prima colazione.

L'albergatore ha facoltà di chiedere il pagamento anticipato delle sue prestazioni al cliente sprovvisto di bagaglio, o comunque una adeguata garanzia in relazione alla richiesta del soggiorno.

Il cliente non può essere accompagnato da animali, salvo preventivo accordo con la direzione, né può introdurli nei saloni e particolarmente nelle sale da pranzo. Gli animali possono essere ospitati nelle camere se la direzione vi consente e con pagamento di un'indennità supplementare. Il cliente è responsabile di ogni danno cagionato dagli animali.

La direzione può chiedere la cessazione o l'attenuazione dei rumori anormali che possono disturbare la clientela, compresi quelli derivanti dall'uso di apparecchi radio, televisori o strumenti musicali. Il cliente cui sia stato rivolto un simile invito dovrà aderirvi.

Qualsiasi infrazione al buon costume dà diritto all'albergatore di recedere dall'impegno dell'alloggio in corso.

Il cliente non ha facoltà di far accedere alla propria camera persone di ambo i sessi, non alloggiate nell'albergo, salvo esplicito consenso da parte della direzione. L'albergatore può rifiutare l'alloggio a quelle persone che si presentano con abbigliamento non conforme alle esigenze e alla categoria dell'esercizio.

#### ***Pagamento delle note d'albergo***

ART. 960 - Il pagamento delle note d'albergo deve avvenire da parte del cliente all'atto della partenza dall'albergo.

L'albergatore può chiedere periodicamente il pagamento delle prestazioni già fornite.

Nel caso di mancato pagamento delle note d'albergo, l'albergatore può chiedere di trattenere il bagaglio, il vestiario, ecc. del cliente, salva l'applicazione degli artt. 2760 e 2769 C.C.

<sup>1</sup> Non sono state rilevate variazioni degli usi consolidate dal 1990 ad oggi.

<sup>2</sup> Per la lettera c) concernente il «riso», vedasi il Cap. 6, lett. a), relativo al «riso brillato»

<sup>3</sup> La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti rileva, a vendemmia ultimata, i prezzi minimi e massimi delle uve prodotte nel territorio provinciale.

<sup>4</sup> Cass. sez. II, 21 marzo 1987, n° 2287 ha sancito il principio per cui la vendita di alberi da tagliare non può avere mai effetto reale immediato perché il prodotto naturale, sino a quando non sia staccato dalla cosa madre, è insuscettibile di proprietà separata; pertanto, come testualmente dispone l'art. 1472 c.c., la vendita ha natura meramente obbligatoria. Deve intendersi che il trasferimento di proprietà sia espressione impropria e che il senso sia invece il trasferimento immediato al compratore del rischio di perimento della cosa futura

**APPENDICE 1**  
**TAVOLE DI RAGGUAGLIO DELLE MISURE LOCALI**  
**Misure locali per le superfici agrarie della Provincia di Asti**

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. AGLIANO - Giornata = a 38,10.<br/>Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole;<br/>Tavola = 12 piedi.</p>             | <p>14. CALLIANO - Staio = a 4,28.<br/>Moggio (4) = Staio = 12 tavole;<br/>Tavola 12 piedi.</p>  |
| <p>2. ALBUGNANO - Giornata = a 38,10.<br/>Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi</p>                                      | <p>15. CALOSSO - Tavola = a 0,3810.<br/>Giornata = 8 stari ; Staro = 12 ½ tavola;<br/>Tavola = 12 piedi.</p>  |
| <p>3. ANTIGNANO - Giornata = a 38,1039.<br/>Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole;<br/>Tavola = 12 piedi.</p>             | <p>16. CAMERANO CASASCO -<br/>Giornata =a 38,10395 Giornata = 100 tavole;<br/>Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once;<br/>Oncia = 12 punti; Punti = 12 atomi.</p> |
| <p>4. ARAMENGO - Tavola = a 0,38.<br/>Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole;<br/>Tavola = 12 piedi.</p>                   | <p>17. CANELLI - Giornata = a 38,10.<br/>Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole;<br/>Tavola = 12 piedi.</p>  |
| <p>5. ASTI - Staio (2) = a 4,7625.<br/>Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole;<br/>Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.</p> | <p>18. CANTARANA - Giornata = 38,10.<br/>Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.</p>  |
| <p>6. AZZANO D'ASTI - Staio = a 4,7625.<br/>Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole.</p>                                    | <p>19. CAPRIGLIO - Tavole = a 0,3810<br/>Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi;<br/>Piede = 12 once; Oncia = 12 punti.</p>                                 |
| <p>7. BALDICHIERI D'ASTI - Giornata = a 38,10.<br/>Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi;<br/>Tavola = 0,38.</p>         | <p>20. CASORZO - Moggio (3) = 33,20.<br/>Moggio = 8 stare; Staro = 12 tavole;<br/>Tavola = 12 piedi; Piede 0 12 once.</p>                                     |
| <p>8. BELVEGLIO - Staio = a 4,40.<br/>Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.</p>   | <p>21. CASSINASCO - Staio = 4,32.<br/>Giornata = 8 staia.</p>   |
| <p>9. BERZANO S. PIETRO - Tavola = a 0,381039.<br/>Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.</p>                            | <p>22. CASTAGNOLE LANZE - Tavola = 0,3810.<br/>Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.</p>  |
| <p>10. BRUNO - Moggio (3) = a 32,16.<br/>Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole;<br/>Tavole = 12 piedi.</p>                    | <p>23. CASTAGNOLE MONFERRATO -<br/>Staio (2) = 4,35. Moggio (4) = 8 staia;<br/>Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.</p>                                      |
| <p>11. BUBBIO - Staio = a 4,32.<br/>Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole;<br/>Tavola = 12 piedi.</p>                       | <p>24. CASTEL BOGLIONE - Staio = 4,0825.<br/>Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole,<br/>Tavola = 12 piedi.</p>  |
| <p>12. BUTTIGLIERA D'ASTI - Giornata = a 38,10.<br/>Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.</p>                           | <p>25. CASTELL'ALFERO - Giornata = a 38,10.<br/>Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole;<br/>Tavola = 12 piedi.</p>                                       |
| <p>13. CALAMANDRANA - Staro = a 4,5720.<br/>Giornata = 8 1/3 stari; Staro = 12 tavole.</p>                                  |   |

- 
26. CASTELLERO - Giornata = 38,10.  
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
27. CASTELLETTO MOLINA - Staio = a 4,04.  
Giornata = 8 staia.
28. CASTELLO D'ANNONE - Giornata = 36,5755.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi; Piede = 12 pollici.
29. CASTELNUOVO BELBO - Staio = 4,24.  
Moggio (4) = 8 staia ed = a 33,92.
30. CASTELNUOVO CALCEA - Staio = mq. 432;  
Giornata = mq. 3.456. Giornata = 8 staia;  
Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
31. CASTELNUOVO DON BOSCO -  
Tavola = a 0,3810. Giornata = 100 tavole;  
Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
32. CASTEL ROCCHERO - Staio (2) = a 4,04.  
Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
33. CELLARENGO - Tavola = a 0,3810.  
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
34. CELLE ENOMONDO - Giornata = a 38,1039.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole;  
Tavola = 12 piedi.
35. CERRETTO D'ASTI - Staio = a 4,5720.  
Giornata 0 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once;  
Oncia = 12 punti.
36. CERRO TANARO - Giornata = a 34,84.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi.
37. CESSOLE - Giornata a 34,10.  
Giornata = 100 tavole.
38. CHIUSANO D'ASTI - Tavola = a 0,3810.  
Staio = 12 ½ tavole; Tavola = 12 piedi;  
Giornata = 100 tavole.
39. CINAGLIO - Giornata = a 38,10.  
Giornata = 8 ½ staia; Staio (1) = 12 Tavole;  
Tavola = 12 piedi.
40. CISTERNA D'ASTI - Staio = a 4,32;  
Giornata = a 34,56 = 96 tavole.  
Staio = 12 tavole; Tavola = a 0,36.
41. COAZZOLO - Tavola = a 0,3810.  
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
42. COCCONATO - Giornata = a 38,10.  
Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole.
43. COLCAVAGNO - Staio (2) = a 4,6460.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi.
44. CORSIONE - Tavola = a 0,381039.  
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi;  
Piede = 12 once; Oncia = 12 punti;  
Punto = 12 atomi.
45. CORTANDONE - Giornata = a 38,10.  
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
46. CORTANZE - Giornata = a 38,10;  
Staio = 12 tavole  
Giornata = 8 staia; Giornata = 100 tavole;  
Tavola = 12 piedi = 0,3810.
47. CORTAZZONE - Giornata = a 0,3810.  
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
48. CORTIGLIONE - Staio = a 4,35.  
Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
49. COSSOMBRATO - Staio (2) = a 4,7625.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole;  
Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
50. COSTIGLIOLE D'ASTI - Tavola = a 0,381039.  
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi;  
Piede = 12 once.
51. CUNICO - Staio = a 4,57.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole.
52. DUSINO SAN MICHELE - Tavola = 0,380.  
Giornata = 100 tavole.
53. FERRERE - Tavola = a 0,381039.  
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi;  
Piede = 12 once.
-

54. FONTANILE - Staio = a 4,04.  
Giornata = 8 staia.
55. FRINCO - Staio (2) = a 4,30.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi.
56. GRANA - Staio (2) = a 4,3318;  
Giornata = 8 staia.
57. GRAZZANO BADOGLIO - Moggia = mq. 3.581.  
Moggia = stara = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
58. INCISA SCAPACCINO - Staia = a 4,24.  
Moggio (4) = 8 staia, Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi.
59. ISOLA D'ASTI - Tavola = a 0,3810.  
Giornata = 8 stare; Staro = 12 ½ tavole;  
Tavola = 12 piedi.
60. LOAZZOLO - Sistema metrico decimale.
61. MARANZANA - Staio = a 3,981312.  
Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi; piede = 12 once.
62. MARETTO - Tavola = a 0,381039.  
Giornata = 100 tavole.
63. MOASCA - Staro = a 4,32. Giornata = 8 stari;  
Staro = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
64. MOMBALDONE - Staio = a 10
65. MOMBARUZZO - Staio = a 4,0830.  
Moggio (4) = 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi.
66. MOMBERCCELLI - Staio = a 4,75.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole.
67. MONALE - Giornata = a 38,10.  
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
68. MONASTERO BORMIDA - Staio = a 4,32  
Giornata = a staia; Staio = 12 tavole.
69. MONCALVO - Moggio (3) = a 36, 5760.  
Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi.
70. MONCUCCO TORINESE - Tavola= a 0,381039.  
Giornata = 100 tavole
71. MONGARDINO - Giornata = a 38,10  
Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole;  
Tavola = 12 piedi.
72. MONTABONE - Staio (2) = a 4,04.  
Moggio (3) = a staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi.
73. MONTAFIA - Tavola = a 0,3810.  
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi;  
Piede = 12 once.
74. MONTALDO SCARAMPI - Staio = a 4,75.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi.
75. MONTECHIARO D'ASTI - Staio = a 4,5720.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi.
76. MONTEGROSSO D'ASTI - Giornata = a 38,10.  
Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole;  
Tavola = 12 piedi.
77. MONTEMAGNO - Staio = a 4,5724  
Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
78. MONTIGLIO - Staio = a 4,61.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi.
79. MORASENGO - Giornata = a 38,10.  
Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole.
80. NIZZA MONFERRATO - Staio = a 4,08.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once.
81. OLMO GENTILE - Giornata = a 38,10.

82. PASSERANO MARMORITO  
Tavola = a 0,381039.  
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi;  
Piede = 12 onces.
83. PENANGO - Giornata (3) = a 36,560.  
Giornata = 8 stare; Staro = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi.
84. PIEA - Giornata = a 38,10.  
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
85. PINO D' ASTI - Tavola = a 0,381039.  
Giornata = 100 tavole.
86. PIOVA' MASSAIA - Staio (2) = a 4,56.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi.
87. PORTACOMARO - Staio (5) = a 4,7625;  
Giornata = mq. 3810. Giornata = 8 staia;  
Staio = 12 ½ tavole; Staio = mq. 475.
88. QUARANTI - Staio (2) = a 4,04.  
Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi.
89. REFRANCORE - Staio (1) = a 4,181050.  
Moggio = 8 staia; Staio = 11 tavole;  
Tavola = 12 piedi; Piede = 12 onces;  
Oncia = 12 punti; Punto = 12 atomi.
90. REVIGLIASCO D'ASTI - Giornata = a 38,1039.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole;  
Tavola = 12 piedi.
91. ROATTO - Tavola = a 0,381039.  
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
92. ROBELLA - Staio = a 4,57. Giornata = 8 staia;  
Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi;  
Piede = 12 onces; Oncia = 12 minuti.
93. ROCCA D'ARAZZO - Staio = a 4,3950.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole.
94. ROCCAVERANO - Giornata = a 38,10.
95. ROCCHETTA PALAFAEA - Staio = a 4,0384.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi.
96. ROCCHETTA TANARO - Giornata = 35,16.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi.
97. SAN DAMIANO D'ASTI - Giornata = a 38,10.  
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi;  
Piede = 12 onces.
98. SAN GIORGIO SCARAMPI  
Giornata = a 38,10. Giornata = 100 tavole
99. SAN MARTINO ALFIERI - Giornata = a 8,10.  
Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole;  
Tavola = 12 piedi.
100. SAN MARZANO OLIVETO - Staio (2) = a 4,56.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi.
101. SAN PAOLO SOLBRITO - Giornata = a 38,10.  
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi;  
Piede = 12 onces.
102. SCANDELUZZA - Staio (2) (6) = a 4,4353.  
Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole.  
Staio (2) (7) = a 4,6035.  
Moggio (7) = 8 staia; Staio (7) = 12 tavole (7).
103. SCURZOLENTO - Staio (2) = a 4,7625.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole;  
Tavola = 12 piedi; Piede = 12 onces.
104. SEROLE - Giornata = a 38,10.
105. SESSAME - Staio = a 4,34.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi; Piede = 12 onces.
106. SETTIME - Giornata = a 38,10.  
Giornata = 8 staia; Staio (5) = 12 ½ tavole;  
Tavola = 12 piedi.
107. SOGLIO - Giornata = a 38,10  
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi;  
Piede = 12 onces.
108. TIGLIOLE D'ASTI - Giornata = a 34,48.  
Giornata = 96 tavole; Tavola = 12 piedi;  
Piede = 12 onces; Oncia = 12 atomi.

109. TONCO - Staio (2) = a 4,30;  
Giornata = 8 staia.  
Staio = 12 tavole; Tavola = 12 piedi;  
Piede = 12 once.
110. TONENGO - Giornata = a 38,10.  
Giornata = 8 staia; Staio (5) = 12 ½ tavole.
111. VAGLIO SERRA - Staio (2) = a 4,57.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi.
112. VALFENERA - Tavola = a 0,3810  
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi;  
Piede = 12 once.
113. VESIME - Giornata = a 38,10.  
Giornata = 100 tavole.
114. VIALE - Tavola = a 38,10.  
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi;  
Piede = 12 once.
115. VIARIGI - Staio (2) = a 5,05.  
Moggio = 8 staia; Staio = 12 tavole;  
Tavola = 12 piedi; Piede = 12 once
116. VIGLIANO D'ASTI - Giornata = a 38,10.  
Giornata = 8 staia; Staio (1) = 12 ½ tavole;  
Tavola = 12 piedi.
117. VILLAFRANCA D'ASTI - Giornata = a 38,10.  
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
118. VILLANOVA D'ASTI - Tavola = a 0,3810.  
Giornata = 100 tavole; Tavola = 12 piedi.
119. VILLA SAN SECONDO - Tavola = a 0,381039.  
Giornata = 96 tavole; tavola = 12 piedi;  
Piede = 12 once; Oncia = 12 punti;  
Punto = 12 atomi;  
Giornata = a 36,58 = 8 staia di are 4,5725.
120. VINCHIO - Staio = a 4,75.  
Giornata = 8 staia; Staio = 12 ½ tavole.

- (1) o "staro"  
(2) o "stara"  
(3) o "moggia"  
(4) o "giornata"  
(5) o "stero"  
(6) esclusa la frazione di Rinco  
(7) per la frazione di Rinco

**APPENDICE 2**  
**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROVVISORIE AL MEDIATORE**

<b>settore attività</b>	<b>capitolo raccolta</b>	<b>valore</b>
<b>Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere</b>	<b>Titolo I</b>	
Mediazione rapporti commerciali in genere	Titolo I, punto 3	3% venditore, 2% compratore
<b>Compravendita e locazione immobili</b>	<b>Titolo II</b>	
Compravendita di case e terreni	Cap. 1/A - art. 6, lett. A)	2% per ciascuna parte
Permuta	Cap. 1/A - art. 6, lett. B)	2%
Compravendita di aziende commerciali, industriali e artigiane	Cap. 1/A - art. 6, lett. C)	3% venditore, 2% compratore limitatamente avviamento, fondi morti in genere e attrezzature
Disposizioni comuni condominio e locazione: affitto di immobili urbani	Cap. 2/A - art. 17	a) contratti non inferiori ad un anno: una mensilità a carico metà ciascuno dei contraenti; b) contratti inferiori ad un anno: accordi tra le parti.
<b>COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI</b>	<b>Titolo III</b>	
Compravendita di fondi rustici	cap. 1 - art. 25	2%, salvo diversa pattuizione, sia da parte del venditore che da parte del compratore.
Permuta di fondi rustici	cap. 1 - art. 25	2%, per parte, sul valore di ciascuno degli immobili permutati, quando essi siano di un valore uguale, oppure sul valore maggiore, quando gli immobili permutati siano di valore diverso.
<b>Compravendita di prodotti</b>	<b>Titolo IV</b>	
Bestiame bovino ed equino da allevamento e da macello	Cap. 1 - art. 83	2% per capo singolo, 0,50 per vendita a gruppo.
Permuta di animali	Cap. 1 - art. 84	Gli usi di cui all'art. 83, in quanto compatibili, valgono anche per la permuta di animali; la provvigione del mediatore è a carico delle parti metà per ciascuna.
Suini da allevamento e da macello	Cap. 1 - art. 112	3% a carico del venditore
Gallinacei	Cap. 1 - art.131	3% a carico del solo compratore

<b>Prodotti dell'agricoltura</b>	<b>Titolo IV</b>	
Cereali, legumi secchi e derivati	Cap. 2 - art. 165	a) granaglie: € 0,0258/q per parte; b) farine: minime € 0,206 /q da parte del solo venditore
Uve	Cap. 2 - art. 192	3% sul valore della partita a carico del venditore
Vinacce	Cap.2 - art. 196	2% a carico del compratore
Sementi	Cap. 2 - art. 221	a) scambi tra grossisti: 0,0258/q per parte b)prenotazioni e acquisti di sementi su futuri raccolti, a carico del solo compratore: - sementi: 3% sul valore - legumi secchi: compenso non inferiore a 0,005 euro/kg a carico acquirente
Foraggi e paglia	Cap. 2 - art. 232	2% a carico del venditore, 1% a carico del compratore
<b>Prodotti della silvicoltura</b>	<b>Titolo IV</b>	
Piante in piedi di legname di essenze dolci di latifolia e di essenze forti da opera	Cap. 3 - art. 315	2% a carico del venditore, 1% a carico del compratore
Legname rozzo e segato da opera	Cap. 3 - art. 335	2% a carico del venditore, 1% a carico del compratore
<b>Prodotti delle industrie alimentari</b>	<b>Titolo IV</b>	
Pelli grezze (salate)	Cap. 6 - art. 458	1% a carico del venditore, 0,5% a carico del compratore (2% se intermediario riceve anche la merce per conto del compratore)
Vini	Cap. 6 - art. 472	A carico del venditore nella misura del 2-3% a seconda del tipo di prodotto, annata e quantità contrattata in brente o quintali. Per piccole partite si applica il 5%.
Distillati di vinacce e di vini	Cap. 6 - art. 479	A carico del venditore nella misura del 1,5 - 2% previa detrazione dell'imposta di fabbricazione
<b>Prodotti delle industrie meccaniche</b>	<b>Titolo IV</b>	
Macchine utensili usate	Cap. 13 - art. 663	3% a carico del venditore
<b>Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi</b>	<b>Titolo IV</b>	
Laterizi	Cap. 14 - art. 719	4% a carico del venditore

**APPENDICE 3**  
**SETTORI DELLA RACCOLTA**  
**IN CUI NON SONO STATI ACCERTATI USI**

**Titolo I - Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere**

- Qualifiche
- Denominazioni
- Termini
- Contratti in fiera e in borsa merci

**Titolo II - Comunioni tacite familiari**

**Titolo III - Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici**

- conduzione a mezzadria
- conduzione a colonia parziaria
- conduzione a colonia miglioritaria
- conduzione in enfiteusi
- altre forme di conduzione
- braccianti e salariati fissi
- fattori di campagna

**Titolo IV - Compravendita di prodotti**

Prodotti dell'agricoltura

- olive
- agrumi

Prodotti della caccia e della pesca

- cacciagione

Prodotti delle industrie estrattive

- minerali metalliferi

Prodotti delle industrie alimentari

- surgelati
- birra, acque minerali, bibite in genere

Prodotti delle industrie del tabacco

Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento

– cappelli

Prodotti delle industrie del legno

– carri da strada

Prodotti delle industrie metallurgiche

– alluminio e sue leghe

– rame e sue leghe

Prodotti delle industrie chimiche

– colori e vernici

Prodotti delle industrie varie

– stracci

#### **Titolo V - Credito e assicurazioni**

– usi delle assicurazioni

– usi delle borse valori

#### **Titolo VI - Altri usi**

– usi marittimi

– trasporti aerei

– cinematografia

---

<sup>1</sup> Non sono state rilevate variazioni degli usi consolidate dal 1990 ad oggi.

<sup>2</sup> Per il «riso», vedasi il Cap. 6, lett. a), relativo al «riso brillato»

<sup>3</sup> La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti rileva, a vendemmia ultimata, i prezzi minimi e massimi delle uve prodotte nel territorio provinciale.

<sup>4</sup> Cass. sez. II, 21 marzo 1987, n° 2287 ha sancito il principio per cui la vendita di alberi da tagliare non può avere mai effetto reale immediato perché il prodotto naturale, sino a quando non sia staccato dalla cosa madre, è insuscettibile di proprietà separata; pertanto, come testualmente dispone l'art. 1472 c.c., la vendita ha natura meramente obbligatoria.

Deve intendersi che il trasferimento di proprietà sia espressione impropria e che il senso sia invece il trasferimento immediato al compratore del rischio di perimento della cosa futura.



# Le attività della Camera di Commercio in materia di regolazione del mercato

<sup>1</sup> A cura dell'U.O. Affari Legali e Gestione Risorse Umane della Camera di Commercio di Asti  
Materiale elaborato dall'Avv. Cristina Chialvi, dalla Dott.ssa Silvia Zabaldano e dalla Dott.ssa Silvia Icardi,  
con la collaborazione del Rag. Luigi Villavecchia, della Dott.ssa Paola Guasti in stage  
presso l'ufficio e della Dott.ssa Patrizia Parrinello, in stage presso l'Ufficio dal 16 agosto 2005 al 15 febbraio 2006



Le procedure stragiudiziali  
di risoluzione delle controversie:  
la conciliazione

Nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie si ricomprendono nel nostro ordinamento la conciliazione e l'arbitrato: quando si parla di conciliazione c'è tuttavia una certa confusione, in quanto rientrano in tale concetto anche situazioni riconducibili alla negoziazione o alla mediazione.

In particolare il termine conciliazione dovrebbe essere usato solo quando c'è l'intervento di un terzo neutrale nell'ambito di controversie civili, commerciali e di lavoro, mentre la mediazione dovrebbe riguardare i conflitti dei settori familiari, sociali, educativi e penale. Soltanto con il DM 222/04 è stata fornita una vera e propria definizione di conciliazione e di conciliatore.

Per **conciliazione** si intende infatti il servizio reso da uno o più soggetti diversi dal giudice o dall'arbitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto avente lo scopo di dirimere una lite insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che comunque favoriscono la composizione autonoma.

Ne consegue che sono qualificabili **conciliatori** le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione del servizio di conciliazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

In particolare, per quanto riguarda la conciliazione amministrata dalle Camere di commercio, i conciliatori sono professionisti di diversa estrazione – troviamo infatti avvocati, commercialisti, geometri... – che hanno frequentato un corso di formazione organizzato sulla base di **standard formativi uniformi** su tutto il territorio nazionale diffusi dall'Unioncamere, e che, al termine del corso, hanno superato con esito positivo un'apposita valutazione.

La conciliazione potrebbe essere concepita come una negoziazione guidata pertanto è importante analizzare le differenze tra i due metodi.

La negoziazione consiste in un processo comunicativo finalizzato all'adozione di decisioni congiunte che permettano ai negoziatori di raggiungere una situazione migliore di quella iniziale: qui le parti conservano il controllo sulla procedura e sulla soluzione. Nella conciliazione, invece, mantengono il controllo unicamente sulla soluzione concedendo al conciliatore il controllo sulla procedura.

Per quanto concerne la conciliazione nel sistema camerale bisogna ricordare che l'art. 2 della Legge 580/93 - la legge di riordino delle Camere di Commercio - attribuisce a tali enti una serie di funzioni di regolazione del mercato, tra le quali ricade anche la possibilità di costituire commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione para-giurisdizionale di controversie, funzione che si inserisce nel più ampio disegno del legislatore di privilegiare il ricorso alla soluzione alternativa delle controversie al fine di dare una risposta di giustizia alle controversie di minor valore, sia a cercare uno strumento deflativo del grande carico di lavoro dei giudici ordinari.

Dal punto di vista operativo, la conciliazione deve essere compresa nella più ampia disciplina della **risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR – Alternative dispute resolution)**; tuttavia, mentre la conciliazione è una procedura che, come verrà illustrato in seguito, mira alla ricerca di una soluzione della controversia che le Parti vengono "aiutate" a ricercare dall'opera del conciliatore, l'arbitrato è una procedura che termina con un lodo, provvedimento emesso dall'arbitro idoneo ad assumere un valore parificabile a quello della sentenza, nel momento in cui intervenga l'*exequatur* del Tribunale competente per territorio. Quindi mentre il conciliatore non ha il compito di stabilire chi abbia torto e chi ragione nella controversia concreta applicando una norma definita, l'arbitro è un vero e proprio giudice, un giudice "privato" che decide secondo diritto o secondo equità, in base a quanto contenuto nella clausola compromissoria o nel compromesso arbitrale.

Per quanto riguarda la realtà piemontese, nel 1995 è nata la Camera Arbitrale del Piemonte, associazione alla quale oggi aderiscono tutte le Camere aventi sede nella regione, che amministra le procedure arbitrali e quelle conciliative tra imprese e imprese secondo le disposizioni di un regolamento entrato in vigore il 1° gennaio 2006, che prevede anche le tariffe da corrispondere per il servizio.

Procedura particolare è quella dell'arbitrato rapido, utile strumento per risolvere controversie di valore inferiore a 150.000,00 euro con una durata massima di 180 giorni.

### La conciliazione amministrata

Presuppone l'esistenza di uno sportello di conciliazione che gestisca e curi l'organizzazione amministrativa delle procedure conciliative, strumenti ai quali il legislatore guarda con favore crescente, anche per tentare di sgravare il carico di lavoro della giustizia civile, sia per la velocità di risoluzione che contraddistingue tali procedure, sia perché le controversie di minor valore possono vedere nella conciliazione amministrata una via di risoluzione alternativa e quindi non vanno ad incrementare il numero di cause civili aperte.

La conciliazione si dice quindi amministrata quando le parti accettano la proposta di una determinata istituzione che offre al pubblico un'organizzazione ed un regolamento per lo svolgimento di tentativi di conciliazione.

Si apprezza tuttavia una differenziazione di funzioni nell'ambito della "camera di conciliazione" cioè l'ufficio o il servizio che gestisce le procedure di conciliazione amministrata, poiché alla stessa sono demandate anche la nomina ed eventuale sostituzione del conciliatore, la riscossione degli anticipi dalle parti per le spese del procedimento, nonché la determinazione e la corresponsione del compenso e del rimborso spese al conciliatore.

Ruolo esecutivo ma fondamentale per la celere risoluzione della controversia è rivestito dalla segreteria, alla quale è affidato di:

- 1. curare il ricevimento delle richieste** delle parti tramite l'apposita modulistica,
- 2. rispondere alle richieste** di informazioni avanzate dalle parti,
- 3. consegnare preventivamente** copia del regolamento, del tariffario e dei principi di comportamento,
- 4. rilasciare ricevuta** dell'avvenuto deposito della domanda di avvio del tentativo di conciliazione,
- 5. esigere i diritti** previsti per il servizio,
- 6. fissare una data** per il tentativo di conciliazione e notificarla all'altra parte,
- 7. inviare tempestivamente tutte le comunicazioni** necessarie alle parti e al conciliatore,
- 8. mettere a disposizione** idonei locali all'interno della struttura,
- 9. offrire collaborazione** per il corretto adempimento dell'accordo di conciliazione,
- 10. in generale, fungere da collegamento fra le parti e i conciliatori**, favorendone l'imparzialità.

La CCIAA esercita un controllo sulla sua indipendenza e imparzialità rispetto alle parti, per cui al conciliatore viene fatta sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza.

Le CCIAA valutano anche la preparazione giuridica e tecnica dei conciliatori che vengono formati in appositi corsi e inseriti successivamente in elenchi dai quali vengono estratti i nominativi dei professionisti cui affidare la risoluzione delle controversie.

## La conciliazione *on line*

Il termine *on line* si riferisce al fatto che le procedure di risoluzione alternativa delle controversie si svolgono **attraverso l'uso di strumenti informatici**, ovviando così ai problemi legati al fatto che le parti risiedono in luoghi molto distanti tra loro, nonché i problemi dell'individuazione del giudice e della legge applicabile, dovuti alla difficoltà di collegare il rapporto ad un determinato ordinamento giuridico, collegamento che è tradizionalmente basato sul concetto di territorialità.

Possiamo distinguere almeno **due modelli** di risoluzione *on line* delle controversie:

1. le parti dialogano via e – mail o in una **chat room** alla presenza del conciliatore che le aiuta ad individuare una soluzione soddisfacente per entrambe.
2. non è previsto l'intervento del conciliatore, in quanto le parti si scambiano offerte inserendole in un sistema automatico gestito dal sito.

Se possono esserci dubbi sull'efficacia della conciliazione *on line* per la risoluzione delle controversie che nascono “nel mondo reale” in cui le parti sono innanzi tutto soggetti che vivono in una stessa comunità, ciò non vale per le controversie che hanno origine dalle transazioni commerciali di e – commerce.

Su questa strada si è posto il legislatore comunitario che, con la direttiva sul commercio elettronico, ha previsto che la risoluzione extragiudiziale delle controversie possa avvenire “anche per vie elettroniche adeguate”.

## CLASSIFICAZIONE DELLA CONCILIAZIONE

Nel nostro ordinamento la situazione è variegata.

Ci si può trovare di fronte ad una **conciliazione stragiudiziale o giudiziale**.

Per quanto concerne la conciliazione **giudiziale**, con la riforma del processo civile è stato introdotto un **tentativo di conciliazione obbligatorio nel momento in cui c'è la comparizione personale delle parti**, ovviamente per giudizi aventi ad oggetto diritti disponibili; tuttavia, il giudice in ogni stato e grado del giudizio può sempre tentare la conciliazione. In tale ipotesi la difficoltà maggiore è quella che la figura di conciliatore e di giudicante si identificano nella **stessa persona**; infatti le parti probabilmente non si sentono libere di esprimere le proprie posizioni sapendo che lo stesso persona che tenta la conciliazione è poi la stessa che, in caso di mancato accordo, dovrà giudicare la controversia.

Il legislatore ha poi previsto anche la conciliazione obbligatoria posta come condizione di procedibilità dell'azione per **il processo del lavoro**.

Un ulteriore fattispecie di conciliazione giudiziale è la procedura **non contenziosa** di competenza del giudice di pace, anche nelle materie non di sua competenza. Alcuni giudici di pace, sensibili alle nuove competenze, al fine di acquisire specializzazione in tema di conciliazione soprattutto per gestire la procedura, hanno partecipato ad attività formative organizzate dalle Camere di Commercio.

Per quanto concerne la **conciliazione stragiudiziale la situazione è variegata**, viene considerata a volte come una conciliazione pura c.d. convenzionale, come realmente alternativa alle controversie e strumentale al processo, avente un vero e proprio effetto deflattivo sullo stesso.

**Il legislatore solo con la conciliazione societaria per la prima volta ha definito, ancorché indirettamente attraverso il regolamento attuativo, la procedura di conciliazione propria, il ruolo**

**del conciliatore, i compiti e le responsabilità di un organismo di conciliazione, prevedendo anche garanzie minime di qualità degli organismi amministrativi.**

All'interno della conciliazione si può avere una conciliazione di diritto comune ed una conciliazione di diritto speciale.

La **conciliazione di diritto comune** può essere intesa come quella conciliazione disciplinata dal diritto comune, basata sulla volontà delle parti di richiedere l'intervento di un terzo per risolvere la controversia, mentre la **conciliazione di diritto speciale** è quella in cui il ricorso al tentativo, la disciplina della procedura o il valore dell'accordo sono disciplinate da leggi speciali.

La conciliazione può essere di due tipi:

- **Conciliazione valutativa:** al conciliatore dopo aver ascoltato le parti, viene chiesto di valutare le pretese delle stesse e di formulare una proposta di accordo, riguardo la quale le parti comunque conservano la loro libertà di adesione. Questa procedura si basa fundamentalmente sull'analisi dei fatti e dei diritti delle parti.

- **Conciliazione facilitativa:** il ruolo del terzo imparziale consiste nell'aiutare le parti a negoziare un accordo. Il conciliatore non deve esprimere valutazioni o giudizi sulle singole pretese, tranne che per saggiare informalmente la solidità o la ragionevolezza delle posizioni delle parti.

La procedura svolta dalle Camere di Commercio è tendenzialmente di tipo facilitativo, guidata da un conciliatore formato e vincolato da un codice etico.

**Le caratteristiche essenziali della procedura di conciliazione e del conciliatore, che si riflettono ovviamente sul ruolo che deve assumere il conciliatore, sono pertanto le seguenti:**

- non avversariale
- volontaria
- cooperativa
- veloce
- creativa
- riservata
- autocompositiva
- autonoma
- diretta ad opera del conciliatore
- imparziale

**GLI AMBITI DI INTERVENTO DELLA CONCILIAZIONE, SIA ESSA DI DIRITTO COMUNE SIA  
ESSA DI DIRITTO SPECIALE.****Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità**

Nel 1995 sono state istituite le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, i c.d. garanti, riconducibili nell'ambito della figura delle amministrazioni indipendenti.

A seguito dell'istituzione dell'autorità garante telecomunicazioni, è stata prevista la possibilità di effettuare conciliazioni presso i Corecom (commissioni regionali per le comunicazioni), in alternativa la conciliazione può essere esperita presso altri organismi di conciliazione che rispettano i principi delle direttive europee (ad esempio presso le Camere di commercio). Solo alcune

regioni hanno attivato i Corecom, comunque gli utenti continuano a rivolgersi ancora alle Camere, visti anche i positivi risultati ottenuti.

La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il verbale di conciliazione è sottoscritto dalle parti e dal responsabile del procedimento che certifica la sottoscrizione; tale verbale costituisce titolo esecutivo.

È stata stipulata una convenzione tra **Unioncamere e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas**, che prevede l'attivazione del servizio di conciliazione per le controversie tra clienti ed erogatori dei servizi.

### La conciliazione nella subfornitura

La legge 18 giugno 1998, n° 192 recante “disciplina della subfornitura nelle attività produttive” ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica regolamentazione del rapporto di subfornitura.

Il rapporto di subfornitura si riferisce ad un contratto, redatto per iscritto a pena di nullità, in cui intervengono più imprese, in quanto la produzione di parte del prodotto finale o la sua commercializzazione o una o più fasi del processo produttivo viene affidata da un'impresa ad un'altra; la legge in tal modo mira a regolare i rapporti di collaborazione tra imprese, con l'obiettivo di ridurre le condizioni di inferiorità contrattuale.

Si tratta semplicemente di una disciplina particolare per un gruppo di contratti (vendita, appalto, somministrazione o contratto d'opera) sotto il profilo del rapporto tra imprese commerciali e subfornitore.

La legge n° 192/98 prevede così due sottotipi di contratto di subfornitura, che possono alternativamente venire in rilievo:

- la c.d. subfornitura di lavorazione, individuata dalla prima parte dell'art. 1 della legge, e
- la c.d. subfornitura di prodotto, descritta dalla seconda parte della stessa disposizione.

Il secondo comma dell'art. 1 esclude dalla definizione di subfornitura i contratti il cui oggetto è la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

Nell'art. 1 è specificato l'ambito di applicazione della legge, che disciplina i contratti commerciali stipulati esclusivamente tra imprenditori, con i quali il subfornitore si impegna ad effettuare per conto di un'impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dall'impresa committente medesima oppure a fornire all'impresa committente prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche o tecnologie, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.

Caratteristica della subfornitura è la **dipendenza** del subfornitore rispetto al committente: una dipendenza “economica”, espressa dall'art. 9 della legge, e “tecnologica”, fondata soprattutto su diritti di proprietà industriale ed intellettuale.

Aspetto centrale della legge appare la previsione, all'art. 10, di una disciplina avente l'obiettivo, nelle controversie tra subfornitore e committente, di ridurre il ricorso a giudici ordinari attraverso una preventiva procedura di **conciliazione obbligatoria**, affidata alle Camere di Commercio. Ciò che la disciplina vuole garantire è la partecipazione effettiva delle parti, che devono ricercare una soluzione conciliativa davanti all'Ente Camerale, preposto per legge alla tutela degli interessi generali delle imprese e che, pertanto, può garantire l'imparzialità della procedura e favorire

l'individuazione di argomenti di tipo economico o, comunque extragiudiziario, idonei a sollecitare composizioni della lite difficilmente raggiungibile in altre sedi.

L'art. 10 sottopone al tentativo obbligatorio di conciliazione tutte le controversie relative ad un contratto riconducibile alla nozione di contratto di subfornitura di cui all'art. 1 della legge n. 192/1998, indipendentemente dal titolo della domanda o dal soggetto che la propone.

La procedura di conciliazione deve attivarsi nei termini previsti dal contratto, o comunque per le controversie aventi ad oggetti la denuncia di vizi o difetti della fornitura entro **30** giorni dalla scadenza del termine previsto per la denuncia dei vizi.

Sono rientranti nel tentativo di conciliazione, ad esempio, tutte le controversie relative all'inizio delle lavorazioni da parte del subfornitore senza previa accettazione scritta ex art. 2, secondo comma; le questioni relative alla chiara e precisa determinazione del prezzo di cui all'art. 2, quarto comma; quelle relative alla responsabilità del subfornitore e così via.

La Commissione di Conciliazione **competente per territorio è quella del luogo in cui il subfornitore ha la propria sede legale**, sia che questi promuova o sia chiamato alla conciliazione.

Questa disposizione, chiaramente, intende favorire il subfornitore, il quale potrà fare riferimento ad una sede di giudizio più agevole.

In caso di tentativo di conciliazione promosso presso una commissione territorialmente **incompetente**, la successiva domanda giudiziale, eventualmente proposta sul presupposto del già esperito tentativo stesso, dovrà dichiararsi **improcedibile**.

Secondo i principi generali l'accordo raggiunto dalle parti davanti al conciliatore ha la natura di un **contratto**, documentato dal verbale. Quanto è stato oggetto di transazione non può essere oggetto di appello in sede giurisdizionale, poiché la soluzione raggiunta deriva dall'accordo delle parti stesse.

La conciliazione esperita con successo presso la Commissione avrà solo il valore di un contratto, e di conseguenza saranno esperibili i rimedi contro **l'inadempimento contrattuale previsti dal codice civile nei confronti della parte che non vi presti spontanea osservanza**.

**In alternativa, è stata proposta** l'applicazione analogica dell'art. 3 della legge n. 281/1998 (oggi codice del Consumo) o dell'art. 411 c.p.c., e pertanto il verbale di conciliazione dovrebbe ritenersi soggetto al deposito nella Cancelleria del Giudice nella cui circoscrizione si è svolto il procedimento di conciliazione per essere sottoposto a verifica formale ed assumere efficacia esecutiva con decreto.

In ogni caso il verbale di conciliazione costituirà **prova scritta** del decreto ai sensi dell'art. 633, primo comma, n. 1), c.p.c. per ottenere la concessione del **decreto ingiuntivo** di pagamento.

### **La disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti**

L'art. 139 del D.Lgs. 206/05 (c.d. Codice del consumo) attribuisce alle **associazioni** iscritte nell'apposito elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico (quindi rappresentative a livello nazionale) **la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori** contemplati nelle materie disciplinate dal Codice, nonché in materi di esercizio delle attività televisive e di pubblicità di medicinali ad uso umano, **richiedendo al giudice** competente:

- a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

Prima del ricorso al giudice è prevista la **facoltà**, per le associazioni, di attivare una procedura di conciliazione davanti alla CCIAA competente per territorio, **dopo 15 giorni** dall'invio al soggetto ritenuto responsabile di una richiesta di cessazione del comportamento lesivo (con raccomandata AR).

Perciò prima richiesta di cessazione del comportamento e poi tentativo di conciliazione.

**Ciò non preclude comunque ai singoli consumatori danneggiati di agire individualmente, salve le norme sulla litispendenza, continenza, connessione, riunione dei procedimenti.**

Per garantire la rapidità della procedura, la medesima deve essere definita **entro 60 giorni**.

Il verbale, sottoscritto dalle parti e da un rappresentante della CCIAA, viene depositato **per l'omologazione** nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si è svolta la procedura di conciliazione.

**Non viene richiesta la firma del conciliatore in quanto si vuole porre maggior attenzione agli organismi di conciliazione piuttosto che alla figura del conciliatore.**

Il tribunale accerta la regolarità formale del verbale e lo dichiara esecutivo con decreto; il verbale omologato è titolo esecutivo.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nel provvedimento reso nel giudizio o nel verbale di conciliazione, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio, dispone il pagamento di una somma da 516 a 1032 euro per ogni giorno di ritardo, anche in considerazione della gravità del fatto.

In caso di urgenza si può avviare l'inibitoria cautelare prevista dagli artt. 669 bis – 669 quaterdecies cpc; tuttavia i "giusti motivi di urgenza" richiesti dal Codice del consumo non equivalgono al "pregiudizio imminente e irreparabile" di cui al 700 cpc, quindi la necessità della misura cautelare dovrà essere valutata non sull'irreparabilità delle conseguenze dell'atto lesivo (e quindi sul contenuto e sulla funzione del diritto leso) ma sull'opportunità che, di fronte a determinate violazioni si subordini la finalità di prevenire la continuazione o la reiterazione dell'illecito all'attesa dei tempi dell'ordinario processo di cognizione.

Si tratta quindi di vedere caso per caso quando sussistano particolari ragioni di urgenza tali da rendere necessario anticipare una tutela che ha già, di per sé, una connotazione anticipatoria e preventiva.

## Turismo

Con l'emanazione della legge 135/01 sono stati definiti i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo.

In particolare l'art 4, rubricato "Promozione dei diritti del turista", al 1° comma, introduce la carta dei diritti del turista.

Il 3° comma attribuisce alle Camere di Commercio il compito di costituire commissioni di conciliazione inerenti la fornitura di servizi turistici, e la Camera di Asti, in sintonia con quanto effettuato a livello regionale, ha sottoscritto una convenzione con le Associazioni rappresentative dei **tour operators**.

### Conciliazione societaria

Il d.lgs 5/03 introduce la conciliazione in ambito societario, conciliazione di tipo valutativo.

In particolare, l'art. 38 individua i soggetti abilitati a costituire gli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione, soggetti che devono essere iscritti in un apposito **registro tenuto dal Ministero della Giustizia**, secondo criteri e principi da definirsi da apposito regolamento, emanato in data 23 luglio 2004 n. 222.

Le Camere di Commercio possono essere iscritte di **diritto** su semplice domanda nel registro presso il Ministero, vista l'esperienza dalle stesse maturate nel settore e probabilmente perché sono state considerate in grado di garantire il rispetto dei principi generali posti dal decreto, posto che gli organismi che gestiscono il tentativo di conciliazione societario devono dare garanzie di serietà ed efficienza.

Anche la conciliazione societaria è una conciliazione caratterizzata da volontarietà: le parti infatti possono inserire nel contratto o nello statuto la clausola di conciliazione.

Se tale clausola viene inserita ed una delle parti agisce in giudizio senza prima aver esperito il tentativo di conciliazione, il giudice non potrà sollevare l'eccezione d'ufficio, bensì dovrà essere l'altra parte a sollevare l'eccezione. In tal caso il giudice dovrà sospendere il giudizio in attesa che venga esperita la conciliazione.

Lo spirito di tale formulazione è correlato al fatto che se una parte non esperisce il tentativo di conciliazione viene meno la volontà di conciliare perciò non avrebbe avuto senso ricomprendere tale eccezione nell'ambito di quelle rilevabili d'ufficio.

Nella prima formulazione, tale conciliazione aveva però un neo. In base al disposto dell'art. 40 del decreto 5/03, in caso di mancato accordo delle parti, il conciliatore doveva fare una proposta, rispetto alla quale, se la conciliazione non riusciva, dovevano essere riportate le posizioni delle parti ed il conciliatore doveva fare un verbale di fallita conciliazione, dando atto della mancata adesione di una parte all'accordo.

Lo stesso articolo, al comma 5, prevede la valutazione delle posizioni delle parti dal giudice ai fini delle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 del cpc.

Tale formulazione penalizzava sul nascere la conciliazione societaria: la valutazione del comportamento della parte era infatti vista come un deterrente di fronte ad un atteggiamento non collaborativo, ma il pretendere la formulazione del motivo per cui una proposta viene rifiutata per permettere alle parti di servirsene in giudizio, mina il principio volontaristico che è alla base dell'istituto della conciliazione e priva la procedura di quella garanzia che consiste nella riservatezza, garanzia tutelata anche dallo stesso decreto oltre ad essere uno dei principi cardini della conciliazione stragiudiziale.

La nuova formulazione prevede invece che **il conciliatore debba fare una proposta adeguata solo se entrambe le parti lo richiedono, tenuto conto di quanto emerso dai documenti e dall'incontro di conciliazione; anche in questo caso il giudice poi dovrà tenerne conto per le spese.**

**Visto che il conciliatore non è un arbitro non dovrà esprimere giudizi o pareri sulla controversia, dovrà solo individuare una possibile soluzione basata su quanto le parti hanno rivelato al conciliatore**


Il verbale ha valore di titolo esecutivo, per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal **conciliatore**. Su richie-

sta di una parte, il verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del presidente del tribunale e costituisce titolo esecutivo.

Il presidente del tribunale verifica i tre presupposti fondamentali, vale a dire ambito di applicazione, organismo accreditato e l'accordo.

Tutti gli atti sono esenti da bolli, tasse e da ogni spesa. Il verbale è esente dall'imposta di registro nei limiti di 25.000,00 euro.



Particolarità del ruolo  
della Camera di Commercio  
in tema di regolazione del mercato,  
in particolare in materia di protesti

Quando si parla di regolazione del mercato si vuole comunemente fare riferimento a quelle attività di promozione tra gli operatori economici di regole certe ed eque per favorire l'adesione e lo sviluppo di pratiche contrattuali coerenti con tali regole. Sotto questo profilo anche la tenuta del registro informatico dei protesti rientra tra le funzioni di regolazione del mercato, consentendo, di fatto, l'estrazione di informazioni sulla solvibilità di persone fisiche e giuridiche. In realtà il cammino per arrivare al registro informatico è durato mezzo secolo: infatti, la legge 77/1955 disciplinava la pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari dal momento in cui gli ufficiali abilitati alla levata del protesto trasmettevano al Presidente del tribunale in duplice esemplare l'elenco dei protesti per mancato pagamento e delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento. Il primo originale era raccolto in fascicoli dalla Cancelleria del Tribunale, dove era consultabile da chiunque ne facesse richiesta. Il secondo esemplare veniva trasmesso dal Presidente del Tribunale alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale provvedeva a pubblicare i nominativi sul bollettino dei protesti in formato cartaceo che costituiva lo strumento attraverso cui la notizia della levata dei protesti veniva resa ufficiale. Tali dati venivano anche inseriti in una banca dati informatica che, se costituiva, di fatto, uno strumento pubblicistico in quanto aggiornata in tempo reale e quindi in grado di fornire immediatamente visura, mancava però dell'ufficialità. Soltanto con il D.M. 9 agosto 2000, n. 316, emanato in attuazione dell'art. 3 - *bis* D.L. 381/1995, è stato istituito il **registro informatico dei protesti** e soltanto a partire dal 15 aprile 2001 è cessata la trasmissione degli elenchi cartacei e pertanto dal 15 maggio 2001 le Camere provvedono alla pubblicazione Ufficiale dell'elenco dei Protesti unicamente mediante Registro Informatico.

Tale registro consiste in una banca dati nazionale istituita presso Infocamere nel quale sono inseriti i dati relativi ai protesti per mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari, di assegni bancari e postali, nonché le dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione, trasmessi dagli ufficiali levatori su supporto informatico (floppy disk), utilizzando il programma di InfoCamere denominato Arianna, accompagnato da una distinta firmata dal pubblico ufficiale che ha redatto l'elenco, oppure per via telematica, con la firma digitale; in mancanza di quest'ultima, anche l'eventuale trasmissione con modalità telematica deve essere accompagnata dalla documentazione cartacea.

Con la legge 273/2002, si è previsto il trasferimento delle competenze in materia di cancellazione dei protesti dal Presidente della Camera di Commercio al Dirigente Responsabile dell'Ufficio competente che decide sull'istanza di cancellazione con propria determinazione. Tale riforma è il risultato del processo di responsabilizzazione della dirigenza, in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 165/01: il Dirigente dell'Ufficio, quindi, in quanto organo tecnico, appare dotato delle specifiche competenze necessarie per l'adeguato svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge, anche in ragione del rapporto diretto con i dipendenti addetti al medesimo ufficio.

L'elenco dei protesti nel Registro Informatico dei Protesti Cambiari è reso accessibile in forma pubblica dal giorno successivo all'inserimento dei dati resi ufficiali; pertanto possono essere richieste informazioni sulle persone protestate ed elenchi delle tratte non accettate per fini statistici, previo pagamento dei diritti di segreteria.

La notizia di ciascun protesto è conservata nel registro per cinque anni così come statuito dall'art. 3 bis L. 480/95, modificato dall'art. 4 L. 235/2000, salvo che non avvenga la cancellazione per avvenuto pagamento, illegittimità ovvero erroneità o riabilitazione.

Al debitore protestato, che nell'atto di protesto deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, è infatti riconosciuto il diritto di chiedere la cancellazione del proprio nominativo dall'elenco dei protesti nei casi di avvenuto pagamento nel

termine di 12 (dodici) mesi dalla levata di protesto, per illegittimità o erroneità della levata, per riabilitazione ovvero il diritto di chiedere l'annotazione del pagamento, qualora questo sia avvenuto oltre il termine di dodici mesi.

Come evidenziato nelle tabelle che seguono, vi è una differenziazione per le procedure di cancellazione riferite agli assegni rispetto a quelle per protesti levati su cambiali: ciò è dovuto alla diversa funzione che questi titoli rivestono nelle pratiche commerciali.

La "cambiale tratta" e il "pagherò cambiario" sono strumenti di credito, aventi la funzione di differire il pagamento, attribuendo nel contempo al creditore la possibilità di trasformare agevolmente il credito in moneta mediante il trasferimento del titolo.

L'assegno bancario e l'assegno circolare costituiscono mezzi di pagamento in quanto valgono a sostituire un pagamento in denaro con un documento che assicura il successivo pagamento a vista da parte di una banca.

## **PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE E ANNOTAZIONE A SEGUITO DI PAGAMENTO DI CAMBIALI E DI VAGLIA CAMBIARI**

<b>UFFICIO COMPETENTE</b>	U. O. Affari legali e Gestione Risorse Umane Camera di Commercio di Asti
<b>PROCEDIMENTI</b>	1) Cancellazione dal registro Protesti a seguito di avvenuto pagamento di cambiali e vaglia cambiari entro 12 mesi dalla data del protesto; 2) Annotazione sul Registro Protesti a seguito di avvenuto pagamento di cambiali e vaglia cambiari oltre i 12 mesi dalla data del protesto
<b>MODALITÀ</b>	Compilazione di apposita domanda reperibile c/o l'ufficio ovvero on line da parte del soggetto protestato o da persona da questi delegato mediante deposito presso il medesimo ufficio ovvero spedita per posta
<b>TERMINE DEI PROCEDIMENTI</b>	I provvedimenti del Dirigente responsabile dell'ufficio sono assunti con determinazione non affissa all'Albo Camerale entro 20 giorni dal ricevimento della domanda o, nel caso di spedizione, entro 20 giorni dal ricevimento; qualora siano stati richiesti chiarimenti o precisazioni, entro 20 giorni dal ricevimento degli stessi.
<b>DA ALLEGARE ALLA DOMANDA</b>	1) copia di documento di riconoscimento valido della persona che appone la firma; 2) copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale, qualora non risulti dal documento di riconoscimento di cui al precedente punto; 3) titolo in originale quietanzato con atto di protesto; 4) in mancanza del titolo di cui al punto precedente, dichiarazione di avvenuto protesto rilasciata dall'ufficiale levatore e attestazione di apertura di un deposito vincolato presso una banca a favore del portatore del titolo; 5) marca da bollo al valore corrente.

<b>IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- quando non risulta firmata dal debitore interessato e da chi la abbia eventualmente depositata per lui;</li> <li>- quando è stata presentata per protesti levati fuori dalla provincia;</li> <li>- quando la domanda concerne un numero maggiore di otto titoli;</li> <li>- quando la domanda è priva di uno dei requisiti di cui al punto precedente contrassegnato con i nn. 1 – 2 – 3 - 4;</li> <li>- quando alla domanda inviata per posta non è allegata la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria.</li> </ul>
<b>ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>	<p>Al momento del deposito, le domande risultanti complete in toto, vengono protocollate ed evase in base all'ordine di arrivo. In caso di accoglimento, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio adotta il provvedimento che viene comunicato all'interessato entro 15 giorni successivi alla data del provvedimento mediante raccomandata a/r.</p> <p>Qualora l'istruttoria abbia esito negativo, il provvedimento di rigetto adottato dal Dirigente dell'Ufficio Competente viene comunicato mediante raccomandata a/r entro 5 giorni successivi alla data del provvedimento.</p>
<b>RICORSI</b>	<p>Il provvedimento di rigetto della domanda deve specificare che, contro lo stesso, è ammesso il ricorso al Giudice di Pace della provincia in cui risiede il debitore protestato, o dove si trova la sede legale in caso di società, a norma degli articoli 414 ss. c.p.c.</p>
<b>MODALITÀ DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DIVERSE DALL'ADEMPIMENTO</b>	<p>L'obbligazione si considera estinta altresì se è avvenuta la novazione cambiaria ovvero la remissione del debito.</p>
<b>ACCESSO AI DOCUMENTI E LORO RESTITUZIONE</b>	<p>Tutti i documenti depositati in originale dall'istante potranno essergli restituiti solo se richiesti dall'interessato e dopo che la determinazione dirigenziale sia diventata esecutiva. Il trattamento dei dati necessari per la tenuta del Registro Informatico dei Protesti viene effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, del Documento programmatico per la sicurezza dell'Ente Camerale e del Regolamento dei dati sensibili. Al momento della raccolta viene fornita all'interessato l'<u>informativa</u> di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/03 e smi.</p>
<b>RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI</b>	<p>Segretario Generale C.C.I.A.A. Asti</p>

## PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE PER ILLEGITTIMITA' O ERRONEITA' DEL PROTESTO

<b>UFFICIO COMPETENTE</b>	U. O. Affari legali e Gestione Risorse Umane Camera di Commercio di Asti
<b>PROCEDIMENTO</b>	Cancellazione dal registro Protesti a seguito di illegittimità o erroneità del protesto di cambiali, vaglia cambiari ed assegni
<b>MODALITÀ</b>	<p>Compilazione di apposita domanda reperibile c/o l'ufficio ovvero on line mediante deposito presso il medesimo ufficio ovvero spedita per posta sottoscritta in originale in alternativa da uno dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della persona fisica interessata ovvero del legale rappresentante della società, associazione o altro soggetto risultante protestato;</li> <li>- dall'Ufficiale Levatore, quando abbia proceduto alla levata illegittimamente od erroneamente;</li> <li>- dall'Azienda di Credito od Ufficio Postale, se si tratta di assegni postali, che abbiano proceduto erroneamente od illegittimamente alla levata del protesto.</li> </ul>
<b>TERMINE DEL PROCEDIMENTO</b>	I provvedimenti del Dirigente responsabile dell'ufficio sono assunti con determinazione non affissa all'Albo Camerale entro 20 giorni dal ricevimento della domanda o, nel caso di spedizione, entro 20 giorni dal ricevimento, qualora siano stati richiesti chiarimenti o precisazioni, entro 20 giorni dal ricevimento degli stessi.
<b>DA ALLEGARE ALLA DOMANDA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) copia di documento di riconoscimento valido della persona che appone la firma;</li> <li>2) copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale, qualora non risulti dal documento di riconoscimento di cui al precedente punto;</li> <li>3) titolo in originale con atto di protesto;</li> <li>4) dichiarazione ovvero documentazione attestante l'illegittimità/erroneità della levata del protesto;</li> <li>5) marca da bollo al valore corrente.</li> </ol>
<b>IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA</b>	<p>quando non risulta firmata dal soggetto interessato ovvero dagli altri soggetti indicati nelle "Modalità" della presente tabella;</p> <p>quando è stata presentata per protesti levati fuori dalla provincia;</p> <p>quando la domanda concerne un numero maggiore di otto titoli;</p> <p>quando la domanda è priva di uno dei requisiti di cui al punto precedente contrassegnati con i nn. 1 - 2 - 3 - 4;</p> <p>quando alla domanda inviata per posta non è allegata la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria.</p>

<b>ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>	Al momento del deposito, le domande risultanti complete in toto, vengono protocollate ed evase in base all'ordine di arrivo. In caso di accoglimento, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio adotta il provvedimento che viene comunicato all'interessato entro 15 giorni successivi alla data del provvedimento mediante raccomandata a/r. Qualora l'istruttoria abbia esito negativo, il provvedimento di rigetto adottato dal Dirigente dell'Ufficio Competente viene comunicato mediante raccomandata a/r entro 5 giorni successivi alla data del provvedimento.
<b>RICORSI</b>	Il provvedimento di rigetto della domanda deve specificare che, contro lo stesso, è ammesso il ricorso al Giudice di Pace della provincia in cui risiede il debitore protestato, o dove si trova la sede legale in caso di società, a norma degli articoli 414 ss. c.p.c.
<b>ACCESSO AI DOCUMENTI E LORO RESTITUZIONE</b>	Tutti i documenti depositati in originale dall'istante potranno essergli restituiti solo se richiesti dall'interessato e dopo che la determinazione dirigenziale sia diventata esecutiva. Il trattamento dei dati necessari per la tenuta del Registro Informatico dei Protesti viene effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, del Documento programmatico per la sicurezza dell'Ente Camerale e del Regolamento dei dati sensibili. Al momento della raccolta viene fornita all'interessato l' <u>informativa</u> di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/03 e smi.
<b>RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI</b>	Segretario Generale C.C.I.A.A. Asti

## PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DI ASSEGNI A SEGUITO DI RIABILITAZIONE

<b>UFFICIO COMPETENTE</b>	U. O. Affari legali e Gestione Risorse Umane Camera di Commercio di Asti
<b>PROCEDIMENTO</b>	Cancellazione dal registro Protesti di assegni a seguito di riabilitazione
<b>MODALITÀ</b>	Compilazione di apposita domanda reperibile c/o l'ufficio ovvero on line mediante deposito presso il medesimo ufficio ovvero spedita per posta sottoscritta in originale dalla persona fisica riabilitata ovvero dal legale rappresentante della società, associazione o altro soggetto risultante protestato.
<b>TERMINE DEL PROCEDIMENTO</b>	I provvedimenti del Dirigente responsabile dell'ufficio sono assunti con determinazione non affissa all'Albo Camerale entro 20 giorni dal ricevimento della domanda o, nel caso di spedizione, entro 20 giorni dal ricevimento, qualora siano stati richiesti chiarimenti o precisazioni, entro 20 giorni dal ricevimento degli stessi.
<b>DA ALLEGARE ALLA DOMANDA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) copia di documento di riconoscimento valido del firmatario;</li> <li>2) copia conforme all'originale del decreto di riabilitazione;</li> <li>3) marca da bollo al valore corrente;</li> <li>4) copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale, qualora non risulti dal documento di riconoscimento di cui al punto 1.</li> </ol> <p>Qualora il provvedimento di riabilitazione venga trasmesso dal Tribunale direttamente alla Camera di Commercio, l'interessato dovrà presentare istanza con riferimento al decreto già inviato senza dover allegare copia del provvedimento.</p>
<b>IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- quando non risulta firmata dal soggetto riabilitato ovvero dal soggetto delegato;</li> <li>- quando è stata presentata per protesti levati fuori dalla provincia;</li> <li>- quando la domanda concerne un numero maggiore di otto titoli;</li> <li>- quando la domanda è priva di uno dei requisiti di cui al punto precedente contrassegnati con i nn. 1 - 2 - 3 - 4;</li> <li>- quando alla domanda inviata per posta non è allegata la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria;</li> </ul>

<b>ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b>	<p>Al momento del deposito, le domande risultanti complete in toto, vengono protocollate ed evase in base all'ordine di arrivo. In caso di accoglimento, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio adotta il provvedimento che viene comunicato all'interessato entro 15 giorni successivi alla data del provvedimento mediante raccomandata a/r. Qualora l'istruttoria abbia esito negativo, il provvedimento di rigetto adottato dal Dirigente dell'Ufficio Competente viene comunicato mediante raccomandata a/r entro 5 giorni successivi alla data del provvedimento.</p>
<b>RICORSI</b>	<p>Il provvedimento di rigetto della domanda deve specificare che, contro lo stesso, è ammesso il ricorso al Giudice di Pace della provincia in cui risiede il debitore protestato, o dove si trova la sede legale in caso di società, a norma degli articoli 414 ss. c.p.c.</p>
<b>ACCESSO AI DOCUMENTI E LORO RESTITUZIONE</b>	<p>Tutti i documenti depositati in originale dall'istante potranno essergli restituiti solo se richiesti dall'interessato e dopo che la determinazione dirigenziale sia diventata esecutiva. Il trattamento dei dati necessari per la tenuta del Registro Informatico dei Protesti viene effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, del Documento programmatico per la sicurezza dell'Ente Camerale e del Regolamento dei dati sensibili. Al momento della raccolta viene fornita all'interessato l'<u>informativa</u> di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/03 e smi.</p>
<b>RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI</b>	<p>Segretario Generale C.C.I.A.A. Asti</p>

## I titoli di credito in generale

Anche se con funzioni diverse, tutti i titoli di credito sono documenti contenenti un diritto di credito, ovvero un diritto ad ottenere il pagamento di una determinata somma di denaro, caratterizzati dal collegamento tra l'esercizio di un diritto ed il possesso di un dato documento, consistente nel titolo stesso, cosicché alla circolazione del documento corrisponde la circolazione del diritto secondo la disciplina legislativa.

La cambiale e l'assegno presentano anche caratteri comuni:

- sono titoli all'ordine, nel senso che la circolazione, da un possessore all'altro, deve esser documentata sul titolo mediante girata dal precedente al successivo possessore. Il possessore è legittimato all'esercizio del diritto incorporato nel titolo sulla base di una serie ininterrotta di girate, ovvero, nel caso manchino le girate, se il suo nome corrisponde a quello del beneficiario, come tale indicato sul titolo;
- sono titoli astratti, in riferimento al nesso col rapporto sottostante.

Si aggiunga che la cambiale tratta e l'assegno bancario sono titoli contenenti un ordine, dato che alla promessa si aggiunge una delegazione di pagamento rivolta dall'emittente – traente ad un terzo – trattario; mentre l'assegno circolare ed il vaglia cambiario sono titoli contenenti una promessa.

Nei titoli all'ordine, il trasferimento della legittimazione avviene con la consegna, documentata sul titolo mediante **girata**, cioè l'ordine impartito dall'attuale portatore del titolo (denominato girante) all'emittente, di effettuare la prestazione a favore di colui al quale il titolo è trasferito (denominato giratario).

### La cambiale

Con il termine cambiale si identificano due distinte fattispecie. La prima, denominata cambiale tratta consiste in un ordine incondizionato, rivolto al traente verso il trattario, di pagare una somma di denaro al portatore del titolo.

La seconda ipotesi definita pagherò cambiario è una promessa incondizionata, rivolta dall'emittente al portatore, di pagare una somma determinata.

A livello generale la cambiale, sia **tratta** che **pagherò** cambiario, deve rispondere ad alcuni requisiti formali.

Innanzitutto vi devono essere la denominazione del titolo (espressa nella lingua utilizzata per la redazione) e l'ordine o promessa di pagare una somma determinata. L'eventuale mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta la **nullità del titolo**.

È altresì necessaria l'**indicazione della scadenza del titolo** che per esigenza di certezza del portatore, può essere:

**a. A vista:** l'esigibilità del titolo è rimessa al portatore che procede alla presentazione per il pagamento, la presentazione coincide con l'esigibilità immediata;

**b. A certo tempo vista:** l'esigibilità del titolo è rimessa al portatore che procede alla presentazione per il pagamento. La presentazione fa decorrere un certo tempo alla fine del quale si può ottenere la prestazione;

**c. A data certa:** l'esigibilità del titolo è predeterminata all'atto dell'emissione, il titolo diventa esigibile in un giorno determinato;

**d. A certo tempo data:** l'esigibilità del titolo è predeterminata all'atto dell'emissione, il titolo è esigibile se è decorsa una frazione di tempo dall'emissione.

In caso di omessa indicazione, la cambiale si considera "a vista".

L'**indicazione del luogo di pagamento** non deve essere necessariamente espressa; in caso di mancata indicazione, infatti, si considera quale luogo del pagamento, quello indicato accanto al nome del trattario (nella tratta) o quello accanto al nome dell'emittente (se pagherò).

**L'indicazione nominativa del primo prenditore è requisito necessario**, la cui mancanza implica inammissibilità di cambiali al portatore essendo la cambiale un titolo all'ordine.

**La data di emissione deve essere** necessariamente espressa come punto di riferimento per valutare la capacità legale e patrimoniale di rappresentanza del sottoscrittore e per computare il termine massimo di presentazione per cambiale a vista o a certo tempo vista.

**Il luogo d'emissione** deve risultare dal titolo; in caso di mancanza si ha coincidenza con il luogo indicato accanto al nome del traente o dell'emittente.

**Infine è da rilevare il requisito della sottoscrizione del traente** ovvero dell'emittente, la quale deve essere riferibile ad una persona astrattamente esistente.

La mancanza di uno di tali requisiti presuppone l'invalidità del titolo come cambiale: essendo la loro presenza necessaria solo alla presentazione del titolo al portatore in via principale, se ne deduce che possono essere apposti durante la circolazione, dando così luogo al fenomeno della **cambiale in bianco**, al momento dell'emissione (equiparabile a quella incompleta, cioè priva di uno o più requisiti formali, entrata in circolazione senza un accordo tra emittente e primo prenditore in ordine al suo successivo riempimento). Il termine di decadenza entro cui è possibile completare la cambiale è pari a 3 (tre) anni dalla data di emissione, ma comunque è inopponibile al terzo in buona fede.

Il **vaglia cambiario** o **pagherò** consiste in una promessa posta in essere da un soggetto, emittente o trattario, di pagare una somma di denaro ad un altro soggetto, denominato prenditore o traente. Ne consegue che nel pagherò i soggetti coinvolti sono due: da un lato si ha l'emittente il quale promette di pagare rilasciando la cambiale e, dall'altro, il prenditore, a favore del quale la promessa viene fatta e che conseguentemente ha diritto di ricevere il pagamento.

**La cambiale tratta** consiste in un ordine di pagamento, sia pure di regresso, dell'ordinante, il quale risponde dell'accettazione del pagamento.

In particolare si tratta di una **delegazione di pagamento** in cui il delegante, debitore del delegatario, ordina ad un delegato suo debitore di pagare al delegatario. Se si è obbligato verso un terzo, il delegato non può far valere nei confronti del terzo le eccezioni relative, sia ai suoi rapporti con il delegante, sia ai rapporti di questo con il delegatario.

L'obbligazione cartolare, che il trattario assume verso il portatore, è insensibile sia al rapporto di valuta sia al rapporto di provvista.

Prima dell'accettazione il trattario non è obbligato nei confronti del portatore, salvo che non abbia assunto un preventivo impegno. Diviene, pertanto, responsabile cartolare nei confronti del traente, non del portatore.

Per quanto concerne l'accettazione, occorre presentare il titolo al trattario.

A livello generale tale presentazione è facoltativa, soprattutto se vi è un rapporto fiduciario tra il portatore ed il trattario, salva l'ipotesi della scadenza a tempo vista ove la presentazione è necessaria.

Sull'accettazione può influire la facoltà del traente, il quale può imporre in capo al portatore un obbligo ovvero un divieto. In questo caso si ha l'ipotesi della tratta non accettabile, nella quale vi è esclusione di responsabilità di regresso del traente per mancata accettazione.

L'accettazione può consistere nell'apposizione della firma del trattario che deve essere incondizionata e conforme all'ordine ricevuto.

## L'assegno

L'assegno bancario è un titolo di credito emesso dalle banche e rappresenta un ordine alla propria banca di pagare a terzi o a se stessi una somma indicata. Si tratta di uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro, mediante cui un soggetto (traente), titolare di conto corrente bancario, ordina alla banca (trattario) presso la quale detiene il conto corrente, di pagare una certa somma prelevandola dal proprio dal proprio conto, ad un altro soggetto (beneficiario).

A differenza della cambiale che consiste in uno strumento per concedere e ricevere credito, l'assegno è un titolo pagabile a vista.

L'emissione di assegni è possibile se si verificano alcune condizioni:

- essere titolari di un conto corrente;
- aver stipulato apposita convenzione con la propria banca.

Ne consegue che la banca consegna al correntista il libretto degli assegni, i quali sono composti da due parti: **la figlia**, ovvero l'assegno vero e proprio da compilare e staccare, e **la madre**, ovvero il talloncino che rimane come promemoria del titolare ove è indicato il numero dell'assegno.

Quando si riceve un assegno bancario in pagamento spesso si ritiene di poter prelevare immediatamente tale somma: in realtà occorre versarlo sul conto corrente, ma non si può disporre della somma per 15 (quindici) giorni lavorativi, dopo tale termine si potrà utilizzare il denaro ( cd. "disponibilità" della somma dell'assegno).

La valuta dell'assegno è la data a partire dalla quale una somma diventa fruttifera; normalmente è un giorno non festivo a partire dal quale inizia o cessa il decorso degli interessi, non si tratta della data da cui diventa disponibile la somma dell'assegno.

Per assolvere alla funzione di pagamento, l'assegno deve contenere alcuni dati:

- la denominazione di assegno bancario,
- il nome della banca che effettuerà il pagamento;
- il luogo di pagamento;
- le coordinate bancarie.

Altri dati devono essere indicati da chi emette l'assegno ed in particolare: la data ed il luogo di emissione, l'importo, il nome del beneficiario, la firma del correntista.

Il luogo di emissione è un requisito formale avente rilevanza in relazione al luogo in cui ha sede la banca. Se l'assegno viene emesso nella medesima località dell'agenzia bancaria dove è intrattenuto il conto corrente, la presentazione dell'assegno deve avvenire entro 8 (otto) giorni dalla data di emissione; se emesso in altra località il termine di presentazione ammonta a 15 (quindici) giorni.

La data di emissione è un campo obbligatorio. Se viene indicata una data successiva al giorno in cui è emesso, l'assegno si dice post-datato, ma la post datazione è considerata illecito fiscale, a meno che questa non sia giustificata dal tempo necessario a far pervenire l'assegno al beneficiario. È ammessa una post-datazione di 4 giorni.

Per quanto concerne l'importo in cifre, devono essere indicati sempre due decimali, anche nel caso in cui l'importo sia intero.

È necessaria, altresì, l'indicazione dell'importo in lettere. In caso di discordanza fra l'importo in cifre e quello in lettere, prevale sempre l'importo in lettere. L'assegno è comunque valido anche se l'importo è indicato una sola volta o per due volte entrambe in cifre o lettere.

Il beneficiario è colui al quale viene pagato l'assegno. Se è lasciato in bianco si dice "al portatore" e chiunque ne venga in possesso lo può incassare. Il beneficiario può anche essere la stessa persona che emette l'assegno, in questo caso può indicare il proprio nome e cognome oppure "a me medesimo" o "all'ordine mio proprio". Tale assegno è trasferibile ad altri per girata.

La sottoscrizione dell'emittente consiste nella firma autografa che deve corrispondere a quella depositata in banca.

Con la clausola "non trasferibile" si stabilisce che l'assegno deve essere pagato solamente al beneficiario. Egli non può per alcun motivo girare l'assegno a nessun altro beneficiario, essendo esclusivamente autorizzato a procedere all'incasso presso una banca. La clausola si appone scrivendo sull'assegno "non trasferibile".

È consigliato apporre la clausola "non trasferibile" sia sul fronte che sul retro dell'assegno. Pare all'uo-

po da rilevare che ai sensi della l. 197/1991, gli assegni di importo superiore ad euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) devono obbligatoriamente contenere la clausola “non trasferibile” e devono contenere quindi l’indicazione del beneficiario.

Attraverso la girata si trasferisce l’assegno ad un altro beneficiario. L’operazione si concretizza apponendo la firma sul retro del titolo. L’assegno può, pertanto, essere incassato subito oppure può essere ripetutamente “girato”.

### **Strumenti di pagamento diversi dai titoli di credito: la ricevuta bancaria**

Tra gli strumenti di pagamento, attualmente maggiormente utilizzati, riveste un ruolo di particolare importanza la ricevuta bancaria, la cui diffusione è strettamente connessa allo svolgimento del servizio d’incasso rientrando nelle funzioni istituzionali del sistema creditizio, di cui questo servizio costituisce, assieme agli altri strumenti tradizionali di gestione titoli e “recapiti” di vario genere (assegni, vaglia postali e cambiali, cambiali tratte, ecc.), una delle principali componenti operative.

La ricevuta bancaria è un sistema di incasso consistente in un documento mediante il quale un soggetto (creditore) conferma ad un altro soggetto (debitore) di aver da lui riscosso una determinata somma di denaro, attraverso l’intermediazione di una banca.

La Corte di Cassazione<sup>1</sup> asserisce che **«La ricevuta bancaria consiste in un documento, non riconducibile alla categoria dei titoli di credito, con cui il creditore dichiara di aver ricevuto una somma di denaro versata a mezzo banca a saldo di una determinata fattura e costituisce lo strumento attraverso il quale la banca procede alla riscossione dell’importo indicato, secondo le istruzioni impartite dal cliente».**

Paragonando tale documento con la cambiale emergono alcune differenze. Nella ricevuta bancaria, infatti, non sono presenti quegli elementi formali che caratterizzano la tratta e il pagherò: la denominazione cambiaria e l’ordine o la promessa incondizionata di pagare (artt. 1 e 100, nn. 1,2, legge cambiaria). La ricevuta bancaria riporta nel proprio contesto letterale sia gli elementi che identificano aspetti del rapporto commerciale sottostante (il nome del creditore, il nome del debitore, la data, il numero, l’ammontare della fattura commerciale e l’eventuale rata saldata e la scadenza successiva) sia quelli che individuano l’atto del pagamento (gli estremi dell’importo e della data). In più in tale documento vi è l’indicazione della banca incaricata all’incasso: è da rilevare che tale dato è considerato un elemento formale necessario alle esigenze del servizio, al quale è collegata l’emissione della ricevuta bancaria e nel quale il documento si inserisce come mezzo istituzionale e sistematico di regolamento dei rapporti commerciali.

Ad oggi la ricevuta bancaria ha sempre più sostituito i titoli di credito in quanto, *in primis*, vi è la crescente opposizione del debitore ad assumersi le pesanti responsabilità tipiche del regime cambiario ed, in secondo luogo, i fattori legati al costo dei servizi considerato che le ricevute non essendo soggette all’imposta proporzionale di bollo applicata alle cambiali, sono gravate solamente da un’imposta fissa, meno onerosa, prevista dall’art. 19 della tariffa allegata al d.p.r. 26-10-1972, n. 642, pagata in forma virtuale da parte della stessa banca incaricata.

Allo stesso modo, lo strumento in esame non può essere ricondotto né alla categoria dei titoli impropri, né a quella dei semplici documenti di legittimazione (art. 2002 c.c.).

Il documento assolve, infatti, funzioni identificative in modo molto generico: in particolare, l’unico soggetto «avente diritto alla prestazione» (art. 2002 c.c.) e titolare del credito resta l’originario creditore, il quale figura anche come unico autore della dichiarazione ed al quale il pagamento può essere sempre validamente eseguito; è, altresì, da rilevare l’interposizione della banca nelle operazioni di incasso, dato che il suo richiamo sul titolo conferma al debitore l’esistenza del soggetto delegante, la banca, a ricevere il pagamento con efficacia liberatoria ai sensi dell’art. 1188 c.c. L’indicazione formale della banca sul documento attribuisce alla ricevuta bancaria un’ulteriore funzione, consistente nell’enunciare o confermare al debitore l’esistenza

di un rapporto fra il creditore e l'istituto di credito, per effetto del quale la **solutio** può avvenire con effetti liberatori anche a mani di questi e cioè anche per mezzo di soggetto diverso dal titolare del diritto (art. 1188 c.c.) ed in luogo diverso da quello indicato dal 3° comma dell'art. 1182 c.c.

Negli ultimi anni l'istituto della ricevuta bancaria elettronica si è evoluta al fine di assicurare una migliore correttezza nello svolgimento dei servizi resi alla clientela e per garantire, inoltre, una miglior cooperazione tra banche e imprese nella gestione dei crediti commerciali.

In questa ottica il sistema bancario ha posto l'attenzione al fenomeno degli "Incassi" nella sua globalità, potenziando il "Servizio Elettronico Incassi" mediante la creazione di una nuova procedura denominata Ri.Ba.

Il servizio permette alle aziende creditrici di sostituire le ricevute bancarie cartacee con un flusso elettronico di informazioni da consegnare alla banca per l'incasso, mediante teletrasmissione o supporto magnetico.

La banca presso la quale il creditore presenta i crediti (banca assuntrice) inserisce nei suoi circuiti interni quelli appoggiati sui propri sportelli e inoltra gli altri alla banca che ne cura l'incasso (banca domiciliataria); la trasmissione avviene attraverso la Rete Nazionale Interbancaria.

Anche per questa tipologia di incasso, la presentazione della ricevuta deve essere consegnata dalla clientela con gli appositi moduli. Ogni presentazione, allegata alla suddetta distinta, deve essere omogenea per tipo di incasso (effetti bancari, Ri.Ba, Rapporti interbancari diretti e Incasso fatture mediante avviso) e per forma tecnica (Salvo Buon Fine, Sconto e Dopo Incasso).

La procedura di incasso della ricevuta bancaria è stata elaborata in modo tale da consentire la consegna da parte del creditore alla banca assuntrice, di un supporto automaticamente elaborabile che contenesse tutti i dati necessari per svolgere il servizio, in sostituzione del materiale cartaceo, con conseguente annullamento dei relativi costi.

La stessa permette, altresì, uno snellimento della fase di incasso per la mancata lavorazione dei titoli precostituiti e quindi un minor rischio di smarrimento o di distruzione fisica del titolo. Tale strumento, inoltre, consente al debitore di ricevere l'avviso di scadenza con una certa tempestività ed elimina gli oneri aggiuntivi derivanti dalla predisposizione di effetti cartacei non standard.

Il creditore rilascia alla propria banca, nel momento della conclusione del contratto, idonea manleva finalizzata a sollevare la stessa banca da responsabilità relative ai dati contenuti nei supporti magnetici che verranno inviati dallo stesso creditore. A sua volta il creditore elabora un supporto magnetico, contenente i dati necessari per usufruire del servizio, che consegnerà alla banca con l'accompagnamento di una lettera, che comunica gli importi e il numero delle ricevute.

<sup>1</sup> Cass. Sez. Un., 18 maggio 1996, n. 4614, in Mass. Giur. It., 1996, riportata in Giurisprudenza bancaria (1995-1996), XIV, Giuffrè Editore, Milano, 1999.





Tutela del mercato e titoli  
di Proprietà Industriale:  
il ruolo della Camera di Commercio  
nell'ambito della tutela  
della proprietà industriale

## Il ruolo delle Camere di Commercio nell'ambito della tutela della proprietà industriale

Sempre maggior rilievo vanno assumendo nelle strategie di mercato la protezione e la valorizzazione delle molteplici forme di innovazione, sia a livello di invenzioni di nuove soluzioni a problemi tecnici, sia di ideazioni di forme estetiche di pregio, o di creazione di segni distintivi utilizzati per distinguere beni e servizi.

Brevetti, modelli e marchi sono i pilastri su cui poggia la Proprietà Industriale, la cui disciplina è riunita dal 2006 in un unico Codice che ridisegna il panorama dei diritti di proprietà intellettuale, creando un quadro organico e offrendo una nuova sistematica alla materia, in un'ottica di armonizzazione con le relative convenzioni internazionali e la legislazione comunitaria.

In tali settori e nell'ambito delle attribuzioni legislativamente previste inerenti la Regolazione del Mercato, le Camere di Commercio svolgono l'attività di ricezione delle domande di deposito di brevetti e marchi, configurandosi come "sportello" provinciale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.), sezione del Ministero dello Sviluppo Economico con sede a Roma, presso il quale confluiscono tutte le domande presentate sul territorio nazionale e cui è attribuito il compito di provvedere al loro esame e successivamente alla relativa concessione della licenza.

La normativa che disciplina i brevetti per invenzione è rintracciabile nel codice civile agli articoli 2584 e ss. e nel Codice di Proprietà Industriale agli articoli 45 e ss.

Il **brevetto** è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio ventennale di sfruttamento dell'oggetto del brevetto stesso, che si esplica nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio e nello stesso tempo di vietarne a terzi non autorizzati di produrlo, usarlo, metterlo in commercio o importarlo. Fa parte del capitale immateriale dell'azienda ed è altresì un forte elemento di credibilità dell'impresa verso l'esterno, fattore che permette l'investimento in nuovi mercati con maggiore sicurezza e pone le basi per una migliore difesa nei confronti dei contraffattori. Requisiti essenziali perchè un'invenzione sia validamente brevettabile sono la novità, ovvero che il ritrovato non sia già compreso nel cd. stato della tecnica, l'attività inventiva, ovvero che non risulti evidente dallo stato della tecnica per un esperto del settore, l'applicabilità industriale e la liceità, ovvero rispettivamente che l'oggetto possa essere oggetto di fabbricazione o di utilizzo in campo industriale e che non sia contrario all'ordine pubblico e al buon costume. L'esclusiva di sfruttamento è di 20 anni non prorogabili, e il brevetto deve essere mantenuto in vita tramite il pagamento di tasse periodiche cadenzate.

Il brevetto inoltre può essere **nazionale, europeo o internazionale**, sulla base di diverse convenzioni stipulate tra gli stati, convenzioni che hanno dato vita nel 1978 all'Organizzazione Europea dei Brevetti (o European Patent Organisation – EPO), e al cosiddetto TCP (Patent Cooperation Treaty) che permettono una tutela sovranazionale diversificata. Il deposito di una richiesta di brevetto presso l'EPO consente infatti con un unico procedimento di ottenere un brevetto efficace in più paesi europei scelti dal richiedente tra quelli aderenti alla Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo. Il richiedente sarà titolare di un fascio di brevetti nazionali, soggetti alle leggi e alla giurisdizione dei singoli stati designati dal richiedente.

Analogamente il brevetto internazionale, istituito con il TCP, non dà luogo a un diritto di privativa sovranazionale, ma consente ed agevola la possibilità di estendere la copertura brevettuale di un'invenzione presso la quasi totalità dei paesi del mondo, ottenendo singoli brevetti interna-

zionali. Diversamente dal brevetto europeo, il brevetto internazionale non unifica la procedura di brevettazione, ma semplifica ed accentra la fase iniziale del deposito, che potrà poi essere estesa ai paesi che più interessano. Tale procedura consente infatti di allungare i tempi per vagliare l'opportunità di affrontare i costi connessi all'estensione in molti paesi della domanda di brevetto per invenzione.

Per quanto diversamente concerne la disciplina del marchio di impresa, la stessa è rintracciabile nel codice civile agli articoli 2569 e ss. e nel codice di proprietà industriale agli artt. 7 e ss.

Con **marchio di impresa** si intende il segno distintivo che contraddistingue i prodotti e i servizi che un'impresa produce o mette in commercio, che può consistere in parole, compresi i nomi di persona, disegni, lettere, cifre, suoni e altresì nella forma del prodotto o della convenzione, e nelle combinazioni e tonalità cromatiche, purchè atti a distinguere i prodotti e servizi di una impresa da quelli di altre.

Come il brevetto anche il marchio è un bene immateriale facente parte del patrimonio dell'impresa e ne evidenzia l'immagine e la notorietà, permettendo altresì ai consumatori di distinguere e identificare i prodotti e i servizi di una determinata impresa rispetto a quelli della concorrenza.

I diritti relativi al marchio registrato durano dieci anni dal momento del deposito, e possono essere rinnovati per un numero indefinito di volte, senza limite temporale. Anche il marchio per poter essere validamente depositato necessita di determinati requisiti legislativamente previsti, ovvero la novità, intesa come assenza di marchi anteriori identici o simili per prodotti o servizi identici o affini, la capacità distintiva ovvero l'attitudine del marchio a distinguersi dalla denominazione generica del prodotto o del servizio di cui tratta, e la liceità, nella medesima accezione intesa per il brevetto.

Anche il marchio d'impresa può essere depositato a livello nazionale, comunitario o internazionale, a seconda delle esigenze di tutela evidenziate dal marketing aziendale.

Dal 1994 è infatti possibile tutelare il proprio marchio attraverso la **procedura di registrazione comunitaria**, da eseguirsi direttamente presso l'UAMI – Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, con sede ad Alicante in Spagna, ovvero tramite l'ufficio nazionale della proprietà industriale di qualsiasi paese dell'Unione, che provvede alla sua trasmissione alla sede spagnola. Il vantaggio di tale tipo di registrazione è notevole: con una sola procedura di registrazione infatti, viene conferito al titolare un diritto unitario valido in tutti i paesi membri dell'Unione Europea e può essere utilizzato come marchio di fabbrica, di commercio e di servizio, con una durata decennale, e rinnovabile indefinitamente. Le norme che lo disciplinano sono analoghe a quelle applicate ai marchi nazionali di ciascun Paese membro dell'U.E., tant'è vero che se tale marchio non implica l'abbandono del marchio nazionale, tuttavia nel caso di rinuncia o estinzione di quest'ultimo, l'impresa titolare di valido marchio comunitario gode di diritti pari a quelli assicurati dai marchi nazionali.

Altra possibilità di tutela oltre i confini nazionali è la registrazione del **marchio internazionale**, che si effettua presso la sede dell'OMPI con una sola procedura, in un solo linguaggio e in solo insieme di regole, che garantisce al titolare del marchio la protezione di questo all'interno di tutti i Paesi facenti parte dei c.d. Accordi di Madrid – articolati in un Accordo e un Protocollo. Il meccanismo definito da queste convenzioni si articola in modo tale che chi deposita una domanda di marchio presso un Ufficio Brevetti nazionale può chiedere a tale ufficio di trasmettere all'Ufficio Internazionale di Ginevra la richiesta di registrare tale marchio con effetto nei paesi aderenti designati. Il deposito della domanda di registrazione internazionale equivale al deposito della domanda presso ciascuno dei paesi designati, consentendo così di evitare depositi plurimi tramite

un unico procedimento, rilasciando quindi un fascio di marchi nazionali, ciascuno sottoposto alla disciplina e alla giurisdizione locale.

Tali particolari procedure di deposito a livello sovranazionale si attuano con il tramite dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (e nel caso di marchio internazionale anche delle singole Camere di Commercio) esclusivamente con la funzione di ricevere la domanda e successivamente trasmetterla agli Uffici di Alicante o di Ginevra a seconda del tipo di registrazione richiesta.

Per quanto concerne invece le funzioni delle Camere di Commercio nella procedura di deposito dei titoli di proprietà industriale **a livello nazionale**, il compito loro istituzionalmente affidato si esplica nel controllo formale della domanda e nella verifica del corretto versamento delle tasse di concessione e della esatta compilazione dei moduli ministeriali. Le domande presentate presso lo sportello camerale vengono verbalizzate e successivamente inviate al Ministero competente per l'esame nel merito della domanda.

La modulistica ministeriale e la nona edizione della Classificazione di Nizza inerente i marchi di impresa sono reperibili sul sito della Camera di Commercio di Asti – [www.at.camcom.it](http://www.at.camcom.it) – e accessibili per il download e per le verifiche preventive al deposito e la compilazione.

A partire dal mese di giugno 2006 la procedura di deposito è stata notevolmente modificata con l'introduzione, in affiancamento al consueto deposito cartaceo, del c.d. "**deposito telematico**", che consiste nella trasmissione agli uffici camerale delle domande di registrazione di titoli di proprietà industriale tramite il portale Telemaco, già utilizzato per i depositi presso il Registro Imprese.

La procedura semplifica e velocizza il deposito, esonerando gli utenti dal recarsi personalmente presso gli uffici, e con l'ausilio di semplici strumentazioni informatiche, permette di depositare le domande di registrazione allo sportello camerale direttamente dal proprio computer; la pratica una volta verbalizzata dall'ufficiale rogante, viene poi spedita telematicamente all'U.I.B.M. per l'esame tecnico nel merito.

Chiunque può ad oggi depositare un marchio o un'invenzione, sia l'imprenditore – in forma individuale oppure in forma societaria – per proteggere la propria attività e i propri prodotti o servizi, sia i privati cittadini, ad esempio per tutelare una attività amatoriale o attività svolte in forma associativa a fini non di lucro, o per proteggere un'idea innovativa.

Il deposito può essere effettuato sia personalmente sia attraverso la consulenza di mandatarî iscritti all'Ordine dei Consulenti di Proprietà Industriale, o Avvocati iscritti all'Albo, che curano nell'esclusivo interesse dei loro clienti tutti gli aspetti preventivi e successivi al deposito dei titoli di proprietà industriale, eseguendo verifiche preventive al deposito della domanda e, muniti di incarico scritto da parte del richiedente la registrazione, curano altresì il deposito direttamente presso le Camere di Commercio, occupandosi di tutti gli aspetti successivi all'avvenuta registrazione.

È tuttavia possibile procedere al deposito direttamente e personalmente: in tal caso occorre ricordare che è sempre necessario operare una preventiva verifica su eventuali registrazioni già esistenti del marchio che si intende depositare o del ritrovato che si intende proteggere.

Tali ricerche vengono effettuate presso gli sportelli camerale o direttamente on line, tramite una interrogazione della banca dati U.I.B.M. per i marchi e sul territorio italiano, reperibile al link [www.infobrevetti.camcom.it](http://infobrevetti.camcom.it), mentre per quanto concerne i marchi con valenza sovranazionale, l'interrogazione può essere svolta consultando per i marchi comunitari il database U.A.M.I. all'indirizzo [http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/it\\_SearchBasic](http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/it_SearchBasic), e per i depositi internazionali la banca dati della W.I.P.O. al link <http://www.wipo.int/ipdl/fr/search/madrid/search-struct.jsp>.

La medesima ricerca deve esser svolta, previamente il deposito, per le invenzioni, tramite la

consultazione della banca dati di Esp@cenet [http://ep.espacenet.com/advancedSearch?locale=en\\_ep](http://ep.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_ep) per i brevetti europei, e tramite la consultazione delle banche dati presenti all'indirizzo [www.innovazione.dintec.it/brevetti/banchedati\\_brevetti.php](http://www.innovazione.dintec.it/brevetti/banchedati_brevetti.php) oppure per usufruire di una ricerca assistita, tramite i Centri PIP e Patlib, vere e proprie biblioteche brevettuali e punti di informazione brevettuale, che in Piemonte sono reperibili rispettivamente presso le Camere di Commercio di Torino e di Cuneo.

Può accadere infatti che la dicitura che si intende proteggere o il ritrovato innovativo siano stati già registrati da altri a livello comunitario o internazionale, designando l'Italia tra i Paesi coperti da privativa.

In tal caso l'eventuale richiesta di deposito, effettuata nonostante la previa esistenza del titolo di proprietà in capo ad altri, verrà comunque accettata dall'ufficio, ma verrà apposta dall'Ufficiale Rogante l'annotazione di mancanza di novità nel verbale di deposito.

Una volta verificata la disponibilità del marchio sulla classe di interesse si procede al deposito, che garantisce una tutela immediata del marchio che può venir subito utilizzato con l'indicazione "**marchio depositato**" oppure riportando accanto allo stesso il simbolo "™" (trademark); la dicitura "**marchio registrato**" e il simbolo ® potranno affiancare il marchio solo successivamente all'avvenuta registrazione.

Gli uffici camerati provvedono altresì al rilascio degli attestati di registrazione una volta che gli stessi siano pervenuti dal Ministero, alla ricezione delle pratiche di rinnovo dei marchi stessi, oltre che alla ricezione di eventuali seguiti quali ad esempio le variazioni di indirizzo dei titolari dei marchi o eventuali cessioni o trascrizioni degli stessi.

Per quanto riguarda la provincia di Asti, da una analisi dei dati riguardanti il triennio 2005-2006-2007 emerge che il maggior numero di depositi è correlato ai marchi di impresa, con nell'anno in corso un trend crescente rispetto al 2006, mentre i depositi per invenzioni presentano un andamento costante.

Il dato rilevante che si evidenzia dall'analisi nel dettaglio dei settori merceologici - come definiti dal cd. Classificario di Nizza - per i quali viene richiesta la registrazione di marchi di impresa è che mentre in passato i depositi presso la Camera di Commercio di Asti designavano per il 50% del totale la classe 33, ovvero il settore enologico, andando così a rispecchiare la realtà imprenditoriale del territorio astigiano, negli ultimi anni si è affiancata a livello significativo a questo settore - che presenta pur sempre un'elevata richiesta di protezione - anche l'attività di registrazione in settori quali l'abbigliamento, le attività di educazione e divertimento e gli alimentari in genere.

Tale diversificazione, e il trend crescente di richieste di registrazione, evidenziano a livello pratico la sempre maggior tendenza a utilizzare gli strumenti forniti a tutela della proprietà industriale, anche in riflesso alla crescente sensibilizzazione sul tema contraffazione e sicurezza, aspetti ormai nevralgici per l'imprenditore che voglia operare su un mercato sempre più aperto oltre i confini nazionali.





## La tutela del consumatore ed il ruolo della Camera di Commercio

La legge 580/93 di riordino del sistema camerale ha attribuito alle Camere di Commercio una serie di competenze in materia di regolazione del mercato che consente loro di assumere un forte ruolo in materia di tutela del consumatore. In particolare, la possibilità di procedere alla verifica di clausole vessatorie nei contratti unilateralmente predisposti, la proposizione di conseguenti azioni inibitorie, la predisposizione di contratti tipo, la possibilità di costituirsi parte civile per alcune fattispecie di reato espressamente elencate dalla legge fanno sì che la Camera di Commercio possa scendere in campo per non far sentire “solo” il consumatore.

Gli interventi che gli Enti Camerali hanno posto in essere per attuare tali competenze si pongono comunque in linea anche con gli interventi legislativi in materia di diritto consumeristico.

Infatti nel 2005, con il d.lgs 206 è stato emanato il cosiddetto “Codice del Consumo” con cui si è scelto di adottare un *corpus* normativo eterogeneo di ampia portata che non si limita a disciplinare le problematiche solo direttamente collegate ai consumatori, ma introduce anche disposizioni relative alla pubblicità, alla sicurezza dei prodotti e al riconoscimento delle associazioni e alle iniziative dalle stesse esperibili. Tale provvedimento, nonostante sia di recente adozione, è stato modificato dal D.lgs 146 del 2 agosto 2007 diretto a disciplinare le pratiche commerciali sleali.

Un ulteriore intervento del legislatore in materia di tutela del mercato è dato dal provvedimento adottato nella stessa data (decreto legislativo n. 145/07) diretto a dettare disposizioni per tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché per stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa, come espressamente recita l’art. 1.

Per quanto concerne in particolare la tutela del consumatore, si può osservare che, con riferimento alle disposizioni normative, il legislatore ha adottato scelte importanti in ordine alla struttura del Codice, all’inserimento in esso di alcuni momenti salienti della tutela del contraente debole in generale, come la disciplina delle clausole vessatorie e della compravendita ed i meccanismi di enforcement della tutela consumeristica in parte affidato ad autorità amministrative di carattere nazionale quali l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) e, per alcuni aspetti, anche l’Autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni, fatta sempre salva la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.

Merita ancora osservare che, a livello nazionale, è stato posto l’accento sul “cittadino – consumatore”, figura centrale attorno alla quale è stato costruito il sistema di norme emanate o in corso di emanazione nell’ultimo anno.

Il Codice, pur non presentando aspetti innovativi peculiari, ha il pregio di “cambiare la geometria del diritto consumeristico”<sup>1</sup>, correggendo le disarmonie conseguenti al fatto che i diversi settori siano disciplinati da disposizioni di legge diverse; a titolo esemplificativo si evidenzia che anche le disposizioni di cui al codice civile in materia di clausole vessatorie sono state incorporate nell’ambito del Codice e che stessa sorte hanno avuto anche le disposizioni sulla compravendita di cui agli artt. 1519 c.c. e ss. Di particolare importanza, per tale logica impostazione, è il contenuto di cui all’art. 146 del Codice, contenente le abrogazioni di tutte le norme consumeristiche, mentre all’art. 38 del Codice può essere attribuita una funzione di chiusura e di salvaguardia per la tutela del Consumatore laddove fa rinvio al Codice Civile per quanto non previsto dallo stesso Codice del Consumo.

Per quanto concerne la struttura del Codice merita rilevare che il legislatore abbia optato per una ripartizione in sei parti, raggruppando le norme secondo l’iter temporale del rapporto che si instaura tra consumatore e professionista; le parti del Codice si dividono nell’ordine, in Disposizioni generali, Educazione informazione e pubblicità, Il rapporto di consumo, Sicurezza e

qualità, Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia, Disposizioni finali.

Si ritiene pertanto necessario evidenziare in modo molto sintetico le particolarità del Codice del Consumo sotto il profilo delle disposizioni che maggiormente possono influire sulla tutela ed informazione del consumatore, fermo restando il cospicuo ruolo che deve essere riconosciuto al diritto comunitario ed alla giurisprudenza elaborata in tale materia.

La parte I del Codice si apre con le disposizioni generali di introduzione dei principi fondamentali cui si deve ispirare il diritto consumeristico a livello nazionale, pur evidenziando le linee portanti della politica comunitaria attraverso il richiamo all'art. 153 del Trattato Ce; l'art. 1 comunque prosegue evidenziando la funzione di armonizzazione delle disposizioni esistenti riconosciuta al Codice al quale viene altresì attribuito il riordino delle normative concernenti i processi d'acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

L'articolo prosegue poi evidenziando la tutela individuale e collettiva dei diritti dei consumatori ed utenti, elencando al 2° comma dell'art. 2 i diritti che devono essere riconosciuti come fondamentali.

L'art. 3 rubricato "Definizioni" fornisce un valido supporto agli operatori del mercato nell'ottica della chiarezza e trasparenza delle relazioni professionali; tuttavia, in presenza di esigenze specifiche legate ai diversi settori di intervento, potranno essere introdotti correttivi alle varie definizioni ed in primis a quella di consumatore, soprattutto qualora sia necessario riconoscere garanzie più pregnanti alla sua posizione.

La seconda parte del Codice è improntata a dettare regole in materia di educazione ed informazione del consumatore.

Il Titolo II di tale parte contiene disposizioni fondamentali in quanto prevede le informazioni che debbano essere fornite sui prodotti e le conseguenti sanzioni applicabili in presenza di una loro violazione.

Il D.lgs 146/07 precisato ha modificato le disposizioni contenute nel titolo III relativamente alle pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori. Tale provvedimento risulta essere di grande importanza per il nostro ordinamento interno in quanto i consumatori potranno usufruire di una protezione maggiore e più sicura grazie all'elencazione precisa dei comportamenti.

Con tale provvedimento si amplia il campo di applicazione della disciplina in quanto non sono più previsti solo i messaggi di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa illecita, ma si fa riferimento a qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità ed il marketing poste in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.

Nelle disposizioni di recepimento della direttiva comunitaria si assiste poi ad un rafforzamento delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che comporterà conseguentemente un rafforzamento delle forme di tutela del consumatore.

Viene invece espunta dall'articolo attuativo della direttiva comunitaria la parte relativa alla tutela dei professionisti non in rapporto con i consumatori relativamente alla fattispecie di pubblicità ingannevole, che ha trovato invece disciplina nell'ambito del decreto precisato n. 145/07.

La parte terza del Codice riproduce invece le disposizioni che prima erano inserite nel codice civile relative alla tutela del consumatore in presenza di clausole vessatorie. La norma che merita maggior rilievo è la previsione della sanzione della nullità della clausola vessatoria in luogo dell'inefficacia prevista dall'art. 1469 quinquies c.c. abrogato.

Tale parte del Codice prosegue poi analizzando in modo preciso anche il contenuto di singoli contratti.

La parte quarta è invece dedicata alla sicurezza dei prodotti ed alla responsabilità per danno dei prodotti difettosi; il titolo terzo di tale parte disciplina ancora una tematica di grande rilievo quale la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo, regole per la protezione giuridica del consumatore in relazione alle anomalie derivanti dal contratto.

La parte quinta detta invece dei principi generali in tema di associazioni consumatori e di accesso alla giustizia; in particolare vengono individuati i soggetti legittimati ad agire in giudizio e le azioni che possono essere attivate per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti.

Il Codice del Consumo si conclude con la parte VI rubricata “Disposizioni finali” nell’ambito della quale si sancisce l’irrinunciabilità dei diritti attribuiti al consumatore dal Codice si prevede la nullità delle disposizioni contrastanti con lo stesso, individuando nelle disposizioni del Codice la tutela minima che deve in ogni caso essere garantita al consumatore qualora le parti abbiano scelto di applicare una legislazione diversa da quella italiana; la parte VI contiene ancora disposizioni finali in tema di modifiche al codice civile e di abrogazione di norme correlata alle materie disciplinate nel Codice stesso.

Di particolare rilievo per quanto qui interessa è quanto previsto nell’art. 144 bis che attribuisce al Ministero dello Sviluppo Economico la funzione di autorità pubblica nazionale e gli consente di avvalersi delle Camere di Commercio, definendo anche forme stabili di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni responsabili a livello nazionale dell’esecuzione della normativa in materia di tutela del consumatore, ferme restando le disposizioni adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione ed informazione del consumatore, come espressamente previsto dall’articolo successivo del Codice.

Queste in sintesi le caratteristiche e le tutele introdotte dal Codice del Consumo.

A livello operativo occorre ora evidenziare dove e come possano intervenire le Camere di Commercio per aumentare e rendere concreta la tutela del Consumatore.

Di particolare importanza sono gli interventi in ottica preventiva che gli Enti camerali possono avviare, quali la definizione di contratti tipo con le associazioni di categoria che permettono all’utenza di usufruire di strumenti trasparenti con un grado di protezione anche abbastanza elevato: tali contratti sono infatti assistiti, in sede giurisdizionale, da una presunzione di legittimità intesa in senso civilistico e di correttezza dei rapporti commerciali.

Con le modificazioni introdotte dal D.lgs. 146/07 è stato introdotto l’art. 27 bis nel Codice del Consumo che riconosce dignità giuridica ai cd. “codici di condotta” i quali possono essere equiparati a dei veri codici etici in quanto definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettarne il contenuto.

La Camera di Commercio può poi essere chiamata a svolgere la verifica sulle clausole vessatorie inserite nei contratti e nei moduli o formulari unilateralmente predisposti nonché ad agire in sede giurisdizionale con azioni inibitorie qualora la situazione presenti un grado di diffusione elevato. Tale attività di controllo viene effettuata dalla Camera di Commercio di Asti con il supporto della Commissione Contratti, composta da professionisti a livello locale, che svolge anche funzioni consultive in sede di predisposizione dei contratti tipo.

Compete ancora all’Ente Camerale intervenire in sede sanzionatoria quale autorità competente a ricevere i verbali di contestazione e sequestro amministrativo elevati dagli organi accertatori in materia di violazione delle norme del Codice del Consumo per le quali sono previste sanzioni amministrative ed emettere successivamente le ordinanze ingiunzioni di pagamento.

---

Ultima funzione attribuita in materia di regolazione e tutela del mercato esercitata dalla Camera di Commercio è l'attività ispettiva attribuita nel passato agli Ex Uffici provinciali del Ministero a livello locale per la verifica in materia di etichettatura e marcatura CE su prodotti elettrici, tessili e calzature.

La maggior attenzione del legislatore nazionale alla figura del consumatore deve comunque essere accompagnata da un quadro normativo certo e trasparente per consentire agli operatori del settore di realizzare pienamente la tutela del cittadino, processo avviato a livello comunitario ed in corso di piena realizzazione anche a livello nazionale.

---

<sup>1</sup> A. Gentile, Codice del Consumo ed esprit de géométrié, in Contratti, p. 159

## INDICE DELLE MATERIE RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

Presentazione del Presidente della Camera di Commercio.....	3
Presentazione del Presidente della Commissione Provinciale .....	4
Composizione della Commissione Provinciale .....	6
<b>Titolo I</b>	
<b>USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE</b>	10
<i>Clausole principali</i> .....	11
<i>Mediazione nei rapporti commerciali in genere</i> .....	12
<i>Provvigioni</i> .....	12
<b>Titolo II</b>	
<b>COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI</b>	13
<i>Cap. 1/A) - <b>Compravendita e permuta di immobili</b></i> .....	14
<i>Cap. 1/B) - <b>Condominio di fabbricati urbani</b></i> .....	15
<i>Cap. 2 - <b>Locazione di immobili urbani</b></i> .....	15
<i>Cap. 2/A) - <b>Disposizioni comuni per il condominio e la locazione</b></i> .....	16
<b>Titolo III</b>	
<b>COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI</b>	17
<i>Cap.1 - <b>Compravendita e permuta di terreni agricoli e fondi rustici</b></i> .....	18
<i>Cap. 2 - <b>Affitto di fondi rustici e terreni coltivabili</b></i> .....	19
<i>Cap. 3 - <b>Soccida semplice</b></i> .....	20
<i>Cap. 4 - <b>Altri usi in agricoltura:</b></i> .....	21
<i>A) Scambio di manodopera e di bestiame tra piccoli imprenditori agricoli</i> .....	21
<i>B) Usufrutto di fondi agricoli</i> .....	21
<i>C) Spese per la manutenzione di strade</i> .....	21
<b>Titolo IV</b>	
<b>COMPRAVENDITA DI PRODOTTI</b>	22
<i>Cap. 1 - <b>Prodotti della zootecnia:</b></i>	23
<i>a) e b) Bestiame bovino ed equino da lavoro, da allevamento e da macello</i> .....	23
<i>a) Pelli bovine fresche</i> .....	30
<i>b) Suini da allevamento e da macello</i> .....	32
<i>c) Ovini e caprini da macello</i> .....	34
<i>d) Animali da cortile:</i>	34

d/1) Gallinacei e conigli da carne .....	34
d/2) Pulcini da allevamento .....	35
d/3) Uova .....	36
<b>Cap. 2 – Prodotti dell'agricoltura:</b>	38
a) b) c) <sup>1</sup> d) cereali (frumento, granturco e cereali minori), legumi secchi e derivati .....	38
e) Ortaggi .....	42
f) Uve .....	44
f/1) Vinacce .....	45
g) Frutta fresca .....	46
h) Frutta secca .....	47
i) Sementi, foraggi e paglia:	48
i/1) Sementi da orto e da prato, cereali e legumi secchi da semina .....	48
i/2) Foraggi e paglia .....	49
l) Fiori e piante ornamentali:	
l/1) Fiori freschi .....	49
l/2) Piante ornamentali (da appartamento e da giardino).....	51
l/3) Corone mortuarie, copricassa, ecc.....	52
m) Piante da vivaio e da trapianto (barbatelle di viti e piantine da frutto) .....	53
n) Piante officinali .....	54
o) Coloniali, droghe, spezie e zucchero .....	54
<b>Cap. 3 – Prodotti della silvicoltura:</b>	56
a) Carboni e legna da ardere .....	57
b) Carbone vegetale .....	57
c) Legname rozzo:	57
c/1) Piante in piedi di legname di essenze dolci di latifoglia e di essenze forti (rovere, acacia, olmo, noce) da opera .....	57
c/2) Legname rozzo e segato da opera .....	58
d) Sughero <sup>2</sup> .....	60
<b>Cap. 4 – Prodotti della caccia e della pesca:</b>	61
a) Pesce fresco e congelato, frutti di mare, pesce conservato e preparato.....	61
b) Esercizio della caccia .....	63
c) Api.....	63
d) Tartufi .....	63
e) Pelli da pellicceria <sup>3</sup> .....	63
<b>Cap. 5 – Prodotti delle industrie estrattive:</b>	64
a) Minerali non metalliferi (carbon fossile, marmo e alabastro) <sup>4</sup> .....	64

<b>Cap. 6 – Prodotti delle industrie alimentari:</b>	64
a) Riso brillato .....	64
b) Farina e sottoprodotti della macinazione <sup>5</sup> .....	64
c) Pasta alimentare secca e fresca .....	64
d) Prodotti della panetteria .....	65
e) Prodotti dolciari:	65
e/1) Torrone .....	65
e/2) Pasticceria .....	66
e/3) Zucchero <sup>6</sup> .....	67
f) Carni fresche, congelate, preparate e frattaglie:	
f/1) Carni bovine fresche e congelate .....	67
f/2) Salumi e lardo .....	69
f/3) Prodotti conservati di origine animale <sup>7</sup> .....	70
g) Pesci preparati <sup>8</sup> .....	70
h) Conserve alimentari (marmellate e succhi di frutta):	70
h/1) prodotti conservati di origine vegetale e animale .....	70
i) Latte e derivati:	71
i/1) Compravendita del latte fra i produttori del Comune di Asti e i Centri di raccolta.....	71
i/2) Compravendita di latte fra il distributore e le rivendite del Comune di Asti.....	71
i/3) Latte intero, scremato, parzialmente scremato, sterilizzato, ecc. ....	71
i/4) Prodotti caseari tipici locali .....	72
i/5) Formaggi e latticini di produzione extra- provinciale .....	72
l) Oli ad uso alimentare (d'oliva e di semi) .....	72
m) Grassi animali per usi alimentari <sup>9</sup> .....	73
n) Pelli grezze (salate) .....	73
o) Vini .....	75
p) Distillati di vinacce e di vini .....	77
<b>Cap. 7 – Prodotti dell'industria delle pelli</b>	78
a) e b) Pelli conciate e manufatti relativi .....	78
b/1) Pelletteria .....	79
b/2) Pelli ad uso abbigliamento .....	80
<b>Cap. 8 – Prodotti delle industrie tessili:</b>	82
a) Filati .....	82
b) Tessuti .....	82
c) Articoli di maglieria e confezioni per bambini, biancheria, camiceria e corsetteria .....	83
d) Cordami .....	84

<b>Cap. 9 – Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e arredamento:</b>	85
a) Abiti confezionati .....	85
a/1) Biancheria <sup>10</sup> .....	85
b) Calzature <sup>11</sup> .....	85
c) Guanti .....	85
d) Ombrelli .....	85
<b>Cap. 10 – Prodotti delle industrie del legno:</b>	86
a) Legno comune <sup>12</sup> .....	86
b) Legnami compensati .....	86
c) Serramenti e infissi .....	87
c/1) Persiane avvolgibili e serrande .....	87
c/2) Mobili .....	88
c/3) Palchetti in legno .....	88
d) Lavori in sughero: turaccioli di sughero per vini .....	89
<b>Cap. 11 – Prodotti delle industrie della carta e poligrafiche:</b>	90
a) Carta .....	90
a/1) Imballaggi di cartoni ondulati .....	91
a/2) Carta di recupero .....	92
b) Tipografia, litografia e prodotti tipolitografici .....	92
b/1) Articoli filatelici .....	94
b/2) Legatura di libri in broccatura .....	95
c) Prodotti sensibili per la fotografia e cinematografia .....	95
<b>Cap. 12 – Prodotti delle industrie metallurgiche:</b>	96
a) prodotti delle fonderie e ferriere .....	96
a/1) Usi particolari nella compravendita di tubi di acciaio comune fra grossista e dettagliante) .....	97
b) Preziosi .....	98
c) Rottami di metalli vari .....	99
<b>Cap. 13 – Prodotti delle industrie meccaniche:</b>	100
a) Macchine utensili .....	100
b) Mezzi di trasporto:	101
b/1) Veicoli a motore usati .....	101
b/2) Macchine agricole nuove di fabbrica .....	101
<b>Cap. 14 – Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi:</b>	102
a) Perle, gemme, ecc. <sup>13</sup> .....	102
b) Marmo, pietre, alabastro e graniti .....	102
c) Gesso, calce, cemento .....	103

c/1) Manufatti in cemento .....	104
c/2) Calcestruzzo preconfezionato .....	105
d) Materiali da costruzione: .....	106
d/1) Laterizi .....	106
d/2) Produzione e commercio di piastrelle e marmette .....	107
d/3) Sabbia e ghiaia .....	108
d/4) Posa in opera di asfalti e altri materiali per impermeabilizzazione.....	109
e) Porcellane, maioliche, ecc. ....	109
e/1) Piastrelle in ceramica .....	109
e/2) Piastrelle in gres .....	110
e/3) Articoli igienico-sanitari ad uso abitazione .....	110
f) Lavori di vetro e cristallo .....	111
f/1) Compravendita e posa in opera di lastre di vetro e cristallo bianche e colorate .....	111
f/2) Bottiglie e damigiane .....	112
<b>Cap. 15 – Prodotti delle industrie chimiche:</b> .....	114
Concimi chimici, anticrittogamici e insetticidi .....	114
a) b) Usi particolari riferiti alle varie qualità di prodotti .....	115
a/1 concimi semplici .....	115
a/2 concimi complessi.....	116
a/3 concimi misti organici.....	116
b/1 anticrittogamici .....	116
c) Saponi, saponette, glicerina, candele e profumi .....	117
d) Prodotti farmaceutici e specialità medicinali .....	118
e) Manufatti in materie plastiche e relativa posa in opera .....	118
f) Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone:	120
f/1) Oli combustibili ad uso industriale e ad uso riscaldamento .....	120
f/2) Gasolio da riscaldamento .....	121
f/3) Prodotti bianchi e carburanti agricoli .....	121
f/4) Petrolio ad uso riscaldamento ovvero kerosene .....	122
f/5) Lubrificanti .....	122
f/6) Coke <sup>14</sup> .....	122
g) Commercio all'ingrosso dei gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole .....	123
<b>Cap. 16 – Prodotti delle industrie della gomma elastica .....</b>	124
<b>Cap. 17 – Prodotti delle industrie varie:</b> .....	126
a) Impianti elettrici, televisivi, telefonici, di segnalazione e comunicazione interna .....	126
b) Elettrodomestici .....	126
c) Compravendita e locazione di strumenti musicali .....	126

<b>Titolo V</b>	
<b>CREDITO E ASSICURAZIONI</b>	127
Cap. 1 – <b>Usi nelle operazioni di banca</b> .....	128
<b>Titolo VI</b>	
<b>ALTRI USI</b>	130
Cap. 1 – <b>Prestazioni varie d’opera e di servizi</b>	131
a) Lavatura e pulitura a secco ed ad acqua, tintura di abiti e indumenti .....	131
a/1) Lavatura di biancheria .....	131
b) Stampa e fissaggio dei tendaggi grezzi o tinti .....	131
b/1) Lavori di tinteggiatura, stuccatura, verniciatura e posa in opera di parati .....	132
Cap. 2 – <b>Trasporti terrestri:</b>	135
a) Trasporti terrestri in genere .....	135
b) Autotrasporto di carburante con autocisterne .....	136
c) Trasporto vini con autobotti .....	137
d) Trasporto di persone in gite turistiche .....	137
<b>Cap. 3 – Alberghi</b>	138
Usi vigenti nel settore alberghiero .....	138
<b>APPENDICE</b>	
1) Tavola di ragguaglio delle misure locali .....	140
2) Tabella riassuntiva delle provvigioni al mediatore .....	145
3) Settori della raccolta in cui non sono stati accertati usi .....	147

**LE ATTIVITÀ DELLA CAMERA DI COMMERCIO  
IN MATERIA DI REGOLAZIONE DEL MERCATO**

<i>Le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie: la conciliazione ....</i>	150
<i>Particolarità del ruolo della Camera di Commercio in tema di regolazione del mercato, in particolare in materia di protesti .....</i>	160
<i>Tutela del Mercato e titoli di proprietà industriale: il ruolo delle Camere di Commercio nell'ambito della tutela della proprietà industriale .....</i>	174
<i>La tutela del consumatore e il ruolo della Camera di Commercio .....</i>	180

<sup>1</sup> Per la voce "riso" (lett. c), vedasi Cap. 6. lett. a).

<sup>2</sup> Vedi cap. 10, lett. d): lavori di sughero.

<sup>3</sup> Vedi cap. 8, lett. b/2: pelli ad uso abbigliamento

<sup>4</sup> Per il carbon fossile vedi cap. 3, lett. a), per marmo ed alabastro: vedi cap. 14, lett. b)

<sup>5</sup> Vedi cap. 2 – Prodotti dell'Agricoltura, lett. a), b), d))

<sup>6</sup> Vedi V Cap. 2, lett. o)

<sup>7</sup> Vedi lett. f/2 – i/1

<sup>8</sup> Vedi cap. 4/a

<sup>9</sup> Per il lardo vedi Cap. 6, lett. f/2.

<sup>10</sup> Vedi cap. 8, lett. c)

<sup>11</sup> Vedi cap. 7, lett. a) e b)

<sup>12</sup> Vedi cap. 3, lett. c/1 e c/2

<sup>13</sup> Vedi cap. 13, lett. b)

<sup>14</sup> Vedi cap. 3, lett. a)

Coordinamento e supervisione  
*Maria Erminia Zotta*  
Segretario Generale della Camera di Commercio di Asti

Ricerche e studio  
*Cristina Chialvi e Silvia Zabaldano*  
Affari Legali

Coordinamento realizzazione grafica  
*Ornella Ferraris*  
Comunicazione ed Eventi

Progetto grafico  
*Promo Pubblicità*

Stampa  
*Tipografia Della Rovere*

*dicembre 2007*